RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SUPPLEMENTARE - VOLUME UNICO

ANNO 1904

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SUPPLEMENTARE

VOLUME UNICO

ANNO 1904

ROMA

STAMPERIA REALE

RIPAMONTI & COLOMBO

1904

INDICE CRONOLOGICO
DELLE LEGGI E DEI DECRETI
DEL REGNO D'ITALIA

(*Parte supplementare*)

ANNO 1904.

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO degli atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 *gennaio*	REGIO DECRETO che approva il regolamento per la tassa di famiglia nei comuni della provincia di Cosenza.	25 *gennaio*	1	1
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile « Pietro Barone » in Laorna	29 »	2	»
» »	REGIO DECRETO che fonde in unico ente le confraternite S. Francesco, S. Domenico e S. Agostino in Perugia	» »	3	2
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'istituto « Pane quotidiano » in Torino	» »	4	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il legato Morci in Lari. .	» »	5	3
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Nailate.	6 *febbraio*	12	23
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Matelica.	7 *maggio*	144	231
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto dell'opera pia Nicoletti a Montegranaro	10 »	154	240
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Castelfranco Veneto	4 *novemb.*	424	652
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il legato Garibaldi in Riva Ligure	29 *gennaio*	6	3

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO degli atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAG[illegible] del Vol[illegible]
1904 7 *gennaio*	REGIO DECRETO che autorizza il comune di Barletta a riscuotere una sovratassa addizionale sulle bevande vinose	30 *gennaio*	7	4
10 »	REGIO DECRETO che autorizza la biblioteca universitaria di Genova ad accettare l'eredità Sertorio . .	8 *febbraio*	11	2
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Arienzo.	8 *marzo*	53	4
14 »	REGIO DECRETO che autorizza il consorzio della roggia Molinara a riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali	30 *gennaio*	8	5
» »	REGIO DECRETO per trasformazione a trazione elettrica della linea tramviaria da Piazza delle Terme a Campo Verano in Roma . .	2 *febbraio*	9	7
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Modigliana	5 »	10	20
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sulle capre nel comune di Orta di Atella	12 »	18	25
» »	REGIO DECRETO che autorizza la camera di commercio ed arti di Lucca ad imporre una tassa sui commercianti ed industriali . . .	31 *marzo*	65	60
17 »	REGIO DECRETO che rettifica i confini fra i comuni di Curino e Soprana	6 *febbraio*	13	23
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospedale Borgazzi in Cernusco Lombardo	» »	14	»
» »	REGIO DECRETO che autorizza la frazione di Porchiano a tener separate le rendite e le spese dal comune di Amelia	» »	15	24
» »	REGIO DECRETO che trasforma le rendite della confraternita del SS. Sagramento di Poggio Nativo . .	» »	16	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 17 *gennaio*	Regio Decreto che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Pesaro	9 *febbraio*	17	25
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Piombino	12 »	19	26
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Como .	» »	20	»
» »	Regio Decreto che istituisce in Milano un collegio di probiviri per le industrie del pane . . .	» »	23	28
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Cremona	» »	24	30
» »	Regio Decreto che istituisce un collegio di probiviri per le industrie tessili ed affini in Terni . .	29 »	36	36
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Andàli in cassa di prestanze agrarie	3 *marzo*	37	38
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di S. Felice Circeo in istituzione di beneficenza . .	» »	38	»
» »	Regio Decreto che autorizza il museo nazionale di S. Martino in Napoli ad accettare la donazione De-Luca	12 »	60	53
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Pisoniano in cassa di prestanze agrarie	» »	61	56
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario e quello dei pegni di Frosolone in cassa di prestanze agrarie	» »	62	»
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario e quello dei pegni di Agnone in cassa di prestanze agrarie.	22 »	66	60
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Asilo .	26 »	79	91

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 31 *gennaio*	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Riforano.	19 *febbraio*	34	34
» »	REGIO DECRETO che fonde le due confraternite esistenti in Martina Franca	3 *marzo*	35	35
» »	REGIO DECRETO che istituisce in Grosseto due collegi di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche con sede una a Grosseto e l'altra in Massa Marittima . .	12 »	55	48
» »	REGIO DECRETO che ripristina la scuola tecnica in Mazzara del Vallo .	28 »	80	92
» »	REGIO DECRETO che modifica la tabella organica del personale delle scuole tecniche	» »	81	94
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'associazione fra utenti le caldaie a vapore in Messina . .	31 »	86	100
» »	REGIO DECRETO che approva il regolamento per il conferimento della borsa di studio Sensales in Catanzaro	» »	92	122
» »	REGIO DECRETO che autorizza la regia università di Modena ad accettare la donazione di Aristea, Ravà ed Emma Cardoso. . . .	7 *aprile*	100	132
4 *febbraio*	REGIO DECRETO che istituisce in Brescia un collegio di probiviri per le industrie del legno ed affini .	1° *marzo*	40	40
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale la fondazione Pazzi in Ravenna.	4 »	41	42
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile « Umberto I » in Robecco sul Naviglio . .	» »	42	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Tonco Monferrato	» »	43	»
7 »	REGIO DECRETO che autorizza il comune di Prà a continuare a riscuotere il dazio consumo sul vino, mosto ed uva	» »	44	43

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 7 *febbraio*	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Altamura	7 *marzo*	46	44
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'istituto « Buone figlie della Provvidenza » in Fossano . .	» »	47	»
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Vighizzolo.	» »	48	»
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Apiro.	19 *luglio*	278	444
11 »	Regio Decreto che trasforma il legato « Degli Alessandri » in Firenze.	7 *marzo*	49	45
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile « Pietro Zia » in Cerrione	» »	50	»
» »	Regio Decreto che trasforma il patrimonio della confraternita del Gonfalone in Corinaldo . . .	» »	51	46
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa bestiame nei comuni della provincia di Novara	» »	52	»
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Viarana di Besana Brianza	12 »	56	50
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il ricovero della SS. Addolorata in Cotrone	» »	57	»
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria edilizia ed affini in Bologna	22 »	68	71
14 »	Regio Decreto che modifica la circoscrizione della camera di commercio ed arti di Pisa . . .	21 »	69	74
» »	Regio Decreto che autorizza il consorzio d'irrigazione utenti delle roggie Stura in comune di Balzola a riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali	9 *maggio*	145	232

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 14 *febbraio*	Regio Decreto che autorizza il comune di Chiavari a continuare a riscuotere un dazio su alcuni generi.	18 *maggio*	167	269
18 »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Sant'Omero	8 *marzo*	54	47
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la banda musicale cattolica «S. Maria Assunta in Galzignano.	14 »	64	58
» »	Regio Decreto che modifica lo statuto del priorato laicale di S. Maria Mater Domini De Fossis in Treviso.	23 »	77	89
» »	Regio Decreto che istituisce in Venezia un collegio di probiviri per l'industria delle fornaci da laterizi e affini	23 »	82	96
» »	Regio Decreto che autorizza la camera di commercio ed arti di Arezzo ad acquistare uno stabile per la sua sede	7 *aprile*	101	138
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Sortino .	29 »	137	226
» »	Regio Decreto che costituisce in ente morale il museo Correale in Sorrento	28 *giugno*	242	380
21 »	Regio Decreto che erige in ente morale l'ospedale di Somma Lombarda.	12 *marzo*	58	50
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte dei pegni di Asola.	23 »	78	91
» »	Regio Decreto che autorizza la cassa di risparmio di Bologna ad acquistare uno stabile per la scuola agraria.	31 »	89	117
» »	Regio Decreto che trasforma parzialmente il monte frumentario di Paduli in cassa di prestanze agrarie.	13 *maggio*	157	253
» »	Regio Decreto che trasforma i monti frumentari di Scapoli in cassa di prestanze agrarie	28 »	195	313

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 25 *febbraio*	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Guastalla	16 *marzo*	65	60
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Salvirola Cremasca a cambiare la denominazione in quella di Salvirola	22 »	70	76
28 »	Regio Decreto che trasforma il pio lascito Aversa in sussidii ai poveri di Salerno	» »	71	»
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il ricovero Cruciani per le vecchie povere in Montegranaro .	» »	74	77
» »	Regio Decreto che approva lo statuto della scuola professionale femminile « Regina Elena » in Napoli .	21 *aprile*	126	195
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Rotello in cassa di prestanze agrarie	22 »	130	204
3 *marzo*	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Delianova.	22 *marzo*	72	76
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Udine	» »	73	77
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Livorno.	26 »	83	98
» »	Regio Decreto che trasforma il patrimonio delle sette confraternite di Greccio	» »	84	»
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Anselmi in Guisvalle.	» »	85	99
» »	Regio Decreto che istituisce in Milano un collegio di probiviri per le industrie del vestiario e biancheria confezionata	28 »	90	118
» »	Regio Decreto che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di un tronco da Fossa Mastro a S. Bartolomeo delle tramvie di Spezia . .	16 *aprile*	119	162

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904				
6 *marzo*	REGIO DECRETO che scioglie la camera di commercio ed arti di Brescia .	31 *marzo*	91	120
» »	REGIO DECRETO che autorizza l'esercizio a trazione elettrica della linea tramviaria nella città di Torino da Corso Massimo d'Azeglio, ecc. .	16 *aprile*	120	164
» »	REGIO DECRETO che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di due nuove linee tramviarie nella città di Torino da Piazza dello Statuto, ecc.	» »	121	177
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Veroli	5 *agosto*	290	473
10 »	REGIO DECRETO che trasforma il patrimonio delle confraternite di Alliste	31 *marzo*	93	128
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale i due legati Mambretti in Cremona .	» »	94	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Brescia.	5 *aprile*	96	129
» »	REGIO DECRETO che respinge la domanda del comune di Lucignano per l'applicazione della tassa di famiglia	» »	97	130
» »	REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Macerata . . .	» »	98	»
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto fra la provincia di Venezia ed il comune di Mestre per una tramvia elettrica da Mestre a San Giuliano	13 »	112	150
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Calvello in cassa di prestanze agrarie	22 »	131	204
» »	REGIO DECRETO che trasforma parzialmente le rendite delle confraternite di Poggio Fidoni	» »	132	205

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 10 *marzo*	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Martina Franca	7 *maggio*	146	234
» »	Regio Decreto che modifica l'altro 31 gennaio 1904 relativo all'asilo infantile di Riforano . . .	10 »	149	237
13 »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Cabria in Casale Monferrato	7 *aprile*	102	140
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Barge .	11 »	104	146
17 »	Regio Decreto che trasforma le quattro confraternite di Cantalupo Sabino	» »	103	»
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Padova ad esigere una sopratassa addizionale sulle bevande alcooliche	» »	105	147
» »	Regio Decreto che respinge la domanda del comune di Castiglione Fiorentino per l'applicazione della tassa di famiglia	» »	106	»
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Intra .	» »	107	148
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Arrone.	» »	108	»
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Cardezza.	» »	109	»
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Acerenza.	» »	110	149
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la pia opera « Conte di Carrobio » in Finale Emilia . .	20 »	125	194
20 »	Regio Decreto che istituisce in Cavriglia un collegio di probiviri per l'industria mineraria della lignite .	18 »	122	190
24 »	Regio Decreto che liquida la cassa di risparmio di Fossombrone .	4 »	99	131
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali pel collegio di probi-			

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	viri per l'industria edilizia e affini in Porto Maurizio. . . .	14 *aprile*	113	158
1904 24 *marzo*	Regio Decreto che erige in ente morale la fondazione fratelli Pietriboni in Venezia	13 »	114	160
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Nemi .	» »	117	161
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Piedimonte San Germano . . .	» »	118	»
» »	Regio Decreto che inverte la rendita della confraternita del SS. Sacramento in Montecarotto . .	20 »	124	194
» »	Regio Decreto che fonde in unica istituzione i due manicomi di S. Servolo e San Clemente in Venezia .	26 »	133	206
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la cassa di prestanze agrarie in Torrita Tiberina	3 *maggio*	139	229
» »	Regio Decreto che dà facoltà al consorzio d'irrigazione « Comprensorio del vaso Fiume » di Trenzano di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali . . .	7 »	147	235
27 »	Regio Decreto che modifica lo statuto della cassa di risparmio e deposito di Pescia	13 *aprile*	115	160
» »	Regio Decreto che aumenta il numero dei componenti la camera di commercio ed arti di Siracusa .	18 »	128	201
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Altamura	26 *maggio*	183	280
31 »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Tramutola	20 *aprile*	127	201
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Trapani .	» »	128	»
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi			

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904	viri per la concia delle pelli e affini in Brescia	21 *aprile*	129	202
1 *marzo*	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni del collegio di probiviri per le industrie meccaniche e minerarie in Livorno	3 *maggio*	138	227
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Scigliano	26 »	184	280
» »	REGIO DECRETO che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di una tramvia in Brescia	9 *luglio*	260	403
7 *aprile*	REGIO DECRETO che abroga le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche in Brescia	28 *aprile*	134	218
» »	REGIO DECRETO che abroga le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili in Brescia.	» »	135	221
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria poligrafica e della carta in Brescia	» »	136	224
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Pisa	18 *maggio*	173	272
» »	REGIO DECRETO che istituisce in Bari otto collegi di probiviri	21 »	178	277
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Valdagno	7 *luglio*	254	397
»	REGIO DECRETO che erige in ente morale il legato Sani in Melara	3 *maggio*	140	229
»	REGIO DECRETO che trasforma parzialmente le rendite della confraternita del SS. Sagramento in Poggio S. Marcello	» »	141	230
»	REGIO DECRETO che trasforma l'opera pia Priora di Tortona	» »	142	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 10 *aprile*	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospizio dei cronici in Udine.	3 *maggio*	143	231
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'opera pia Guiducci in Pergola	10 »	148	237
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Recetto .	» »	150	238
14 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale i legati Ottini in Prato Sesia.	» »	151	»
» »	REGIO DECRETO che trasforma i superi della rendita dell'opera pia Ansaldi in S. Miniato	» »	152	239
» »	REGIO DECRETO che delimita i confini fra i due comuni di Pontedecimo e e Serra Riccò	» »	153	»
» »	REGIO DECRETO che trasforma l'opera pia Bevagna di Cornate . .	13 »	158	253
» »	REGIO DECRETO che delimita i confini e ripartisce il patrimonio fra i comuni di Triora e Mulini di Triora.	24 »	182	280
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di S. Costanzo in cassa di prestanze agrarie . . .	28 »	196	314
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il patronato scolastico Andrea Podestà in Genova	7 *luglio*	258	402
21 »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria dei cappelli in Biella	10 *maggio*	146	234
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Seveso S. Pietro .	13 »	159	254
ꞏ1 »	REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Chieti	» »	160	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Canale .	14 »	161	255
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Marciana.	» »	162	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 21 *aprile*	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Lucera.	14 *maggio*	163	256
» »	REGIO DECRETO che autorizza il comune di Pra a riscuotere un dazio di consumo su alcuni generi. .	» »	164	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'opera pia baronessa Carmela Trigona Geraci in Piazza Armerina	17 »	166	257
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte dei pegni di Scanno	20 »	174	272
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Urbino	21 »	179	279
» »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto dell'istituto musicale di Alessandria	27 »	188	283
» »	REGIO DECRETO che autorizza la cassa sociale di pensioni vitalizie con sede in Genova a continuare le operazioni in base alla legge 26 gennaio 1902, n. 9, e del regolamento relativo	» »	190	287
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Tolentino	30 *giugno*	243	382
24 »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Castiglione della Pescaia . . .	18 *maggio*	68	71
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Cesena.	» »	69	74
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Pergola.	» »	70	76
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile Gattoni-Pernati di Ameno	» »	71	»
» »	REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'applicazione della tassa			

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGI de Volu
	di famiglia nei comuni della provincia di Sondrio	20 *maggio*	175	2
1904 24 *aprile*	Regio Decreto che autorizza i comuni di Venezia e Murano a continuare a riscuotere un dazio di consumo su alcuni generi . .	» »	176	1
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali dei due collegi di probiviri per le industrie delle cave di marmo e affini in Carrara .	» »	177	2
» »	Regio Decreto che istituisce in Como due collegi di probiviri, l'uno per l'industria edilizia e affini, l'altro per le industrie mineralogiche, ecc.	27 »	189	2
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Torino	16 *giugno*	231	2
» »	Regio Decreto che modifica l'art. 8 del regolamento per la riscossione della tassa sugli esercenti e commercianti girovaghi e temporanei del distretto camerale di Aquila .	22 »	239	2
8 *maggio*	Regio Decreto che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Roma	21 *maggio*	180	2
» »	Regio Decreto che modifica lo statuto della cassa di prestiti agrari di Triora	» »	181	
» »	Regio Decreto che concentra i patrimoni delle cinque confraternite di Campagnano di Roma nella congregazione di carità locale . .	26 »	185	2
» »	Regio Decreto che erige in ente morale le associazioni per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri di Roma . . .	» »	186	
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Gallipoli a continuare a riscuotere un dazio consumo sulla carta e cartone	» »	187	2

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 8 *maggio*	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Chieti .	28 *maggio*	191	312
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Gualdo .	» »	192	»
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Roma .	» »	193	313
» »	Regio Decreto che respinge la domanda del comune di Vicenza per l'applicazione della tassa di famiglia.	» »	194	»
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'ospizio Pariani in Oleggio .	» »	197	314
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Beneventano Modica di Carlentini	30 »	199	315
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il pio legato Foscardi in Firenze	1° *giugno*	200	316
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Cova in Casale Monferrato	6 »	204	318
» »	Regio Decreto che dà al regio conservatorio di musica in Palermo il nome di Vincenzo Bellini . .	11 »	214	336
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del collegio-convitto di Celana.	16 »	222	340
» »	Regio Decreto che approva il regolamento del lascito Sensales in Pisa	» »	223	346
» »	Regio Decreto che istituisce in Cuneo un collegio di probiviri per l'industria edilizia e affini . .	15 »	224	353
» »	Regio Decreto che riconosce come corpo morale l'istituto per le case popolari in Roma	16 »	232	372
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto dell'opera d'istruzione e di beneficenza Carducci in Fermo .	1° *luglio*	244	383
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Foligno	7 »	255	397

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 8 *maggio*	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Pizzala di Molina	1° *luglio*	270	421
» »	REGIO DECRETO che autorizza la camera di commercio ed arti di Benevento ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale . . .	15 »	273	423
» »	REGIO DECRETO che approva la tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla camera di commercio ed arti di Benevento . .	14 »	274	432
» »	REGIO DECRETO che autorizza la camera di commercio ed arti di Benevento ad imporre una tassa sugli esercenti girovaghi . . .	» »	275	436
» »	REGIO DECRETO che modifica l'art. 2 dello statuto del monte di pietà di Arcevia.	27 »	282	450
» »	REGIO DECRETO che fissa le elezioni per la ricostituzione della camera di commercio ed arti di Brescia .	20 *agosto*	304	500
12 »	REGIO DECRETO che trasforma il patrimonio della confraternita di Piedimonte d'Alife in sussidi agli inabili al lavoro.	28 *maggio*	198	315
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospizio Forchino in Santena.	1° *giugno*	201	316
» »	REGIO DECRETO che autorizza il comune di Potenza a riscuotere un dazio di consumo sulle terraglie .	» »	202	317
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'orfanotrofio « Sacro Cuore di Gesù » in Randazzo . . .	11 »	215	337
» »	REGIO DECRETO che autorizza l'esercizio di alcune linee tramviarie nella città di Roma	18 »	217	338
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto della banda musicale cattolica S. Maria Assunta di Galzignano .	16 »	218	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 12 *maggio*	Regio Decreto che fonde il monte piccolo di pietà della Sacra lettera degli Azzurri col monte grande di pietà di Messina	17 *giugno*	233	378
15 »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Urbino.	1° »	203	317
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie alimentari ed affini in Brescia	10 »	205	324
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie dei trasporti in Brescia	» »	206	326
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie alimentari in Verona	» »	207	328
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Biella .	7 »	209	334
» »	Regio Decreto che applica la tassa sulle capre nel comune di Preci .	» »	210	»
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Poggibonsi.	» »	211	»
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Sordevolo	» »	212	335
» »	Regio Decreto che stabilisce le zone di servitù militare attorno la nuova polveriera di Lombardore . .	11 »	213	»
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie edilizie e affini in Brescia	18 »	229	370
» »	Regio Decreto che trasforma il patrimonio del monte di pietà di Fontanellato	30 »	245	391
» »	Regio Decreto che modifica lo statuto della società di mutuo soccorso			

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 9 *giugno*	Regio Decreto che erige in ente morale i legati Michele Grimani e Teresa Sebruni	7 *luglio*	252	396
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la pia fondazione Vianello in Venezia.	» »	258	»
» »	Regio Decreto che trasforma parzialmente l'opera pia Signoretti in Mompeo.	» »	259	402
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Butturini in Lazise	8 »	263	418
» »	Regio Decreto che porta a quindici il numero dei componenti la camera di commercio ed arti di Carrara	29 »	284	451
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Bivona . .	» »	287	472
12 »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Carsoli.	7 »	251	395
16 »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Pontedera	8 »	254	397
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Portula.	» »	255	»
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Azzano Tanaro a cambiare la sua denominazione . .	9 »	266	419
» »	Regio Decreto che erige in ente morale i legati Storni e Bolognesi in Monticelli d'Ongina	» »	267	»
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il pio legato Tomasino in Palermo	» »	268	420
» »	Regio Decreto che delimita i confini fra i comuni di Genzano e Banzi .	» »	269	»
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Dominici in Macerata Feltria	» »	271	421

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 16 *giugno*	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Villarbasse.	9 *luglio*	272	422
» »	Regio Decreto che istituisce in Luino un collegio di probiviri per le industrie tessili	14 »	276	442
» »	Regio Decreto che trasforma l'opera pia delle Missioni in Scicli .	26 »	280	449
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Valva . . .	5 *agosto*	291	473
23 »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Monteleone	14 *luglio*	277	444
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Colbordolo . . .	5 *agosto*	292	474
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Civita Castellana	11 »	298	486
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Formello . .	23 »	319	527
26 »	Regio Decreto che riconosce come corpo morale il comitato esecutivo dell'esposizione internazionale di Milano	29 *luglio*	285	453
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la fondazione di studi Sensales.	9 *agosto*	295	476
» »	Regio Decreto che approva lo statuto della società di mutuo soccorso fra i medici e chirurghi del Piemonte	» »	296	483
30 »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Bergamo . .	29 *luglio*	286	465
» »	Regio Decreto che trasforma il patrimonio delle confraternite di San Giuseppe di Massalombarda . .	» »	288	472
1° *luglio*	Regio Decreto che trasforma la pia Cassa dei Catecumeni in Ferrara.	5 *agosto*	293	474
3 »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Forlì .	26 *luglio*	281	449

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 8 *luglio*	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Lucerini in Mirano.	5 *agosto*	294	475
» »	Regio Decreto che radia alcune fortificazioni dalle piazze di Alessandria e Casalmonferrato	22 *settemb.*	358	555
11 »	Regio Decreto che erige in ente morale le opere pie dotalizie Pattarini, Tassi e Rivalta in Piacenza.	5 *agosto*	289	473
» »	Regio Decreto che istituisce in Firenze un collegio di probiviri per l'industria del vestiario e confezioni di biancheria.	9 »	297	484
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Cassinè.	22 »	316	516
» »	Regio Decreto che autorizza la società anonima delle tramvie napoletane ad applicare la trazione elettrica del tronco Croce del Lagno-Portici-Torre del Greco. . .	23 »	318	520
» »	Regio Decreto che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Collescipoli.	4 *ottobre*	372	560
16 »	Regio Decreto che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Vigevano	18 *agosto*	305	501
» »	Regio Decreto che istituisce un collegio di probiviri per l'industria enotecnica ed affini in Marsala.	23 »	314	509
» »	Regio Decreto che istituisce in Iglesias un collegio di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche.	25 »	320	528
18 »	Regio Decreto che erige in unico ente morale i lasciti Sebastiani in Senna Lodigiana	18 »	299	486
» »	Regio Decreto che trasforma il patrimonio della confraternita delle Stimmate di Treviso	» »	300	487
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di S. Marco in Lamis	» »	308	506

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 18 *luglio*	REGIO DECRETO che autorizza la camera di commercio di Macerata ad imporre una tassa sugli esercenti temporanei	23 *agosto*	315	511
» »	REGIO DECRETO che trasforma il fine del patrimonio di ventuno confraternite in Narni	30 »	321	530
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Villarielli in cassa di prestanze agrarie . . .	31 »	333	536
» »	REGIO DECRETO che trasforma i monti frumentari di Rosciano di Villa Badina e di Villa Oliveti . . .	» »	334	»
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Palombaro.	10 *settemb.*	377	567
21 »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Croce Mosso	18 *agosto*	301	487
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Massa Marittima	» »	302	488
» »	REGIO DECRETO che autorizza la camera di commercio ed arti di Roma ad imporre una tassa . . .	19 »	303	489
» »	REGIO DECRETO che costituisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria del vestiario e biancheria in Milano . . .	20 »	306	502
» »	REGIO DECRETO che istituisce in Caltanissetta un collegio di probiviri per l'industria dello zolfo . .	» »	307	504
» »	REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Ravenna	18 »	310	507
» »	REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Macerata	» »	311	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 21 *luglio*	REGIO DECRETO che erige in ente morale il legato Ciceri di Treville.	18 *agosto*	312	508
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'opera pia Daneo in Cuccaro	» »	313	»
» »	REGIO DECRETO che trasforma parzialmente lo scopo del patrimonio della confraternita del SS. Sacramento in Montedoro	30 »	322	530
» »	REGIO DECRETO che autorizza il comune di Sestri Ponente a continuare a riscuotere una sovratassa sul dazio	14 *settemb.*	351	545
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile Carnevali in Mendaino	5 *aprile*	565	820
25 »	REGIO DECRETO che trasforma il patrimonio della confraternita di S. Antonio in Perugia	30 *agosto*	323	531
» »	REGIO DECRETO che fonde il legato Canalis coll'opera pia di Maria Santissima del Rosario in Savigliano.	5 *settemb.*	340	541
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Lazise .	» »	341	»
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il pio legato Acerbi in Cavacurta	17 »	355	549
28 »	REGIO DECRETO che applica nel comune di Grosseto la tassa sul bestiame	18 *agosto*	309	506
» »	REGIO DECRETO che modifica le sezioni elettorali dei probiviri in Ravenna	24 »	317	517
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Ostravetere	14 *settemb.*	352	546
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Villalba	22 »	359	555

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	Sacramento, di S. Regina e del Monte Ferrante in Olevano sul Tusciano			
1904		29 *settemb.*	366	558
1° *agosto*	Regio Decreto che erige in ente morale la fondazione Alberzoni di Breno	24 *ottobre*	404	607
4 »	Regio Decreto che erige in ente morale la cassa di maternità in Torino	31 *agosto*	337	537
» »	Regio Decreto che applica al comune di Baveno la tassa di famiglia.	9 *settemb.*	347	544
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Mosciano S. Angelo.	29 »	368	559
10 »	Regio Decreto che modifica il regolamento della tassa esercenti industrie e commerci nella provincia di Benevento	31 *agosto*	339	539
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Roma	5 *settemb.*	343	542
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Sassari a continuare a riscuotere il dazio sull'amido, ecc.	14 »	350	545
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Gerocarne . .	29 »	367	558
11 »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Borgna di di Martiniana Po	31 *agosto*	338	538
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Pavia	5 *settemb.*	344	542
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Strona .	12 »	348	544
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Petrucci-Confalonieri in Piacenza	» »	349	545

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 14 *agosto*	REGIO DECRETO che trasforma il fine dell'opera pia Barbuzza in Grammichele	9 *settemb.*	346	543
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale la fondazione Colzi in Firenze.	19 »	357	550
» »	REGIO DECRETO che modifica la circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Rovigo . .	4 *ottobre*	373	561
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del lascito Cartegni in Bagnone	31 »	415	620
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Cento.	1905 5 *gennaio*	521	753
18 »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Barbara.	1904 28 *settemb.*	361	556
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le zone di servitù militare attorno la batteria Costa dei Draghi in Val Posina	29 »	369	559
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le zone di servitù militare attorno la batteria Monticelli in Verona . .	» »	370	»
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Calasca.	1905 13 *gennaio*	529	759
22 »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Pietrapersia.	1904 4 *novemb.*	425	653
25 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospizio comunale di mendicità « Anna Rizzi » in Manfredonia.	17 *settemb.*	356	549
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Caldarola.	29 »	363	557
» »	REGIO DECRETO che modifica la circoscrizione della camera di commercio ed arti di Genova . .	15 *ottobre*	394	590
29 »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Codogno.	28 *settemb.*	362	556
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Santeramo in Colle	29 »	364	557

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGI dei Volum
1903 29 *agosto*	Regio Decreto che istituisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria del legno in Brescia	6 *ottobre*	374	5
» »	Regio Decreto che trasforma il patrimonio della confraternita della morte di Frosinone	8 »	375	5
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Mocchi in Corteolona.	12 »	380	5
» »	Regio Decreto che trasforma la confraternita del SS. Sacramento e del Gonfalone in Osimo	» »	381	»
» »	Regio Decreto che trasforma le confraternite del SS. Corpo di Cristo e del Rosario in Rocca d'Aspide	» »	382	5
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'ospedale Maresca in Torre del Greco	13 »	386	[illegible]
» »	Regio Decreto che istituisce un ginnasio governativo in Adernò. .	31 »	416	63
» »	Regio Decreto che autorizza il consorzio d'irrigazione del Vaso Menarizzo a riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali . .	2 *novemb.*	418	[illegible]
2 *settemb.*	Regio Decreto che erige in ente morale il lascito Rosset in Saint Christophe	24 *settemb.*	360	5
» »	Regio Decreto che modifica lo statuto della Società Lombarda di mutuo soccorso in Milano . . .	1° *ottobre*	371	5
» »	Regio Decreto che sostituisce lo statuto della fondazione « Tortona » in Napoli	12 »	378	5
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia « Margherita di Savoia » in Brescia	13 »	384	5
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Vico Garganico	24 »	407	6

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 5 *settemb.*	**Regio Decreto** che erige in ente morale la confraternita di Misericordia di Castel del Piano. . .	8 *ottobre*	376	566
» »	**Regio Decreto** che revoca il regio decreto 5 novembre 187., n. 1415, relativo alla fondazione Marinoni in Tirano	12 »	379	575
» »	**Regio Decreto** che trasforma l'orfanotrofio maschile e femminile di Viadana.	13 »	387	582
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale la fondazione sussidi ai poveri padri di famiglia infermieri dell'ospedale civile di Venezia . .	» »	388	»
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale la pia opera Francesconi in Portogruaro	11 »	436	664
8 »	**Regio Decreto** che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Caldarola	29 *settemb.*	365	557
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale la fondazione Ferrer in Napoli	13 *ottobre*	383	580
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale il lascito Ricciardi in Napoli.	» »	389	583
» »	**Regio Decreto** che autorizza la società di patronato pei liberati dal carcere di Milano ad accettare il legato Micotti-Pagano . . .	» »	390	»
»	**Regio Decreto** che aggrega i comuni di Esanatoglia, Chiaravalle e Ascoli Piceno al collegio di probiviri per l'industria della carta e affini in Fabriano	15 »	395	592
» »	**Regio Decreto** che istituisce in Castellamonte un collegio di probiviri per l'industria della ceramica e affini	18 »	400	599
» »	**Regio Decreto** che istituisce in Trapani un collegio di probiviri per			

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAG. del Volume
	l'industria della macinazione cereali e affini	18 *ottobre*	401	60
1904 8 *settemb.*	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile Gellio in Vico Canavese	24 »	411	62
11 »	REGIO DECRETO che intitola l'istituto nautico di Catania col nome di S. A. R. il duca degli Abruzzi .	18 »	402	60
» »	REGIO DECRETO che aggrega il comune di Aragona al collegio di probiviri per l'industria dello zolfo in Grotte	2 *novemb.*	419	6
» »	REGIO DECRETO che autorizza il consorzio irriguo di Zeme a riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali	10 *dicemb.*	490	7
15 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'opera pia Ospizi Marini in Ferrara.	18 *ottobre*	385	5
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il legato Rigatti in Monticelli d'Ongina	» »	391	5
» »	REGIO DECRETO che istituisce in Firenze un collegio di probiviri per l'industria muraria	» »	392	5
» »	REGIO DECRETO che istituisce in Bergamo un collegio di probiviri per le industrie poligrafiche. . .	15 »	396	5
» »	REGIO DECRETO che aggrega il comune di Lastra a Signa al collegio di probiviri per le industrie minerarie di Firenze . . .	» »	397	5
» »	REGIO DECRETO che modifica la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Torino	21 »	403	6
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto della casa Umberto I pei veterani in Turate . . .	26 »	408	6

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 15 *settemb.*	REGIO DECRETO che modifica le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Spezia . .	15 *novemb.*	452	678
19 »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali di tre collegi di probiviri per l'industria della macinazione dei cereali e affini in Catania	13 *ottobre*	393	587
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, ecc. in Como	28 »	409	615
» »	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Colicò.	27 »	412	622
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Chieti . .	3 *novemb.*	421	643
20 »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Cimitile.	16 »	453	682
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Ascoli Piceno	» »	454	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Candela.	» »	455	683
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Castel di Sangro	» »	456	»
22 »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Fiorenzuola d'Arda.	27 *ottobre*	413	622
» »	REGIO DECRETO che trasforma parzialmente il legato Bottero di Casale Monferrato	1905 5 *gennaio*	517	752
26 »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Mirandola.	1904 17 *ottobre*	398	598
» »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Fermo	» »	399	»

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 26 *settemb.*	REGIO DECRETO che erige in ente morale il legato De Martini in Stresa.	24 *ottobre*	405	607
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'orfanotrofio femminile Caracciotti in Teramo	» »	406	608
» »	REGIO DECRETO che dà alla scuola tecnica di Città di Castello il nome di Pietro Cavallotti . . .	» »	410	620
» »	REGIO DECRETO che trasforma il patrimonio del legato Moreschi in Villanova Solaro	31 »	420	642
» »	REGIO DECRETO che trasforma le rendite della confraternita del SS. Sacramento e Morte di Sammarcello.	4 *novemb.*	426	653
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale la fondazione Schiff in Firenze.	7 »	435	658
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Pietracamela. .	25 »	463	693
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Cassino detto del Riparo	10 *dicemb.*	484	711
29 »	REGIO DECRETO che modifica la circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Novara .	31 *ottobre*	414	623
» »	REGIO DECRETO che converte in governativa la scuola tecnica comunale di Melfi.	» »	417	636
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Abbiate Guazzone	4 *novemb.*	427	654
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale la fondazione « Cucina economica » in Castiglione delle Stiviere	» »	428	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Guardiagrele	» »	429	»
» »	REGIO DECRETO che scioglie il consiglio d'amministrazione della cassa			

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904	operaia di prestiti e risparmi in S. Arcangelo di Romagna . .	6 *dicemb.*	476	706
29 *settemb.*	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Cattolica Eraclea .	21 »	501	733
3 *ottobre*	Regio Decreto che autorizza il comune di S. Giovanni a Teduccio a continuare a riscuotere una sovratassa sul dazio del vino . .	11 *novemb.*	447	673
7 »	Regio Decreto che erige in ente morale il lascito Moltisanti in Ragusa	4 »	430	655
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Piccinini in Narni.	» »	431	»
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Mola di Bari	» »	432	656
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Palmi.	» »	433	»
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Quattrocassine	11 »	437	664
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Modena	» »	438	665
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili e affini in Terni	» »	439	666
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Ascoli Piceno	» »	448	673
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Alessandria	» »	449	674
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Palestrina	6 *dicemb.*	477	706

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 10 *ottobre*	REGIO DECRETO che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Torino	31 *ottobre*	422	652
» »	REGIO DECRETO che istituisce una nuova cassa di risparmio in Fossombrone	» »	423	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Varzi .	4 *novemb.*	434	657
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il collegio di S. Carlo in Bassano	11 »	440	668
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'opera pia Gerbi in Livorno	» »	441	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di S. Sepolcro	» »	442	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di S. Severo	» »	443	669
» »	REGIO DECRETO che istituisce un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e affini in Pont Canavese	» »	444	670
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'istituto Girolamo Conte di Breganze	» »	445	672
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il ginnasio di Pistoia .	21 »	457	684
» »	REGIO DECRETO che istituisce un ginnasio governativo in Paternò .	22 »	461	691
» »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto della società bergamasca fra i veterani	13 *dicemb.*	491	717
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Comacchio.	» »	492	717
16 »	REGIO DECRETO che aumenta il numero dei componenti la camera di commercio ed arti di Brescia .	11 *novemb.*	450	675

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 16 *ottobre*	REGIO DECRETO che trasforma il patrimonio del monte frumentario di S. Angelo a Fasanella . . .	10 *dicemb.*	485	712
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte dei pegni di Limatola . . .	» »	486	712
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Laviano . .	22 »	502	734
20 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il legato Bracci di Vignanello.	11 *novemb.*	446	672
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Candia Lomellina	14 »	451	677
23 »	REGIO DECRETO che trasforma il patrimonio delle confraternite di Tarano	21 »	458	687
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Vitulano.	25 »	462	693
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il legato Ferri in Zibello .	» »	464	694
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le zone di servitù militare attorno l'opera Colles in Sampeyre . . .	28 »	469	698
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Altamura	30 »	470	»
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Mosso S. Maria	» »	471	»
» »	REGIO DECRETO che autorizza il comune di Pavia a riscuotere un dazio sulla carta e sui cartoni .	6 *dicemb.*	479	709
» »	REGIO DECRETO che autorizza il comune di Vicenza a riscuotere un dazio sulla carta e sui cartoncini fini	» »	480	709
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Montegranaro.	29 »	507	742
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto dell'educatorio femminile di N. S. della Provvidenza in Genova.	1905 13 *aprile*	566	821

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO degli atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 28 ottobre	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Comolli Picinelli di Varese	25 novemb.	465	694
» »	Regio Decreto che istituisce in Como un collegio di probiviri per le industrie poligrafiche e affini .	6 dicemb.	478	707
» »	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa di risparmio di Rieti	13 »	494	718
31 »	Regio Decreto che autorizza il consorzio del Gerenzone di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali	21 novemb.	459	688
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la società di mutuo soccorso fra gl'impiegati della pubblica istruzione in Verona	» »	460	690
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la società contro l'accattonaggio in Roma.	25 »	466	694
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Grossi in Bellano	» »	467	695
» »	Regio Decreto che modifica lo statuto del monte pensioni fra gli impiegati del comune di Suzzara .	» »	468	696
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Collevecchio	1° dicemb.	473	705
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Fauglia .	» »	474	705
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Magliano Sabino	» »	475	705
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il lascito Cassata in Cefalù.	6 »	482	710
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Campobasso a continuare ad esigere un dazio sulla carta ecc. .	12 »	488	713

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 31 *ottobre*	Regio Decreto che approva il regolamento per applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Reggio Calabria	12 *dicemb.*	489	714
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Arona .	» »	493	717
» »	Regio Decreto che trasforma i monti frumentari della frazione di Cerqueto	1905 15 *gennaio*	535	772
4 *novemb.*	Regio Decreto che erige in ente morale la borsa di studio Guasco in Solero	1904 6 *dicemb.*	483	711
7 »	Regio Decreto che autorizza il comune di Milano ad esercitare a trazione elettrica alcune linee tramviarie	30 *novemb.*	472	699
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia in S. Marco la Catola .	6 *dicemb.*	481	710
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il ricovero Giovanni Pellegrini in Massa e Cozzile.	13 »	487	713
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Catanzaro a continuare a riscuotere una sovratassa sul vino, aceto, ecc.	17 »	496	719
8 »	Regio Decreto che approva alcune aggiunte allo statuto della compagnia delle ferrovie Sarde . .	1905 5 *gennaio*	522	754
11 »	Regio Decreto che approva lo statuto della fondazione Aicardi in Coldirodi	1904 15 *dicemb.*	497	720
13 »	Regio Decreto che trasforma il patrimonio della confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario di Ariccia	13 »	495	718
17 »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie edilizie e affini in Como	1905 17 *gennaio*	532	761

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 20 *novemb.*	REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto della società di mutuo soccorso fra i capitani marittimi liguri in Genova	1904 21 *dicemb.*	500	733
24 »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Catania . .	15 »	498	727
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Lapedona	29 »	509	745
» »	REGIO DECRETO che trasforma il fine della confraternita del SS. Rosario in Massa Lombarda	1905 5 *gennaio*	515	751
» »	REGIO DECRETO che trasforma il fine della confraternita di S. Antonio dei Cavalieri de' Nardis di Aquila.	» »	516	751
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il legato Patellani in Bresso . .	» »	519	753
» »	REGIO DECRETO che trasforma la confraternita del SS. Sacramento e Rosario di Grottazzolina . .	23 »	537	773
» »	REGIO DECRETO che ricostituisce il monte frumentario di Collevecchio.	24 »	541	777
27 »	REGIO DECRETO che modifica le condizioni per l'appalto dei lavori del genio militare	1904 22 *dicemb.*	504	741
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto della cassa di risparmio di Fermo.	29 »	510	745
» »	REGIO DECRETO che trasforma alcune istituzioni dotali di Lipari . .	1905 4 *gennaio*	513	750
» »	REGIO DECRETO che trasforma il patrimonio della fondazione Mercè di Palazzolo Acreide	» »	514	750
1° *dicemb.*	REGIO DECRETO che scioglie la camera di commercio ed arti di Avellino	1904 15 *dicemb.*	499	731
» »	REGIO DECRETO che costituisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie in provincia di Pavia	26 »	503	735

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 1° *dicemb.*	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni nella provincia di Ravenna. . . .	22 *dicemb.*	505	741
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Reggio Calabria	» »	506	742
» »	Regio Decreto che istituisce cinque collegi di probiviri per le industrie in Parma	26 »	508	743
» »	Regio Decreto che fa alcune aggiunte al regolamento 22 settembre 1904 relativo al legato Bottero in Casale Monferrato	1905 5 *gennaio*	518	752
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la confraternita della Misericordia di Pieve Fosciano . .	» »	520	753
» »	Regio Decreto che autorizza l'esercizio di alcune linee tramviarie a trazione elettrica in Napoli . .	26 »	544	779
» »	Regio Decreto che radia dalle fortificazioni dello Stato un tratto di trinceramento della piazza di Piacenza	1° *febbraio*	552	803
» »	Regio Decreto che trasforma l' istituto di prestiti e risparmi di Nemoli	15 »	560	818
» »	Regio Decreto che trasforma parzialmente la cassa di prestanze agrarie di Sersale	5 *giugno*	567	831
8 »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Santa Sofia.	5 *gennaio*	524	757
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la tassa sul bestiame nella provincia di Alessandria .	» »	525	757
» »	Regio Decreto che trasforma il monte delle sorelle ed il monte dei morti di Scigliano	12 »	527	758

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 8 *dicemb.*	REGIO DECRETO che autorizza il comune di Albareto a trasferire la propria sede nella frazione omonima	1905 12 *gennaio*	528	759
» »	REGIO DECRETO che trasforma il patrimonio dell'ospizio dei catecumeni in Torino	23 »	538	773
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Fratta Todina .	» »	539	774
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospedale civile di Legnano.	13 *febbraio*	558	817
11 »	REGIO DECRETO che pone termine alla riduzione sulle pensioni e sussidi a carico della cassa invalidi della marina mercantile di Livorno . .	5 *gennaio*	512	748
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale la cassa di mutuo soccorso fra gli operai delle ferrovie Sarde .	18 »	536	772
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali degli otto collegi di probiviri in Bergamo . . .	26 »	545	784
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Arcore .	1° *febbraio*	548	799
15 »	REGIO DECRETO che stabilisce in Caviglia due sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria della lignite	5 *gennaio*	511	746
» »	REGIO DECRETO che istituisce un collegio di probiviri per l'industria dei trasporti in Napoli	7 »	523	755
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame in Senigallia . .	5 »	526	758
» »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Savigliano	13 »	530	759
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Paesana .	1° *febbraio*	549	799
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il ricovero dei poveri vecchi di Poirino	» »	550	800

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1904 15 *dicemb.*	REGIO DECRETO che erige in ente morale la farmacia Miotti di Lonigo.	1905 7 *febbraio*	556	805
» »	REGIO DECRETO che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di una tramvia in Genova . . .	11 »	557	806
» »	REGIO DECRETO che concentra alcune opere pie nella congregazione di carità di Pantelleria . . .	13 »	559	817
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Ombriano .	15 »	561	819
18 »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Torino	13 *gennaio*	531	760
» »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto del collegio-convitto di Celana.	1° *febbraio*	551	801
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario della frazione Cartalto	6 »	553	803
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Sale Marasino	15 »	562	819
» »	REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Messina	18 »	564	820
22 »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie edilizie e affini in Biella.	17 *gennaio*	533	767
» »	REGIO DECRETO che fissa le competenze del collegio di probiviri per le industrie alimentari in Milano .	14 »	534	770
» »	REGIO DECRETO che trasforma i legati Cantelli ed altri in Parma .	6 *febbraio*	554	804
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il lascito Salomone di Vintebbio in Palestro	» »	555	804
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il lascito Guerini in Montebelluna	18 »	563	819

FINE DELL'INDICE CRONOLOGICO.

I.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 gennaio 1904, n. 19)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Cosenza deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Cosenza nelle sedute 1° agosto 1902, 10 marzo e 28 novembre 1903, in sostituzione di quello approvato col reale decreto 27 ottobre 1869, n. MMCCLXXIV, e modificato coi successivi reali decreti 24 aprile 1873, n. DCV (serie 2ª), 22 febbraio 1877, n. MDXXXVII (serie 2ª), e 18 dicembre 1881, n. CCCLXXIII (serie 3ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1904.
Reg. 14. Atti del Governo a f. 154.

II.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1904, n. 23)

Con cui l'asilo infantile « Pietro Barone » di Laorca viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1904.
Reg. 14. Atti del Governo a f. 161.

III.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1904, n. 23)

Col quale le confraternite unite di San Francesco, Sant'Agostino e San Domenico in Perugia vengono fuse in un unico nuovo ente autonomo di beneficenza denominato « Pio sodalizio Braccio Fortebracci » e le rendite vengono destinate, oltrechè negli attuali assegni di beneficenza a favore del ricovero dei cronici, dell'asilo infantile, del conservatorio Antinori, dei bambini scrofolosi, per lire 7,000 annue a favore dello spedale e per lire 800 in doti, rimanendo il resto a favore dei fratelli poveri ascritti al sodalizio. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1904.
Reg. 14. Atti del Governo a f. 162.

IV.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1904, n. 23)

Con cui l'istituto contro l'accattonaggio « Pane quotidiano » in Torino viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1904.
Reg. 14. Atti del Governo a f. 164.

V.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1904, n. 23)

Col quale si erige in ente morale e si concentra nella congregazione di carità di Lari il legato dotalizio Giuseppe Norci. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1904.
Reg. 14. Atti del Governo a f. 165.

VI.

REGIO DECRETO, ROMA, 4 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1904, n. 23)

Col quale si erige in ente morale e si concentra nella congregazione di carità di Riva Ligure (Porto Maurizio) il legato elemosiniero sacerdote D. Giovanni Garibaldi, istituito per la distribuzione annua di lire 25 in pane ai poveri. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1904.
Reg. 14. Atti del Governo a f. 163.

VII.

REGIO DECRETO, Roma, 7 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 gennaio 1904, n. 24)

Col quale il comune di Barletta è autorizzato a continuare a riscuotere per le bevande vinose, per l'uva e il mosto, all'introduzione nella linea daziaria, una sovratassa addizionale superiore al cinquanta per cento del dazio governativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 gennaio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 8.

VIII.

REGIO DECRETO *che autorizza il consorzio della roggia Molinara detta di Maslianico, con sede in Maslianico, a riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.*

14 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 gennaio 1904, n. 24)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 2 febbraio 1888, n. 5192 (serie 3ª), sui consorzi di derivazione d'uso delle acque a scopo industriale;

Vista l'istanza in data 26 aprile 1903, con la quale la delegazione del consorzio della roggia Molinara di Maslianico chiede l'autorizzazione a riscuotere i contributi consorziali con le forme, coi privilegi e con le norme in vigore per l'esazione delle imposte dirette;

Visto l'atto costitutivo del detto consorzio in data 18 dicembre 1901, omologato dal regio tribunale di Como il 13 settembre 1902, e trascritto nel regio ufficio delle ipoteche di Como il 18 aprile 1903;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il consorzio della roggia Molinara detta di Maslianico, con sede in Maslianico, è autorizzato a riscuotere i contributi consorziali con le forme, coi privilegi e con le norme in vigore per l'esazione delle imposte dirette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 11. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

IX

Regio Decreto *che autorizza la trasformazione a trazione elettrica della linea tramviaria che da piazza delle Terme va a Campo Verano in Roma.*

14 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 febbraio 1904, n. 26)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La società anonima di tramways e ferrovie economiche (sezione di Roma) è autorizzata ad applicare la trazione elettrica alla linea tramviaria a scartamento normale già esercitata a cavalli che da Piazza delle Terme va a Campo Ve-

rano in Roma, in base al progetto in data 7 maggio 1903, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, e per l'esercizio di essa dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896 e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare firmato ed accettato in data 5 dicembre 1903 dal sig. Celestino Grea quale legale rappresentate della società medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1904.
Reg. 15 Atti del Governo a f. 13. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Tedesco.

ATTO DI OBBLIGAZIONE

delle condizioni alle quali deve essere subordinata la concessione alla Società anonima dei tramvay e ferrovie economiche (sezione di Roma) per ottenere la concessione di trasformare a trazione elettrica il tramvay a cavalli da piazza delle Terme a Campo Verano in Roma.

La Società anonima dei tramvay e ferrovie economiche (sezione di Roma) e per essa il signor Celestino Grea fu Luigi suo legale rappresentante come dallo unito estratto del processo verbale di adunanza 9 gennaio 1902 dichiara, firmando il presente atto, di assoggettarsi alle seguenti condizioni inerenti alla concessione alla stessa società di trasformare a trazione elettrica il tramvay a cavalli da piazza delle Terme a Campo Verano in Roma.

Art. 1.

La Società anonima dei tramvay e ferrovie economiche (sezione di Roma) è autorizzata a trasformare a trazione elettrica la linea che da piazza delle Terme va a Campo Verano in Roma, già esercitata a cavalli dalla medesima società; in base al relativo progetto redatto in data 7 maggio 1903.

Art. 2.

La linea impiantata lungo via S. Lorenzo è a scartamento normale ed a doppio binario dall'origine in piazza delle Terme fino a 90 m. circa oltre l'arco di Sisto V, salvo un breve tratto di 70 m. circa a semplice binario per l'attraversamento di detto arco che non consentirebbe l'impianto di un doppio binario.

La linea prosegue a semplice binario fino a Campo Verano percorrendo piazza Tiburtina, via Tiburtina e termina con binario di raddoppio nel viale del Cimitero. Altro binario di raddoppio sarà collocato di fronte alla via delle Anime Sante.

Presso porta San Lorenzo si distacca un tronco a semplice binario che raggiunge la stazione del tramvay a vapore Roma-Tivoli della medesima società per il servizio di coincidenza ai treni della tramvay ultimamente indicata.

Tale diramazione attraverserà le mura della città presso porta S. Lorenzo in corrispondenza all'attuale fornice che dovrà però allargarsi secondo le modalità del relativo tipo annesso al progetto.

Il tutto giusta le indicazioni emergenti dal progetto presentato con relazione in data 7 maggio 1903. I due binari di corsa saranno collegati tra loro presso l'origine della linea in via S. Lorenzo nel modo che sarà giudicato necessario dal regio ispettore capo delle strade ferrate competente sulla base degli orari che la società proporrà di attuare sulla linea.

Analogamente i binari d'incrocio dovranno essere aumentati o spostati a seconda degli orari dei treni e con approvazione del regio ispettore capo.

Lo stesso ispettore capo giudicherà se e quali binari di raddoppio o di manovra siano necessari al termine della diramazione che raggiunge la stazione del tramvay Roma-Tivoli.

Il raggio minimo delle curve sarà di m. 40. Lo sviluppo totale dei binari sarà di m. 3308.

Art. 3.

Le condizioni altimetriche dei binari rimarranno invariate rispetto a quelle attuali e si avranno così due pendenze mas-

sime l'una del 22.8 0|00 lungo via S. Lorenzo, l'altra del 24.4 0|00 verso il termine della linea.

Art. 4.

L'armamento del binario verrà formato con rotaie a gola, tipo Phoenix, del peso di kg. 47 a m. l., alte 16 cm., collegate mediante stecche di acciaio del peso complessivo di chilogrammi 26 per ogni giunto.

Derogando dalle disposizioni di cui all'art. 15 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, la larghezza della scanalatura delle rotaie (misurata in corrispondenza alle curve di raccordo col piano di rotolamento e la controguida) potrà raggiungere mill. 35. La resistenza ohmica delle due rotaie di ciascun binario non deve essere superiore ad 1|100 di ohm. per km.

La caduta di tensione totale nel circuito di ritorno da ambo i lati del centro di alimentazione, di cui in appresso, non deve superare 2.5 volts.

Le rotaie saranno armate su traverse di quercia di 2,40 × 0.22 × 0.14 in numero di 12 per ogni campata di 12 metri. Le traverse saranno collocate sopra un sottofondo di pietrisco resistente ed il suolo stradale sarà ovunque selciato entro e fuori il binario con modalità di posa analoghe a quelle adottate per i tramvay urbani della città di Roma.

Art. 5.

La continuità elettrica dei binari sarà garantita mediante applicazione ai giunti di collegamento tipo Neptune formati con treccie di fili di rame della sezione utile di 50 mill.² da ribadirsi negli appositi fori delle rotaie con caviglie di acciaio battuto a tutta forza.

Le rotaie di ciascun binario e quelle interne, nei tratti a doppio binario saranno collegate mediante fili trasversali di almeno 8 m|m di diametro a distanza non superiore ai 50 metri.

Art. 6.

La linea di servizio per la presa dell'energia occorrente sarà a doppio filo aereo anche nei tratti a semplice binario sospesi ad un altezza di m. 6 sul piano del ferro. I due fili saranno formati di rame modo elettrolitico del diametro di mm. 8.26 aventi il 98 0|0 della conducibilità del rame puro ed il carico di rottura per trazione di 39 kg. per mm². Essi saranno collocati simmetricamente all'asse del binario e alla distanza tra loro di 25 cm. La perdita di tensione non deve mai superare 25 volts. agli estremi della linea.

La linea di servizio deve essere sospesa in modo che la tensione longitudinale non superi 500 kg. e che le catenarie tra due punti successivi di sospensione non abbiano frecce superiori ai 30 cm. I fili di sospensione debbono essere normali ai fili di trolley.

La sospensione sarà fatta mediante fili trasversali e rosette fissate a muri resistenti ed a pali in acciaio, ovvero mediante pali in acciaio con mensole. Nelle curve la linea aerea verrà sospesa dandole la forma di poligonale i cui lati successivi non debbono superare gli 8 metri di lunghezza e mediante fili trasversali semplici diretti secondo la bisettrice dei successivi angoli della poligonale ovvero mediante doppi fili trasversali collocati simmetricamente alla bisettrice.

Le congiunzioni dei fili di servizio dovranno sempre combinare con i pezzi di sospensione degli isolatori escludendo per le medesime ogni saldatura.

I fili trasversali saranno in acciaio galvanizzato di diametro non inferiore a 5 mm. ed aventi un carico di rottura per trazione di 80 kg. per mm ^{2}.

La pendenza del filo di sospensione non deve superare $^1|_{10}$.

I pali in acciaio debbono avere dimensioni adatte affinchè sottoposti alla loro sommità allo sforzo di trazione massima occorrente per la regolare sospensione della linea di servizio, acquistino una freccia temporanea d'inflessione non superiore ai 150 mm. e nessuna freccia permanente.

Essi verranno collocati in opera entro un blocco di calcestruzzo accuratamente composto, pilonato, avente un'altezza non inferiore a m. 1.50 e lo spessore di 30 cm. tutto intorno al palo.

Art. 7.

La sospensione della linea sarà ovunque a doppio isolamento in guisa che la sua resistenza non risulti inferiore a 100,000 ohm per chilometro anche nelle peggiori condizioni atmosferiche.

Art. 8.

Nel collocamento dei conduttori aerei debbono osservarsi in linea generale le prescrizioni contenute nel decreto delle regie poste e telegrafi in data 24 giugno 1892, nn. 8610-10001, nonchè tutte le altre disposizioni che sono o saranno emanate a garanzia del regolare e sicuro funzionamento delle reti telegrafiche e telefoniche. Intanto la società rimane obbligata al collocamento in opera di reti metalliche di protezione in corrispondenza a tutti gli attraversamenti di fili dei telegrafi e dei telefoni.

Le reti debbono essere a maglie fitte, solide ed in ottima comunicazione col suolo.

Inoltre, la società deve provvedere a che tutti gli uffici inclusi nelle linee interessate siano muniti di valvole fusibili.

Art. 9.

Le linee di servizio saranno divise in un sufficiente numero di sezioni tra loro elettricamente separate rispetto all'organo di presa della corrente ma congiunte lateralmente mediante un cordone isolato comprendente nel suo circuito un interruttore a mano collocato entro una scatola in ghisa assicurata ad un palo di sostegno o ad altro punto stabile.

La posizione ed il numero delle sezioni saranno stabilite d'accordo col regio ispettore capo del circolo ferroviario di Roma in base all'orario di servizio che sarà a suo tempo proposto dalla società.

Ad ogni punto di sospensione della linea che precede o segue una sezione sarà collocato un parafulmine di linea tipo Garston per ciascuno dei due fili di linea.

Art. 10.

L'alimentazione dei fili di servizio che saranno collocati permanentemente in parallelo verrà fatta con corrente continua fornita dalla Società anglo-romana nella centrale di Porta Pia al potenziale di 500 volts e trasmessa alla linea mediante due canapi sotterranei l'uno di andata e l'altro di ritorno aventi sezioni utili tali da garantire una perdita di potenziale massima del 2 0[0 presso l'innesto alla linea. I conduttori sotterranei isolati da collocarsi in opera con protezione formata da mattoni addossati senza calce, termineranno in una cabina in muratura presso l'arco di Sisto V da dove partiranno gli allacciamenti ai fili di linea. ed alle rotaie dei binari. L'allacciamento del canapo positivo sarà fatto mediante conduttori distinti per ciascuno dei due fili aerei di servizio perchè questi saranno in quella località di-

visi in due parti mediante interruttori di sezione onde possibilmente non dover sospendere il servizio sull' intera linea in caso di guasti. La cabina sarà provvista d'interruttori a mano, parafulmini ed apparecchi di misura del voltaggio, della intensità di corrente e della energia consumata.

Alla centrale di Porta Pia sarà inserito un interruttore automatico sul canapo positivo di alimentazione.

Art. 11.

Le vetture motrici da provvedersi in numero di sette salvo gli eventuali aumenti che occorressero in avvenire, saranno a due assi con telaio indipendente dalla cassa, passo rigido di m. 2 larghezza, m. 2. 10 misurata fra le parti laterali della cassa ed altezza del cielo sul piano del ferro di di m. 3. 14. Il peso della vettura a pieno carico non dovrà superare 10 tonnellate, ed 8 tonnellate a vuoto. Le ruote di ferro fucinato e cerchioni di acciaio avranno il diametro medio di 800 mm. Ciascun asse sarà azionato da un motore elettrico della potenza normale di 35 cavalli effettivi e con semplice riduzione di velocità nel rapporto $\frac{14}{48}$. L'isolamento dell'armatura dei motori non deve essere inferiore a 0. 5 megohm e quello del cielo non deve discendere al disotto di 0. 2 megohm nelle condizioni più sfavorevoli.

La regolazione della marcia sarà fatta mediante *controller* serie parallelo con inserzione di resistenza all'avviamento e nel passaggio della velocità in serie a quello in parallelo.

La presa di corrente sarà fatta mediante pertica di ferro vuoto e rotella di bronzo la quale dovrà poggiare sul filo di servizio con una pressione non superiore agli 8 kg. Sui circuiti ai *controller* saranno inserite le valvole fusibili, parafulmini e due interruttori automotori. Questi interruttori, da

collocarsi in corrispondenza a ciascuna piattaforma saranno completamente protetti da ogni contatto in guisa che i passeggeri sulla piattaforma posteriore non possano farli scattare a mano. I cordoni metallici destinati ai diversi circuiti del *controller* ai motori saranno, oltrechè isolati, ravvolti entro una robusta guaina isolante che verrà collocata sotto i sedili i quali verranno per questo motivo chiusi verso l'interno delle vetture con una parete continua in legno. Sotto ai sedili saranno inoltre incavati due piccoli armadi per gli ordigni, oggetti di riserva e lubrificanti.

Le vetture motrici saranno provviste di freno a ceppi manovrabili a mano ed agente contemporaneamente sulle quattro ruote, di sabbiere manovrabili col piede capaci di spargere la sabbia immediatamente avanti le due ruote da uno stesso lato della vettura.

Le vetture motrici saranno inoltre provviste di freno Westinghouse agente anch'esso sulle quattro ruote e messo in azione dall'aria compressa, prodotta a 6 kg. di pressione mediante un compressore messo in azione da eccentrico calettato sopra uno degli assi.

Ciò però in via di esperimento con riserva, se del caso, di prescrivere l'impiego di un compressore messo in azione da un apposito motorino elettrico. Questo freno dovrà essere continuo nel caso in cui alla motrice si uniscano delle vetture rimorchiate. In caso di pericolo imminente, per fermare rapidamente la vettura motrice si adoprerà l'inversione della corrente e l'accoppiamento dei motori in corto circuito.

Le testate delle vetture motrici saranno provviste di respingenti centrali, di attacchi normali e di riserva oltre agli attacchi flessibili per la condotta del Westinghouse.

L'illuminazione delle vetture motrici sarà fatta mediante

un circuito elettrico indipendente. Il numero delle lampade sarà almeno di cinque salvo a precisarne il numero nel regolamento di servizio in relazione alla segnalazione che verrà stabilita per i treni. Ogni automobile sarà provvisto di campana per segnali acustici.

Le disposizioni interne delle casse delle vetture motrici saranno quelle indicate nel progetto di massima già presentato. Nel regolamento di servizio di cui all'art. 16 sarà stabilito il numero dei passeggieri che possono prendervi posto.

Con tale regolamento verrà anche stabilito la composizione massima dei treni per i quali si adopreranno vetture ordinarie del peso massimo di 6 tonnellate a carico completo.

Art. 12.

La velocità dei treni non deve superare i 15 chilometri all'ora e potrà essere ridotta comunque dal regio ispettore capo circolo di Roma quando ciò fosse da questi ritenuto necessario nell'interesse della sicurezza dell'esercizio.

Art. 13.

In aggiunta ai tipi di progetto già prodotti la società dovrà presentare per la definitiva approvazione i tipi dettagliati delle vetture motrici e rimorchiate.

Art. 14.

Dovranno presentarsi al regio ispettore capo circolo di Roma i capitolati d'oneri per il materiale elettrico in genere, nonchè quelli per l'equipaggiamento delle vetture. La società da appositi suoi delegati dovrà far vigilare la costruzione del materiale rotabile. Ove lo ritenga necessario, il regio ispettorato generale delle strade ferrate si riserva di vigilare anch'esso nelle officine costruttrici, tanto nazionali che estere, la costruzione delle vetture.

Art. 15.

Dieci giorni dopo la data del reale decreto di autorizzazione la società presenterà una copia completa del progetto al regio ispettore capo del circolo di Roma.

Durante i lavori trasmetterà a quello stesso circolo e, di volta in volta, tutti i tipi di esecuzione ed in tempo utile per le operazioni che potessero essere del caso da parte dell'ufficio medesimo.

Art. 16.

Entro un mese dalla data del reale decreto di autorizzazione, la società presenterà alla regia prefettura competente pel relativo esame, ed approvazione, sentito il regio ispettore capo del circolo di Roma, il progetto di regolamento di cui all'art. 11 contenente le norme di servizio per il personale e per il pubblico, la composizione dei treni, il numero dei passeggieri che possono prender posto nei vari reparti delle vetture motrici e rimorchiate. La società presenterà nello stesso tempo le sue proposte d'orario.

Art. 17.

Insieme al progetto di regolamento di servizio la società presenterà l'elenco del personale che intende sottoporre agli esami di guidatori delle vetture motrici allegando per ognuno i documenti richiesti dalle disposizioni in vigore.

Art. 18.

La società resta obbligata all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 561 del 27 dicembre 1896 sulle tramvie e nel regolamento 17 giugno 1900, n. 306, per l'applicazione della legge di cui sopra per quanto non sia dalle medesime derogato con le particolari disposizioni del presente atto, nonchè alla osservanza delle disposizioni che potessero successivamente emanarsi in materia.

Firmato: CELESTINO GREA, *nella qualità di rappresentante.*

Autorizzazione di firma.

Regnando S. M. VITTORIO EMANUELE III, per grazia di Dio e volontà della Nazione, Re d'Italia.

L'anno millenovecentotre (1903) ed il giorno cinque (5) del mese di dicembre in una sala della regia prefettura di Roma.

Si certifica da me sottoscritto dott. Francesco Torroni, segretario di prefettura delegato a ricevere gli atti che interessano le pubbliche amministrazioni, che il sig. Grea Celestino del fu Luigi, legale rappresentante della Società anonima dei tramvay e ferrovie economiche (sezione di Roma), a me cognito, ha firmato il suesteso atto di obbligaizone alla mia presenza ed a quella dei signori Parisi Alfredo fu Giuseppe ed Ottaviani Antonio del fu Benedetto, testi idonei, cognitì ed adibiti per l'atto presente.

Firmato: ALFREDO PARISI, *teste*.
» OTTAVIANI ANTONIO, *id*.

Firmato: FRANCESCO TORRONI
Segretario delegato ai contratti.

X.

REGIO DECRETO, ROMA, 14 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 febbraio 1904, n. 29)

Col quale è respinta la domanda inoltrata dal comune di Modigliana per essere autorizzato ad applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI. — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 14.

XI.

Regio Decreto ***che autorizza la biblioteca universitaria di Genova ad accettare l'eredità Sertorio.***

10 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 febbraio 1904, n. 31

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto che con testamento segreto 29 marzo 1891, depositato negli atti del notaio Pozzoli avv. Antonio di Pieve di Teco (Provincia di Porto Maurizio) il 9 ottobre 1895, l'architetto Giacomo Sertorio, morto in Pieve di Teco il 6 marzo 1903, istituiva erede universale la biblioteca universitaria di Genova;

Considerato che la biblioteca dell'università di Genova è connessa all'università medesima e sono entrambe istituti dallo Stato alla diretta dipendenza del Ministero della pubblica istruzione;

Che quindi l'eredità debba intendersi devoluta al Ministero della pubblica istruzione alle condizioni e con la destinazione

indicata dal testatore, cioè ad esclusivo vantaggio della predetta biblioteca;

Vista la domanda del bibliotecario per essere autorizzato ad accettare, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, l'eredità della quale fu fatto regolare inventario, con atto a rogito Pozzoli in data 20, 21, 22, 23 e 24 aprile 1903;

Visto il rapporto del regio prefetto della provincia di Porto Maurizio;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero della pubblica istruzione, e per esso il bibliotecario della biblioteca universitaria di Genova, è autorizzato ad accettare l'eredità lasciata per testamento segreto del 29 marzo 1891 dal defunto architetto Giacomo Sertorio, con l'obbligo di destinare il patrimonio ereditario ad esclusivo vantaggio della biblioteca medesima, secondo la volontà espressa dal testatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 23. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

XII.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 febbraio 1904, n. 30)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Vailate. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 30.

XIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 febbraio 1904, n. 30)

Che provvede alla rettifica di confini fra i comuni di Soprana e Curino. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 25.

XIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 febbraio 1904, n. 30)

Con cui l'opera pia « Ospitale Borgazzi per Cernusco Lombardone ed Uniti » viene eretto in ente morale e ne viene

approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 26.

XV.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 febbraio 1904, n. 30)

Col quale si autorizza la frazione di Porchiano a tenere separate le rendite patrimoniali e le spese di fronte al comune di Amelia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 28.

XVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 febbraio 1904, n. 30)

Con il quale le rendite della confraternità del SS. Sacramento di Poggio Nativo (Perugia) sono, sino alla concorrenza dell'annua somma di lire 500 e fermi restando gli

altri assegni già attualmente destinati a scopo di beneficenza, trasformati al fine di soccorrere gli indigeenti inabili al lavoro con sussidi da distribuirsi a cura della congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 27.

XVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 febbraio 1904, n. 32)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Pesaro. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 31.

XVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 14 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 febbraio 1904, n. 35)

Col quale è data facoltà al comune di Orta Atella di applicare nel 1903 la tassa sulle capre in base alla tariffa approvata colle deliberazioni consiliari 16 giugno e 22 dicembre 1902. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 40.

XIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 febbraio 1904, n. 35)

Col quale è data facoltà al comune di Piombino di applicare nel biennio 1903-904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 400 (quattrocento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 38.

XX.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 febbraio 1904, n. 35)

Col quale è data facoltà al comune di Como di applicare nel triennio 1904-906 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 400 (quattrocento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 39.

XXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 febbraio 1904, n. 35)

Col quale è data facoltà al comune di Vico Garganico di applicare nel biennio 1903-904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 37.

XXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 febbraio 1904, n. 35)

Col quale i legati dotalizi Busseri e Corio esistenti nel comune di Bussero (Milano) sono trasformati in sussidi per baliatico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 41.

XXIII.

Regio Decreto *col quale è istituito in Milano un collegio per le industrie della fabbricazione del pane, della pasta, dei biscotti e delle pasticcerie in genere.*

17 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 febbraio 1904, n. 35)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi viri per le industrie, e il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia e i culti e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Milano un collegio per le industrie della fabbricazione del pane, della pasta, dei biscotti e delle pasticcerie in genere, con giurisdizione sui territori dei circondari di Milano, Abbiategrasso, Gallarate e Monza.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato di venti componenti, di cui dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 45. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.
Ronchetti.

XXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 17 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 febbraio 1904, n. 35)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Cremona deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 27 marzo e 25 settembre 1903, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 17 dicembre 1896, n. 432, e modificato con reale decreto 4 settembre 1899, n. 71. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 47.

XXV.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1904, n. 41)

Con cui il lascito Luraschi Achille di Lurate Abbate viene eretto in ente morale e concentrato nella locale congregazione di carità. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 50.

XXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1904, n. 41)

Con cui il « Legato del fu Savino Caputo » di Trani (Bari) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti

Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1904
Reg. 15. Atti del Governo a f. 51.

XXVII.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1904, n. 41)

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Parma. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 53.

XXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1904, n. 41)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Viterbo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 54.

XXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1904, n. 41)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Arezzo deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 12 gennaio 1902 e 29 luglio 1903, in sostituzione di quello approvato con reale decreto 18 aprile 1878, n. MDCCCLIII. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 57.

XXX.

REGIO DERETO, ROMA, 28 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1904, n. 41)

Col quale è approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Catanzaro deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze 21 febbraio 1902, 12 giugno e 19 novembre 1903 in sostituzione di quello approvato con reale decreto 12 dicembre 1880, n. MMDCCLXXXV, modificato con successivo reale decreto 20 novembre 1881, n. CCCXLVII. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 58.

XXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1904, n. 41)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Venezia deliberato da quella giunta provinciale amministrativa in data 2 luglio e 10 dicembre 1902 e 22 luglio e 23 dicembre 1903 in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 20 gennaio 1870, n. MMCCCXII. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 59.

XXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1904, n. 41)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Vicenza deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 18 ottobre 1902, 4 aprile e 7 novembre 1903, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 11 ottobre 1897, n. CCCXXII, e modificato con reale decreto 12 gennaio 1899. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 60.

XXXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1904, n. 41)

Con cui l' istituto Isacco Luzzatti in Vittorio viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 64.

XXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 31 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1904, n. 41)

Con cui l'asilo infantile di Riforano, frazione dei comuni di Castelletto Stura e Marozzo viene eretto in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 63.

XXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 31 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 3 marzo 1904, n. 52)

Col quale le due confraternite dei Preti del SS. Sacramento e del Sacro Monte del Purgatorio esistenti in Martina Franca sono fuse in una unica congrega, e altresì l'orfanotrofio detto di S. Martino, fondato dalle due congreghe, viene eretto in ente morale e sono invertite e trasformate a favore del medesimo orfanotrofio taluni lasciti elemosinieri e di culto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 80.

XXXVI.

REGIO DECRETO *che istituisce in Terni un collegio di probi-viri per le industrie tessili e affini.*

17 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 febbraio 1904, n. 49)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un collegio di probi-viri per le industrie tessili e affini con sede in Terni e giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Perugia, Gualdo Tadino, Todi, Massa Martana, Acquasparta, Spoleto, Narni, Città di Castello, Gubbio e Foligno.

Art. 2.

Il collegio sarà formato di sedici componenti di cui otto industriali e otto operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 86. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.
Ronchetti.

XXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 marzo 1904, n. 52)

Con cui il monte frumentario di Andali (Catanzaro) viene trasformato in cassa di prestanze agrarie e questa concentrata nella locale congregazione di carità, e se ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 90.

XXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 marzo 1904, n. 52)

Con cui il monte frumentario di S. Felice Circeo (Roma) viene trasformato in istituzione di beneficenza elemosiniera a vantaggio degli agricoltori poveri avente lo scopo indicato alla lettera *f* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 95.

XXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 marzo 1904, n. 52)

Col quale è data facoltà al comune di Cossato di applicare pel 1903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* L. LUZZATTI - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 91.

XL.

REGIO DECRETO *che istituisce in Brescia un collegio di probi-viri per la industria del legno e affini.*

4 *febbraio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, il 1° marzo 1904, n. 50)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Brescia un collegio di probi-viri per la industria del legno e affini con giurisdizione su tutto il territorio della provincia stessa.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato di 16 componenti, di cui otto industriali e otto operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 85. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
RONCHETTI.

XLI.

REGIO DECRETO, Roma, 4 Febbraio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 marzo 1904, n. 53)

Con cui la fondazione Pazzi con sede in Ravenna viene eretta in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 92.

XLII.

REGIO DECRETO, Roma, 4 Febbraio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 marzo 1904, n. 53)

Con cui l'asilo infantile Umberto I di Robecco sul Naviglio viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1904.
Reg. 15 Atti del Governo a f. 94.

XLIII.

REGIO DECRETO, Roma, 4 Febbraio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 marzo 1904, n. 53)

Con cui l'asilo infantile di Tonco Monferrato viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

— *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 96.

XLIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 marzo 1904, n. 53)

Col quale il comune di Prà è autorizzato a continuare a riscuotere una sovratassa addizionale superiore al 50 per cento del dazio governativo pel vino, pel mosto e per l'uva. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 93.

XLV.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 marzo 1904, n. 55)

Con cui è eretto in ente morale l'ospizio delle donne povere inabili al lavoro di Castelvetrano e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 102.

XLVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 marzo 1904, n. 55)

Col quale è data facoltà al comune di Altamura di applicare nel 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire mille. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* L. LUZZATTI - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 108.

XLVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 marzo 1904, n. 55)

Con cui l' istituto « Buone figlie della Provvidenza » in Fossano viene eretto in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 105.

XLVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 marzo 1904, n. 55)

Con cui l'asilo infantile di Vighizzolo (Cantù) viene eretto in ente morale, e ne viene approvato lo statuto organico.

— *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 107.

XLIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 11 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 marzo 1904, n. 55)

Con cui il legato Francesco Degli Alessandri è trasformato a favore della società per i liberati dal carcere esistente in Firenze. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 103.

L.

REGIO DECRETO, ROMA, 11 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 marzo 1904, n. 55)

Con cui l'asilo infantile Pietro Zia in Cerrione viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 103.

LI.

REGIO DECRETO, Roma, 11 Febbraio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 marzo 1904, n. 55)

Con il quale il patrimonio della confraternita del gonfalone in Corinaldo (Ancona) è trasformato a favore del locale ospizio di mendicità Umberto I, amministrato dalla congregazione di carità, e viene fatto obbligo a detto ospizio di corrispondere annualmente alla confraternita del gonfalone lire 715 per spese di culto oltre alla somma che deve essere destinata annualmente in doti. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 104.

LII.

REGIO DECRETO, Roma, 11 Febbraio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 marzo 1904, n. 55)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Novara deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 4 febbraio, 19 agosto e 2 dicembre 1903, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 19 agosto 1901, n. CCCLXXII. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1904
Reg. 15. Atti del Governo a f. 100.

LIII.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 marzo 1904, n. 56)

Che approva lo statuto del monte dei pegni di Arienzo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Rava - Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 112.

LIV.

REGIO DECRETO, Roma, 18 Febbraio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 marzo 1904, n. 56)

Col quale è data facoltà al comune di Sant' Omero di applicare nel biennio 1904-905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 400 (quattrocento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 111.

LV.

Regio Decreto *che istituisce in Grosseto due collegi di probi-viri per le industrie minerarie e metallurgiche, uno con sede in Grosseto e l'altro con sede a Massa Marittima.*

31 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 marzo 1904, n. 60)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sulla istituzione dei collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti due collegi di probi-viri per le industrie minerarie e metallurgiche, uno con sede in Grosseto, e l'altro con sede a Massa Marittima.

Art. 2.

Il collegio con sede a Grosseto avrà giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio, Arcidosso, Santa Fiora, Castel del Piano.

Art. 3.

Il collegio con sede a Massa Marittima avrà giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Montieri, Roccastrada e Gavorrano.

Art. 4.

Ciascuno dei due collegi sopraindicati sarà costituito di 12 componenti, dei quali sei industriali e sei operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 120 F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
RONCHETTI.

LVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 11 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 marzo 1904, n. 60)

Con cui l'opera pia Viarana di Besana Brianza viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 117.

LVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 11 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 marzo 1904, n. 60)

Con cui il ricovero SS. Vergine Addolorata in Cotrone viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1904.
Reg. 15 Atti del Governo a f. 118.

LVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 marzo 1904, n. 60)

Con cui l'ospedale di Somma Lombarda viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 119.

LIX.

Regio Decreto *che modifica la circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Treviso.*

21 gennaio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 marzo 1904, n. 12)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 21 settembre 1901, n CCCVII (parte supplementare);

Visti i regi decreti 1° maggio 1902, n. 146. e 5 giugno 1902, n. CLXV (parte supplementare);

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Treviso, in data 24 novembre 1903;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Crocetta Trevigiana, istituito coi regi decreti 1° maggio 1902, n. 146, e 5 giugno 1902, n. CLXV (parte supplementare), è aggiunto, nella tabella della circoscrizione

elettorale della camera di commercio ed arti di Treviso, alla sezione di Montebelluna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 121. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

LX.

Regio Decreto *che autorizza il museo nazionale di San Martino in Napoli ad accettare la donazione De Luca.*

17 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 marzo 1904, n. 60)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto di donazione del 6 ottobre 1903 rogato dal notaio Giuseppe Zamparelli di Napoli, mediante il quale atto il signor cav. Francesco De Luca fu Carmine donava al museo nazionale di S. Martino in Napoli:

1° Letto con ventitrè bassorilievi, undici figure, sei testuggini, sei cariatidi ed una molla. Tutto in pezzi 5.

2° Letto ad un posto come il precedente.

3° Sedia con cinque figure e quattro testuggini. Un sol pezzo.

4° Sedia come la precedente.

5° Armadio con trentuno bassorilievi, sette figure e quattro testuggini. Un sol pezzo.

6° Colonnetta con dodici bassorilievi, quattro testine e quattro testuggini. Un sol pezzo.

7° Specchiera a camino con quattordici bassorilievi, nove figure, quattro testuggini ed un bassorilievo di alluminio.

8° Modello in piccolo della porta della stanza che doveva eseguirsi con due bassorilievi.

9° Pavimento montato in pezzi numero dodici, con otto cornici e con quadroni n. 224 formanti l'intero pavimento dei 12 pezzi.

10° Vaso di alluminio ornato di sei statuette.

11° Vaso simile al precedente.

12° Una statuetta con base in bronzo rappresentante Esmeralda poggiata su tre cariatidi (del Solari).

13° Una pianta in bronzo in vaso simile.

14° Amleto. Statuetta in bronzo del Solari.

15° Una testa in marmo poggiata su cuscino di bronzo, ed una colonna di marmo rosso che la regge. Ritratto di Concetta Guida madre del donatore Francesco De Luca (Cepparulo).

16° Quadro dipinto ad olio su tela rappresentante al vero il ritratto di Carmine De Luca padre del donatore (Esposito).

17° Busto in bronzo di Francesco De Luca (F. De Luca).

18° N. sei teste di grifi destinati a reggere il padiglione del letto.

19° Una cornice di bronzo.

20° Una lunetta di bronzo rappresentante la Pietà in grande cornice di velluto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il museo nazionale di S. Martino in Napoli è autorizzato ad accettare gli oggetti sopraspecificati, donatigli dal cavalier Francesco De Luca con atto del 6 ottobre 1903, rogato dal notaio Giuseppe Zamparelli di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 122. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Orlando.

LXI.

REGIO DECRETO, Roma, 17 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 marzo 1904, n. 60)

Con cui il monte frumentario di Pisoniano viene trasformato in cassa di prestanze agrarie, questa è concentrata nella congregazione di carità di Pisoniano e se ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 124.

LXII.

REGIO DECRETO, Roma, 17 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 marzo 1904, n. 60)

Con cui il monte frumentario ed il monte dei pegni di Frosolone sono trasformati in cassa di prestanze agrarie, questa è concentrata nella congregazione di carità di Frosolone e se ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 126.

LXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 marzo 1904, n. 61)

Che approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Scorrano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Rava - Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 128.

LXIV.

Regio Decreto *che erige in ente morale la banda musicale cattolica « S. Maria Assunta » in Galzignano.*

18 *febbraio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 marzo 1904, n. 61)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sulla capacità giuridica dei corpi morali, e le norme approvate con regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, per la sua esecuzione;

Veduti i testamenti dei signori Giovan Battista Rampini e Angelo Saggini, coi quali si dispone un lascito rispettivamente di lire ottomila e di lire duemila cinquecento a favore della banda musicale cattolica di Galzignano in provincia di Padova;

Vedute le istanze presentate per mezzo del prefetto della provincia dalla banda musicale suddetta in data dell'8 marzo e del 17 giugno 1903 per ottenere l'erezione in ente morale e l'autorizzazione ad accettare i lasciti, di cui sopra;

Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La banda musicale cattolica « S. Maria Assunta » in Galzignano è eretta in ente morale ed autorizzata ad accettare i lasciti fatti in suo favore dai signori Giovanni Battista Rampini ed Angelo Saggini.

Con altro Nostro decreto sarà approvato lo statuto organico dell'ente suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 127. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

LXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 25 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 marzo 1904, n. 63)

Col quale è data facoltà al comune di Guastalla di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 350 (trecentocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 132.

LXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1904, n. 68)

Con cui il monte frumentario ed il monte dei pegni di Agnone (Campobasso) sono trasformati in cassa di prestanze agrarie, questa è concentrata nella congregazione di carità di Agnone, e se ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 135.

LXVII.

Regio Decreto *che erige in ente morale la società Pro-Bagni di Montecatini.*

28 gennaio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1904, n. 68)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 18 giugno 1903, del presidente della società Pro-Bagni di Montecatini, per ottenere la erezione di questa in ente morale;

Visto lo statuto della società medesima;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei soci, in data 3 ottobre 1903;

Visto l'art. 2 del codice civile;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società Pro-Bagni di Montecatini, con sede a Montecatini, è eretta in ente morale, ed il suo statuto organico, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente, è approvato.

Art. 2.

La società Pro-Bagni di Montecatini invierà ogni anno al Ministero di agricoltura, industria e commercio copia dei bilanci consuntivi entro un mese dalla loro approvazione definitiva.

Art. 3.

La società dovrà ottenere l'approvazione del Governo per ogni modificazione del proprio statuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 137. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

STATUTO
della Società Pro-Bagni di Montecatini

Art. 1.

È istituita una società col titolo « Società Pro-Bagni di Montecatini ».

La sede della società è in Montecatini (Bagni). Essa avrà la durata di anni 50 con facoltà di prorogarsi.

Lo scopo della società è di favorire, promuovere e agevolare il movimento dei forestieri e l'incremento della stazione balneare dei bagni di Montecatini.

La società può compiere tutti gli atti necessari od utili a conseguire il suo fine, purchè non espressamente vietati dal presente statuto e secondo i modi da esso prescritti.

Art. 2.

La società per svolgere il suo programma nell'interesse della stazione balneare potrà:

1° Porsi in relazione cogli uffici governativi, con le pubbliche amministrazioni e con le imprese di trasporti per tutto ciò che concerne il movimento dei forestieri;

2° Fare pubblicazioni sopra giornali e periodici italiani ed esteri;

3° Pubblicare guide, libri, liste di forestieri e provvedere alla loro distribuzione;

4° Dare ai forestieri utili indicazioni e facilitazioni circa i viaggi, gli alloggi, il vitto ed ogni altra loro occorrenza;

5° Ricevere reclami dai forestieri e rappresentanti per ottenere in certi casi risarcimenti di danni, ecc.;

6° Pubblicare inserzioni ed avvisi collettivi a beneficio dei soci e dei non soci;

7° Organizzare servizi di guide, di carrozze e di mezzi di trasporto;

8° Promuovere od organizzare divertimenti, feste, spettacoli, esposizioni, conferenze, concerti, ecc.;

9° Promuovere od organizzare viaggi, escursioni, gite, ecc.;

10° Promuovere od impiantare circoli, stazioni, châlets, ricreatorî e provvedere al loro esercizio.

La società potrà pure compiere quelle altre operazioni che l'esperienza dimostri utili al conseguimento dei suoi scopi.

Gli atti della società si compiono con i soci e con i non soci.

Art. 3.

Gli atti di cui all'art. 2 sono di competenza del consiglio di amministrazione tranne che per quelli del n. 10 per i quali occorre la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Titolo II.

Patrimonio sociale e soci.

Art. 4.

Il patrimonio della società è costituito:

a) dalle tasse sociali;
b) dai contributi e dalle donazioni;
c) dalle riserve;
d) dai fondi eventuali;

e) dai fondi speciali che venissero istituiti per operazioni determinate.

È data facoltà alla società di emettere carature od obbligazioni dietro deliberazione dell'assemblea generale.

Art. 5.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

1° soci fondatori;

2° soci onorari;

3° soci effettivi.

Sono soci fondatori, a vita, coloro che versano almeno la somma di lire 200 non rimborsabili, infruttifere.

La qualità di socio onorario è conferita dall'assemblea generale a quelle persone che per gli uffici, per le cariche, per donazioni, o coll'opera loro possano giovare al conseguimento degli scopi sociali.

Sono soci effettivi, i privati, gli enti e le associazioni che s'impegnano a contribuire per lire 6 annue.

Nessuno può essere ammesso a socio che su presentazione di due soci e dietro deliberazione del consiglio d'amministrazione che non sarà mai tenuto a dichiarare le ragioni per cui un socio non è accettato.

Art. 6.

Non possono far parte della società:

1° Coloro che siano stati condannati per reati contrari alla buona fede od all'onore;

2° Coloro che abbiano compiuto azioni disonorevoli, abbiano interessi contrari alla società od abbiano cercato di danneggiarla moralmente o materialmente;

3° Coloro che mediante la loro condotta nei locali o nelle adunanze sociali tengano un contegno non corretto e perturbino il buon andamento della società.

Il socio che cada in una delle tre categorie indicate nel presente articolo, potrà venir escluso dalla società, mediante giudizio su proposta del consiglio o di cinque soci.

Saranno pure cancellati dalla società, per cura della presidenza, i soci che non siano in regola coi versamenti.

TITOLO III.

Bilancio, utili, riserve.

Art. 7.

Il bilancio indicherà il fondo sociale realmente esistente e dimostrerà con evidenza e verità l'andamento della gestione annuale, gli utili realmente conseguiti e le spese e le perdite sofferte.

Il patrimonio sociale liquido non immediatamente necessario alle ordinarie operazioni sociali dovrà essere investito in rendita intestata alla società e non alienabile se non in seguito a deliberazione del consiglio amministrativo.

TITOLO IV.

Organi della società.

Art. 8.

Sono organi della società:

1° Le assemblee dei soci;

2° Il consiglio d'amministrazione;

3° Il comitato dei sindaci;

4° Il comitato dei probiviri.

Art. 9.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci indicati nelle tre categorie di cui all'art. 5 che da un anno appartengono alla società hanno voto deliberativo nelle assemblee annuali.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non più tardi di aprile; in essa:

a) sarà presentato per l'approvazione il resoconto ed il bilancio dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per il futuro esercizio;

b) si procederà a nominare coloro che devono rivestire gli uffici sociali per il biennio in corso;

c) si tratteranno tutti gli altri oggetti attribuiti all'assemblea che, per deliberazione del consiglio o dietro domanda di almeno 25 soci fossero posti all'ordine del giorno.

La domanda dei soci dovrà essere fatta per iscritto al consiglio entro il mese di gennaio.

L'avviso dell'assemblea dovrà pubblicarsi 8 giorni prima nella sede sociale e nei luoghi centrali del paese dei bagni di Montecatini.

Potranno convocarsi assemblee straordinarie quando il consiglio lo creda necessario o ne sia fatta richiesta da venti soci fondatori o da un numero di soci che paghino un decimo dei contributi annuali.

Art. 10.

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci.

Se non raggiunge questo numero, l'assemblea sarà riconvocata nel giorno successivo, e allora si riterrà validamente

costituita qualunque sia il numero dei presenti e potrà deliberare legalmente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.

Le schede per le elezioni inviate per la prima convocazione sono valide anche per la seconda.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta: nel caso di parità di voti la proposta s'intende respinta. Trattandosi di persone, o quando dieci soci almeno lo richiedono, si procede a scrutinio segreto.

Gli amministratori non possono dar voto all'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

La presidenza delle assemblee è affidata al presidente del consiglio d'amministrazione.

In assenza del presidente ne fa le veci il vice presidente.

Gli enti morali che diano un contributo annuale superiore a lire 200, potranno delegare un loro rappresentante per ogni 200 lire di contributo annuale.

Art. 11.

Il consiglio d'amministrazione è composto di un presidente, di un vice presidente, di 7 consiglieri, di un segretario e di un cassiere. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Sarà in facoltà dell'assemblea di modificare i contributi di cui all'art. 5.

Il consiglio d'amministrazione sarà convocato almeno due volte l'anno. Qualora la prima adunanza riesca nulla per mancanza del numero legale, è valida la seconda adunanza convocata all'indomani, qualunque sia il numero degli intervenuti.

La presidenza compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Coll'autorizzazione del consiglio d'amministrazione essa provvede all'esecuzione degli atti indicati all'art. 3.

Art. 12.

Il consiglio esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per il presente statuto non siano tassativamente riservati all'assemblea.

La firma sociale per gli impegni e le spese spetta al presidente, al vice presidente, in unione ad altro membro del consiglio da questo delegato.

Art. 13.

I sindaci sono tre, eletti ogni biennio dall'assemblea, come è detto all'art. 9. Le loro funzioni sono gratuite.

Art. 14.

Il comitato dei probiviri è costituito da tre membri, soci o non soci, nominati dall'assemblea i quali durano in ufficio due anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.

Art. 15.

La società farà gli atti necessari per essere riconosciuta come ente morale. Essa accetterà senz'altro le modificazioni al presente statuto che a tal'uopo fossero prescritte dall'autorità superiore.

Trascorsi quattro anni dalla sua fondazione, lo scioglimento della società e le modificazioni dello statuto sociale potranno soltanto deliberarsi da speciali assemblee in prima convoca-

zione quando intervenga la metà dei soci; in seconda convocazione quando intervenga un quinto dei soci o vi aderiscono per iscritto.

Nel caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale sarà devoluto ad associazioni analoghe paesane od a scopi di beneficenza e previdenza per il paese dei bagni di Montecatini.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAVA.

LXVIII.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri istituito in Bologna per la industria edilizia e affini.*

11 *febbraio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1904, n. 68)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la sua esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 27 aprile 1894, numero 179;

Veduto il regio decreto del 21 maggio 1902, n. CL (parte supplementare), che istituisce in Bologna un collegio di probi-viri per l'industria edilizia e affini, con giurisdizione su tutto il territorio della provincia stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probi-viri istituito nella provincia di Bologna, per l'industria edilizia e affini, con giurisdizione nella provincia stessa, sono stabilite secondo il prospetto che segue: 7 per gli industriali e 18 per gli operai.

Numero d'ordine	CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	SEDE di ciascuna sezione	Numero delle sezioni	
			per gli industriali	per gli operai
1	Bologna, Casalecchio di Reno, Borgo Panigale, Zola Predosa, S. Lazzaro di Savena, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia, Castenaso, Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Praduro e Sasso, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Lojano, Monterenzio.	Bologna	1	9
2	Imola, Dozza, Mordano, Castel S. Pietro dell'Emilia, Casal Fiumanese, Tossignano, Fontana Elice, Castel del Rio.	Imola	1	3
3	Vergato, Marzabotto, Castel d'Ajano, Grizzana, Piano del Voglio, Gaggio Montano, Bagni della Porretta, Camugnano, Castel di Casio, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Castiglione dei Pepoli, Monghidoro, Monzuno.	Vergato	1	1
4	Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno.	Bazzano	1	1
5	San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Crevalcore, S. Agata Bolognese, Castelfranco dell'Emilia.	San Giovanni in Persiceto	1	1
6	Budrio, Molinella, Medicina, Castel Guelfo di Bologna.	Budrio	1	2
7	San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Galliera, Minerbio, Bentivoglio, Baricella, Malalbergo, Argelato, Castello d'Argile.	San Giorgio di Piano	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 136. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

LXIX.

REGIO DECRETO *che modifica la circoscrizione elettorale della camera di commercio ed arti di Pisa.*

14 *febbraio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 marzo 1904, n. 67)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 15 novembre 1900, n. CCCXXX (parte supplementare);

Vista la legge 25 luglio 1902, n. 320, ed il regio decreto 21 maggio 1903, n. CXCVIII (parte supplementare);

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Pisa, in data 30 dicembre 1903;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Pisa, approvata con regio decreto 15 no-

vembre 1900, n. CCCXXX (parte supplementare), alla IX sezione (Lari) è unito il comune di Crespina, istituito dalla legge 25 luglio 1902, n. 320.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1904.
Reg. 15 Atti del Governo a f. 142. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

LXX.

REGIO DECRETO, Roma, 25 Febbraio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1904, n. 68)

Che cambia il nome del comune di Salvirola Cremasca in quello di Salvirola. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 140.

LXXI.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Febbraio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1904, n. 68)

Col quale il legato Domenico Antonio Aversa di Salerno, attualmente destinato a prò del locale conservatorio femminile di Montevergine, viene trasformato a favore dei poveri vergognosi di detto comune. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 139.

LXXII.

REGIO DECRETO, Roma, 3 Marzo 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1904, n. 68)

Col quale è data facoltà al comune di Delianova di applicare per l'anno 1903 la tassa sul bestiame in base alla ta-

riffa di lire 3 (tre) pei maiali e di lire 10 (dieci) per le scrofe. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 144.

LXXIII

REGIO DECRETO, ROMA, 3 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1904, n. 68)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Udine, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 15 febbraio e 4 ottobre 1902, 19 settembre e 29 dicembre 1903 e 6 febbraio 1904, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 1° settembre 1895, n. CCXIV. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 145

LXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1904, n. 68)

Con cui il ricovero delle vecchie povere « Cruciani Virginia » in Montegranaro viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 146.

LXXV.

REGIO DECRETO *che autorizza la camera di commercio ed arti di Lucca ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del proprio distretto e ne approva il regolamento.*

14 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1897, n. XXI (parte supplementare);

Vedute le deliberazioni della camera di commercio ed arti di Lucca, in data 7 maggio e 12 novembre 1903;

Inteso il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Lucca è autorizzata ad imporre una tassa annua sui commercianti e sugli indu-

striali che, nel distretto camerale, esercitano un'industria od un commercio compresi fra quelli indicati nella tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile di categoria *B* e nel gruppo XXVI della categoria *C*.

Art. 2.

Tali redditi saranno ripartiti proporzionalmente in quattro classi, applicando a ciascuna di esse un'aliquota secondo la tabella seguente:

Classi	Reddito di ricchezza mobile ripartito per classi	Aliquota della tassa camerale da pagarsi per ogni 100 lire di reddito di ricchezza mobile
1ª	da L. 700 a L. 900	L. 0.50
2ª	» » 900.01 » 1,500	» 0.60
3ª	» » 1,500.01 » 3,000	» 0.75
4ª	» » 3,000.01 » a oltre	» 1.00

Art. 3.

I redditi netti inferiori alle lire 700 sono esenti dalla imposta camerale.

Art. 4.

Entro i limiti massimi delle aliquote stabiliti per ciascuna classe della tabella di cui all'art. 2, la camera dovrà ogni anno proporre all'approvazione del Ministero di agricoltura.

industria e commercio la misura della tassa da applicarsi per ciascuna classe dei redditi suddetti. Nell'applicazione della misura inferiore ai massimi si dovrà sempre conservare la progressione stabilita nella tabella precedente.

Art. 5.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme e i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme stabilite dall'unito regolamento visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 6.

Il regio decreto 4 gennaio 1897, n. XXI (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 150. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

REGOLAMENTO

Art. 1.

La tassa annua camerale, a tenore dell'art. 1 e seguenti del regio decreto 14 gennaio 1904, sarà attribuita sul reddito netto annuo desunto dai ruoli di ricchezza mobile, incominciando ad imporre dalle lire 700 in avanti, su tutti coloro persone singole o collettive, fisiche o giuridiche, nazionali o straniere, ditte, società o enti, che per ogni esercizio o parte di esercizio di un commercio o di una industria, arte o mestiere in questo distretto camerale, sono imposti di ricchezza mobile nella circoscrizione o fuori di questo stesso distretto, secondo la tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile di categoria *B* e del gruppo XXVI di categoria *C*.

Art. 2.

Ogni anno dopo che i ruoli dei contribuenti la tassa di ricchezza mobile saranno resi definitivi, la camera si rivolgerà alle agenzie delle imposte per avere a proprie spese lo spoglio dei redditi commerciali e industriali della intera categoria *B* e del gruppo XXVI della categoria *C*. Tali spogli dovranno essere autenticati con la firma dei rispettivi agenti delle imposte.

Art. 3.

Quando l'imposta di ricchezza mobile riguardi cumulativamente anche l'industria e il commercio esercitati — in tutto o in parte in via principale o sussidiaria, con sedi, succursali, rappresentanze, agenzie o con altra qualsiasi maniera — oltre

che in questo, nel distretto di altra, o di altre camere, i redditi netti imponibili in questa circoscrizione camerale saranno accertati d'ufficio tenuto conto degli elementi atti a stabilirne l'ammontare.

Art. 4.

Accertati i redditi, la camera delibera in seduta pubblica la quota da imporsi per ciascuna delle classi stabilite nell'art. 2 del regio decreto 14 gennaio 1904, a fine di ottenere dalla tassa camerale la somma inscritta nel bilancio debitamente approvato.

Art. 5.

La deliberazione, di cui al precedente articolo, sarà immediatamente trasmessa al Ministero di agricoltura, industria e commercio, perchè provveda alla sua approvazione.

Art. 6.

Approvata dal Ministero la quota fissata per ciascuna classe la camera compilerà in base ad essa i ruoli della tassa.

Tali ruoli dovranno contenere:

a) il numero d'ordine;

b) il numero del corrispondente articolo dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;

c) il cognome, nome o ditta del contribuente;

d) la qualità ed il luogo dell'esercizio;

e) il reddito netto quale risulta dai ruoli di ricchezza mobile categoria *B*, e gruppo XXVI della categoria *C*;

f) la somma annua di tassa da pagarsi;

g) le eventuali osservazioni.

Art. 7.

Così compilati i ruoli saranno trasmessi al prefetto della provincia per la loro approvazione e quindi spediti ai rispettivi comuni per essere pubblicati per 20 giorni consecutivi.

Tale pubblicazione dovrà essere fatta mediante manifesto affisso al pubblico, col quale s'inviteranno i contribuenti a prendere visione dei ruoli della tassa camerale negli uffici comunali della provincia, e nella segreteria della camera per quelli del capoluogo.

Art. 8.

Trascorsi i 20 giorni stabiliti dall'articolo precedente, i sindaci dovranno consegnare agli esattori comunali i ruoli muniti della relazione di pubblicazione, ritirandone analoga ricevuta esprimente l'ammontare dei ruoli stessi e la data di consegna.

Appena eseguita la consegna dei ruoli, i sindaci trasmetteranno direttamente alla camera una copia conforme alla ricevuta rilasciata dall'esattore, una copia dell'avviso di cui all'art. 7 corredata anch'essa della dichiarazione di affissione ed i reclami che nel termine di 20 giorni, come appresso, saranno loro presentati dai contribuenti.

Art. 9.

I contribuenti possono presentare reclamo in carta bollata ai termini di legge sia al comune della loro residenza sia direttamente alla camera non più tardi del ventesimo giorno dalla data della pubblicazione dei ruoli.

I reclami presentati dopo tale termine non saranno ricevuti.

Art. 10.

Le cessazioni e riduzioni di reddito che si verificassero durante l'anno daranno diritto al contribuente di richiedere la restituzione parziale della tassa pagata, purchè le domande in carta da bollo, siano corredate dalle decisioni delle commissioni delle imposte dirette o da apposito certificato dell'agente delle tasse nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della legge sulla ricchezza mobile.

Art. 11.

Resta però sempre in facoltà dei contribuenti, senza che per ciò abbia da sospendersi l'esazione della tassa, di ricorrere ai tribunali contro le deliberazioni della camera, a' termini dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Art. 12.

I reclami non sospendono il pagamento della tassa. In caso di decisione favorevole il reclamante avrà diritto al rimborso.

Art. 13.

L'esattore dovrà trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale saranno indicati il numero del rispettivo articolo di ruolo della tassa camerale, e l'ammontare annuale della tassa da pagarsi e l'epoca di pagamento.

Art. 14.

L'esazione della tassa sarà fatta in due rate nelle epoche che dalla camera saranno stabilite, avendo cura che la scadenza collimi con quelle stabilite pel pagamento delle imposte dirette.

Art. 15.

L'esattore dovrà versare l'intera somma portata dal ruolo consegnatogli, coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 16.

La percezione della tassa camerale è regolata colle stesse norme, cogli stessi principî e privilegi coi quali viene regolata la percezione delle tasse governative.

Art. 17.

Gli esattori verseranno poi nel termine stabilito dall'articolo 80 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), cioè entro 12 giorni dalla scadenza della rata nella cassa della camera l'ammontare della metà della tassa loro data in esazione, dedotto però l'aggio che sarà uguale a quello loro corrisposto per la riscossione delle imposte dirette.

In caso di ritardo al versamento l'esattore è assoggettato alla multa del 4 °|₀ sulla somma non versata in tempo.

Art. 18.

Le somme risultate inesigibili saranno dalla camera direttamente rimborsate agli esattori, previa presentazione di speciale elenco munito della dichiarazione dell'agenzia delle imposte, che comprovi il rimborso già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote d'imposta principale.

Quando ciò non sia possibile, l'esattore dovrà dimostrare di aver compiuto tutti gli atti esecutivi richiesti per la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 19.

In ogni altro caso non previsto dal presente regolamento si seguiranno le norme prescritte per le tasse erariali e per quelle in specie sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 20.

Compiuti l'esazione e il versamento e avvenuto per parte della camera il rimborso delle quote inesigibili, ciascun esattore restituirà alla segreteria i quinternetti o ruoli di riscossione trasmessigli.

Questi saranno conservati nell'archivio della camera.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

LXXVI.

Regio Decreto *che autorizza il consorzio agrario di Ravenna ad accettare il legato Santucci.*

21 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 marzo 1904, n. 70)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testamento olografo depositato nel dì 10 maggio 1900, in atti del notaio Romano Romanini di Ravenna, col quale il defunto dott. Pietro Santucci fu Domenico lasciò al comizio agrario di Ravenna lire quattromila di capitale nominale per impiegarle in miglioramenti e prove dimostrative di pratica agraria, ovvero in sussidi a scopo d'istruzione agraria da concedersi a giovani ravennati, che intendessero dedicarsi alle scienze agronomiche;

Vista la domanda del comizio agrario di Ravenna per essere autorizzato ad accettare tale legato;

Considerando evidente il vantaggio che al comizio suddetto deriva dall'accettazione ond'è parola;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzato il comizio agrario di Ravenna ad accettare il legato di cui sopra istituito dal defunto sig. dott. Pietro Santucci, con testamento olografo depositato in atti dal notaio Romanini di Ravenna il 10 maggio 1900, da destinarsi secondo le disposizioni testamentarie del legatario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 151. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

LXXVII.

Regio Decreto *che modifica lo statuto del « Priorato Laicale di S. Maria Mater Domini De Fossis » in Treviso.*

18 *febbraio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 marzo 1904, n. 69)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto organico della fondazione di studio intitolata « Priorato Laicale di S. Maria Mater Domini De Fossis » in Treviso, approvato con regio decreto 23 agosto 1898, n. CCLXI (parte supplementare);

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Treviso, con cui si propongono alcune modificazioni ed aggiunte allo statuto stesso;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed aggiunte allo statuto del « Priorato Laicale di S. Maria Mater Domini De Fossis » in Treviso:

All'art. 1°, alle parole: « per annue assegnazioni a giovani di Treviso » sono sostituite le seguenti: « per annue assegnazioni a giovani appartenenti al comune di Treviso ».

All'art. 11, è soppresso il 3° comma.

All'art. 12, alle parole: « appartenenti a famiglia trevigiana » sono sostituite quelle di: « appartenenti al comune di Treviso ».

All'art. 14, alle parole « a parità di merito » sono aggiunte le seguenti: « risultante dal complesso di tutti i titoli richiesti ».

Allo stesso art. 14 è aggiunto il seguente capoverso: « L'appartenenza al comune di Treviso, di che agli articoli 1° e 12, sarà desunta dalla nascita e dal domicilio in comune di Treviso del giovane e dei suoi genitori; o per quanto meno dalla sola nascita o dal solo domicilio del giovane, ed in mancanza anche dalla nascita o domicilio di ambedue i genitori o di uno di essi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 149. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

LXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 marzo 1904, n. 69)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Asola. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 156.

LXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1904, n. 69)

Col quale è data facoltà al comune di Osilo di applicare nel biennio 1903-904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 175. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 158.

LXXX.

Regio Decreto *che ripristina in Mazara del Vallo la scuola tecnica governativa.*

31 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 marzo 1904, n. 73)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 21 del decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, per l'insegnamento secondario nelle provincie siciliane;

Veduto il regio decreto 25 luglio 1887, n. 4846 (serie 3ª), col quale fu istituita in Mazara del Vallo una scuola tecnica governativa;

Veduto il regio decreto 3 giugno 1894, n. 262, col quale la scuola tecnica governativa di Mazara del Vallo fu soppressa dal 1º ottobre 1894;

Veduta la legge 24 dicembre 1903, n. 490, con la quale fu approvato il bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1903-904;

Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Mazara del Vallo, in data 27 dicembre 1902, debitamente approvata dalla giunta amministrativa della provincia di Trapani;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella città di Mazara del Vallo è ripristinata la scuola tecnica governativa, dal 1° gennaio 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 marzo 1904
Reg. 15. Atti del Governo a f. 161. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.
GIOLITTI.

LXXXI.

Regio Decreto *che modifica la tabella organica del personale delle scuole tecniche per effetto della ripristinazione della scuola tecnica in Mazara del Vallo.*

31 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 marzo 1904, n. 73)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 gennaio 1904, col quale è ripristinata nella città di Mazara del Vallo la scuola tecnica governativa dal 1° gennaio 1904;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella organica in vigore per il personale delle scuole tecniche, approvata con la legge 12 luglio 1900, n. 259, e modificata con successivi Nostri decreti, sono aggiunti i posti seguenti dal 1° gennaio 1904.

1	incaricato della direzione. . . (Assegno)	L.	500
1	professore titolare di 1ª classe. . . .	»	2,700
1	professore titolare di 2ª classe. . . .	»	2,400
1	professore titolare di 3ª classe . . .	»	2,200
1	professore titolare di 4ª classe. . . .	»	2,000
1	professore reggente.	»	1,800
2	professori incaricati di 1ª classe . . .	»	3,000
1	professore incaricato di 2ª classe . . .	»	1,200
		L.	15,800

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare;

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 160. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.
GIOLITTI.

LXXXII.

Regio Decreto *che istituisce in Venezia un collegio di probi-viri per la industria delle fornaci da laterizi, della calce, gesso, vetrerie, cristallerie da tavola, ecc.*

18 *febbraio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 marzo 1904, n. 73)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Venezia un collegio di probi-viri per la industria delle fornaci da laterizi, della calce, gesso, vetrerie, cristallerie da tavola, conterie, ecc., con giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Mestre e di Murano.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato di 14 componenti, di cui 7 industriali e 7 operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 162. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.
Ronchetti.

LXXXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 3 Marzo 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1904, n. 72)

Col quale è data facoltà al comune di Livorno di applicare nel quadriennio 1904-907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,100 (millecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 159.

LXXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 3 Marzo 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1904, n. 72)

Con cui il patrimonio delle confraternite del Sacramento, delle Stimmate di San Francesco, della Buona Morte e Carmine, del Rosario e della Chiesa di San Marco, esistenti nel comune di Greccio, è trasformato a favore degli indigenti inabili al lavoro, ed è concentrato nella congregazione di carità di detto comune, con l'obbligo a questa di corrispondere lire trecento all'anno per le spese di culto di quei pii sodalizi. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 163.

LXXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1904, n. 72)

Col quale il pio legato Felice Anselmi è eretto in ente morale e contemporaneamente concentrato nella congregazione di carità di Giusvalla (Genova). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 164.

LXXXVI.

REGIO DECRETO *che erige in ente morale l'associazione per gli utenti di caldaie a vapore in Messina e ne approva lo statuto.*

31 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la istanza in data 7 settembre 1903 del presidente del consiglio amministrativo dell'associazione fra utenti di caldaie a vapore, costituitasi in Messina, con la quale istanza si chiede l'approvazione dello statuto organico dell'associazione medesima e la erezione di essa in ente morale;

Visto lo statuto predetto e le modificazioni ad esso recate nell'adunanza dell'associazione del 6 dicembre 1903;

Visti gli articoli 41, 42, 43 e 44 del regolamento per la sorveglianza sulle caldaie a vapore, approvato col regio decreto del 27 giugno 1897, n. 290;

Visto il Nostro decreto in data 1° gennaio 1903, n. 23, che modifica il regolamento medesimo;

Visto l'art. 2 del codice civile;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'associazione fra utenti di caldaie a vapore costituitasi in Messina ed avente sede in detta città è eretta in ente morale, ed è approvato il suo statuto organico, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

L'associazione è ammessa a godere il trattamento di cui all'art. 41 del regolamento approvato con il regio decreto del 27 giugno 1897, n. 290.

Art. 3.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà assicurarsi, per mezzo di ufficiali governativi e nei modi che crederà opportuni, del regolare funzionamento dell'associazione predetta.

Art. 4.

È riservata al Ministero di agricoltura, industria e commercio la facoltà di esigere che lo statuto di cui all'art. 1° del presente decreto sia modificato, quando ciò sia richiesto dai risultati della esperienza.

Art. 5.

L'associazione predetta dovrà inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i proprî bilanci annuali, entro

un mese dalla data della loro approvazione. Tali bilanci saranno compilati secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero predetto.

L'associazione medesima dovrà fornire al Ministero di agricoltura, industria e commercio le notizie statistiche e le informazioni che da esso le saranno richieste, relative al servizio di vigilanza sulle caldaie e sui recipienti di vapore.

Art. 6.

Il trattamento consentito all'associazione predetta, a'sensi dell'art. 41 del regolamento 27 giugno 1897 per l'esercizio e per la sorveglianza sulle caldaie a vapore, potrà essere sospeso o revocato:

a) quando l'associazione non adempia esattamente alle prescrizioni del regolamento predetto e del Nostro decreto 1° gennaio 1903, n. 23, che parzialmeute lo modifica;

b) quando essa non osservi le disposizioni del proprio statuto o dei propri regolamenti o quelli che — in materia di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore — fossero emanate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

c) quando risulti che il servizio tecnico di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore fosse disimpegnato non regolarmente, ed in modo da non offrire sufficiente garanzia per la incolumità delle persone e per la integrità delle cose;

d) quando il servizio amministrativo di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore sia disimpegnato in modo da dar luogo a richiami da parte delle autorità politiche circondariali o dell'ufficio distrettuale del regio corpo delle miniere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 166. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

STATUTO

della associazione siciliana fra utenti di caldaie a vapore avente sede in Messina

---

I.

Sede e scopo dell'associazione.

Art. 1.

È costituita in Messina un'associazione fra gli utenti di caldaie a vapore: essa ha sede in Messina, e sezioni in Palermo e Caltanissetta. L'associazione estende la sua azione a tutte le provincie della Sicilia.

Art. 2.

L'associazione ha per iscopo:

a) di fare eseguire dai suoi ispettori tecnici le visite e le prove alle caldaie ed ai recipienti di vapore, conformemente agli articoli 23 a 33 del regolamento governativo 27 giugno 1897, n. 290, esonerando le caldaie degli associati da qualunque ingerenza dei periti governativi;

b) di sorvegliare la manutenzione e la condotta delle caldaie, in modo non solo da prevenirne l'esplosione, ma da assicurare altresì la loro massima durata, e la economia nella produzione e nell'impiego del vapore;

c) di promuovere l'istruzione dei fuochisti e macchinisti, di accordo, ove occorra, con altre istituzioni cittadine, onde metterli in grado di ottenere facilmente i certificati di capacità in conformità delle prescrizioni governative.

Art. 3.

Il servizio di sorveglianza sarà disimpegnato dall'ufficio tecnico dell'associazione, composto di periti ingegneri, aventi i requisiti voluti dagli articoli 4 e 5 del regolamento governativo.

II.

Ammissione dei soci.

Art. 4.

Gli utenti di caldaie che desiderano di far parte all'associazione, debbono rivolgere domanda scritta alla presidenza indicando il numero delle caldaie e recipienti di vapore che possiedono con i relativi numeri di matricola della prefettura o sottoprefettura e le località dove si trovano, nonchè la indicazione del rappresentante permanente, qualora preferiranno avvalersi di tale facoltà. La domanda deve essere accompagnata dall'importo della tassa di ammissione, e, trattandosi di enti morali o ditte commerciali o industriali, sempre dalla indicazione della persona destinata a rappresentarle permanentemente. Nel più breve tempo possibile un ispettore della associazione visiterà le caldaie del richiedente, dopo di che se esse caldaie si trovano nelle condizioni di costruzione volute dal regolamento governativo, avrà luogo l'accettazione a socio del richiedente stesso. Se l'ispettore giudicherà necessarie riparazioni o modificazioni, l'accettazione sarà fatta dopo l'accertata esecuzione delle opere prescritte. Avvenuta l'ammissione, l'associazione ne darà immediatamente notizia all'autorità politica. Nel caso che il richiedente non ottemperi alle prescritte riparazioni o modifiche, e quindi non sarà ammesso a far parte dell'associazione, le tasse di ammissione restano acquisite alla cassa sociale.

III.

Diritti dei soci.

Art. 5.

Ogni socio o suo rappresentante permanente ed ogni rappresentante di ente morale, ditta commerciale od industriale, può essere eletto alle cariche sociali.

Art. 6.

Ogni socio, dietro pagamento della tassa d'ammissione e di quella annua ha diritto:

a) alle prove, visite periodiche e riprove, di cui nel regolamento governativo 27 giugno 1897, eseguite nei modi e forme previsti dal regolamento stesso; e da personale debitamente approvato, per modo da essere esonorato, da ogni ingerenza dei periti governativi;

b) ad avere quelle informazioni e consigli su tutti gli argomenti riguardanti la sicurezza delle caldaie, la produzione e la economia del vapore;

c) ad avere una copia delle pubblicazioni straordinarie o periodiche fatte per cura dell'associazione.

Art. 7.

Mediante speciale tariffa da deliberarsi dal consiglio d'amministrazione, i soci hanno diritto:

a) a visite straordinarie sia interne che esterne, delle loro caldaie e recipienti di vapore in più di quelle prescritte dal regolamento governativo;

b) ad analisi di combustibili, di lubrificamenti, di acque, ecc.

Art. 8.

I soci hanno diritto di vietare l'ingresso agli ispettori dell'associazione, nei locali dei loro stabilimenti, che non contengono caldaie o loro accessori.

IV.

Obblighi dei soci.

Art. 9.

Ogni socio è obbligato ad iscriversi all'associazione per tutte le caldaie o recipienti di vapore che possiede in uno stesso stabilimento, nonchè ad averle tutte nelle condizioni di costruzione prescritte dagli articoli 9 a 22 del regolamento governativo.

Art. 10.

I soci hanno l'obbligo di notificare alla presidenza dell'associazione tutte le modifiche e riparazioni eseguite alle loro caldaie e recipienti di vapore, nonchè i cambiamenti nel personale conduttore. La presidenza provvederà in conformità agli articoli 3 e 34 del regolamento governativo.

Art. 11.

In caso di esplosione, od altro accidente, i soci sono tenuti a darne immediato avviso alla presidenza dell'associazione, e a permettere che questa a mezzo degli ispettori tecnici possa procedere subito (subordinatamente alla decisione dell'autorità governativa) ad una inchiesta sulle cause del disastro.

Art. 12.

I soci hanno l'obbligo di far sottomettere le loro caldaie alle prove e visite stabilite dal regolamento governativo. Quindi quand'anche i soci non facciano le relative domande di prove e visite, l'associazione provvederà a che tali operazioni abbiano luogo senza ritardo nei termini prescritti.

Art. 13.

Qualora risulti dalle ispezioni praticate dagli ispettori deldell'associazione, che le caldaie hanno difetti tali da compromettere la sicurezza dell'esercizio, o pure che il personale di servizio, è incapace o abitualmente non curante del proprio dovere, il socio è in obbligo di rimediarvi prontamente in conformità delle prescrizioni dell'ufficio tecnico, le quali gli saranno comunicate per iscritto.

Contro le decisioni dell'ufficio tecnico dell'associazione il socio potrà appellarsi al consiglio d'amministrazione, che provvederà per altre constatazioni. Le relative spese straordinarie saranno a carico del socio qualora il suo reclamo risultasse infondato.

Art. 14.

Ogni socio è obbligato a far parte dell'associazione per almeno due anni, ed è tenuto al pagamento della tassa di ammissione, nonchè di quella annua per ciascuna caldaia iscritta, per come risulta dalla tariffa allegata al presente statuto.

Art. 15.

La tassa annua sarà versata dentro il primo bimestre d'ogni anno. Il socio che entra a far parte dell'associazione nel

corso dell'anno è tenuto al pagamento dell'intiera annata, ogni esercizio cominciando col primo dell'anno. In quest'ultimo caso il socio avrà il termine di un mese dalla data dell'ammissione per effettuare tale pagamento.

Qualunque variazione alla tassa d'ammissione ed a quella annua dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci.

Art. 16.

Chi non intende continuare a far parte dell'associazione deve dichiararlo per iscritto alla presidenza non più tardi del 30 settembre dell'anno in cui cesserebbe il suo impegno. Chi non fa o non spedisce in tempo tale dichiarazione, s'intende impegnato per il periodo biennale successivo.

Nel caso di cessazione definitiva dall'esercizio di tutte le caldaie di uno stesso stabilimento od impianto, il socio può ritirare in qualunque epoca la propria iscrizione relativa a quello stabilimento.

Art. 17.

Ogni socio, che non adempie agli obblighi impostigli dal presente statuto, nonchè alle prescrizioni tutte dei regolamenti dell'associazione, verrà richiamato due volte con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, all'adempimento, dopo di che, potrà essere escluso dall'associazione dietro deliberato del consiglio d'amministrazione. Dell'avvenuta cancellazione ne sarà tosto informata l'autorità politica agli effetti del regolamento governativo.

Art. 18.

La radiazione di un apparecchio non perimerà l'azione del risarcimento dei danni e pagamenti di tasse dovute, che il consiglio d'amministrazione volesse intentare al socio cancellato.

V.

Consiglio d' amministrazione.

Art. 19.

L' associazione è retta da un consiglio d'amministrazione composto da quindici membri eletti dai soci in assemblea generale.

I consiglieri rimangono in carica due anni. Alla fine del primo anno sarà fatto il sorteggio di sette consiglieri, ed alla fine del secondo scadóno gli altri otto. Tutti possono essere rieletti.

Non possono però essere eletti membri del consiglio d'amministrazione i fabbricanti, o i commercianti, di apparecchi tecnici relativi a caldaie e motori a vapore, i direttori di officine meccaniche, ed in generale gli speculatori di apparecchi tecnici.

Art. 20.

Ogni anno il consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno ùn presidente, tre vice-presidenti, uno per la sede centrale, e due per le sezioni, un relatore, ed un tesoriere. Nomina un segretario, che potrà essere scelto anche fuori del consiglio retribuito. Il presidente rappresenta l'associazione nei rapporti coi terzi e colle autorità amministrative, politiche e giudiziarie.

Art. 21.

Il consiglio d'amministrazione si riunisce una volta al mese, e straordinariamente quando ne è bisogno. Funziona da segretario il capo dell'ufficio di segreteria, o chi ne fa le veci.

Per essere valide le deliberazioni, è necessaria la presenza di almeno otto consiglieri. A parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

Alle riunioni del consiglio d'amministrazione, se invitati, hanno obbligo d'intervenirvi gli ispettori tecnici; però detti ispettori avranno solo diritto a voto consultivo.

Alle assemblee è fatto obbligo d'intervento, senza voto deliberativo, a tutti gli ispettori tecnici.

Art. 22.

Il consiglio d'amministrazione:

a) nomina e revoca (in seguito a gravi infrazioni di servizio debitamente accertate e sentito l'interessato) il personale tecnico e di segreteria; e ne determina le attribuzioni e gli stipendi;

b) compila i regolamenti d'ordine interno;

c) provvede al buon andamento dell'associazione;

d) amministra i fondi sociali;

e) presenta e sottopone alla deliberazione dell'assemblea dei soci i regolamenti d'ordine generale e loro successive modificazioni, il conto consuntivo ed il bilancio annuale, accompagnandoli dal rapporto sulla gestione sociale;

f) cura la pubblicazione degli atti, delle statistiche, e quant'altro riguarda l'associazione.

VI.

Assemblea generale dei soci.

Art. 23.

L'assemblea generale dei soci si riunisce in Messina ordinariamente una volta all'anno non oltre il mese di marzo,

ed in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio d'amministrazione stimi convocarla.

Un numero di soci, rappresentanti almeno un quinto delle caldaie iscritte, può chiedere al consiglio la convocazione straordinaria dell'assemblea indicandone lo scopo.

Art. 24.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, sarà mandato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e verrà riprodotto in uno o più giornali fra i più diffusi della regione, e possibilmente nell'organo dell'associazione.

Art. 25.

L'assemblea si terrà in Messina nel locale indicato nello avviso di convocazione. Essa sarà presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione, o da chi ne fa le veci.

Due soci fra i più anziani dei presenti, che non facciano parte del consiglio d'amministrazione, fungono da scrutatori. Il segretario del consiglio d'amministrazione sarà il segretario dell'assemblea.

Art. 26.

L'assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, quando saranno presenti tanti soci, o delegati, il cui numero nel complesso rappresenti non meno della metà delle caldaie iscritte.

In seconda convocazione, che nel medesimo avviso di cui all'art. 24 può essere fissata anche pel giorno successivo a quello stabilito per la prima, l'assemblea è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 27.

Nelle votazioni ciascun utente di una o di due caldaie o recipiente di vapore dispone di un voto; gli utenti di tre o più caldaie o recipienti di vapore, fino a sei, hanno diritto a due voti; gli utenti iscritti per più di sei caldaie o recipienti di vapore dispongono di tre voti.

Art. 28.

Il socio o la persona che rappresenta un ente morale od una ditta commerciale o industriale associata, potrà delegare qualsiasi altro socio a rappresentarlo nell'assemblea generale, mediante il rilascio di apposita delegazione scritta. Nessuno potrà rappresentare più di tre utenti oltre se stesso. In nessun caso la stessa persona ha diritto ad un numero di voti superiori a dieci compresi i voti propri.

Art. 29.

Le modifiche allo statuto ed ai regolamenti d'ordine generale, e lo scioglimento della società, per essere legalmente deliberate richiedono nell'assemblea in prima convocazione almeno la presenza di tanti soci quanti ne occorrono per rappresentare due terzi delle caldaie iscritte, e in seconda convocazione un terzo delle caldaie iscritte. Tanto nel primo che nel secondo caso, le deliberazioni devono raccogliere almeno quattro quinti dei voti presenti.

Art. 30.

L'assemblea generale dei soci ha le attribuzioni seguenti:

a) elegge il consiglio d'amministrazione;

b) nomina annualmente tre revisori dei conti;

c) discute e delibera intorno alle proposte presentate dal consiglio d'amministrazione;

d) discute e delibera intorno ai regolamenti d'ordine generale, e loro successive modificazioni;

e) discute e delibera intorno ai bilanci e conti consuntivi, nonchè all'impiego delle eventuali rimanenze attive dell'esercizio sociale;

f) delibera le variazioni alle tasse d'ammissione ed annuali dovute dai soci;

g) discute e delibera intorno alle modificazioni, scioglimento e liquidazione della società.

Art. 31.

Le deliberazioni delle assemblee generali, ordinaria e straordinarie, obbligano anche i soci non intervenuti.

Art. 32.

Con speciali regolamenti da deliberarsi dal consiglio d'amministrazione sarà provveduto a tutte le modalità inerenti all'applicazione del presente statuto.

Art. 33.

I contributi da pagarsi dai soci, sono stabiliti nella seguente:

TARIFFA.

Tassa d'ammissione:

Per ogni caldaia di qualsiasi tipo, o recipiente a vapore. . . . . lire 5.

Tassa annuale:

Per ogni caldaia avente meno di 10 metri quadrati di superficie . . . . lire 10.

Per ogni caldaia avente da 10 a 50 m. q. di superficie . . . . lire 13.

Per ogni caldaia avente più di 50 metri quadrati di superficie . . . . lire 18.

Per ogni recipiente di vapore . . . . lire 10.

Sono comprese nelle tasse sopradette le spese per stampati, libretto matricolare, bollo di prova, pompa, ecc. ecc.

Quando l'ispettore dell'associazione abbia da recarsi per le prove e visite fuori di residenza, gli competeranno inoltre le spese effettive di viaggio, consistenti in un biglietto di prima classe pel percorso in ferrovia, ed in una indennità di centesimi 35 a chilometro per percorso in strade ordinarie.

Le trasferte vengono computate dal capo luogo di circondario nel quale trovasi impiantata la caldaia da visitare; oppure dal capo luogo di provincia, se in questo secondo modo riescono più economiche.

All'ispettore tecnico competerà un'indennità di lire 5 per ogni pernottazione. Queste spese saranno sostenute dall'utente e quando con una sola gita si visiteranno caldaie appartenenti a più soci, le spese e le indennità di viaggio e trasferte saranno computate una volta sola, e ripartite fra i detti soci in proporzione del numero delle caldaie visitate a ciascuno di essi.

Disposizione transitoria.

Art. 34.

Per il primo anno di esercizio, il bilancio preventivo sarà approvato dal consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

LXXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Solaroli. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 170.

LXXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Orta Novarese. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 172.

LXXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76)

Che autorizza la cassa di risparmio di Bologna ad acquistare la palazzina Bentivolesca della Viola e il terreno annessovi, e a restaurare la palazzina stessa per renderla adatta ad essere sede della nuova scuola agraria fondata dalla cassa medesima. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 171.

XC.

REGIO DECRETO *che istituisce in Milano un collegio di probi-viri per le industrie del vestiario e della biancheria confezionata.*

3 *marzo* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 marzo 1904, n. 74)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Milano un collegio di probi-viri per le industrie del vestiario e della biancheria confezionata, con giurisdizione sul territorio del comune stesso.

Art. 2.

Il collegio sarà formato di 20 componenti, di cui 10 industriali e 10 operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Rava.
Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 174. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

XCI.

REGIO DECRETO *che scioglie la camera di commercio ed arti di Brescia e ne affida la temporanea amministrazione al cav. Carlo Barcsani.*

6 *marzo* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4, 23 e 24 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Brescia è sciolta e l'amministrazione di essa è affidata al sig. cav. Carlo Barcsani sino all'insediamento della nuova camera.

La spesa relativa sarà posta a carico della camera di commercio ed arti suddetta.

Art. 2.

Le elezioni comunali e l'insediamento della nuova rappresentanza avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con

decreto ministeriale entro i termini fissati dall'art. 23 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 173. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

XCII.

Regio Decreto *che approva il regolamento per il conferimento della borsa di studio Sensales in Catanzaro.*

31 *gennaio* 1094.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testamento olografo del fu comm. Giuseppe Sensales, senatore del Regno, in data del 20 luglio 1899, col quale si dispone fra l'altro un legato di annue lire 1,300 di rendita lorde, a favore del comune di Catanzaro, da destinarsi sotto forma di borsa di studio ad un giovane di ottima condotta morale, che abbia compiuto il corso di istruzione secondaria classica o di istituto tecnico e non sia in grado per mancanza di mezzi pecuniari di proseguire negli studi;

Veduto lo schema di regolamento approvato dal consiglio comunale di Catanzaro per i conferimenti della borsa di studio suddetta;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per il conferimento della borsa di studio Sensales in Catanzaro, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 175. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

REGOLAMENTO

per la concessione dell'assegno scolastico « Lascito Sensales » deliberato dal consiglio comunale di Catanzaro nelle adunanze 6 dicembre 1902, 30 maggio e 30 novembre 1903.

Art. 1.

Per effetto del testamento olografico del compianto senatore Giuseppe Sensales del 20 luglio 1899, depositato presso notar Serafini Umberto di Roma il 27 maggio 1902, è istituito in Catanzaro sotto il titolo « Lascito Sensales » un annuo assegno scolastico di lire 1,300 o lire 1,040 nette.

Art. 2.

L'assegno suddetto sarà, dietro parere della giunta comunale, destinato ad un giovane di questo comune dell'età non superiore a ventiquattro anni, che sia di ottima condotta morale ed abbia compiuto il corso d'istruzione classica o d'istituto tecnico e che non sia in grado di provvedere alle occorrenti spese per proseguire negli studi.

Art. 3.

L'assegno ripetuto potrà essere confermato in caso di dimostrato profitto fino a che il giovane abbia completato i corsi e non mai oltre i cinque anni. Allo stesso la conferma dovrà aver luogo anno per anno.

Art. 4.

Una commissione composta dal prefetto della provincia, qual presidente, dal sindaco di Catanzaro e da un professore

di molta reputazione, prescelto annualmente dal consiglio provinciale scolastico, procederà nella prima quindicina di ottobre alla nomina, conferma o nuova nomina del sussidiando in base a titoli.

Art. 5.

I giovani che vorranno conseguire il sussidio dovranno presentare la domanda su carta da bollo da cent. 60 indirizzata al sindaco della città, non oltre il 15 settembre di ciascun anno.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

b) atto di nascita;

a) certificato dell'agente delle imposte dirette comprovante lo stato di indigenza del candidato. A tale certificato deve unirsi un'attestazione della giunta municipale sullo stato economico della famiglia del concorrente, del numero dei membri di essa e delle tasse governative e comunali che la stessa paga;

c) licenza del liceo o dell'istituto tecnico;

d) certificato di penalità;

e) certificato di ottima condotta. A parità di condizioni sarà preferito il meno agiato.

Art. 6.

Il profitto dovrà essere dimostrato mediante l'esibizione dei certificati rilasciati dall'autorità scolastica dell'istituto frequentato ed attestante di essersi superati gli esami nella prima sessione con puntuazione non inferiore nel complesso agli otto decimi o scrutinio equivalente.

Art. 7.

L'assegno sarà ripartito in dieci parti, delle quali due sasanno pagate nei primi giorni del novembre e gli altri otto decimi rispettivamente negli otto mesi consecutivi a rate anticipate. Il denaro sarà per il primo mese consegnato direttamente al giovane e pei mesi successivi sarà trasmesso alla segreteria dell'istituto, dietro dimostrazione di frequenza ai corsi ufficiali dell'anno.

Art. 8.

Nel caso di condanna penale per delitti, la commissione, su proposta della giunta comunale, disporrà la sospensione dell'assegno anche durante l'anno scolastico.

Art. 9.

Ove per qualche anno o frazione di anno scolastico, l'assegno non sarà attribuito ad alcuno si potrà devolvere al secondo graduato dell'anno successivo.

Art. 10.

Per l'anno in corso l'assegno sarà attribuito con le norme sopra citate, dopo che il presente regolamento sarà superiormente approvato.

Anche per quest'anno il termine per la presentazione delle domande coi documenti sarà indetto dalla giunta comunale.

Art. 11.

Il lascito sarà amministrato separatamente dall'azienda municipale.

Catanzaro, 31 dicembre 1903.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

XCIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76).

Con cui la confraternità dell'Immacolata di Filline frazione del comune di Alliste è stata concentrata nella congregazione di carità del luogo, e ne è trasformato il patrimonio per somministrazioni di medicinali, sussidi, elemosine e baliatico per i poveri della frazione Filline. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI. — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 177.

XCIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76).

Con il quale si erigono in enti morali e si concentrano nella congregazione di carità di Cremona i due legati disposti dal fu signor Giuseppe Mambretti, l'uno di lire ventimila a favore degli artieri poveri di Cremona, e l'altro di lire ottomila per soccorrere quaranta famiglie povere della parrocchia di Sant'Agostino in detta città, riservando all'erede, ove ne faccia richiesta, il diritto di erogare le rendite di quest'ultimo lascito. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 178.

XCV.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 aprile 1904, n. 80)

Col quale è approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Padova, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle sedute dei giorni 7 febbraio e 2 dicembre 1902 e 12 dicembre 1903, in sostituzione di quello approvato con regio decreto 13 settembre 1893, n. CCCLXXVIII. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1904.
Reg. 5. Atti del Governo a f. 183.

XCVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 aprile 1904, n. 80)

Col quale è data facoltà al comune di Brescia di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 600 (seicento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 179.

XCVII.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Marzo 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 aprile 1904, n. 80)

Col quale è respinta la domanda inoltrata dal comune di Lucignano per essere autorizzato ad applicare nell'anno 1904 e nei successivi la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti. — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 180.

XCVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Marzo 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 aprile 1904, n. 80)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Macerata deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 30 dicembre 1902 e 24 novembre 1903, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 17 settembre 1887, n. MMDCCI (serie 3ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 182.

XCIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 aprile 1904, n. 79)

Che pone in liquidazione la cassa di risparmio di Fossombrone. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 marzo 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 4.

C.

Regio Decreto *che autorizza la regia università di Modena ad accettare la donazione fatta dalle signore Aristea Ravà ed Emma Cardoso per la istituzione del « Premio Carlo A. Conigliani », lo erige in ente morale e ne approva lo statuto.*

31 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 aprile 1904, n. 82)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'atto del 12 maggio 1903, a rogito Manfredini, col quale le signore Aristea Ravà ed Emma Cardoso donavano alla regia università di Modena una cartella del debito pubblico di lire diecimila nel fine di istituire col reddito di tale somma un premio annuo perpetuo da intitolarsi « Premio Carlo A. Conigliani » e da conferirsi ad un laureato in legge di quella università con le norme indicate nell'atto di donazione ed accettate dal consiglio accademico;

Veduta la domanda colla quale il rettore della regia università di Modena in rappresentanza dell'università medesima chiede di essere autorizzato ad accettare la detta donazione;

Veduta la legge 9 giugno 1850, n. 1037;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il rettore della regia università di Modena in rappresentanza di questa è autorizzato ad accettare la donazione della cartella di rendita di lire diecimila, fatta dalle signore Aristea Ravà ed Emma Cardoso, per la costituzinne del « Premio Carlo A. Conigliani » il quale è eretto in ente morale e sarà amministrato dall'università di Modena.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico per l'amministrazione del predetto ente morale annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 7. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

STATUTO

per la fondazione del premio « Prof. Carlo A. Conigliani »

Art. 1.

È istituito presso la regia università di Modena, con la donazione di lire 10,000 (diecimila), fatta il giorno 12 maggir 1903, rogito Manfredini, dalle signore Aristea Ravà fu Moisè vedova del signor Giusto Conigliani e Cardoso Emma di Giuseppe, vedova del prof. cav. avv. Carlo A. Conigliani, un premio annuo perpetuo corrispondente all'interesse della somma sopraindicata a favore di un giovane laureato in giurisprudenza.

Art. 2.

Tale istituzione da erigersi in ente morale con le formalità prescritte dalle leggi, avrà sede in Modena presso la regia università e sarà intitolata: « Premio Carlo A. Conigliani ».

Art. 3.

Il fondo assegnato a questo ente morale è costituito da una cartella del debito pubblico della rendita di lire 500 (5 per cento) già consegnata al rettore della regia università di Modena e intestata alla università stessa.

Art. 4.

Il premio sarà conferito per concorso alla migliore memoria di scienza delle finanze o economia politica.

Art. 5.

Il concorso verrà indetto dal rettore della università ogni anno nel mese di giugno, mediante avviso da pubblicarsi anche nei giornali quotidiani cittadini, e potranno concorrervi i laureati in giurisprudenza da non oltre tre anni nella regia università di Modena, i quali abbiano almeno per un intiero biennio consecutivo frequentato come studenti la stessa università, e rimarrà aperto fino a tutto il successivo mese di novembre.

Art. 6.

Il tema sarà di libera scelta del concorrente e saranno ammessi uno o più lavori o memorie anche manoscritti, ma inediti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta di tre professori della università di Modena, e cioè dei professori di scienza delle finanze, di economia politica e di statistica.

Art. 8.

Nel caso che nella stessa persona fossero cumulati gli insegnamenti delle predette discipline, la commissione esaminatrice verrà integrata dalla facoltà giuridica di detta università.

Art. 9.

Nel caso di mancanza di concorrenti e nel caso in cui nessuno dei lavori presentati fosse ritenuto degno del premio. il premio stesso sarà capitalizzato e i relativi interessi andranno in aumento dei premi futuri.

Art. 10.

Il pagamento della somma costituente il premio sarà fatto nel mese di luglio dell'anno successivo a quello in cui il concorso fu bandito.

Art. 11.

Qualora il concorrente vincitore venisse a morte prima di aver esatto il premio, il premio stesso sarà devoluto ai suoi eredi.

Art. 12.

Il giudizio della commissione esaminatrice dovrà essere pubblicato entro sei mesi dalla data della scadenza del concorso, e comunicato alla famiglia Conigliani, alla quale verrà, a cura del concorrente vincitore, consegnata copia del lavoro premiato.

Art. 13.

Chi ha vinto un concorso non sarà ammesso ai concorsi successivi.

Art. 14.

Se in avvenire si ravviserà conveniente di modificare le date di apertura o di chiusura del concorso o della pubblicazione del giudizio della commissione esaminatrice, ciò potrà essere fatto dal consiglio accademico dell'università. Nessun'altra modificazione però potrà mai essere apportata al presente statuto.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO

CI.

Regio Decreto *che autorizza la camera di commercio ed arti di Arezzo ad acquistare uno stabile per la sua sede.*

18 *febbraio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 aprile 1904, n. 82)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti di Arezzo in data 30 gennaio e 18 settembre 1903;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La camera di commercio d'Arezzo è autorizzata a stipulare il contratto per l'acquisto dello stabile di proprietà dei signori Ferdinando fu Placido Signorini e Vincenzo fu Giuseppe Carbonell, situato in Arezzo, via Guido Monaco, n. 3, attualmente adibito a sede della camera di commercio predetta, per la somma di lire 14,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° aprile 1904
Reg. 16. Atti del Governo a f. 9. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

CII.

REGIO DECRETO *che erige in ente morale il legato Cabria in Casale Monferrato e ne approva lo statuto.*

13 *marzo* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 aprile 1904, n. 82)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testamento 4 dicembre 1882, aperto e pubblicato il 21 gennaio 1887, con cui il signor Giovanni Cabria legò al municipio di Casale Monferrato la somma di lire 30,000, con l'obbligo di sussidiare due giovani del circondario di Casale, affinchè possano intraprendere la carriera degli studi della pittura e della scoltura;

Vista la domanda del sindaco di Casale Monferrato per la erezione in ente morale del detto legato e l'approvazione del relativo statuto deliberato da quel consiglio comunale;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il legato Cabria in Casale Monferrato è eretto in ente morale e ne è approvato l'unito statuto, che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 1° aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a *f.* 5. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

STATUTO ORGANICO DEL LEGATO CABRIA

Art. 1.

Il legato di lire trentamila fatto dal causidico Giovanni Cabria con suo testamento segreto 4 dicembre 1882 ed aperto e pubblicato il 21 gennaio 1887, è eretto in ente morale ed amministrato dal municipio, quando sarà cessato l'usufrutto che sulla detta somma spetta alla sorella del testatore.

Art. 2.

Sulla rendita netta del legato stesso sono formati due sussidi da concedersi a due giovani del circondario di Casale, deficienti di mezzi di fortuna, i quali presentino serie disposizioni allo studio della pittura, o della scultura e frequentino o intendano di frequentare un istituto o un'accademia di belle arti.

Art. 3.

Il sussidio una volta concesso sarà continuativo fino al compimento degli studi dal sussidiato intrapresi.

Art. 4.

I sussidi saranno pagati a bimestri posticipati dal tesoriere comunale sempre quando gl'investiti provino alla giunta municipale di avere frequentato regolarmente il corso degli studi cui appartengono.

Art. 5.

La giunta municipale nel mese di settembre d'ogni anno in cui si verifichi disponibilità di sussidio, pubblica l'avviso di concorso con invito agli aspiranti di presentare entro 30

giorni dalla pubblicazione del medesimo la loro domanda in carta da bollo competente, corredata dai certificati di moralità, di nascita e di domicilio nel circondario di Casale Monferrato e dai documenti atti a porre in chiaro la condizione economica propria, quella del padre e della madre.

Art. 6.

La giunta municipale esamina le domande, le classifica e dà il suo parere sulla condizione economica degli aspiranti e delle loro famiglie in rapporto anche agli studi cui intendono dedicarsi, o siansi già dedicati. Il consiglio comunale, visto il lavoro di classificazione e le informazioni della giunta comunale, in seduta segreta procede mediante votazione segreta alla assegnazione dei sussidi.

Art. 7.

Nel proporre i candidati, sarà tenuto conto di quelli che abbiano i seguenti requisiti:

a) Appartengano a famiglie di ristretti mezzi di fortuna nel circondario di Casale;

b) Abbiano dato saggio negli studi di ingegno svegliato, e ciò verrà stabilito colla presentazione del certificato di promozione dal corso di studi anteriore a quello a cui il candidato aspirerà, ed a parità di certificato, anche da quelli degli anni precedenti. Tale saggio potrà anche essere desunto da prove equipollenti.

Art. 8.

Tra più concorrenti aventi i requisiti suddetti, e che si trovino in identiche condizioni economiche, sarà preferito quegli che sarà ritenuto di merito maggiore, ed a parità di me-

rito, quegli che verserà in condizioni economiche più ristrette degli altri.

A parità di condizione sarà titolo prevalente la priorità d'iscrizione nei corsi dell'istituto od accademia.

Art. 9.

I giovani che godono questi sussidi dovranno giustificare alla fine dell'anno scolastico di avere lodevolmente superato gli esami salvo ne siano stati impediti da giusta causa.

Art. 10.

Perderà il posto ottenuto colui che non frequentasse regolarmente il corso degli studi intrapresi, salvo il caso di impedimento per causa legittima, o venisse espulso dall'istituto o dall'accademia per ragioni contemplate nei relativi regolamenti.

Art. 11.

Qualora nessuno concorresse munito dei necessari requisiti per godere questi sussidi, il reddito relativo nel frattempo, cioè durante l'epoca in cui nessuno gode del sussidio stesso, sarà corrisposto all'opera pia della provvidenza di questa città, senza che ciò le dia diritto d'invocare la prescrizione qualunque tempo decorresse, senza che vi siano concorrenti meritevoli dell'indicato sussidio, tale essendo la volontà del testatore.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1904, n. 85)

Con cui i patrimoni delle quattro confraternite di San Girolamo, del SS. Sacramento, del S. Rosario e del Suffragio sono trasformati allo scopo di cui all'art. 55, lettera *e*, della legge 17 luglio 1890 e contemporaneamente concentrati nella congregazione di carità di Cantalupo Sabino, rimanendo conservate le spese per gli oneri di culto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 15.

CIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1904, n. 85)

Col quale è data facoltà al comune di Barge di applicare nel quadriennio 1904-907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 120 (centoventi). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 16.

CV.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1904, n. 85)

Col quale il comune di Padova è autorizzato ad esigere, alla immissione delle bevande alcooliche nella linea daziaria, una sovratassa addizionale che superi il cinquanta per cento del dazio governativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 21.

CVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1904, n. 85)

Col quale è respinta la domanda inoltrata dal comune di Castiglion Fiorentino per essere autorizzato ad applicare, con decorrenza dal 1904, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 22.

CVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1904, n. 85)

Col quale è data facoltà al comune di Intra di applicare pel quadriennio 1902-905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 20.

CVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1904, n. 85)

Col quale è data facoltà al comune di Arrone di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 19.

CIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1903, n. 85)

Col quale è data facoltà al comune di Cardezza di applicare nel biennio 1904-905 la tassa di famiglia col li-

mite massimo di lire 60 (sessanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 18.

CX.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1904, n. 85)

Col quale è data facoltà al comune di Acerenza di applicare nel biennio 1903-904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 17.

CXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 aprile 1904, n. 87)

Che approva lo statuto del monte di pietà « Di Bono » avente sede in Tusa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 30.

CXII.

Regio Decreto *che approva lo statuto del consorzio costituitosi fra la provincia di Venezia ed il comune di Mestre per l'impianto e l'esercizio di una tramvia elettrica da Mestre a S. Giuliano.*

10 *marzo* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 aprile 1904, n. 87)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 6 novembre 1903 del consiglio provinciale di Venezia, e 30 ottobre 1903 del consiglio comunale di Mestre, debitamente approvate colle quali gli enti suddetti decisero di costituirsi in consorzio, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 29 giugno 1873, n. 1475, 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e 2 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, per la concessione della tramvia elettrica Mestre-S. Giuliano, già esercitata a trazione animale;

Visto il verbale della prima assemblea consorziale, tenuta nella sede della deputazione provinciale di Venezia, il 26 novembre 1903, nella quale venne approvato lo statuto del consorzio medesimo, e fu deliberato, alla unanimità, di accordare la concessione della suddetta tramvia alla società omonima, conferendole ogni necessaria autorizzazione;

Visto lo schema dello statuto medesimo;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie meccaniche ed il relativo regolamento, e visti gli articoli 7 e seguenti della legge 29 giugno 1873, n. 1475, relativi alla costituzione dei consorzi ferroviari;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto del consorzio costituitosi fra la provincia di Venezia ed il comune di Mestre, per la concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto e l'esercizio di una tramvia, a trazione elettrica, da Mestre a S. Giuliano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 25. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Tedesco.
Giolitti.

STATUTO

del Consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia elettrica Mestre-San Giuliano in provincia di Venezia

Art. 1.

In virtù delle deliberazioni 6 novembre 1903 del consiglio provinciale di Venezia e 30 ottobre detto anno di quello comunale di Mestre è costituito un consorzio tra la provincia di Venezia ed il comune di Mestre a sensi dell'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica ed allo scopo di accordare il consenso prescritto dall'art. 13 del relativo regolamento 17 giugno 1900, n. 396, alla sostituzione, nella tramvia Mestre-S. Giuliano, della trazione animale in elettrica e di esercitare collettivamente tutti i diritti e facoltà derivanti dagli originali contratti di concessione e dalla legge e regolamento sopracitati.

Art. 2.

Il consorzio costituito a sensi dell'art. 2 del succennato regolamento e nei modi indicati dalla legge 29 giugno 1873, n. 1475, si intitolerà « Consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia elettrica Mestre-S. Giuliano ».

Art. 3.

Gli atti di concessione 18 luglio 1891 rogiti Chiodo repertoriale n. 3171 e 1° ottobre 1892 repertoriale n. 133, registrati in Venezia il primo addì 7 agosto 1891 atti pri-

vati n. 292 pagate lire 901.20 ed il secondo il 18 ottobre 1892 atti privati n. 2494 pagate lire 2.40, restano fermi in ogni loro parte, ad eccezione soltanto delle prescrizioni non applicabili al nuovo sistema di trazione, intendendo sostituito il consorzio agli enti concedenti per tutto quanto riguarda la loro regolare e completa esecuzione e dovendosi quindi ritenere ad ogni effetto di legge e di diritto le concessioni medesime come stipulate fra la società concessionaria ed il consorzio stesso.

Art. 4.

La provincia di Venezia forma parte del consorzio a mezzo di quattro rappresentanti ed il comune di Mestre a mezzo di un rappresentante, e ciò a sensi dell'art. 2 del regolamento sopraccennato, essendo l'estesa dei tronchi interni dell'abitato di circa un quinto di quella totale delle strade su cui è stabilita la tramvia.

Art. 5.

I prefati rappresentanti durano in carica cinque anni e sono surrogati come è stabilito nelle suaccennate deliberazioni consigliari, colle norme cioè della legge comunale e provinciale per la surrogazione dei deputati e degli assessori.

Art. 6.

La sede del consorzio è stabilita in Venezia presso la deputazione provinciale.

Art. 7.

Il consorzio s'intenderà continuativo fino alla scadenza del termine della concessione.

Art. 8

Tutti i cinque rappresentanti che costituiscono l'assemblea generale costituiscono pure il comitato permanente indicato dall'art. 8 della citata legge del 1873.

Art. 9.

Le attribuzioni dell'assemblea sono quelle che costituiscono lo scopo per cui fu costituito il consorzio e cioè:

a) concedere le aree delle strade e piazze che venissero chieste dalla società della tramvia per la suaccennata innovazione della trazione o per altre evenienze;

b) deliberare i corrispondenti capitolati d'oneri;

c) dar voto sugli orari; sul numero delle corse e sul regolamento di servizio;

d) prescrivere il limite massimo delle tariffe;

e) stabilire le prescrizioni relative alla comodità ed al decoro del materiale mobile;

f) vigilare col mezzo degli uffici tecnici provinciale e comunale all'esatta osservanza per parte della società ai patti e condizioni impostele cogli atti di concessione;

g) determinare ed esigere il deposito a garanzia degli obblighi assunti dalla concessionaria società, prescritto dall'art. 40 della legge sovramenzionata;

h) determinare la misura del contributo da imporsi alla società in favore di uno o dell'altro degli enti consorziati ed eventualmente di ambedue;

i) valersi delle altre facoltà riservate ed attribuite dalle più volte citata legge e relativo regolamento in materia agli enti proprietari del suolo stradale.

Art. 10.

L'assemblea s'intenderà in numero legale quando sieno presenti almeno tre rappresentanti.

Le deliberazioni saranno prese a voti palesi ed a maggioranza e saranno sottoposte all'approvazione a sensi di legge come quelle degli enti morali di cui il consorzio è una emanazione.

Gli atti da stipularsi verranno registrati a Venezia nel repertorio della deputazione provinciale.

Art. 11.

L'assemblea consorziale nomina nel suo seno un presidente, la durata in carica del quale sarà di cinque anni e potrà venire rieletto.

Le funzioni di presidente come quelle di semplice rappresentante sono gratuite.

Art. 12.

Il presidente rappresenta il consorzio a tutti gli effetti civili ed amministrativi, convoca e presiede l'assemblea, cura la stipulazione e firma gli atti di contratto o di concessione e tutti quelli che si riferiscono all'esecuzione dei deliberati dell'assemblea.

Art. 13.

L'assemblea verrà convocata dal presidente, tutte le volte che lo crederà conveniente nell'interesse del consorzio, mediante avviso diramato a ciascun membro.

Art. 14.

Alle spese eventuali d'amministrazione del consorzio provvederanno gli enti consorziati in proporzione della lunghezza dei rispettivi tratti stradali concessi ad uso tramvia.

Art. 15.

Per tutto ciò che non sia contemplato nel presente statuto verranno applicate le disposizioni generali vigenti in materia od affini.

Art. 16.

Avendo già gli enti consorziati proceduto alla nomina dei loro rappresentanti, i quali alla loro volta hanno già nòminato il presidente, restano confermate tali nomine a sensi e per gli effetti del presente statuto.

Venezia, li 26 novembre 1903.

Il Presidente
BERNA.

CXIII.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri istituito nella provincia di Porto Maurizio con sede in San Remo per le industrie edilizie e affini.*

24 *marzo* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 aprile 1904, n. 88)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di provi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 9 aprile 1903, n. CXXIII, che istituisce due collegi di probi-viri per la industria edilizia e affini, uno con sede a Porto Maurizio, l'altro con sede a San Remo;

Sopra proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali pel collegio di probi-viri istituito nella provincia di Porto Maurizio, per l'industria edilizia e affini, con sede in S. Remo, sono stabilite secondo il prospetto che segue:

SEDE di ciascuna sezione	CIRCOSCRIZIONE di ciascuna sezione elettorale	NUMERO delle sezioni	
		industriali	operai
S. Remo	S. Remo, Bordighera, Taggia e Ventimiglia.	1	»
S. Remo	S. Remo, Taggia	»	2
Ventimiglia . . .	Ventimiglia, Bordighera	»	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 31. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Marzo 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 aprile 1904, n. 87)

Con cui la fondazione Pietro e Mario fratelli Pietriboni in Venezia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 26.

CXV.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Marzo 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 aprile 1904, n. 87)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio e depositi di Pescia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 29.

CXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 21 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 aprile 1904, n. 87)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Tra-

pani, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 23 aprile e 16 luglio 1902 con la modificazione introdottavi dalla giunta stessa nelle adunanze in data 21 ottobre e 23 dicembre 1903, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 21 agosto 1902, n. CCCVIII. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 37.

CXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 aprile 1904, n. 87)

Col quale è data facoltà al comune di Nemi di applicare nel biennio 1904-905 la tassa sulle capre in base alla tariffa di lire 4 (quattro) per capo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 35.

CXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 aprile 1904, n. 87)

Col quale è data facoltà al comune di Piedimonte San Germano di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 36.

CXIX.

Regio Decreto *che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di un tronco da Fosso Mastra a S. Bartolomeo delle tramvie di Spezia.*

3 *marzo* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 aprile 1904, n. 90)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306;

Visti i Nostri decreti 3 luglio 1902, n. CCCLXXXIX (parte supplementare), e 29 settembre 1903, n. CCCCX (parte supplementare), con cui venne autorizzato l'esercizio a trazione elettrica rispettivamente di alcune tramvie nella città e nei dintorni di Spezia e del tronco Migliarina a Mare-Fosso Mastra allacciantesi a dette tramvie:

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Società italiana di industrie elettriche » con sede in Spezia, è autorizzata ad esercitare a trazione elettrica, il tronco da Fosso Mastra a S. Bartolomeo delle tramvie elettriche di Spezia.

Art. 2.

Il tronco sarà costruito a scartamento di m. 1,445 secondo il progetto 8 agosto 1903 della società suddetta, visto d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, e per l'esercizio di esso dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896 e del regolamento 17 giugno 1900 dalla medesima derivante, le condizioni contenute nel disciplinare 19 giugno 1902 firmato ed accettato dai rappresentanti della società predetta, allegato al Nostro decreto 3 luglio 1902, n. CCCLXXXIX (parte supplementare), nonchè le prescrizioni di sicurezza del servizio, che saranno stabilite all'atto della visita di collaudo da effettuarsi, a sensi di legge, da apposita commissione di cui farà parte anche un delegato militare nominato dall'amministrazione della regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 38. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Tedesco.

CXX.

REGIO DECRETO *che autorizza l'esercizio a trazione elettrica delle linee tramviarie nella città di Torino, dal corso Massimo d'Azeglio alla barriera Nizza per il corso Dante e le vie Ormea, Cellini e Nizza.*

6 marzo 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 aprile 1904, n. 90)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima elettricità Alta Italia, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare, a trazione elettrica, la li-

nea tramviaria, nella città di Torino, dal corso Massimo d'Azeglio alla barriera di Nizza, per il corso Dante e le vie Ormea, Cellini e Nizza.

Art. 2.

La linea sarà costruita a scartamento m. 1.445, secondo il progetto presentato, il 19 novembre 1902, dalla società predetta, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; e per l'esercizio dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare firmato ed accettato dai rappresentanti della società anonima elettricità Alta Italia, in data 21 gennaio 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 39. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.

N. 240. Repertorio

REGIO ISPETTORATO GENERALE DELLE STRADE FERRATE

CIRCOLO DI TORINO

DISCIPLINARE

per l'impianto di esercizio a trazione elettrica della linea tramviaria Corso Massimo d'Azeglio-Barriera di Nizza, concessa dal municipio di Torino alla Società anonima elettrica Alta Italia.

Art. 1.

La linea formante oggetto del presente disciplinare è rappresentata nel progetto che accompagna la domanda 19 novembre 1902 della Società anonima elettricità Alta Italia, ed è la seguente:

Corso Massimo d'Azeglio-Barriera di Nizza, percorrendo il corso Dante, via Ormea, via Cellini e via Nizza.

Essa fa parte delle linee concesse alla Società dal municipio di Torino con convenzione 15 ottobre 1900, costituendo il prolungamento *b*) della linea in esercizio *Piazza Statuto-Valentino*, e deve totalmente essere costrutta a nuovo.

Essa è tutta a doppio binario a scartamento di metri 1.445 e misura la lunghezza complessiva di metri 1452.00.

Art. 2.

Il sistema di trazione è quello con filo aereo e presa di corrente mediante archetto (sistema Siemens e Halske); esso

sarà alimentato dalla corrente continua fornita dalla stazione centrale di via Bologna e con la differenza di potenziale massima di 520 volta.

Pei cavi alimentatori (Feeders) si adotteranno condotture sotterranee e così pure per l'allacciamento dei binari formanti condotture di ritorno alla stazione generatrice.

Per ciò che riguarda l'impianto delle condutture elettriche in generale, saranno osservate le prescrizioni della legge 7 giugno 1894, n. 232, e del relativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 642, oltre quelle specifiche che potranno essere stabilite dal prefetto di Torino.

I supporti dei conduttori aerei dovranno essere solidi e stabiliti in modo da resistere agli sforzi dovuti alla pressione del vento, ai cambiamenti di direzione della linea ed alle distanze ineguali dei supporti medesimi.

I conduttori ed i fili di sospensione saranno solidamente attaccati ad isolatori fissi sui supporti.

Onde evitare notevoli effetti di elettrolisi nelle condutture di gas e di acqua potabile, sarà il conduttore di ritorno quello che sarà messo in comunicazione col polo negativo della generatrice.

Per assicurare poi la continuità delle rotaie quali conduttori di ritorno, esse saranno collegate fra loro elettricamente, saranno cioè collegate agli estremi con uno o due cordoni di rame di sezione proporzionata alla intensità della corrente, cui deve dare passaggio.

È fatto obbligo alla società concessionaria di constatare durante l'esercizio delle tramvie la differenza di potenziale esistente fra i due punti di ritorno non isolati, il più lontano ed il più prossimo alla stazione generatrice.

Qualora questa differenza di potenziale sia riconosciuta pre-

giudizievole la società dovrà prendere provvedimenti per ridurla, collocando dei conduttori speciali colleganti direttamente un dato tratto di binario colla generatrice.

Nella disposizione dei Feeders, nelle loro giunzioni la società concessionaria dovrà prendere tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica per evitare qualunque influenza nocevole sulle altre condutture elettriche esistenti.

Art. 3.

Le rotaie saranno del tipo Phoenix a doppio fungo, tipo 14 del peso di kg. 42. 300.

Nei tratti di strada lastricati ed anche solo muniti di guide di pietra le rotaie saranno poste sopra dadi di legno debitamente inchiodati sulle traversine pure di legno delle dimensioni di metri 1.90 × 0. 10 × 0. 18 poste alla distanza di m. 1. 00 da asse ad asse.

Nei tratti selciati oppure a macadam le rotaie poseranno direttamente sopra una fondazione di ghiaia, mista a sabbia, diligentemente distesa e battuta dello spessore di 15 centimetri e della larghezza di 30 centimetri.

Per rendere solidali le due rotaie dello stesso binario queste si uniranno fra loro ad intervalli di metri 1.80 nei rettifili e di metri 1. 64 nelle curve e vicino ai giunti delle rotaie, con sbarre dette di sbarramento a teste filettate a vite munite di dado e controdado da fissare in appositi fori praticati nel gambo delle rotaie.

Le rotaie saranno poste a perfetto livello del piano stradale e l'interbinario dovrà essere disposto secondo la sagoma trasversale della strada, in modo che non risulti, dopo la posa della linea, il più piccolo risalto od avvallamento in corrispondenza delle rotaie.

Art. 4.

Lo scartamento del binario è quello normale, cioè di metri 1 445 fra i bordi interni del fungo portante. Per la larghezza dell'interbinario, poichè si tratta di una tramvia urbana, si ammetterà l'eccezione prevista dal 2° comma dello art. 15 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, e sarà in via normale non minore di metri 1. 10 nei rettifili, ciò che corrisponde allo interasse di metri 2. 545, e nei tratti in curva questa distanza sarà aumentata in proporzione della curvatura.

Il raggio minimo delle curve è fissato in metri 16.

Fra due curve consecutive in senso contrario si dovrà intercalare un tratto rettilineo di lunghezza non minore di metri 4.00.

Art. 5.

Quanto alla larghezza della zona da lasciarsi libera pel correggio ordinario ed alla distanza della linea di massima sporgenza delle vetture dagli ostacoli fissi esistenti lungo le strade percorse, poichè si tratta di linea nell'interno dell'abitato si ammetteranno le eccezioni prescritte negli alinea 3 e 4 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica.

Si prescrive però in modo assoluto che non sia mai minore di un metro di distanza fra la fronte della rotaia esterna e le pareti delle case, parapetti e costruzioni murarie.

Art. 6.

Le vetture automotrici corrisponderanno al tipo unito al progetto accompagnante la domanda in data 28 gennaio 1897, presentata dalla Società anonima elettricità Alta Italia e per

il primo gruppo di linee ad essa concesse con la sola variante che saranno tolte le casse degli accumulatori ed i sedili saranno alquanto più bassi.

Saranno cioè a due assi con l'interasse di metri 1.48, lunghezza della cassa metri 4.20, larghezza metri 2.10.

Esse saranno munite di due motori gemelli della forza di circa 20 HP ciascuno, con regolatore, scaricafulmini e con due freni, di cui l'uno meccanico a leva agente sui cerchioni delle ruote, l'altro elettrico agente in due modi distinti, cioè con chiusura del motore in circuito su se stesso e coll'inserzione di resistenza l'uno e con inserzione di corrente sull'indotto onde tendere ad invertire il movimento l'altro.

Questi freni saranno comandati facilmente dalle due piattaforme delle vetture automotrici. Le vetture rimorchiate devono essere provviste di freno continuo.

Quando la società concessionaria intendesse di introdurre modificazioni alle vetture, od adottare un tipo nuovo, dovrà presentare proposta alla regia prefettura di Torino, corredata dei necessari tipi e di una relazione giustificativa per la debita approvazione del Ministero a sensi dell'art. 21 di detto regolamento.

Tutte le vetture tanto nuove come quelle modificate non potranno essere messe in circolazione se non dopo essere state esaminate e collaudate dal regio ispettore capo delle ferrovie del circolo di Torino.

Art. 7.

Ciascuna vettura automotrice sarà affidata ad un conduttore meccanico che prenderà posto sulla piattaforma anteriore e da un fattorino o bigliettario.

Il personale dei conduttori dovrà riportare la speciale autorizzazione del regio ispettore capo delle ferrovie del circolo

ferroviario di Torino, il quale non la rilascierà se non dopo essersi accertato della sufficiente capacità dei conduttori in base ai documenti comprovanti la loro idoneità alle funzioni di conduttore, e qualora lo reputi necessario, in seguito ad esame, cui l'aspirante dovrà essere sottoposto, secondo le norme stabilite.

Art. 8.

Prima dell'apertura della linea o tronchi di linea all'esercizio si dovrà presentare all'approvazione del prefetto il regolamento per l'esercizio contenente le norme di servizio tanto per il personale quanto per quelle applicabili al pubblico.

Art. 9.

La società dovrà pure trasmettere all'ufficio del regio ispettorato delle strade ferrate, circolo di Torino, una copia del progetto approvato per la linea indicata nel presente disciplinare.

Art. 10.

La società stessa dovrà riportare da parte dell'autorità comunale la preventiva licenza di mettere mano ai lavori approvati. Essa dovrà provvedere per l'occorrente sistemazione delle strade occupate in quei modi che saranno state preventivamente concordati coll'amministrazione comunale di Torino, pur prendendo i necessari accordi colle altre società tramviarie della città per ciò che riflette l'impianto dei binari ed attraversamenti che interessano le società medesime.

Le relative convenzioni da stipularsi colle dette società tramviarie dovranno essere sottoposte all'approvazione del regio ispettorato generale delle strade ferrate.

Art. 11.

Alla sorveglianza dei lavori di costruzione provvederà il regio ispettore capo del circolo ferroviario di Torino col concorso dell'ing. capo dell'ufficio tecnico municipale.

Il regio ispettore capo del circolo, su proposta della società approvata dall'ing. capo dell'ufficio tecnico municipale potrà autorizzare quelle varianti che non alterino sostanzialmente i progetti approvati edappariscano necessarie per la sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Le varianti che implichino sostanziali modificazioni del tracciato o di studio od innovazioni nel sistema di trazione, dovranno riportare l'approvazione ministeriale.

Art. 12.

Ultimati i lavori si procederà da una commissione composta del regio ispettore capo del circolo di Torino e dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico municipale o dei loro delegati, ai quali potrà essere aggregato con voto consultivo un ufficiale dei telegrafi dello Stato, alla visita di ricognizione ed al collaudo della linea, dopo il quale il prefetto autorizzerà l'apertura all'esercizio, prescrivendo le norme speciali che caso per caso riterrà opportuno di proporre la detta commissione.

L'apertura all'esercizio della linea o tronchi di linea potrà essere autorizzata dal prefetto quando, in seguito a visita di ricognizione e collaudo provvisorio eseguito dalla stessa commissione, le condizioni della linea o tronchi di linea saranno riconosciuti atte all'esercizio medesimo.

Art. 13.

Le spese inerenti alla sorveglianza governativa sull'esercizio e quelle di cui all'art. 11 di questo disciplinare, sa-

ranno a carico della società concessionaria, la quale a questo titolo dovrà versare nelle casse dello Stato ogni anno anticipatamente a datare dal decreto di autorizzazione, la somma risultante dall'applicazione del contributo chilometrico di lire 12 all'estesa effettiva della linea a semplice e doppio binario aperta al pubblico esercizio.

Art. 14.

La società concessionaria dovrà rilasciare un biglietto permanente di libera circolazione a ciascuno dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza.

Rilascerà inoltre un biglietto all'ispettore del genio civile, del compartimento di Torino, ed un altro ad un funzionario della direzione generale di ponti e strade e ad uno del regio ispettorato generale delle ferrovie, amministrazione centrale, al questore ed a tanti funzionari di pubblica sicurezza quante sono le linee

Art. 15.

Otre alle condizioni del presente disciplinare, la società concessionaria s'intenderà vincolata a tutte le discipline portate dalla legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e dal relativo regolamento 17 giugno 1900, n. 306, e quelle portate dalla legge 20 marzo 1865, allegato *F*, specialmente al titolo V; a quelle del regolamento di polizia stradale approvato con regio decreto 10 marzo 1881 e del regolamento 31 ottobre 1873 relativo alla polizia ferroviaria nonchè alle ordinazioni ed ai decreti della prefettura e del Ministero emanati o da emanarsi per disciplinare l'esercizio delle tramvie.

Art. 16.

È assolutamente vietato alla società di cedere ad altri la presente concessione senza la esplicita approvazione del Ministero dei lavori pubblici sotto pena d'immediata decadenza della concessione medesima.

Art. 17.

La ditta concessionaria dovrà assumere per il servizio delle tramvie sott'ufficiali dell'esercito nella misura di un terzo almeno dei posti d'ordine e di custodia, conformemente a quanto è prescritto dagli articoli 10 e 21 della legge 9 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª).

Art. 18.

In caso di mancanza ad una qualunque delle condizioni del presente disciplinare e di trasgressioni alle prescrizioni dei decreti prefettizi od agli ordini intimati dal prefetto relativi alla sicurezza e regolarità dell'esercizio, la società sarà soggetta ad una ammenda che potrà variare da lire 50 a lire 200 a giudizio del prefetto, su proposta del regio ispettore capo delle ferrovie salvo ricorso al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 19.

Al Ministero spetterà la facoltà di modificare od aumentare gli oneri determinati dal presente disciplinare a garanzia della sicurezza pubblica e della regolarità dell'esercizio restando obbligata la detta concessionaria ad introdurre gradualmente nei suoi impianti tutti quegli eventuali miglioramenti che le venissero prescritti dall'autorità governativa in seguito ai progressi della scienza e dell'industria in materia di trazione elettrica.

Art. 20.

La durata della concessione scadrà col 1° maggio 1928, termine della concessione accordata alla Società anonima elettricità Alta Italia, dal municipio di Torino colla convenzione 15 ottobre 1900.

Essa potrà essere rinnovata o prolungata dietro richiesta della società concessionaria da presentarsi almeno due mesi prima della scadenza.

Torino, 12 gennaio 1903.

Il regio ispettore capo
Firmato: F. ARISI.

Torino, 21 gennaio 1904.
per accettazione del suesteso disciplinare:

Firmato: FULVIO ARCOZZI MASINO, *nei nomi.*
» GIORGIO SCHULTZ, »

Regnando S. M. Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia.

Il sottoscritto Inverardi avv. Giuseppe segretario della prefettura delegato agli atti pubblici certifica ed autentica le firme superiormente apposte dai signori avv. cav. Fulvio Arcozzi Masino ed ing. Giorgio Schultz, direttori della Società anonima elettricità Alta Italia, in presenza sua e dei signori Marinelli Giacomo e Gatto Lorenzo testimoni noti, idonei ed aventi i requisiti di legge.

Torino, 21 gennaio 1904.

All'originale

Firmati: MARINELLI GIACOMO, *teste.*
» GATTO LORENZO, »

GIUSEPPE INVERARDI, *segretario.*

CXXI.

Regio Decreto *che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di due nuove linee tramviarie nella città di Torino da piazza dello Statuto alla barriera di Lanzo e da questa ultima a Madonna di Campagna lungo lo stradale di Lanzo.*

6 *marzo* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 aprile 1904, n. 90)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima elettricità Alta Italia, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare, a trazione elettrica, le linee

tramviarie in Torino, da piazza dello Statuto alla barriera di Lanzo per il corso Principe Oddone e dalla barriera di Lanzo a Madonna di Campagna, per la strada provinciale di Lanzo.

Art. 2.

Le citate linee saranno costruite a scartamento m. 1,445, secondo i progetti presentati, il 1° settembre 1902, dalla società predetta, visti, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; e per l'esercizio dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare firmato ed accettato dai rappresentanti la Società anonima elettricità Alta Italia, in data 21 gennaio 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1904:
Reg. 16. Atti del Governo a f. 40. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. *V*. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.

Num. 241 Repertorio

REGIO ISPETTORATO GENERALE DELLE STRADE FERRATE

CIRCOLO DI TORINO

DISCIPLINARE

per l'impianto ed esercizio a trazione elettrica delle linee tramviarie: 1ª Piazza Statuto-Barriera di Lanzo; 2ª Barriera di Lanzo-Madonna di Campagna, concessi dal Municipio di Torino alla Società Anonima Elettricità Alta Italia.

Art. 1.

Le linee formanti oggetto del presente disciplinare sono rappresentate nei progetti che accompagnano le domande 1° settembre 1902 della società Anonima Elettricità Alta Italia e sono le seguenti:

1ª *Piazza Statuto-Barriera Lanzo*, percorrendo il Corso Principe Oddone;

2ª *Barriera di Lanzo-Madonna di Campagna*, percorrendo la strada provinciale di Lanzo, che forma un prolungamento della prima.

Esse fanno parte di quelle concesse alla società dal municipio di Torino, con convenzione 15 ottobre 1900, e devono totalmente essere costruite a nuovo. Esse sono a semplice binario, eccetto nei punti stabiliti per gli incrociamenti, dei quali due si trovano sul corso Principe Oddone e dividono la linea piazza Statuto-Barriera di Lanzo in tre parti:

uno che si trova alla Barriera di Lanzo ed uno alla Madonna di Campagna sul viale che conduce alla chiesa, costituiscono i capilinea della linea Barriera di Lanzo-Madonna di Campagna. I capilinea della prima linea sono invece comuni, uno con la linea piazza Statuto-Esposizione, ed uno con la linea Barriera di Lanzo-Madonna di Campagna.

La estesa dei tratti a semplice binario misura metri 1,741. 85 per la linea piazza Statuto-Barriera di Lanzo, e metri 1,965. 05 per la linea Barriera di Lanzo-Madonna di Campagna; quella di quattro tratti a doppio binario misura metri 247. 18; per tal modo l'estesa del binario semplice delle due linee è complessivamente di metri 3,954. 08.

Art. 2.

Il sistema di trazione è quello con filo aereo e presa di corrente mediante archetto (sistema Siemens Halske); esso sarà alimentato dalla corrente continua fornita dalla stazione centrale di via Bologna e con la differenza di potenziale massima di 520 volts.

Pei cavi alimentatori (Feeders) si adotteranno condutture sotterranee e così pure per l'allacciamento dei binari formanti condutture di ritorno alla stazione generatrice.

Per ciò che riguarda l'impianto delle condutture elettriche in generale, saranno osservate le prescrizioni della legge 7 giugno 1894, n. 232, e del relativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 642; oltre quelle specifiche che potranno essere stabilite dal prefetto di Torino.

I supporti dei conduttori aerei dovranno essere solidi e stabiliti in modo da resistere agli sforzi dovuti alla pressione del vento, ai cambiamenti di direzione della linea ed alle distanze ineguali dei supporti medesimi.

I conduttori ed i fili di sospensione saranno solidamente attaccati ad isolatori fissi sui supporti.

Onde evitare nocevoli effetti di elettrolisi nelle condutture di gas e di acqua potabile, sarà il conduttore di ritorno quello che sarà messo in comunicazione col polo negativo della generatrice.

Per assicurare poi la continuità delle rotaie quali conduttori di ritorno, esse saranno collegate fra loro elettricamente, saranno cioè collegate agli estremi con uno o due cordoni di rame di sezione proporzionata alla intensità della corrente cui devono dare passaggio.

È fatto obbligo alla società concessionaria di constatare durante l'esercizio delle tramvie la differenza di potenziale esistenti fra i due punti di ritorno non isolati, il più lontano ed il più prossimo alla stazione generatrice. Qualora questa differenza di potenziale sia riconosciuta pregiudizievole, la società dovrà prendere provvedimenti per ridurla collocando dei conduttori speciali colleganti direttamente un dato tratto di binario colla generatrice.

Nella disposizione dei Feeders, nelle loro giunzioni la società concessionaria dovrà prendere tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica per evitare qualunque influenza nocevole sulle altre condutture elettriche esistenti.

Art. 3.

Le rotaie saranno del tipo Phoenix a doppio fungo, tipo 14 del peso kg. 42,300.

Nei tratti di strada lastricati ed anche solo munite di guide di pietra le rotaie saranno poste sopra dadi di legno debitamente inchiodati sulle traversine pure di legno delle dimensioni di metri 1.90 × 0.10 × 0.18 poste alla distanza di metri 1 da asse ad asse.

Nei tratti selciati oppure a macadam le rotaie poseranno direttamente sopra una fondazione di ghiaia, mista a sabbia, diligentemente distesa e battuta dello spessore di 15 centimetri e della larghezza di 30 centimetri.

Per rendere solidali le due rotaie dello stesso binario, queste si uniranno fra loro ad intervalli di metri 1.80 nei rettifili e di metri 1.64 nelle curve e vicino ai giunti delle rotaie, con sbarre dette di sbarramento a teste filettate a vite e munite di dado e contrdado da fissare in appositi fori praticati nel gambo delle rotaie.

Le rotaie saranno poste a perfetto livello del piano stradale e l'interbinario dovrà essere disposto secondo la sagoma trasversale della strada in modo che non risulti dopo la posa della linea, il più piccolo risalto od avvallamento in corrispondenza delle rotaie.

Art. 4.

Lo scartamento del binario è quello normale, cioè di metri 1.445 fra i bordi interni del fungo portante. Per la larghezza dell'interbinario, poichè si tratta di una tramvia urbana, si ammetterà l'eccezione prevista dal 2° comma dell'art. 15 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, e sarà in via normale non minore di metri 1.10 nei rettifili (ciò che corrisponde allo interasse di metri 2.545) e nei tratti in curva questa distanza sarà aumentata in proporzione della curvatura. Però nei binari d'incrocio le vetture devranno avere fermate obbligatorie e dovrà avere efficacemente provveduto ad impedire la discesa dei viaggiatori dal lato dell'interbinario.

Il raggio minimo delle curve è fissato in metri 25.

Fra due curve consecutive in senso contrario si dovrà intercalare un tratto rettilineo di lunghezza non minore di metri 4.

Art. 5.

Quanto alla lunghezza della zona da lasciarsi libera pel carreggio ordinario ed alla distanza della linea di massima sporgenza delle vetture dagli ostacoli fissi esistenti lungo le strade percorse, poichè si tratta di linee nell'interno dell'abitato, si ammetteranno le eccezioni prescritte negli alinea 3 e 4 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica. Si prescrive però in modo assoluto che non sia mai minore di un metro la distanza fra la fronte della rotaia esterna e le pareti delle case, parapetti o costruzioni murarie.

Art. 6.

Le vetture automòtrici corrisponderanno al tipo unito al progetto accompagnante la domanda in data 28 gennaio 1897, presentata dalla Società anonima elèttricità Alta Italia per il primo gruppo di linee ad essa concesse con la sola variante che saranno tòlte le casse agli accumulatori ed i sedili saranno alquanto più bassi. Saranno cioè a due assi con l'interasse di metri 1. 68; lunghezza della cassa metri 4. 20, larghezza metri 2. 10.

Esse saranno munite di due motori gemelli della forza di circa 20 *H-P* ciascuno, con regolatore, scarica fulmini e con due freni, di cui l'uno meccanico a leva agente sui cerchioni delle ruote, l'altro elettrico agente in due modi distinti: cioè con chiusura del motore in circuito su se stesso e coll'inserzione di resistenze l'uno, e con inserzione di corrente nell'indotto onde tendere ad invertire il movimento l'altro.

Questi freni saranno comandati facilmente dalle due piattaforme delle vetture automotrici.

Le vetture rimorchiate debbono essere munite di freno continuo. Quando la società concessionaria intendesse di introdurre modificazioni alle vetture od adottare un tipo nuovo, dovrà presentare proposta alla regia prefettura di Torino, corredata dei necessari tipi e di una relazione giustificativa per la debita approvazione del Ministero a sensi dell'art. 21 del detto regolamento.

Tutte le vetture tanto nuove come quelle modificate non potranno essere messe in circolazione se non dopo essere state esaminate e collaudate dal regio ispettore capo delle ferrovie del circolo di Torino.

Art. 7.

Ciascuna vettura automotrice sarà affidata ad un conduttore meccanico che prenderà posto sulla piattaforma anteriore e da un fattorino o bigliettario.

Il personale dei conduttori dovrà riportare la speciale autorizzazione dal regio ispettore capo del circolo ferroviario di Torino, il quale non la rilascerà se non dopo essersi accertato della sufficiente capacità dei conduttori, in base ai documenti comprovanti la loro idoneità alle funzioni di conduttore, e qualora lo reputi necessario, in seguito ad esame, cui l'aspirante dovrà essere sottoposto secondo le norme stabilite.

Art. 8.

Prima dell'apertura della linea o tronchi di linea all'esercizio si dovrà presentare all'approvazione del prefetto il regolamento per l'esercizio contenente le norme di servizio tanto per il personale quanto per quelle applicabili al pubblico.

Art. 9.

La società dovrà pure trasmettere all'ufficio del regio ispettorato delle strade ferrate circolo di Torino una copia del progetto approvato per le linee indicate nel presente disciplinare.

Art. 10.

La società stessa dovrà riportare da parte dell'autorità comunale la preventiva licenza di metter mano ai lavori approvati. Essa dovrà provvedere per l'occorrente sistemazione delle strade occupate in quei modi che saranno stati preventivamente concordati coll'amministrazione comunale di Torino, pur prendendo i necessari accordi colle altre società tramviarie della città per ciò che riflette l'impianto dei binari ed attraversamenti che interessano le società medesime.

Le relative convenzioni da stipularsi colle dette società tramviarie dovranno essere sottoposte all'approvazione del regio ispettorato generale delle strade ferrate.

Art. 11.

Alla sorveglianza dei lavori di costruzione provvederà il regio ispettore capo del circolo ferroviario di Torino col concorso dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico municipale.

Il regio ispettore capo del circolo su proposta della società approvata dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico municipale potrà autorizzare quelle varianti che non alterino sostanzialmente i progetti approvati ed appariscano necessarie per la sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Le varianti che implichino sostanziali modificazioni del tracciato o di struttura od innovazioni nel sistema di trazione, dovranno riportare l'approvazione ministeriale.

Art. 12.

Ultimati i lavori si procederà da una commissione composta dal regio ispettore capo del circolo di Torino e dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico municipale o dei loro delegati, ai quali potrà essere aggregato con voto consultivo un ufficiale dei telegrafi dello Stato, alla visita di ricognizione ed al collaudo delle linee, dopo il quale il prefetto autorizzerà l'apertura all'esercizio, prescrivendo le norme speciali che, caso per caso, riterrà opportuno di proporre la detta commissione.

L'apertura all'esercizio della linea o tronchi di linea, potrà essere autorizzata dal prefetto, quando in seguito a visita di ricognizione e collaudo provvisorio eseguito dalla stessa commissione, le condizioni della linea o tronchi di linea saranno riconosciute atte all'esercizio medesimo.

Art. 13.

Le spese inerenti alla sorveglianza governativa sull'esercizio e quelle di cui all'art. 11 di questo disciplinare, saranno a carico della società concessionaria la quale a questo titolo dovrà versare nelle casse dello Stato ogni anno anticipatamente a datare dal decreto di autorizzazione la somma risultante dall'applicazione del contributo chilometrico di lire 12 all'estesa effettiva della linea a semplice e doppio binario aperta al pubblico esercizio.

Art. 14.

La società concessionaria dovrà rilasciare un biglietto permanente di libera circolazione a ciascuno dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza. Rilascerà inoltre un biglietto all'ispettore del genio civile del compartimento di Torino ed un altro ad un funzionario della direzione gene-

rale di ponti e strade e ad uno del regio ispettorato generale delle ferrovie, amministrazione centrale, al questore ed a tanti funzionari di pubblica sicurezza quante sono le linee.

Art. 15.

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la società concessionaria, si intenderà vincolata a tutte le discipline portate dalla legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e dal relativo regolamento del 17 giugno 1900, n. 306, e quelle portate dalla legge 20 marzo 1865, allegato *F*, specialmente al titolo V; a quelle del regolamento di polizia stradale, approvato con regio decreto 10 marzo 1881 e del regolamento 31 ottobre 1873, relativo alla polizia ferroviaria, nonchè alle ordinazioni ed ai decreti della prefettura e del Ministero emanati o da emanarsi per disciplinare l'esercizio delle tramvie.

Art. 16.

È assolutamente vietata alla società di cedere ad altri la presente concessione senza la esplicita approvazione del Ministero dei lavori pubblici sotto pena d'immediata decadenza della medesima.

Art. 17.

La ditta concessionaria dovrà assumere per servizio delle tramvie ex sott'ufficiali dell'esercito nella misura di un terzo almeno dei posti d'ordine e di custodia conformemente a quanto è previsto dagli articoli 10 e 21 della legge 9 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª).

Art. 18.

In caso di mancanza ad una qualunque delle condizioni del presente disciplinare o di trasgressione alle prescrizioni dei

decreti prefettizi od agli ordini intimati dal prefetto relativi alla sicurezza e regolarità dell'esercizio, la società sarà soggetta ad una ammenda che potrà variare da lire 50 a lire 200 a giudizio del prefetto, su proposta del regio ispettore capo delle ferrovie, salvo ricorso al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 19.

Al Ministero spetterà la facoltà di modificare od aumentare gli oneri determinati dal presente disciplinare a garanzia della sicurezza pubblica e della regolarità dell'esercizio restando obbligata la detta concessionaria ad introdurre gradualmente nei suoi impianti tutti quelli eventuali miglioramenti che le venissero prescritti dalla autorità governativa in seguito ai progressi della scienza e dell'industria in materia di trazione elettrica.

Art. 20.

La durata della autorizzazione scadrà col 1° maggio 1928, termine della concessione accordata alla Società anonima elettricità Alta Italia dal municipio di Torino con la convenzione 15 ottobre 1900.

Essa potrà essere rinnovata o prolungata dietro richiesta della società concessionaria da presentarsi almeno due mesi prima della scadenza.

Torino, 11 novembre 1902.

Il regio ispettore capo
Firmato: F. Arisi.

Torino, 21 gennaio 1904.

Per accettazione del su esteso disciplinare.

Firmato: Fulvio Arcozzi.
» Masino *nei nomi.*
» Giorgio Schultz *nei nomi.*

Regnando Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

Il sottoscritto Inverardi avv. Giuseppe, segretario della prefettura delegato agli atti pubblici certifica ed autentica le firme superiormente apposte dai signori Fulvio Arcozzi, Masino ed ing. Giorgio Schultz, direttori della Società anonima elettricità Alta Italia, in presenza sua e dei signori Marinelli Giacomo e Gatto Lorenzo, testimoni, noti, idonei ed aventi i requisiti di legge.

Torino, 21 gennaio 1904.

All'originale firmati:

GATTO LORENZO, *teste.*
MARINELLI GIACOMO, *teste.*
GIUSEPPE INVERARDI, *segretario.*

CXXII.

Regio Decreto *che istituisce in Cavriglia un collegio di probi viri per l'industria mineraria della lignite.*

20 *marzo* **1904.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 aprile 1904, n. 91)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi viri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia e i culti e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Cavriglia un collegio di probi viri per l'industria mineraria della lignite con giurisdizione sul territorio del comune stesso e su quello del comune di Figline Valdarno.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato di dieci componenti, di cui cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1904

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 41. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
RONCHETTI.

CXXIII.

REGIO DECRETO *che aumenta il numero dei componenti la camera di commercio ed arti di Siracusa.*

27 *marzo* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 aprile 1904, n. 91)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visti i regi decreti 15 ottobre 1875, n. 2758 (serie 2ª), e 6 febbraio 1896, n. XLII (parte supplementare);

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Siracusa, in data 6 novembre 1902;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei componenti la camera di commercio ed arti di Siracusa è aumentato da tredici a quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Regstrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 42. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Marzo 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 aprile 1904, n. 93)

Con cui la rendita della confraternita del SS. Sacramento in Montecarotto è parzialmente invertita a favore del locale ricovero di mendicità. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 34.

CXXV.

REGIO DECRETO, Roma, 17 Marzo 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 aprile 1904, n. 93)

Con cui l'opera pia Conte di Carrobbio di Finale Emilia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 44

CXXVI.

Regio Decreto *che approva lo statuto della scuola professionale femminile « Regina Elena » in Napoli.*

28 *febbraio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 aprile 1904, n. 94)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i regi decreti 18 giugno 1898, n. CCIII, e 14 luglio 1898, n. CCV, che approvano i regolamenti organici dei « collegi riuniti per le figlie del popolo », degli « istituti di educazione professionale femminile » e degli « ospedali riuniti della città di Napoli »;

Vista la deliberazione 26 gennaio 1904, del regio commissario per gli istituti riuniti di educazione professionale femminile di Napoli;

Vista la decisione presa dalla giunta provinciale amministrativa di Napoli, in data 9 febbraio 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuola professionale femminile, appartenente al 2° gruppo delle opere pie di Napoli, che, col sovrano beneplacito, pren-

derà il nome di scuola professionale femminile Regina Elena del secondo gruppo delle opere pie, è posta sotto la vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio ed è ordinata in conformità del presente statuto.

Art. 2.

Alla scuola è preposta una direttrice, che ha la rappresentanza ufficiale della scuola e ne sorveglia l'andamento didattico e disciplinare.

Art. 3.

La scuola ha un corso elementare della durata di cinque anni; a questo segue un corso preparatorio della durata di un anno, quindi un corso tecnologico della durata d'un triennio diviso in sei sezioni:

I[a] Sezione — Commercio ed industria.

II[a] Sezione — Fiori artificiali — Pomologia artificiale — Cartonaggio artistico.

III[a] Sezione — Cucito e taglio — Maglieria — Ricami Lavori d'eleganza.

IV[a] Sezione — Poste e telegrafi.

V[a] Sezione — Istitutrici — Econome — Infermiere.

VI[a] Sezione — Plastica — Ceramica — Disegno industriale — Scuola d'incisione.

Alla scuola sono annessi i relativi laboratori.

Le sezioni e gl'insegnamenti potranno essere aumentati secondo lo sviluppo della scuola, dietro approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

Sono annessi alla scuola dei corsi complementari facoltativi, che compiono la coltura generale e speciale delle alunne.

Art. 5.

Il programma didattico per il corso elementare è quello adottato in tutte le scuole del Regno; per il corso preparatorio e per il tecnologico, i programmi didattici, redatti dal collegio dei professori, rivisti dal consiglio di amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, sono sottoposti all'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.

Le alunne sono interne ed esterne; interne sono quelle dei collegi del 2° gruppo delle opere pie.

Le esterne pagheranno una tassa scolastica, stabilita dal consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie.

Sono esentate dal pagamento della tassa scolastica le alunne, che dimostreranno le ristrette condizioni finanziarie di famiglia.

Art. 7.

Per l'ammissione al corso preparatorio occorre esibire la licenza elementare o altro titolo equipollente, altrimenti le aspiranti dovranno subire un esame sulle materie delle classi elementari superiori.

Per l'ammissione al 1° anno dei corsi tecnologici, l'esame verserà sulle materie che s'insegnano nel corso preparatorio, conforme al regolamento interno.

Art. 8.

Le alunne sono obbligate a frequentare regolarmente tutti i corsi stabiliti per le sezioni, cui sono iscritte.

Art. 9.

Il mantenimento della scuola è a carico esclusivo degli istituti riuniti di educazione professionale femminile (2° gruppo delle opere pie di Napoli), a norma dell'art. 4 del regolamento organico degli istituti di ricovero e di educazione femminile della città di Napoli, approvato coi regi decreti del 18 giugno 1898, n. CCIII, e del 14 luglio 1898, n. CCV.

Il bilancio e l'amministrazione della scuola faranno parte del bilancio e dell'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, regolati dal detto regolamento organico, dalla legge del 17 luglio 1890, dal regolamento 5 febbraio 1891, dal regolamento interno del 2° gruppo, e dalle disposizioni regolatrici, stabilite per l'amministrazione delle opere pie.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione della scuola sarà quello del 2° gruppo delle opere pie, stabilito dalle sopradette leggi e regolamenti, e sarà regolato dalle norme ivi sancite.

Art. 11.

Le nomine degli insegnanti proposte dal consiglio di amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, saranno sottoposte all'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 12.

È istituito un consiglio amministrativo interno della scuola per l'acquisto e la manutenzione del materiale scolastico e del materiale dei laboratorî; per la dispensa dalla tassa scolastica per le alunne esterne che ne facciano domanda documentata, per la sorveglianza del personale inserviente addetto alla scuola, e farà le sue proposte al consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie.

Questo consiglio amministrativo della scuola sarà composto:

a) dal presidente del consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) dalla direttrice della scuola, che avrà la vice-presidenza di questo consiglio amministrativo interno;

c) dalla soprastante ai laboratorî;

d) da due insegnanti della scuola, nominati dal consiglio di amministrazione del 2° gruppo delle opere pie su proposta della direttrice, e che dureranno in ufficio un anno, potendo però essere riconfermati.

La soprastante ai laboratorî sarà la segretaria del consiglio amministrativo interno della scuola e redigerà i verbali delle sedute.

Art. 13.

Il presidente del consiglio di amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, o un suo delegato, unitamente alla direzione, avrà la sorveglianza del corpo insegnante e dell'esatta osservanza dei programmi didattici.

Art. 14.

Agli esami di diploma assisterà un regio commissario all'uopo nominato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il predetto Ministero avrà inoltre il diritto di fare eseguire ispezioni, durante l'anno scolastico alla scuola ed ai laboratori.

Art. 15.

Le diarie spettanti, per legge, al commissario regio, delegato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio ad

assistere agli esami di diploma, saranno a carico dell'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie.

Art. 16.

Il consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie compilerà ogni anno una relazione sull'andamento della scuola e la trasmetterà al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 17.

Gli attestati di promozione e quelli di diploma saranno rilasciati dalle rispettive commissioni esaminatrici e saranno firmati dal presidente della commissione esaminatrice, dalla direttrice della scuola, dal presidente del consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, e quelli di licenza anche dal regio commissario delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 18.

Con apposito regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà provveduto a quanto non è previsto nel presente statuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 47. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 31 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 aprile 1904, n. 93)

Col quale è data facoltà al comune di Tramutola di applicare nel triennio 1904-906 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1904
Reg. 16. Atti del Governo a f. 52.

CXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 31 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 aprile 1904, n. 93)

Col quale è data facoltà al comune di Trapani di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,600 (milleseicento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 53.

CXXIX.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri in Brescia per l'industria della concia delle pelli ed affini.*

31 *marzo* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 aprile 1904, n. 94)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 15 febbraio 1903, n. LXV (parte supplementare), che istituisce un collegio di probi-viri per l'industria della concia delle pelli e affini, con sede in Brescia;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probi-viri istituito nella provincia di Brescia per l'industria della concia delle pelli e affini con giurisdizione sui comuni di Brescia, Bagolino, Carcina, Chiari, Collebeato, Concesio, Darfo, Desenzano sul Lago, Iseo, Palazzolo sull'Oglio, Pisogne, Rovato, Salò Tremosine e Vione sono stabilite secondo il prospetto che segue; tre per gli industriali e quattro per gli operai:

Numero e sede di ciascuna sezione				COMUNI componenti ciascuna sezione
per gli industriali		per gli operai		
Num.	Sede	Num	Sede	
1	Brescia . .	—	—	Brescia, Collebeato, Concesio Carcina, Chiari, Rovato, Palazzolo sull'Oglio.
1	Salò. . . .	—	—	Salò, Bagolino, Tremosine, Desenzano sul Lago.
1	Iseo	—	—	Iseo, Darso, Vione, Pisogne.
		1	Brescia. . .	Brescia, Collebeato, Concesio, Carcina.
		1	Rovato. . .	Chiari, Rovato, Palazzolo sull'Oglio.
		1	Salò. . . .	Salò, Bagolino, Tremosine, Desensano sul Lago.
		1	Iseo	Iseo, Darfo, Vione, Pisogne.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 57. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CXXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 aprile 1904, n. 95)

Con cui il monte frumentario di Rotella (Campobasso) viene trasformato in cassa di prestanze agrarie, questa è concentrata nella congregazione di carità e ne è approvato lo statuto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 60.

CXXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 aprile 1904, n. 95)

Con cui il monte frumentario di Calvello (Potenza) viene trasformato in cassa di prestanze agrarie, questa è concentrata nella locale congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 58.

CXXXII.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Marzo 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 aprile 1904, n. 95)

Con cui le rendite delle seguenti undici confraternite di Poggio Fidoni sono parzialmente trasformate per la somma rispettivamente indicata per gli scopi di cui alle lettere *a*, *b*, *e* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890 e concentrate nella congregazione di carità di Poggio Fidoni:

1° Nella frazione del capoluogo le tre confraternite SS. Rosario, SS. Sacramento e di San Sebastiano si trasformano e si concentrano complessivamente lire 112 di rendita.

2° Nella frazione Cerchiaria le tre confraternite SS. Sacramento, SS. Rosario e S. Andrea e Reliquie si trasformano e si concentrano complessivamente lire 209. 30 di rendita.

3° Nella frazione di Poggio Perugino le cinque confraternite SS. Rosario, SS. Sacramento, Beata Vergine, San Salvatore e San Paolo si trasformano e si concentrano complessivamente lire 57. 50 di rendita. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 59.

CXXXIII.

Regio Decreto *col quale i due manicomi di S. Servolo e S. Clemente in Venezia sono fusi in un'unica istituzione di pubblica beneficenza e ne approva lo statuto.*

24 *marzo* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 aprile 1904, n. 98)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del regio commissario presso i manicomi di S. Servolo e S. Clemente in Venezia relative alla fusione dei due manicomi in un'unica istituzione pubblica di beneficenza sotto il titolo di « Manicomio di S. Servolo e di S. Clemente in Venezia » e allo statuto organico del nuovo ente;

Vedute le deliberazioni dei consigli provinciali e delle giunte provinciali amministrative di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza;

Visti gli atti fra cui i memoriali d'opposizione presentati;

Considerato che non può contestarsi alle amministrazioni delle opere pie provinciali o intraprovinciali il diritto d'iniziare delle riforme delle medesime e dei loro statuti organici, dovendosi di fronte all'interpretazione logica dell'art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, riconoscere in ordine a tale materia a tutte le amministrazioni delle opere pie uguaglianza di condizione giuridica e di diritti;

Che neppure potrebbe riguardo a quel diritto d'iniziativa farsi distinzione fra amministrazione ordinaria e straordinaria per dedurne l'incompetenza del regio commissario a proporre le riforme di cui trattasi, poichè una simile distinzione non trova fondamento nella legge;

Che d'altronde ogni quistione in proposito risulterebbe anche superflua di fronte alla procedura d'ufficio seguita dal Ministero, come ha riconosciuto il consiglio di Stato;

Che regolare appare tale procedura, risultando dagli atti essersi eseguite tutte le formalità prescritte dalla legge anche oltre la lettura della medesima;

Che la fusione di due o più istituzioni pubbliche di beneficenza è provvedimento ammesso dalla legge e dalla giurisprudenza e la proposta relativa apparisce nel caso concreto pienamente giustificata;

Che essa non pregiudica menomamente la quistione dei diritti di comproprietà accampati dalle provincie venete sui beni dei due manicomi, limitando i suoi effetti a quella sola parte del patrimonio che sarà riconosciuta a questi ultimi e potendo, anzi, facilitare la procedura giudiziaria che intendessero iniziare le provincie; del resto, a salvaguardare gli eventuali diritti delle provincie, è stata eliminata dal nuovo statuto organico ogni disposizione che potesse costituire un'affermazione contraria ai medesimi;

Che non appare opportuno modificare per ora la tabella dei posti assegnati dagli statuti vigenti alle otto provincie interessate per la cura dei loro ammalati poveri;

Che è legale l'ineleggibilità dei consiglieri provinciali a membri del consiglio d'amministrazione sancita dal nuovo statuto, perchè l'enumerazione delle incompatibilità, fatta dagli articoli 11 e 14 della legge 17 luglio 1890, non è tas-

sativa, ed è nella fattispecie giustificata dalla circostanza che il manicomio si regge principalmente colle rette spedaliere pagate dalle provincie;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e i relativi regolamenti;

In conformità anche al parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I due manicomi di S. Servolo e S. Clemente in Venezia sono fusi in un'unica istituzione pubblica di beneficenza sotto il titolo di « Manicomio di S. Servolo e S. Clemente in Venezia ».

Art. 2.

È approvato lo statuto organico del nuovo ente in data 16 marzo 1904, composto di 18 articoli.

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 61. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Giolitti.

STATUTO

pei manicomi di S. Servolo e di S. Clemente in Venezia

Art. 1.

Le opere pie « Manicomii di Venezia detti di S. Servolo e di S. Clemente » contemplate dal regio decreto 19 marzo 1874, sono fuse a costituire un'unica istituzione pubblica di beneficenza con la denominazione: « Manicomio di S. Servolo e di S. Clemente in Venezia ».

Art 2.

Il manicomio, destinato alla cura e custodia dei mentecatti d'ambo i sessi che vi sono ammessi con le forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, è tenuto ad accettare i mentecatti poveri delle provincie venete secondo le norme di cui al seguente articolo.

Esso è distinto in due sezioni, maschile e femminile, le quali hanno sede rispettivamente nelle isole di S. Servolo e di S. Clemente in comune di Venezia.

Art. 3.

È data facoltà ad ognuna delle provincie venete di tenere a sua disposizione nel manicomio un determinato numero di posti, non maggiore però di quello fissato nella tabella unita al presente statuto, oppure di spedire di volta in volta all'istituto quei mentecatti che ad essa incombe di mantenere.

Nel primo caso le provincie dovranno pagare la retta per tutti i posti tenuti a loro disposizione, anche nel caso che ve ne fossero rimasti di vacanti.

Nel secondo caso il manicomio potrà rifiutarsi di accettare i mentecatti se non vi fossero posti disponibili; ma dovrà tenere nota delle domande provenienti dalle provincie e darvi corso per ordine di anzianità, di mano in mano che rimarranno scoperti dei posti.

Le provincie che avessero dichiarato di tenere a loro disposizione un certo numero di posti potranno rinunciarvi dandone avviso all'amministrazione dell'opera pia non più tardi del mese di giugno dell'anno precedente.

Art. 4.

Il manicomio provvede a tutte le spese di suo istituto coi redditi degli immobili intestati in catasto all'uno o all'altro dei manicomii, della rendita pubblica inscritta e di quant'altro attualmente di pertinenza dei due manicomii e colle rette di spedalità.

Le rette di spedalità pei dementi poveri saranno determinate in ogni anno con la deliberazione sul bilancio.

Pei dementi poveri a carico delle provincie venete la retta di spedalità non potrà eccedere la somma risultante dal computo istituito sulla base dell'importo complessivo delle spese effettive risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato, fatta deduzione dell'importo delle rendite che la pia istituzione potrà ritrarre dal patrimonio attualmente da essa posseduto.

Pei dementi non poveri la retta, sarà, a seconda delle varie classi, fissata nel regolamento.

Art. 5.

Le provincie sono tenute a corrispondere anticipatamente di trimestre in trimestre, salvo successivo conguaglio, l'importo delle rette di spedalità delle quali hanno l'onere.

L'opera pia non assume l'obbligo di rivalsa, per conto delle provincie, verso i parenti che fossero in condizione ed in dovere di supplire alla spedalità dei loro congiunti poveri.

L'ammissione dei mentecatti non poveri sarà consentita solo se si abbia l'obbligazione di persona notoriamente solvibile a pagare per essi la retta giornaliera.

Art. 6.

Nel manicomio non sono posti gratuiti, all'infuori di quelli mantenuti in forza del lascito istituito dal Doge Manin con testamento 2 ottobre 1802 a favore dei mentecatti poveri di Venezia, e fruttante l'annua rendita di lire 7,573. 30.

Art. 7.

L'amministrazione della pia opera ha sede in Venezia ed è affidata ad una commissione di otto persone elette una per ciascuno dai consigli provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

I componenti della commissione non devono far parte di alcuno dei consigli provinciali del Veneto.

Essi devono inoltre avere la residenza in Venezia, salvo che le provincie assumano a proprio carico le spese di una medaglia di presenza per quelli che non vi risiedono.

Eccettuato il caso di detta medaglia, le funzioni dei membri della commissione sono gratuite.

Art. 8.

La commissione elegge il presidente nel proprio seno, essa rinnovasi per quarta parte in ogni anno: nei primi tre anni si esce d'ufficio per estrazione a sorte, nei successivi per anzianità.

I membri cessanti non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta.

Art. 9.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie, le prime hanno luogo almeno due volte al mese, nei giorni determinati dalla commissione, le altre, qualora lo richieda il bisogno, sia per invito del presidente, sia per la domanda sottoscritta da due componenti almeno, sia per domanda del direttore medico degli stabilimenti, sia per disposizione dell'autorità governativa.

Art. 10.

Le deliberazioni della commissione devono essere prese coll'intervento almeno dei quattro membri, oltre del presidente o di chi ne fa le veci, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Art. 11.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ne sarà fatta menzione.

Art. 12.

Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla commissione ed il prefetto di Venezia la può promuovere.

Art. 13.

La commissione amministrativa deve:

a) deliberare entro il mese di settembre per l'esercizio dell'anno seguente, il bilancio preventivo;

b) deliberare entro il mese di maggio sul conto finanziario reso dal tesoriere, sul conto consuntivo, e riferire sul risultato morale della propria gestione relativa all'esercizio precedente;

c) provvedere all'amministrazione dei beni ed alla erogazione delle rendite e delle entrate della pia opera;

d) determinare i contratti da stipularsi e le relative condizioni, salva l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, quando è dalla legge richiesta;

e) curare la trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti di acquisto e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche;

f) adottare le deliberazioni per stare in giudizio;

g) ordinare, quando ne ravvisi l'opportunità, straordinarie verifiche di cassa;

h) formare i regolamenti di amministrazione e di servizio interno, da approvarsi dall'autorità tutoria, e compilare lo speciale regolamento pel personale stipendiato, ove sia necessario, da sottoporre parimenti all'approvazione tutoria, ai sensi dell'art. 31 della legge;

i) nominare e revocare gl'impiegati e salariati;

k) deliberare sul conferimento del servizio di tesoreria e di cassa, salva l'approvazione tutoria;

l) deliberare sulla modificazione degli statuti e regolamenti;

m) deliberare infine su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio e l'uso delle rendite e delle entrate, salva l'approvazione e l'autorizzazione superiore quando occorrano.

Art. 14.

Il presidente deve:

a) presiedere e dirigere le adunanze della commissione;

b) dirigere e sottoscrivere la corrispondenza ufficiale, e firmare i mandati di pagamento, i quali non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere, se non sono muniti altresì della firma di un altro amministratore designato dalla commissione;

c) procedere alle ordinarie verifiche di cassa;

d) vigilare sul regolare andamento dei due manicomi;

e) promuovere il deposito delle somme eccedenti i bisogni ordinarii ed il ritiro delle somme stesse;

f) rappresentare in giudizio la pia opera e provvedere alla stipulazione dei contratti a licitazione o privata trattativa deliberati dalla commissione;

g) prendere in caso d'urgenza le misure conservatorie reclamate dal bisogno ed informarne tosto la commissione.

Art. 15.

Ogni deliberazione, provvedimento, contratto, ed in genere ogni atto che emani dall'istituzione dovrà, oltre la firma del presidente, avere altresì la firma del segretario.

Art. 16.

Ai due istituti manicomiali è preposto un direttore medico, ed a ciascuno di essi un vice direttore medico.

Il direttore ha piena autorità sul servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, ed è responsabile dell'andamento dei due manicomii nei limiti delle sue attribuzioni.

Dal direttore dipende immediatamente il personale sanitario, di assistenza e di custodia degli infermi. Egli può nei casi d'urgenza assumere provvisoriamente in servizio gli infermieri e le infermiere, e sospenderli dall'ufficio, salvo le definitive deliberazioni della commissione amministrativa.

Il direttore interviene con voce consultiva alle adunanze della commissione in cui debbansi trattare materie tecnico-sanitarie.

Art. 17.

Nei regolamenti per l'esecuzione del presente statuto, saranno stabilite le norme relative al servizio sanitario, amministrativo ed economico dell'istituzione e sarà stabilita la pianta organica di tutto il personale.

Art. 18.

Per le adunanze della commissione, le convocazioni, le deliberazioni, i verbali delle sedute ed ogni altro, per cui non sia espressamente disposto nel presente statuto, si osserveranno le norme prescritte dalla legge 17 luglio 1890, numero 6972, e dai relativi regolamenti approvati con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Allegato A.

TABELLA

indicante il numèro massimo dei posti che le provincie venete possono ritenere a propria disposizione.

PROVINCIE	nella sezione maschile	nella sezione femminile
Venezia	47	59
Verona	69	86
Udine.	49	61
Padova	68	85
Vicenza.	68	85
Treviso	49	62
Rovigo	39	48
Belluno.	11	15

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

CXXXIV.

REGIO DECRETO *che abroga le sezioni elettorali del collegio di probi-viri in Brescia per le industrie metallurgiche e meccaniche e sostituisce nuove sezioni elettorali operaie nel detto collegio.*

7 *aprile* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 aprile 1904, n. 100)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 25 aprile 1897, n. CXXXII, col quale fu istituito in Brescia un collegio di probi-viri per le industrie metallurgiche e meccaniche;

Veduto il regio decreto dell'11 gennaio 1900, n. XIV (parte supplementare), che istituisce le sezioni elettorali del collegio stesso;

Ritenuta l'opportunità di modificare le sezioni elettorali del collegio suindicato;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le sezioni elettorali del collegio di probiviri con sede in Brescia per le industrie metallurgiche e meccaniche, istituite con regio decreto dell'11 gennaio 1900, numero XIV (parte supplementare).

Art. 2.

Le sezioni elettorali operaie stabilite dal regio decreto dell'11 gennaio 1900, n. XIV, sono sostituite dalle otto indicate nella tabella che segue:

SEDI delle sezioni operaie	CIRCOSCRIZIONI	Numero delle sezioni
Brescia	Tutto il circondario, esclusi i mandamenti di Gardone Val Trompia e Bovegno.	2
Bienno	Circondario di Breno.	1
Gardone Val Trompia	Mandamenti di Gardone Val Trompia e Bovegno.	1
Odolo.	Comuni di Odolo e Casto	1
Vobarno	Circondario di Salò, tolti i comuni di Odolo e Casto.	1
Palazzolo sull'Oglio.	Circondario di Chiari	1
Pontevico	Circondario di Verolanuova	1

Art. 3.

Le sezioni elettorali industriali stabilite dal regio decreto di cui all'articolo precedente sono sostituite da un'unica sezione elettorale industriale con sede in Brescia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 62. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CXXXV.

REGIO DECRETO *che abroga le sezioni elettorali del collegio di probi-viri in Brescia per le industrie tessili e sostituisce nuove sezioni elettorali operaie del collegio medesimo.*

7 *aprile* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 aprile 1904, n. 100)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 25 aprile 1897, n. CXXXII, col quale fu istituito in Brescia un collegio di probi-viri per le industrie tessili;

Veduto il regio decreto dell'11 gennaio 1900, n. XIV (parte supplementare), che istituisce le sezioni elettorali del collegio stesso;

Ritenuta la opportunità di modificare le sezioni elettorali del collegio suindicato;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le sezioni elettorali del collegio di probi-viri con sede in Brescia per le industrie tessili, istituite con regio decreto dell'11 gennaio 1900, n. XIV (parte supplementare).

Art. 2.

Le sezioni elettorali operaie stabilite dal regio decreto dell'11 gennaio 1900, n. XIV, sono sostituite dalle otto indicate nella tabella che segue:

SEDI delle sezioni operaie	CIRCOSCRIZIONE	Numero delle sezioni
Brescia	Tre mandamenti di Brescia (tolti i comuni di Concesio, San Vigilio e quelli di Rezzato, Ospitaletto e Bagnolo Mella).	
Sarezzo	Mandamento di Gardone Val Trompia e Bovegno, più Concesio e San Vigilio del mandamento di Brescia	1
Marone	Mandamento di Iseo e Pisogne, Edolo e Breno.	1
Montichiari	Mandamento di Lonato e Montichiari.	1
Chiari	Mandamento di Chiari e Orzinuovi	1
Palazzolo sull'Oglio.	Mandamento di Adro e Rovato.	1
Volciano	Mandamento di Gavardo, Salò, Gargnano, Vestone, Bagolino e Presceglie.	1
Verolanova	Mandamenti di Verolanova e Leno	1

Art. 3.

Le sezioni elettorali industriali stabilite dal regio decreto di cui all'articolo precedente sono sostituite dalle due indicate nella tabella che segue:

SEDI delle sezioni industriali	CIRCOSCRIZIONE	Numero delle sezioni
Brescia	Circondario di Brescia, Salò e di Breno	1
Chiari	Circondario di Chiari	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 63. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CXXXVI.

REGIO DECRETO *che stabilisce la sezione elettorale del collegio di probi-viri istituito nella provincia di Brescia per l'industria poligrafica e della carta.*

7 *aprile* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 aprile 1904, n. 100)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 15 febbraio 1893, n. CXV (parte supplementare), che istituisce un collegio di probi-viri per l'industria poligrafica e della carta con sede in Brescia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probi-viri istituito nella provincia di Brescia per l'industria poligrafica e della carta con giurisdizione sui comuni di Brescia, Breno, Caino, Capo di Ponte, Chiari, Darfo, Desenzano sul Lago, Gavardo, Lonato, Maderno, Nave, Palazzolo sull'Oglio, Pisogne, Pontevico, Rovato, Salò, Toscolano, Verolanuova e Vestone sono stabilite secondo il prospetto che segue; due per gli industriali e due per gli operai:

Numero e sede di ciascuna sezione				COMUNI componenti ciascuna sezione
per gli industriali		per gli operai		
Num.	Sede	Num.	Sede	
1	Brescia . .	—	—	Brescia, Nave, Chiari, Verolanuova. Breno, Caino, Capo di Ponte, Darfo, Desenzano sul Lago, Gavardo, Lonato, Palazzolo sull'Oglio, Pisogne, Pontevico, Rovato, Vestone
1	Toscolano .	—	—	Salò, Maderno, Toscolano.
—	—	1	Brescia . .	Brescia, Nave, Chiari, Verolanuova, Breno, Caino, Capo di Ponte, Darfo, Desenzano sul Lago, Lonato, Palazzolo sull'Oglio, Pisogne, Pontevico, Rovato.
		1	Toscolano .	Salò, Maderno, Toscolano, Gavardo, Vestone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 65. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CXXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 18 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 aprile 1904, n. 101)

Che approva lo statuto del monte di pietà « Pietro Gaetani » in Sortino. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 72.

CXXXVIII.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri per le industrie minerarie e meccaniche in Livorno.*

31 *marzo* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 maggio 1904, n. 104)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto 21 maggio 1902, n. CLI (parte supplementare), che istituisce un collegio di probi-viri per le industrie minerarie meccaniche, con sede in Livorno, e giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Rio Marina, Rio dell'Elba, Porto Longone e Portoferraio;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probi-viri per le industrie minerarie e meccaniche istituito in Livorno sono sta-

bilite secondo il prospetto che segue: una per gl'industriali e otto per gli operai:

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	SEDE di ciascuna sezione	NUMERO delle sezioni	
		e gli industriali	per gli operai
Livorno, Portoferraio, Porto Longone, Rio Marina, Rio dell'Elba.	Livorno	1	»
Livorno	Livorno	»	3
Portoferraio (Isola d'Elba). . .	Portoferraio (Isola d'Elba).	»	1
Porto Longone	Porto Longone	»	1
Rio Marina	Rio Marina	»	1
Rio dell'Elba	Rio dell'Elba	»	2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 78. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CXXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 maggio 1904, n. 104)

Con cui la cassa di prestanze agrarie di Torrita Tiberina (Roma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 81.

CXL.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 maggio 1904, n. 104)

Con cui il legato Maria Sani fu Mariano è eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità di Melara (Rovigo) con obbligo a questa di corrispondere alla curia vescovile di Adria la somma necessaria per la messa funebre anniversaria disposta dalla pia fondatrice. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 79.

CXLI.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 maggio 1904, n. 104)

Con il quale le rendite della confraternita del SS. Sacramento di Poggio San Marcello (Ancona) sono parzialmente trasformate a scopo di beneficenza sino alla concorrenza di annue lire 600, da erogarsi per lire 250 a costituire un fondo per l'erigendo asilo infantile, o per lo scopo di cui alla lettera *d* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, e per il resto in medicinali e sussidi ai poveri inabili al lavoro. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 80.

CXLII.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 maggio 1904, n. 104)

Con cui l'opera pia Giacinto Priora in Tortona è parzialmente trasformata a favore di quell'ospedale civile. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 82.

CXLIII.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Aprile 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 maggio 1904, n. 104)

Con cui l'ospizio cronici di Udine viene eretto in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 84.

CXLIV.

REGIO DECRETO, Roma, 3 Gennaio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 maggio 1904, n. 108)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Matelica. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 89.

CXLV.

Regio Decreto *che dà facoltà al consorzio d' irrigazione utenti delle roggie Stura e Camera in comune di Balzola, (Alessandria) di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.*

14 *febbraio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1904, n. 109)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del consorzio irriguo degli utenti roggie Stura e Camera, in comune di Balzola, provincia di Alessandria, per ottenere la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci;

Visto l'atto di costituzione del consorzio in data 30 aprile 1899 a rogito avv. Enrico Calleri;

Visto lo statuto e gli altri atti relativi;

Veduta la deliberazione in data 29 novembre 1903 dell'assemblea generale dei soci, con cui sono accettate le modificazioni allo statuto suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consorzio d'irrigazione degli utenti roggie Stura e Camera in comune di Balzola, provincia di Alessandria, è accordata la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 87. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

CXLVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 maggio 1904, n. 108)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Martina Franca. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 88.

CXLVII.

Regio Decreto *che dà facoltà al consorzio d'irrigazione « Comprensorio del vaso Fiume di Trenzano in provincia di Brescia » a riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.*

24 *marzo* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 maggio 1904, n. 108)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del consorzio irriguo Comprensorio del vaso Fiume di Trenzano in provincia di Brescia per ottenere la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci;

Visto l'atto di costituzione del consorzio in data 24 febbraio 1901 a rogito del notaio dottor Luigi Lombardi, residente in Brescia.

Visto lo statuto e gli altri atti relativi;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 28 febbraio 1904, con cui sono accettate le modificazioni allo statuto suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consorzio d'irrigazione « Comprensorio del vaso Fiume di Trenzano in provincia di Brescia » è accordata la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 90. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CXLVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Aprile 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1904, n. 110)

Col quale l'opera pia « Domenico Guiducci » è eretta in ente morale ed è concentrata nella congregazione di carità di Pergola (Pesaro). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 95.

CXLIX.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Marzo 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1904, n. 110)

Con cui viene rettificato il regio decreto 31 gennaio 1904 relativo alla erezione in ente morale dell'asilo infantile di Riforano (Cuneo) nel senso che il suo patrimonio è fissato in lire 21,732. 25. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1904
Reg. 16. Atti del Governo a f. 96.

CL.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Aprile 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1904, n. 110)

Con cui l'asilo infantile comunale di Recetto viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 97.

CLI.

REGIO DECRETO, Roma, 14 Aprile 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1904, n. 110)

Con cui i legati pii sacerdote Antonio Ottini, esistenti in comune di Prato Sesia, sono eretti in ente morale e concentrati nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 94.

CLII.

REGIO DECRETO, ROMA, 14 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1904, n. 110)

Con cui i superi dell'opera pia dotalizia Ansaldi di San Miniato sono trasformati allo scopo di cui alla lettera *e* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 98.

CLIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 14 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1904, n. 110)

Che delimita i confini fra i comuni di Pontedecimo e Serra Riccò. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 99.

CLIV.

Regio Decreto *che approva lo statuto dell'opera pia Nicolelli in Montegranaro.*

3 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1904, n. 110)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo schema di statuto dell'opera pia Nicolelli, proposto dalla congregaziono di carità di Montegranaro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto dell'opera pia Nicolelli in Montegranaro, che sarà firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 102. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Orlando.

STATUTO ORGANICO

per l'opera pia Nicolelli

Art. 1.

L'istituzione dell'opera pia Nicolelli ebbe la sua origine dalle disposizioni testamentarie del nobil uomo capitano Francesco Nicolelli del fu Lodovico ricevute dal notaio Antonio Leone Matteucci di Montegranaro il 26 ottobre 1864, e dalle dichiarazioni e spiegazioni date, in virtù dello accennato testamento e dall'asserito ricevuto mandato di fiducia, dal figlio di lui, Antonio, professo della compagnia di Gesù, in Roma, dal collegio Romano, il giorno 1° maggio 1667 in atti del signor Marco Giuseppe Perusi, notaio della Camera apostolica.

Art. 2.

Scopo principale di detta opera pia è di accordare determinate borse di studio ai cittadini di Montegranaro secondo alcune modalità che s'intendono rispettate salvo le modificazioni richieste dalle leggi in vigore e salvo il mutamento di alcune forme, rese necessarie dal nuovo indirizzo degli studi e dalle nuove denominazioni degl'istituti scolastici.

Art. 3.

Le borse di studio sono limitate al numero di tre ed attualmente per la somma complessiva di annue lire 702.24. Una di esse di lire 383.04 annue, a chi studia legge in una

pubblica università del Regno, due di lire 159. 60 ciascuna annue, a due giovani che si applicano allo studio delle materie che s'insegnano nella classe quinta del ginnasio e nelle tre classi del liceo.

Art. 4.

Essendo estinte tutte le famiglie chiamate nella primitiva istituzione dal testatore, il beneficio dei detti due sussidi andrà a vantaggio di tutti quelli che sono nati a Montegranaro, ne siano cittadini e vi dimorino con le loro famiglie all'epoca dell'aggiudicazione del sussidio.

Spatriando la famiglia del sussidiato, cesserà in questo il sussidio, dopo l'anno in corso, quantunque assegnatogli per più anni.

Art. 5.

Il sussidio si accorderà a persone di buoni costumi, di buona morale e condotta, e tali che, per bontà d'ingegno e per lodata educazione, ripromettano un felice risultato.

Art. 6.

Il giovane che ottenne il sussidio per istudiare legge in una regia università del Regno, godrà della somma di lire 383. 04 annue nei quattro anni dello studio teorico all'università sino al conseguimento della laurea.

Solamente in casi eccezionali e quando si possa con sicurezza controllare la regolare e diligente frequenza alla pratica presso lo studio di noto ed accreditato avvocato in una grande città italiana, potrà il sussidio essere ancora concesso per altri due anni sempre che non vi sia, o non venga nel contempo, ad aver diritto al sussidio suddetto, altro studente in legge frequentante una pubblica università.

Art. 7.

Due sussidi, per la somma attualmente di lire 159. 60 ciascuno, saranno assegnati a due giovani regolarmente iscritti alla classe quinta del ginnasio o ad una delle tre classi del liceo, i quali siano regi o pareggiati.

Saranno preferiti gli studenti i quali si trovano più avanti nei loro studi cioè 1° gli iscritti al 3° anno del liceo, poi quelli del 2°, poi quelli del 1°; ultimi quelli della quinta classe ginnasiale. Questi sussidi si accorderanno annualmente finchè i sussidiati compiano il corso liceale. A parità di condizioni saranno preferiti i più bisognosi.

Art. 8.

Nella scelta dei giovani da sussidiare si ponga mente che nessuno goda di altro sussidio, anche straordinario, perchè è mente del fondatore, ed è cosa conveniente, che non si accumulino più sussidi in una sola persona.

Art. 9.

Tutti i sussidiati dovranno riportare in ogni anno, oltre il certificato di buona condotta, la fede del rettore o del direttore, del capo cioè dell'istituto, che attesti o certifichi avere il sussidiato ottenuto il passaggio alla scuola superiore seguente; altrimenti perderà il diritto al sussidio, salvo il caso di malattia o di altra forza maggiore, indipendente sempre dalla volontà del sussidiato.

La congregazione ha facoltà di controllare la verità di queste cause.

Gli studenti che hanno perduto il diritto al sussidio potranno negli anni successivi concorrere alle borse di studio.

Art. 10.

Per le modalità della distribuzione dei sussidi, per la piccola elemosina da rilasciarsi dai sussidiati, verrà disposto dal regolamento, secondo la volontà e le disposizioni del pio fondatore e secondo le succitate dichiarazioni.

Art. 11.

In caso di morte, il sussidio, per quel solo anno in cui avvenne il decesso, sarà devoluto alla famiglia dell'estinto.

Art. 12.

La somma che per difetto dello studente in legge e di uno o di tutti e due gli scolari del ginnasio o del liceo, resterebbe insoluta, dovrà depositarsi nella cassa di risparmio postale, perchè coi frutti dei frutti si possa, quandochessia, riuscire a formare il capitale atto ad impinguare i sussidi stabiliti dal fondatore e renderli più proporzionati ai bisogni dei tempi moderni.

Art. 13.

Queste somme destinate ai sussidi, che, per mancanza di soggetti idonei e meritevoli, saranno messe a multiplo, come si disse di sopra, allorquando avranno formato un capitale che frutti annualmente la somma di lire 80. 80 verranno ad accrescere le due borse di studio, di cui all'art. 7, e portarle così a lire 200 ciascuna.

Quindi con lo stesso sistema si curerà di portare esse borse a lire 250; e finalmente a lire 300, ultimo limite di tali aumenti.

Raggiunto questo, gli ulteriori risparmi, da depositarsi come si disse nell'art. 12, serviranno a costituire il capitale, i cui frutti s'impiegheranno ad aumentare il sussidio allo studente di legge, di cui all'art. 6 per portarlo ad annue lire 420, poi a lire 500, e finalmente al massimo di lire 600 annue.

Art. 14.

Il sopravanzo che potrà in seguito annualmente verificarsi, dopo tolto quanto occorre per rispondere alle esigenze del bilancio dell'opera pia, sarà devoluto per formare uno o più sussidi straordinari, d'anno in anno, a favore di studenti di specchiata condotta, che si troveranno regolarmente iscritti e frequenteranno le scuole superiori o secondarie nella città di Fermo od in altra città.

Il sussidio sarà uno solo, se il sopravanzo non sorpasserà le lire 100, sorpassandole sarà diviso in due o più.

Art. 15.

L'opera pia Nicolelli è amministrata dalla congregazione di carità come al regio decreto 20 marzo 1864, la quale ne terrà separato il patrimonio da quello delle altre opere pie e congregazione stessa.

Per tutto ciò che non è esplicitamente detto nel presente statuto, e sia per l'amministrazione come assegnazione delle borse di studio s'intende riportarsi all'applicazione della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e relativi regolamenti.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CLV.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto organico dell'istituto della dottrina cristiana in Cividale del Friuli.*

17 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1904, n. 110)

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del comune di Cividale per l'approvazione di un progetto di statuto organico per l'istituto della dottrina cristiana esistente da tempo immemorabile in detta città;

Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725, e il regolamento 3 novembre 1877, n. 4152;

Udito il parere del consiglio di Stato ed adottandone i motivi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto organico dell'istituto della dottrina cristiana in Cividale del Friuli, firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 101. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

STATUTO ORGANICO

dell' istituto della Dottrina Cristiana di Cividale

Art. 1.

L' istituto della Dottrina Cristiana in Cividale che trae origine da lunghe consuetudini e da antichissime costituzioni ha per iscopo la diffusione dell' istruzione religiosa tra i fanciulli d'ambo i sessi del comune di Cividale che viene impartita dai parroci nelle rispettive chiese parrocchiali.

Art. 2.

A questo scopo è provvisto col reddito del certificato numero 1,275960 della rendita di lire 590 sul consolidato 5 per cento.

Art. 3.

La rappresentanza e l'amministrazione dell' istituto è demandata alla giunta comunale di Cividale la quale perciò tratterà gl' interessi dell' istituto secondo le norme generali tenendone distinto il patrimonio, la contabilità e la cassa da quelle del comune.

Art. 4.

Per le adunanze, le deliberazioni, dotazioni ed attribuzioni del presidente e dei membri della giunta saranno osservate le norme stabilite dalla legge comunale e provinciale.

Art. 5.

Il reddito netto dell' istituto servirà per gratificazioni ad insegnanti, per l'acquisto di premi da distribuirsi nel mese di agosto ai fanciulli e fanciulle che si saranno distinti per assiduità alle lezioni, buona condotta e profitto. Sarà diviso

fra le sette parrocchie urbane in proporzione dei parrocchiani abitanti nella parrocchia e nei sobborghi, dopo prelevate lire 30 in favore della parrocchia del Duomo, alla quale intervengono sempre fanciulli di altre parrocchie. Le filiali dipendenti non avranno diritto ad alcun sussidio.

Art. 6.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno i parroci con regolari quietanze degli insegnanti e librai dovranno giustificare presso la giunta municipale l'impiego del danaro ricavato.

Art. 7.

Il segretario dell'istituto, è il segretario comunale, e le sue prestazioni saranno retribuite annualmente con lire 20.

Art. 8.

La riscossione dei redditi a pagamento delle spese dell'istituto sono affidate all'esattore delle imposte dirette alle condizioni convenute coi comuni componenti il consorzio esattoriale di Cividale.

Art. 9.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'istituto saranno comunicati ogni anno coi relativi documenti giustificativi al consiglio provinciale scolastico per la sua competente approvazione a sensi dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 3 novembre 1877, n. 4152.

Art. 10.

Copia del presente statuto sarà rilasciata a ciascuno dei parroci urbani per essere conservata nei rispettivi uffici parrocchiali

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CLVI.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri per la industria dei cappelli in Biella.*

21 *aprile* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1904, n. 110)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 29 novembre 1903, numero CCCCLXXXIII, che istituisce un collegio di probi-viri per le industrie dei cappelli, con sede in Biella e giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Andorno Cacciorna, Chiavazza, Mongrando, Sagliano Micca e Tavigliano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probi-viri per la industria dei cappelli istituito in Biella sono state stabilite se-

condo il prospetto che segue: una per gli industriali e tre per gli operai.

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	NUMERO delle sezioni	
		per gli industriali	per gli operai
Andorno Cacciorna. . .	Andorno Cacciorna Biella Mongrando Chiavazzo Tavigliano Sagliano Micca	1	—
Biella.	Biella Mongrando Chiavazzo	—	1
Andorno Cacciorna. . .	Andorno Cacciorna Tavigliano	—	1
Sagliano Micca	Sagliano Micca	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 100. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CLVII.

REGIO DECRETO, Roma, 21 Febbraio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 maggio 1904, n. 113)

Col quale, mentre si riduce ad ettolitri mille di grano, pari a lire 17 mila circa, il capitale di dotazione del monte frumentario di Paduli (Benevento), si trasforma il residuo patrimonio per lire 50 mila in una cassa di prestanze agrarie, per lire 20 mila in un monte di pegni e per lire 35 mila in un asilo infantile, avente per iscopo di educare i figli degli agricoltori ed artigiani bisognosi, e col quale altresì si approvano gli statuti organici per il governo del monte frumentario, del monte pegni e della cassa di prestanze agrarie. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 110.

CLVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 14 Aprile 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 maggio 1904, n. 113)

Con cui è trasformata a scopo elemosiniero la parte del reddito annuo dell'opera pia Bevagna in comune di Cornate che residua dopo l'assegno delle doti di lire 35 ciascuna alle nubende povere di Cornate e di Porto d'Adda. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 108.

CLIX.

REGIO DECRETO, Roma, 21 Aprile 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 maggio 1904, n. 113)

Con cui l'asilo infantile di Seveso S. Pietro viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 111.

CLX.

REGIO DECRETO, Roma, 21 Aprile 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 maggio 1904, n. 113)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Chieti deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 23 giugno, 10 settembre e 21 dicembre 1903 e 8 marzo 1904, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 2 settembre 1871, n. CXIX (serie 2ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 103.

CLXI.

REGIO DECRETO, Roma, 21 Aprile 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 maggio 1904, n. 114)

Col quale è data facoltà al comune di Canale di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 80 (ottanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 104.

CLXII.

REGIO DECRETO, Roma, 21 Aprile 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 maggio 1904, n. 114)

Col quale è data facoltà al comune di Marciana di applicare nell'anno 1904 la tassa sul bestiame in base alla tariffa di centesimi 80 (ottanta) per la specie caprina (escluse le capre in pascolo). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 106.

CLXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 maggio 1904, n. 114)

Col quale è data facoltà al comune di Lucera di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 250 (duecentocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 105.

CLXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 maggio 1904, n. 114)

Col quale il comune di Prà è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio di consumo sull'amido, sulle terraglie e sui vetrami. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 107.

CLXV.

Regio Decreto *che approva lo statuto organico del lascito Vittorio Dè Rossi in Cittaducale.*

21 *gennaio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 maggio 1904, n. 113)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerando che il comune di Cittaducale gode di un lascito, che ha origine dal testamento del conte Vittorio De Rossi del 9 dicembre 1637 ed ha per iscopo di mantenere agli studi nell'università di Pisa due giovani di Cittaducale;

Ritenuta la necessità di regolare quella fondazione con norme rispondenti alle mutate condizioni dei tempi;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto organico del lascito Vittorio De Rossi in Cittaducale che sarà firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 6 maggio 1904
Reg. 16. Atti del Governo a f. 112. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. *V*. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

STATUTO ORGANICO

della fondazione Vittorio De Rossi in Cittaducale per il conferimento di borse di studio presso la regia università di Pisa

---

Capo I.

Giunta di vigilanza.

Art. 1.

La giunta di vigilanza per la fondazione Vittoriana dei posti di studio presso l'università di Pisa è costituita di cinque membri e cioè:

Un presidente;

Due consiglieri scelti tra i membri del consiglio comunale;

Due consiglieri scelti tra i canonici del capitolo; in mancanza di due voti ecclesiastici per deficenza dei canonici del capitolo verranno ai due canonici sostituiti il parroco preposto ed il presidente della congregazione di carità.

Tali membri durano in carica per il lasso di un triennio e possono ottenere riconferma.

Art. 2.

Il consiglio comunale nella 1ª seduta della sessione primaverile nomina la giunta di vigilanza.

Art. 3.

Le adunanze sono convocate per iscritto dal presidente, ed in sua assenza dal consigliere comunale, membro della giunta di vigilanza, più anziano.

Art. 4.

Compete alla giunta di vigilanza curare la pubblicazioi dei concorsi ai posti di studio, esaminate le domande, ch in seguito alla pubblicazione di detti concorsi, vengono pr sentate, e riferite al consiglio comunale circa le stesse.

Inoltre la giunta di vigilanza ha obbligo di vigilare perch gli studenti ammessi al beneficio del posto Vittoriano si co formino a quanto viene prescritto dal presente statuto.

Di tutto ciò che potrà rilevare nell'esercizio delle cenna funzioni riferirà al consiglio comunale, facendo all'uopo con crete proposte perchè vengano approvate.

Art. 5.

Il segretario comunale assiste alle sedute della giunta vigilanza per redigere i verbali, salvo il caso che la giun creda di assumere a segretario uno dei suoi membri.

Art. 6.

Le riunioni della giunta di vigilanza sono valide allorch v'interviene la maggioranza dei membri, e le deliberazio saranno approvate allorchè ottengano il suffragio della mag gioranza dei presenti.

La giunta di vigilanza nominerà volta per volta nel su seno un relatore per ogni diversa questione, sulla quale dov deliberare; la relazione, allorchè sarà stata approvata dal maggioranza dei membri, avrà avanti al consiglio forza vigore come se fosse stata approvata ad unanimità.

Art. 7.

In caso di discrepanze fra il consiglio comunale e la giunta di vigilanza, ne sarà riferito, anche su ricorso degli interessati, al Ministero dell'istruzione pubblica, il quale deciderà inappellabilmente.

Capo II.

Concorso ai posti di studio.

Art. 8.

Presso l'università degli studi di Pisa sono ammessi al godimento delle borse di studio istituite da Vittorio De Rossi due giovani cittadini di Cittaducale, che, avendo compiuto i diciotto anni, non abbiano oltrepassato il trentesimo anno di età e vi si rechino per addottorarsi in una delle discipline, che dànno diritto al diploma di laurea nella università medesima.

Sono esclusi dal concorso i giovani muniti di laurea, eccetto quelli che già muniti di laurea dottorale in matematiche pure, senza interruzione di studi, intendano continuarli per conseguire quella dell'ingegneria e quelli che, muniti del diploma in notariato o di procuratore, vi si rechino per conseguire quella di giurisprudenza.

Art. 9.

Allorchè per termine di studi degli utenti vengano a verificarsi vacanze nelle dette borse di studio il sindaco del comune, su proposta del presidente della giunta di vigilanza, avrà cura perchè, con la data del 1° agosto venga bandito

il concorso pel conferimento delle borse di studio rimaste disponibili, indicando le condizioni cui gli aspiranti debbono soddisfare a senso del presente statuto.

La chiusura di questo concorso sarà fissato a cinque giorni dopo il termine della sessione autunnale d'esame presso i licei e gl'istituti tecnici.

Art. 10.

Nel caso che durante l'anno scolastico venisse a vacare uno o tutti e due i posti di studio, la giunta di vigilanza riferirà al sindaco del comune circa l'improvvisa vacanza verificatasi ed il sindaco, entro il termine di cinque giorni dalla partecipazione avutane, provvederà perchè sia bandito un concorso straordinario da chiudersi entro un lasso di tempo non maggiore di venti giorni dalla data del manifesto di concorso.

Art. 11.

Al conferimento dei posti messi a concorso il consiglio comunale dovrà provvedere entro i quindici giorni che seguono la chiusura del concorso.

Art. 12.

Le domande per ammissione al beneficio delle borse di studio, redatte in carta filograntata da centesimi cinquanta ed indirizzata al sindaco del comune di Cittaducale dovranno esser corredate dai seguenti documenti:

1° Certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il trentesimo anno di età ed ha compiuto gli anni diciotto;

2° Certificato della presidenza del liceo o dell'istituto tecnico, presso cui l'aspirante ha conseguito il diploma di li-

cenza, da cui risultino i voti riportati nelle singole materie, che formano oggetto di esame e nel quale siano altresì dichiarate le prove subite nelle diverse sessioni dall'aspirante per conseguire il diploma di licenza;

3° Lo stato di famiglia;

4° Certificato censuario della famiglia, da cui risulti il reddito catastale o di ricchezza mobile dei genitori dell'aspirante medesimo;

5° Certificato, da cui risulti che l'aspirante è cittadino di Cittaducale per trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) Nato in Cittaducale od altrove da genitori aventi il domicilio civile legale in Cittaducale ed originario di Cittaducale;

b) Nato in Cittaducale da genitore, il quale, sebbene non originario di Cittaducale, abbia preso il domicilio civile legale in Cittaducale e vi abbia continuata residenza da almeno dieci anni;

6° Certificato di buona condotta di data non anteriore ai sei mesi;

7° Certificato penale pure di data non anteriore ai sei mesi.

Art. 13.

Nel giorno successivo alla chiusura del concorso il sindaco trasmetterà al presidente della commissione di vigilanza le dimande, che gli siano state presentate, coi rispettivi documenti a corredo.

La commissione si adunerà nel termine di giorni cinque successivi per esaminare preliminarmente se i documenti sono in regola e conformi al presente regolamento.

Escluderà dal concorso quei giovani, pei quali quest'esame preliminare offrisse risultati negativi.

Il giovane od i giovani esclusi avranno diritto di ricorrere al consiglio nel termine di giorni cinque dalla comunicazione, che sarà loro fatta dal messo comunale, ed il consiglio delibererà sul ricorso non più tardi della seduta successiva.

Art. 14.

Tra gli ammessi la giunta di vigilanza stabilisce una graduatoria, tenendo presente:

a) che debbono avere la preferenza assoluta i giovani provenienti dai licei;

b) che in ciascuna delle due categorie di concorrenti (licenziati di liceo o licenziati d'istituto tecnico) debba avere la preferenza il concorrente che consegna il diploma di licenza con maggiore numero di punti, indipendentemente dal fatto che il diploma sia stato conseguito nella prima o seconda sessione d'esame;

c) che a parità di votazione complessiva debba in ogni categoria avere la preferenza:

1° Il concorrente che conseguì il diploma in anni anteriori e che per mancanza di posti non potè usufruire del beneficio della fondazione Vittoriana;

2° Il concorrente che conseguì diploma nella prima sessione d'esami;

d) che a parità delle accennate circostanze debba avere la preferenza il concorrente che per circostanze di famiglia risulti più bisognoso.

Art. 15.

L'elenco di graduatoria, accompagnato da una relazione circa le deduzioni relative ai criteri tenuti nel formularlo,

sarà depositato dalla giunta di vigilanza nella segreteria del comune non più tardi di cinque giorni dalla chiusura del concorso, affinchè sia reso ostensibile ai consiglieri comunali ed agli interessati.

Il solo elenco verrà affisso all'albo pretorio.

Art. 16.

Contro le conclusioni della giunta di vigilanza gl'interessati potranno avanzare reclami al consiglio comunale entro cinque giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco, i quali reclami saranno discussi in consiglio previa comunicazione alla giunta di vigilanza.

Art. 17.

La giunta di vigilanza, preso atto dei reclami prodotti, riferirà in merito agli stessi al consiglio comunale convocato per deliberare circa il conferimento dei posti Vittoriani, dopo di che il consiglio comunale in seduta pubblica ed a votazione segreta, tenendo presenti le conclusioni della giunta di vigilanza, i reclami prodotti e gli apprezzamenti fatti sugli stessi dal presidente della giunta di vigilanza o chi per esso, delibererà se debba approvarsi l'elenco di graduatoria proposto dalla giunta di vigilanza.

Nel caso che la maggioranza di voti sia pel non accoglimento delle conclusioni della giunta di vigilanza il consiglio stabilisce, mediante una nuova votazione segreta, un'altra graduatoria. Se questa graduatoria non sarà accettata dalla giunta di vigilanza, è chiamato a decidere il Ministero della pubblica istruzione secondo l'art. 7 del presente statuto.

Art. 18.

Se nel seno della giunta di vigilanza o del consiglio comunale si troverà qualche congiunto o affine sino al quarto grado civile di qualcuno degli aspiranti, questi dovrà astenersi dal voto e dalla discussione.

Art. 19.

Nel caso che il primo eletto dal consiglio comunale per motivi di salute o per ragioni sue proposte non possa o non voglia avvalersi del beneficio conferitogli o non si presenti all'università entro il mese di gennaio successivo alla data del conferimento del posto, lo stesso beneficio sarà conferito di diritto al secondo eletto e così di seguito.

Capo III.

Disposizioni disciplinari.

Art. 20.

Il godimento del posto Vittoriano avrà la durata della facoltà o corso universitario prescelto dal concorrente, il quale potrà cambiare l'inscrizione e passare ad altra facoltà o ad altro corso, secondo le disposizioni di regolamenti universitarî, ma il godimento del posto Vittoriano non potrà avere durata maggiore di sei anni dalla data della concessione.

I giovani, che dopo aver goduto del beneficio abbandonino gli studi o non conseguono la laurea dottorale entro il termine di sei anni, dovranno restituire all'amministrazione del lascito la somma ricevuta.

Art. 21.

La conferita borsa di studio, in seguito a deliberazione del consiglio comunale e dietro proposta della giunta di vigilanza, potrà essere tolta a quei giovani, che per cattiva condotta ed insuccesso negli studi si rendessero immeritevoli del concesso beneficio.

Art. 22.

I giovani ammessi al beneficio del posto Vittoriano per ottenere la continuità del beneficio, di cui usufruiscono, dovranno produrre entro il mese di novembre un certificato della segreteria dell'università attestante che nelle due sessioni di esami estivo ed autunnale superarono gli esami obbligatori, o quelli consigliati per ciascun anno dalla facoltà e scuola cui sono inscritti.

Art. 23.

Saranno sospesi dal beneficio del posto Vittoriano quei giovani, che o non produssero il certificato, di cui all'articolo precedente, senza che sia comprovata una causa legittima, che abbia ad essi impedito di presentarsi agli esami in una delle due sessioni estiva ed autunnale o lo presentassero con risultati negativi. Nel caso che lo stesso fatto si ripeta per due anni consecutivi, sarà pronunciata la decadenza definitiva del beneficio.

Art. 24.

La dichiarazione di decadenza in applicazione al disposto dei precedenti articoli porterà con sè la surrogazione nel po-

sto vacante di un altro degli aspiranti, il quale nel concorso precedente non abbia potuto conseguire il beneficio per mancanza di posti, seguendo l'ordine della graduatoria, salvo che non si ritenga opportuno bandire un nuovo concorso.

Art. 25.

Il presente statuto andrà in vigore dalla data della sua approvazione.

Roma, addì 21 gennaio 1904.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CLXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1904, n. 116)

Con cui l'opera pia baronessa Carmela Trigona Geraci di Piazza Armerina viene eretta in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 109.

CLXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 14 FEBBRAIO 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 maggio 1904, n. 117)

Col quale il comune di Chiavari è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio di lire tre per quintale sugli attrezzi ed utensili di legno e sulla porcellana fina, di lire una e centesimi cinquanta sulla porcellana opaca, la maiolica, la cristalleria ed i vetrami, di lire dieci sulla carta di prima e di lire quattro su quella di seconda classe. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 123.

CLXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 maggio 1904, n. 117)

Col quale è data facoltà al comune di Castiglione della Pescaia di applicare nell'anno 1904 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata dal regio commissario straordinario il 17 agosto 1903. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 121.

CLXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 maggio 1904, n. 117)

Col quale è data facoltà al comune di Cesena di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 700 (settecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 122.

CLXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 APRILE 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 maggio 1904, n. 117)

Col quale è data facoltà al comune di Pergola di applicare nell'anno 1904 la tassa sul bestiame in base alla tariffa di lire 9.55 per la specie bovina. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 124.

CLXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 maggio 1904, n. 117)

Con cui l'asilo infantile Gattoni-Pernati di Ameno (Novara) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 120.

CLXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 maggio 1904, n. 117)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Savona. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 127.

CLXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 maggio 1904. n. 117)

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Pisa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 125.

CLXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1904, n. 119)

Che approva lo statuto del monte dei pegni di Scanno. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 132.

CLXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1904, n. 119)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Sondrio, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 24 febbraio e 13 aprile 1904, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 13 febbraio 1879, n. MMCXVII (serie 2ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 133.

CLXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA 24 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1904, n. 119)

Col quale il consorzio daziario formato dai comuni di Venezia e Murano, è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio di consumo sulla carta, sui cartoncini, sui cristalli e sui vetri artistici. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 138.

CLXXVII.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali dei due collegi di probi-viri per le industrie delle cave di marmo ed affini in Carrara.*

24 *aprile* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1904, n. 119)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvata con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto 8 agosto 1903, n. CCCXXXV, col quale furono costituiti due collegi per le industrie delle cave di marmo e affini, uno con sede a Carrara e giurisdizione sul comune stesso, l'altro con sede a Massa e giurisdizione sul comune stesso e su quello di Montignoso;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali dei due collegi di probi-viri per le industrie delle cave di marmo e affini, una con sede in Car-

rara, l'altro con sede in Massa sono stabilite secondo i prospetti che seguono: due per gli industriali e sedici per gli operai per il collegio di Carrara; una per gli industriali e tre per gli operai per il collegio di Massa.

SEDE E NUMERO DELLE SEZIONI DEL COLLEGIO DI CARRARA

Numero delle sezioni industriali	Sede di ciascuna sezione industriale	Numero delle sezioni operaie	Sede di ciascuna sezione operaia	COMUNI componenti ciascuna sezione
2	Carrara. . . .	—	—	Carrara
—	—	16	Carrara. . . .	Carrara

SEDE E NUMERO DELLE SEZIONI DEL COLLEGIO DI MASSA

Numero delle sezioni industriali	Sede di ciascuna sezione industriale	Numero delle sezioni operaie	Sede di ciascuna sezione operaia	COMUNI componenti ciascuna sezione
1	Massa.	—	—	Massa e Montignoso
—	—	2	Massa	Massa
—	—	1	Montignoso . .	Montignoso

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 131. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CLXXVIII.

Regio Decreto *che istituisce in Bari otto collegi di probi-viri per diverse industrie.*

7 *aprile* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 maggio 1904, n. 120)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti nella provincia di Bari i seguenti otto collegi di probi-viri per le industrie, con sede nella città stessa e giurisdizione su tutto il territorio della provincia:

1° Collegio per le industrie metallurgiche e meccaniche;

2° Collegio per l'industria del legno;

3° Collegio per le industrie chimiche, fisico-chimiche e altre affini (fabbricazione di fiammiferi in legno, candele, saponi, gas, luce elettrica);

4° Collegio per le industrie edilizie e affini;

5° Collegio per la industria della macinazione dei cereali, della panificazione e pastificazione;

6° Collegio per le industrie tessili e affini;

7° Collegio per l'industria dei trasporti e del facchinaggio (esclusi i ferrovieri);

8° Collegio per l'industria tipografica e affini.

Art. 2.

I collegi di cui ai numeri 1, 2, 4, 6 e 7 saranno formati da dieci componenti di cui cinque industriali e cinque operai; i collegi di cui ai numeri 3, 5 e 8 di dodici componenti di cui sei industriali e sei operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a *f.* 140. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RONCHETTI.
RAVA.

CLXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 maggio 1904, n. 120)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Urbino — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 143.

CLXXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 maggio 1904, n. 120)

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Roma. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 141.

CLXXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 maggio 1904, n. 120)

Che modifica lo statuto della cassa di prestiti agrari di Troina. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 142.

CLXXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 14 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 maggio 1904, n. 122)

Che delimita i confini e ripartisce le attività e passività fra i comuni di Triora e Mulini di Triora. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 145.

CLXXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1904, n. 124)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Altamura. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 150.

CLXXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 31 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1904, n. 124)

Che approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Scigliano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 156.

CLXXXV.

REGIO DECRETO, Roma, 8 Maggio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1904, n. 124)

Con cui i patrimoni delle cinque confraternite, del Gonfalone, della Misericordia, del SS. Sacramento, delle Stimmate e della Cappella dello Spirito Santo, sono concentrati nella congregazione di carità di Campagnano di Roma e quelli delle confraternite della Misericordia, del SS. Sacramento e delle Stimmate contemporaneamente trasformati parte a favore dell'ospedale del Gonfalone e parte ad altri scopi di beneficenza, ferme rimanendo talune spese di culto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 152.

CLXXXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 8 Maggio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1904, n. 124)

Con cui l'associazione per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

— *Firmato*. VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 155.

CLXXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1904, n. 124)

Col quale il comune di Gallipoli è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio di consumo sulla carta e sul cartone. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 154.

CLXXXVIII.

Regio Decreto *che modifica lo statuto dell'istituto musicale di Alessandria.*

21 *aprile* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1904, n. 125)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto 4 febbraio 1892, n. CLXXVI (parte supplementare), col quale fu approvato lo statuto organico dell'istituto musicale di Alessandria;

Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Alessandria in seduta del 9 novembre 1903;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 6 dello statuto organico dell'istituto musicale di Alessandria approvato con regio decreto 4 febbraio 1892 è sostituito il seguente:

Art. 6.

Per essere ammessi all'istruzione gratuita gli aspiranti dovranno:

1° farne domanda per iscritto;

2° avere l'età non maggiore di anni 15, ad eccezione della scuola di canto corale, per cui non vi è limite di età;

3° giustificare di appartenere a famiglia non agiata e di avere mantenuta buona condotta;

4° depositare a garanzia della incolumità degli oggetti della scuola la somma che verrà fissata dal regolamento.

L'ammissione gratuita non sarà definitiva se non dopo un esperimento non maggiore di tre mesi, durante il quale gli inscritti abbiano dato prova evidente di spiccata attitudine musicale, di disciplina e di sana costituzione fisica; nel caso contrario saranno licenziati con la restituzione del deposito.

Il licenziamento verrà anche applicato agli allievi del primo anno, quando siano rimandati all'esame o non abbiano ottenuto la sufficienza nella media annuale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 149. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Orlando.

CLXXXIX.

Regio Decreto *che istituisce in Como due collegi di probi-viri l'uno per la industria edilizia e affini, l'altro per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche.*

24 *aprile* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1904, n. 125)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi dei probi-viri per le industrie, ed il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti in Como due collegi di probi-viri entrambi; con giurisdizione su tutto il territorio del circondario stesso

uno per la industria edilizia e affini, l'altro per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche.

Art. 2.

Ciascuno dei due collegi di cui all'articolo precedente sarà formato di sedici componenti di cui otto industriali e otto operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 151. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.
Ronchetti.

CXC.

REGIO DECRETO *che autorizza la cassa sociale di pensioni vitalizie, associazione mutua con sede in Genova, a continuare le operazioni in base alla legge 26 gennaio 1902, n. 9, e del relativo regolamento 21 luglio detto anno, num. 346.*

21 *aprile* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1904, n. 125)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 2 ottobre 1902, con la quale la cassa sociale di pensioni vitalizie, associazione di mutua assicurazione con sede in Genova, legalmente costituita nell'anno 1900, chiede di essere autorizzata a continuare le operazioni a norma ed in base alla legge 26 gennaio 1902, n. 9, ed al relativo regolamento approvato col regio decreto del 21 luglio 1902, n. 346;

Veduto lo statuto della cassa predetta approvato dall'assemblea generale dei soci nelle adunanze del 25 giugno 1903 e del 27 febbraio 1904;

Veduti la legge 26 gennaio 1902, n. 9, sulle associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione ed il relativo regolamento approvato col regio decreto del 21 luglio 1902, numero 346;

Sentito il consiglio della previdenza;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La cassa sociale di pensioni vitalizie, associazione mutua con sede in Genova, è autorizzata a continuare le operazioni in base alla legge 26 gennaio 1902, n. 9, ed il relativo regolamento del 21 luglio 1902, n. 346, ed è approvato lo statuto di essa deliberato dall'assemblea generale dei soci nelle adunanze del 25 giugno 1903 e del 27 febbraio 1904, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

La cassa predetta, oltre le disposizioni della citata legge 26 gennaio 1902, n. 9, e del relativo regolamento, dovrà osservare anche quella dei decreti reali e ministeriali che potranno essere emanate in seguito per l'applicazione della legge stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 153. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

STATUTO

della cassa sociale di pensioni vitalizie. Associazione di mutua assicurazione, con sede in Genova

(Via S. Luca, 10, piano 2°)

TITOLO I.

Oggetto, scopo e durata della società.

Art. 1.

È istituita un'associazione di mutua assicurazione denominata *Cassa sociale di pensioni vitalizia*.

La sede della società è in Genova.

Art. 2.

Il consiglio d'amministrazione potrà stabilire in altre parti del Regno ed all'estero, delle sezioni e rappresentanze, dettande all'uopo norme per il loro regolare andamento.

Art. 3.

La società ha per iscopo di assicurare una pensione vitalizia a tutti i soci dopo 20 anni di contributo.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 4.

Il capitale è illimitato ed è formato dai contributi dei soci, e da qualsiasi altro cespite che fosse per pervenire alla società.

Il capitale si distingue:

a) in capitale inalienabile, rappresentato da altrettanta rendita del debito pubblico dello Stato, o in titoli d'altra specie garantiti dallo Stato italiano, o in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare nel Regno il credito fondiario da intestarsi alla società, i cui interessi, dopo compiuto il ventesimo anno d'esistenza della società, dovranno servire integralmente al pagamento delle pensioni;

b) in capitale disponibile, destinato a far fronte alle spese d'amministrazione;

c) in capitale di riserva per rimborsi, destinato alla restituzione delle quote degli eredi dei soci che venissero a morire prima di essere entrati in pensione che si siano attenuti alle disposizioni degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.

I suddetti tre capitali, tanto nella formazione quanto nelle rispettive funzioni, sono assolutamente distinti ed indipendenti.

Durata della società.

Art. 5.

La durata della società è fissata in anni 90, che si intenderanno cominciati col 1° gennaio 1896 e potrà essere prorogata.

TITOLO II.

Gestione della società, assemblea, consiglio direttivo, collegio dei sindaci, comitato dei probiviri.

Gestione della società.

Art. 6.

L'amministrazione della società è affidata, secondo le rispettive attribuzioni, all'assemblea dei soci, al consiglio direttivo, al collegio dei sindaci, al comitato dei probiviri.

Assemblee.

Art. 7.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è di diritto convocata in Genova il primo lunedì di marzo ed in seconda convocazione pel secondo lunedì di marzo.

Sono di diritto comprese all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria le seguenti materie:

Relazione morale e finanziaria, bilancio consuntivo, bilancio preventivo, nomina di membri scadenti dal consiglio direttivo, nomina dei sindaci, nomina dei probiviri.

Art. 8.

Le assemblee straordinarie saranno convocate ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità, o quando se ne faccia domanda da 4 consiglieri, o da tanti soci che rappresentino un sesto degli iscritti. In questi due ultimi casi l'assemblea dovrà radunarsi entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda al consiglio direttivo.

Art. 9.

L'ordine del giorno e l'avviso di convocazione devono essere pubblicati, non meno di 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, in uno almeno dei giornali quotidiani di Genova, ed in uno dei giornali di qualsiasi città dove siano più di 2000 soci inscritti.

Art. 10.

Potranno intervenire alle assemblee i soci iscritti da più di 12 mesi.

Ogni socio non ha che un solo voto e la presentazione del libretto d'iscrizione potrà far prova della qualità di socio.

I minorenni non possono intervenire che in persona dei loro rappresentanti legali.

Il socio potrà farsi rappresentare da un altro socio, o anche da persona estranea alla società.

Nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di un socio, oltre le ragioni proprie, se è socio egli stesso.

Gli amministratori non possono essere mandatari.

Art. 11.

Le deliberazioni dell'assemblea, qualunque siano gli oggetti, eccettuati quelli di cui all'art. 12, saranno valide in prima convocazione coll'intervento almeno di un decimo dei soci iscritti e non decaduti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 12.

Le deliberazioni dell'assemblea riflettenti le modificazioni concernenti i diritti e i doveri degli iscritti e le altre clausole fondamentali dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione, la nomina dei liquidatori o la loro surrogazione e la proroga della durata della società dovranno essere votate a scrutinio segreto in essa assemblea appositamente convocata, ed ottenere l'assenso di due terzi almeno dei presenti.

Se questa maggioranza di due terzi dei presenti fosse inferiore ad un terzo degli iscritti, l'assemblea sarà riunita

in seconda convocazione a distanza di non meno di 15 giorni dalla prima e le modificazioni si intenderanno approvate se otterranno il voto favorevole di tre quarti degli intervenuti.

Art. 13.

L'associazione deve procedere alla revisione dello statuto su proposta del consiglio direttivo e di un ventesimo almeno degli iscritti.

Art. 14.

L'assemblea è provvisoriamente presieduta dal presidente del consiglio direttivo coll'assistenza del segretario del consiglio, ed in loro assenza rispettivamente dal consigliere più anziano e meno anziano presenti.

Avrà diritto di nominare, volta per volta, il suo presidente ed il suo segretario.

Della deliberazione dell'assemblea sarà fatto constare per mezzo di verbale redatto dal segretario entro otto giorni successivi e firmato inoltre dal presidente e da due soci a ciò delegati.

Ove occorra, verrà redatto, seduta stante, ed approvato dall'assemblea.

Consiglio direttivo.

Art. 15.

Il consiglio direttivo è composto di 12 soci nominativi dall'assemblea.

I consiglieri durano in carica tre anni; sono dispensati dalla cauzione e si rinnovano per un terzo ciascun anno.

Il consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente, un segretario.

In mancanza funzionano da presidente o da vice presidente il consigliere più anziano, e da segretario quello meno anziano.
A parità di voti, chi presiede ha voto preponderante.

Art. 16.

Il consiglio direttivo provvede:

a) all'accettazione dei soci;

b) alla dichiarazione di decadenza dei soci;

c) alla formazione e presentazione all'assemblea del bilancio consuntivo e preventivo secondo le disposizioni contenute negli articoli 176 e seguenti del codice di commercio e nell'art. 6 della legge 26 gennaio 1902, n. 9, sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione, alla presentazione del bilancio consuntivo al Ministero di agricoltura, industria e commercio nelle forme e nei termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 della legge stessa;

d) all'impiego, deposito e vincolo dei fondi sociali nei modi e termini stabiliti dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1902, n. 9;

e) alla compilazione e all'invio al Ministero di agricoltura, industria e commercio delle situazioni mensili dei conti di cui all'art. 13 del regolamento del 21 luglio 1902, n. 346;

f) alla nomina e licenziamento degli impiegati e alle determinazioni dei relativi stipendi;

g) alla determinazione ed erogazione dei rimborsi delle pensioni e dei sussidi;

h) alla formazione del regolamento interno;

i) ed in genere a tutto quanto occorre per l'amministrazione della società.

Nella seduta di prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri; le sedute di seconda convocazione sono valide in qualunque numero.

Art. 17.

Il presidente rappresenta la società e provvede a tutti gli incombenti a lui delegati dal consiglio direttivo. Esso ha collettivamente la firma sociale col segretario del consiglio.

Il segretario firma i verbali e gli atti della società.

Art. 18.

Il consiglio direttivo si radunerà ordinariamente una volta al bimestre e straordinariamente ogni qualvolta lo creda necessario il presidente, oppure quando vi sia istanza firmata da 1|3 dei consiglieri.

Amministratore delegato.

Art. 19.

Il consiglio direttivo, quando lo creda opportuno, eleggerà nel suo seno un amministratore delegato, il quale sopraintenderà e coadiuverà il direttore nelle pratiche di amministrazione. Esso rimarrà in carica per un intiero esercizio. — Il consiglio direttivo potrà assegnare una retribuzione all'amministratore delegato.

Collegio dei sindaci.

Art. 20.

Il collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea; essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Le funzioni dei sindaci sono quelle indicate negli articoli 183 e seguenti del codice di commercio.

Collegio dei probiviri.

Art. 21.

Il comitato dei probiviri si compone di sette membri effettivi, eletti ogni anno dall'assemblea ordinaria. Essi sono chiamati in numero di tre per turno a decidere inappellabilmente le controversie riflettenti i rapporti sociali dei soci fra loro, o dei soci colla società, ivi compreso tutti gli impiegati ed i rappresentanti.

Direttore ed impiegati.

Art. 22.

Il direttore e gl'impiegati vengono nominati dal consiglio direttivo, e tutto ciò che a loro si attiene sarà regolato dal regolamento interno.

TITOLO III.

Dei soci.

Ammissione dei soci.

Art. 23.

Possono essere ammsesi come soci tutte le persone maggiori di età, uomini e donne. I minorenni possono essere ammessi nella società in persona dei loro legali rappresentanti o di chiunque ne domandi la iscrizione per proprio conto nel loro interesse.

Art. 24.

Le iscrizioni decorreranno dal primo giorno di ciascun mese; saranno anche ammesse in qualunque tempo le iscri-

zioni con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in corso, a condizione che vengano pagate, oltre le quote arretrate, le relative sopratasse e multe di cui agli articoli 27, 28 e 30.

Art. 25.

Le iscrizioni di nuovi soci non potranno superare nel periodo di ogni quinquennio dalla data della fondazione il triplo per numero di quote della cifra raggiunta nel quinquennio precedente.

Il consiglio direttivo dovrà respingere quelle sottoscrizioni che si presentassero in più della misura indicata rimandandole al primo esercizio del quinquennio successivo.

Avranno sempre precedenza le domande in ordine di presentazione.

Art. 26.

Ad ogni socio verrà rilasciato apposito libretto indicante le precise generalità e la residenza del socio, e le iscrizioni verranno annotate nel libro dei soci secondo l'ordine di ammissione.

Il socio è obbligato a notificare alla società i successivi cambiamenti della sua residenza.

Obblighi dei soci — Decadenze.

Art. 27.

La quota di contributo per ciascun socio è di lire una al mese per anni 20 consecutivi, oltre una sopratassa di centesimi 5 per ogni quota, ossia per ogni lira, per spese d'amministrazione.

Il socio potrà iscriversi anche successivamente per più quote da una lira, ma non mai per un numero maggiore di 10 quote, ossia di 10 lire mensili, e la sua anzianità decorrerà dalla data di ogni singola iscrizione.

Art. 28.

I soci in ritardo nel pagamento delle quote mensili pagheranno inoltre, e in più, una multa di 5 centesimi per ogni lira e per ogni tre mesi di ritardo: nel computo i tre mesi cominciati s'intendono per compiuti.

Art. 29.

Agli effetti del presente statuto si considerano come soci inscritti quelli che sono al corrente dei versamenti ai termini degli articoli 10 e 31.

Art 30.

Alla consegna del libretto d'iscrizione e per una volta soltanto, il socio pagherà una tassa di ammissione uguale all'ammontare della quota mensile o delle quote per cui venne iscritto.

Inoltre dovrà rimborsare il costo del libretto in lire 0.50.

Art. 31.

I pagamenti dovranno esser fatti alla sede sociale, presso le locali agenzie della società in cui il socio si iscrisse od in quegli altri luoghi che verranno designati dal consiglio direttivo, prima dell'ultimo giorno di ciascun mese; e dei pagamenti delle quote, delle relative sopratasse e multe di cui agli articoli 27, 28 e 30, sarà fatto constatare nel libretto del socio.

Art. 32.

L'associato che venga a morire o che cessi dal pagamento delle quote per anni due consecutivi, decade dalla qualità di associato e perde le quote maturate versate.

Facilitazioni ai soci.

Art. 33.

Nel caso di morte di un associato il quale avesse pagato in anticipazione delle quote avvenire, gli eredi avranno diritto al rimborso in capitale di tutte le quote non maturate al momento della morte, a condizione che la relativa domanda sia proposta dagli eredi nel termine non maggiore di 12 mesi dalla morte, sotto pena di decadenza.

Art. 34.

Il socio che fosse iscritto per più quote e non credesse di continuare nel pagamento di tutte le quote per cui fu iscritto, può in qualunque tempo domandare che si ristringa la sua iscrizione originaria ad un minor numero di quote, ed anche ad una quota sola, imputando il di più versato in pagamento anticipato del minor numero di quote che vuole conservare per l'avvenire.

Tale imputazione non potrà mai essere considerata come pagamento anticipato agli effetti di cui nell'art. 33.

Qualora risultassero eccedenze queste rimangono a favore della società. Le tasse di ammissione di cui all'art. 30 non potranno imputarsi ai pagamenti delle quote mensili.

Art. 35.

Il consiglio direttivo può, per causa di gravi motivi (come nel caso di minorenni associati rimasti orfani, di militari

chiamati in servizio, di associati colpiti da gravi infermità debitamente constatate, di donne maritate rimaste vedove e simili) e prima che ne sia pronunciata la decadenza, concedere all'associato una sospensione nel pagamento delle quote; ma i mesi trascorsi durante la sospensione dei versamenti non conteranno nel computo dell'anzianità per la pensione. E potrà anche riammettere il socio (prima che scada il termine di sospensione) a conservare la sua anzianità, mediante il pagamento delle quote arretrate colle relative sopratasse.

Art. 36.

L'assemblea potrà, quando vi siano i fondi occorrenti, stanziare annualmente sul capitale disponibile una somma per dar modo al consiglio direttivo di venire in soccorso di coloro che si trovano per motivi gravi nella impossibilità di continuare a pagare per un determinato tempo le quote mensili, mediante anticipazioni da parte della società del denaro occorrente, da rimborsarsi dal socio nel modo che verrà stabilito dal consiglio direttivo.

Rimborso agli eredi dei soci.

Art. 37.

Nel caso di morte del socio prima del raggiungimento della pensione, la società sarà tenuta, nei limiti di cui agli articoli 50 e 51, anche al rimborso in capitale delle quote maturate versate dal socio qualora questi partecipasse da non meno di 5 anni al capitale di riserva per i rimborsi.

Art. 38.

Per participare al capitale di riserva per i rimborsi, il socio, deve pagare una speciale sopratassa annua sull'ammontare del

capitale complessivo già versato, aumentato annualmente dell'importo della quota o quote per l'anno in corso a partire dal giorno dell'ammissione al capitale di riserva per i rimborsi fino a quello della morte o dell'entrata in pensione.

La detta sopratassa dovrà essere pagata anticipatamente in una sola rata annuale e sotto pena di decadenza entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Art. 39.

La detta sopratassa annua è rispettivamente stabilita in ragione di lire 1, 1. 25, 1. 50, 2. 25 per cento, e secondochè il socio all'atto dell'iscrizione al capitale di riserva per i rimborsi avrà un'età non maggiore di 20 anni compiuti, oppure un'età fra i 20 ed i 40 anni, o fra i 40 ed i 50, o fra i 50 ed i 60 anni compiuti.

Art. 40.

Durante l'associazione, passando il socio da una all'altra delle categorie di età sopra indicate, dovrà pagare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui raggiunga il detto limite di età, la sopratassa corrispondente alla classe in cui è entrato, e rispettivamente l'associato dopo raggiunta l'età di anni 60, dovrà pagare la sopratassa elevata a 5 per cento fino all'età di anni 70, dai 70 in poi la sopratassa del 10 per cento.

Art. 41.

Il rimborso sarà concesso anche agli eredi del socio morto nei primi dodici mesi di pensione, ma non sarà dovuto che sotto deduzione di quanto il socio avrà potuto conseguire a titolo di pensione.

Art. 42.

La domanda per il rimborso dovrà essere fatta, sotto pena di decadenza, entro 12 mesi dalla morte del socio.

Art. 43.

Il socio è responsabile, sotto pena di decadenza, della esatta indicazione dell'età.

Recesso.

Art. 44.

Quando si tratti della fusione con altra società o del cambiamento dell'oggetto della società, il socio dissenziente avrà diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle nude quote da lui versate.

Il recesso dovrà esser notificato a norma di legge.

Titolo IV.

Del capitale sociale.

Capitale inalienabile.

Art. 45.

Le quote pagate dai soci contribuenti saranno giornalmente versate alla banca d'Italia o alla cassa dei depositi e prestiti o presso quello istituto che a norma dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1902, n. 9, e dell'art. 9 del regolamento 21 luglio 1902, n. 346, verrà designato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, e a cura di detti istituti saranno integralmente impiegate in titoli del debito pubblico del Regno d'Italia, in titoli di altra specie garantiti dallo Stato

italiano, in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare nel Regno il credito fondiario, e nel termine di dieci giorni dall'acquisto, esser depositati presso la cassa di depositi e prestiti o convertiti in certificati nominativi intestati alla società.

Per i primi venti anni di esistenza della società, cioè fino a che non vi saranno soci pensionati, saranno pure capitalizzati i relativi interessi prodotti dai suddetti titoli e saranno portati in aumento del capitale.

Tutte le suddette attività, come sopra investite, costituiranno il capitale inalienabile della società.

È vietato qualsiasi impiego, anche temporaneo, contrario a quanto precedentemente è stabilito.

Art. 46.

Trascorsi i primi venti anni di esistenza della società gli interessi ricavandi dai titoli di cui nell'articolo precedente, nonchè gli interessi ricavandi dal capitale che si andrà progressivamente formando dai versamenti delle quote dei successivi e nuovi soci saranno erogati esclusivamente nel pagamento delle pensioni nei modi di cui nel seguente titolo, rimanendo fermo ed intangibile il capitale.

Capitale disponibile.

Art. 47.

Per far fronte alle spese di amministrazione e ad ogni altra, si provvederà esclusivamente col capitale disponibile.

Questo capitale è costituito dalle tasse d'ingresso, soprattasse e multe di cui agli articoli 27, 28, 30 e 49, ed è mantenuto separato e distinto dal capitale inalienabile.

Art. 48.

Qualora il capitale disponibile eccedesse l'importo delle spese di amministrazione e delle spese occorrenti per la vigilanza governativa l'eccedenza sarà impiegata a termini dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1902, n. 9, in titoli della specie di cui all'art. 45, e sarà imputata al fondo di riserva disponibile.

In tale caso l'assemblea dovrà deliberare la somma da stanziarsi in bilancio pei sussidi ed anticipazioni da farsi ai soci meritevoli di soccorso a sensi dell'art. 36.

A tal scopo lo svincolo dei depositi dei titoli al portatore o dei certificati nominativi sarà ordinato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio a norma e colle cautele dell'art. 4 della legge 26 gennaio 1902, n. 9, e dell'art. 10 del relativo regolamento 21 luglio 1902, n. 346.

Art. 49.

Allorquando le spese di amministrazione e le spese di vigilanza governativa eccedessero i fondi del capitale disponibile esistenti, dietro regolare relazione dei sindaci, il consiglio direttivo in unione al collegio dei sindaci ed al comitato dei probiviri, delibererà l'applicazione di una sopratassa mensile per ogni quota, la quale non potrà mai esser superiore a tre centesimi per ogni lira.

Detta deliberazione dovrà esser presa col concorso di almeno due terzi dei consiglieri, dei sindaci e dei probiviri, ed a maggioranza assoluta.

Capitale di riserva per i rimborsi.

Art. 50.

Le sopratasse facoltative di cui agli articoli 39 e 40, accumulate per i primi cinque anni di esercizio sociale ed im-

piegate parimente in titoli di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1902, n. 9, intestati alla cassa costituiranno successivamente il fondo annuo per il rimborso delle quote versate dai soci che, dopo cinque anni d'iscrizione al capitale di riserva per i rimborsi, venissero a morire senza aver raggiunto la pensione o si trovassero nella condizione di cui all'art. 41.

Sul detto fondo e fino alla concorrenza di esso saranno annualmente prelevate le somme occorrenti per il pagamento dei rimborsi agli eredi dei soci defunti.

A tal uopo sarà osservata la disposizione dell'ultimo alinea dell'art. 48.

Art. 51.

L'eventuale eccedenza risultante, dopo effettuati i rimborsi, sarà portata in aumento del fondo per i rimborsi, per l'anno successivo.

Nel caso che il fondo annuale fosse insufficiente al rimborso integrale, gli eredi del socio defunto saranno ammessi a concorrere per il residuo ancora loro dovuto al riparto sul fondo per i quattro anni seguenti, sempre limitatamente al successivo residuo, in concorso cogli altri aventi diritto, e cesserà ogni loro diritto dopo il concorso per un quinquennio al riparto sul fondo annuale.

TITOLO V.

Pensioni.

Soci pensionati.

Art. 52.

Il fondo annuale per le pensioni costituito dagli interessi che durante ogni anno verrà a produrre il capitale inalienabile, sarà distribuito come segue:

Art. 53.

Il socio che avrà pagato la quota o le quote per venti anni, cesserà dall'obbligo del contributo ed avrà diritto alla pensione, in proporzione delle rispettive quote, sul fondo annualmente destinato per le pensioni, e in concorso con tutti gli altri soci, che prima di lui e contemporaneamente e dopo di lui verranno ammessi alla pensione dopo i venti anni di contributo. E così dopo il ventesimo anno gli interessi saranno divisi fra i soci iscritti nel primo anno; al ventunesimo anno saranno divisi fra i soci iscritti nel primo e nel secondo anno e via dicendo, colle cautele di cui all'articolo seguente.

Art. 54.

All'effetto di rendere per quanto è possibile meno saltuaria nei vari anni la pensione, il consiglio direttivo compilerà ciascun anno il prospetto preventivo delle pensioni da pagarsi e dei dividendi da riscuotersi non solo per l'anno in corso, ma anche per i quattro anni successivi. E in base alla media approssimativa degli incassi da farsi e delle rendite annuali da pagarsi per tutto il quinquennio, stabilirà la pensione da pagarsi per l'anno in corso. L'assemblea ordinaria, sulla suesposta proposta del consiglio, fisserà la misura delle pensioni per ogni quota.

E così si procederà anno per anno, rifacendo annualmente lo stesso computo per la liquidazione della rendita annua, in relazione sempre ai quattro anni successivi all'anno in corso. I soci dovranno computare in conto della pensione da riscuotersi in ciascun anno l'eccedenza che risultasse fra il cumulo delle pensioni da essi ricevute nei dieci anni precedenti e la somma che avrebbero dovuto ricevere se la pen-

sione avesse avuta sempre la misura fissata per l'anno in corso. Non saranno però mai tenuti a restituire alcuna parte delle pensioni regolarmente ricevute.

Art. 55.

L'eccedenza fra quanto effettivamente si riscuoterà e si pagherà nell'anno, sarà versata in apposito fondo di riserva per le pensioni e dovrà servire a coprire l'eventuale differenza che si verificasse negli anni ulteriori.

Tale eccedenza sarà impiegata a termini dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1902, n. 9, in titoli al portatore e depositata alla cassa di depositi e prestiti.

Per lo svincolo e la vendita si osserveranno le disposizioni dell'art. 4 della succitata legge e dell'art. 10 del relativo regolamento 21 luglio 1902, n. 346.

Pensioni annuali doppie ai vecchi.

Art. 56.

Il socio che al momento di entrare nel periodo della pensione o quando già percepisce detta pensione, raggiunge l'età di anni 60 compiuti, avrà diritto, in deroga all'art. 53, al raddoppiamento della pensione e sarà considerato come iscritto per un doppio numero di quote.

Sussidi.

Art. 57.

Ai soci che percepiscono la pensione e che pur non avendo ancora l'età di anni 60, giustifichino di essere invalidi a qualsiasi lavoro per infermità sopravvenuta e di essere inoltre in istato di povertà, potrà essere accordato un aumento della

pensione semplice da uno a cinque decimi, a giudizio del consiglio direttivo.

Cesserà l'aumento quando in qualunque tempo consti della non esistenza o della cessazione dell'infermità, oppure della povertà.

Norme generali.

Art. 58.

Il consiglio direttivo in unione al comitato dei probi-viri, in seguito a reclami dei genitori o di stretti parenti del socio percepente la pensione che avessero per lui pagato tutto o in parte le quote di associazione, avrà diritto di ridurre fino a metà la pensione del socio, devolvendo la rimanente metà a vantaggio di detti parenti.

Art. 59.

La società non riconosce l'alienazione e cessione qualsiasi delle pensioni, alle quali sarà pure applicabile il disposto dell'art. 592 del codice di procedura civile.

Art. 60.

Le pensioni saranno pagate a trimestri posticipati al socio o suo legale rappresentante; dopo dodici mesi si intenderanno prescritte, e il socio si riterrà decaduto.

In qualunque tempo potrà ripresentarsi per essere riammesso alla pensione per l'avvenire, rimanendo però sempre perdute le pensioni arretrate.

Art. 61.

I pagamenti saranno fatti alla cassa sociale e presso le agenzie della società presso cui il socio sia iscritto e colle norme dettate dal regolamento interno.

Titolo VI

Liquidazione della società.

Liquidazione.

Art. 62.

Qualora venisse deliberato dall'assemblea lo scioglimento della società, verranno da essa nominati tre liquidatori effettivi e due supplenti i quali surrogheranno quelli effettivi cui fosse impedito di continuare nelle operazioni; i liquidatori si conformeranno alle prescrizioni dell'art. 200 del codice di commercio.

L'assemblea determinerà la retribuzione da essere a loro corrisposta.

Essi dovranno osservare le disposizioni del titolo III del regolamento 21 luglio 1902, n. 346, per quanto siano applicabili.

Modo di liquidazione.

Art. 63.

Il capitale inalienabile verrà diviso virtualmente in due parti: *nudo capitale* e *utile*.

Il *nudo capitale* si otterrà addizionando tutte le nude quote di capitale inalienabile versate dai soci durante l'associazione, deducendo da queste lire 12 per ogni quota pensione a pensionato che già da venti anni avessero percepita pensione doppia.

L'*utile* si otterrà deducendo dal capitale inalienabile ed attività esistenti il *nudo capitale* di cui sopra ed il fabbisogno delle spese di liquidazione.

Art. 64.

La ripartizione verrà fatta in base al seguente quadro d[i] riparto:

1.	ai soci	contrib.	da 1 anno,	le quote	da loro pagate	più 1	parte	di util[e]
2.	»	»	2 anni	»	»	3	parti	»
3.	»	»	3 »	»	»	5	»	»
4.	»	»	4 »	»	»	10	»	»
5.	»	»	5 »	»	»	15	»	»
6.	»	»	6 »	»	»	25	»	»
7.	»	»	7 »	»	»	35	»	»
8.	»	»	8 »	»	»	45	»	»
9.	»	»	9 »	»	»	55	»	»
10.	»	»	10 »	»	»	70	»	»
11.	»	»	11 »	»	»	85	»	»
12.	»	»	12 »	»	»	105	»	»
13.	»	»	13 »	»	»	125	»	»
14.	»	»	14 »	»	»	150	»	»
15.	»	»	15 »	»	»	175	»	»
16.	»	»	16 »	»	»	205	»	»
17.	»	»	17 »	»	»	240	»	»
18.	»	»	18 »	»	»	275	»	»
19.	»	»	19 »	»	»	315	»	»
20.	»	»	20 »	»	»	360	»	»

Coloro che hanno goduto la pensione, ma che non si tro-vino nelle condizioni di cui all'art. 56, percepiranno le quote da loro pagate più 360 parti di utile.

A coloro, che hanno goduto la pensione e che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 56, sarà applicata la liquida-zione di cui al paragrafo precedente, diffalcandosi per ogni anno di pensione doppia percepita 18 parti di *utile.*

A coloro che hanno goduto la pensione doppia per la du-rata di oltre 20 anni non sarà corrisposta alcuna parte di

utile, perderanno inoltre una annualità di quote per ogni anno di pensione doppia di cui all'art. 56 percepita oltre i 20 anni.

Art. 65.

Il capitale di riserva per i rimborsi sarà ripartito fra i soci iscritti al fondo stesso in proporzione ai totali versamenti da questi fatti durante tutto il periodo della loro iscrizione.

Art. 66.

A liquidazione ultimata, quelle somme che fossero rimaste nella cassa sociale, saranno depositate ai rispettivi capitali presso la cassa depositi e prestiti, o presso quell'altro istituto indicato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ed ivi rimarranno a disposizione degli aventi diritto per 5 anni.

Trascorso il quinquennio il residuo di tale deposito verrà versato a quegli istituti di beneficenza che verranno designati dall'assemblea.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 67.

Il presente statuto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale delle Società per azioni.*

Art. 68.

Il comitato dei probiviri funzionerà a partire dall'esercizio 1904.

Certificato conforme all'originale.

Il Presidente
D. CASTELLI.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

CXCI.

REGIO DECRETO, Roma, 8 Maggio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 maggio 1904, n. 126)

Col quale è data facoltà al comune di Chieti di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 500 (cinquecento) — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 159.

CXCII.

REGIO DECRETO, Roma, 8 Maggio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 maggio 1904, n. 126)

Col quale è data facoltà al comune di Gualdo di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 162.

CXCIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 maggio 1904, n. 126)

Col quale è data facoltà al comune di Roma di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 2,000 (duemila). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 164.

CXCIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 maggio 1904, n. 126)

Col quale la domanda inoltrata dal comune di Vicenza per essere autorizzato ad applicare senza determinazione di tempo la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,000 (mille) è respinta. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 165.

CXCV.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 maggio 1904, n. 126)

Col quale i due monti frumentari esistenti nel comune di Scapoli (Campobasso), denominati, l'uno del SS. Corpo

di Cristo e Rosario, e l'altro Ospedale, sono trasformati in cassa di prestanze agrarie, si concentra la detta cassa nella congregazione di carità di Scapoli e se ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1904
Reg. 16. Atti del Governo a f. 169

CXCVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 14 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 maggio 1904, n. 126)

Con cui il monte frumentario di San Costanzo (Pesaro) viene trasformato in cassa di prestanze agrarie e se ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 170.

CXCVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 maggio 1904, n. 126)

Con cui si provvede all'erezione in ente morale e all'approvazione dello statuto organico dell'ospizio Dottor Giuseppe Pariani in Oleggio. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 167.

CXCVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 maggio 1904, n. 126)

Con il quale il patrimonio della confraternita del SS. Sacramento di Piedimonte d'Alife (Caserta) è stato trasformato allo scopo di soccorrere e sussidiare i poveri inabili al lavoro e contemporaneamente concentrato nella congregazione di carità di detto luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 168.

CXCIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 maggio 1904, n. 127)

Con cui il pio legato Concettina Beneventano Rossetti e Francesco Beneventano Modica di Carlentini, viene eretto in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 172.

CC.

REGIO DECRETO, Roma, 8 Maggio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° giugno 1904, n. 129)

Con cui il pio legato Luigi Focardi di Firenze viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti. — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 175.

CCI.

REGIO DECRETO, Roma, 12 Maggio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° giugno 1904, n. 129)

Con cui l'ospizio Forchino di Santena viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione della locale congregazione di carità e viene approvato lo statuto di detta congregazione. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 178.

CCII.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° giugno 1904, n. 129)

Col quale il comune di Potenza è autorizzato a continuare un dazio di consumo sulle terraglie. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 177.

CCIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° giugno 1904, n. 129)

Col quale è data facoltà al comune di Urbino di applicare nel 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 800 (ottocento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 179.

CCIV.

REGIO DECRETO *che erige in ente morale il legato del cavalier Giovanni Cova in Casale Monferrato e ne approva lo statuto.*

8 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 giugno 1904, n. 132)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testamento 28 agosto 1901, col quale il cav. Giovanni Cova legò al municipio di Casale Monferrato lire mille di rendita, consolidato 5 per cento, da erogarsi in due sussidi annui a favore di due giovani di Casale, che si avvicinino l'uno allo studio della pittura o della scultura, e l'altro allo studio della musica;

Vista la domanda del sindaco di Casale Monferrato per l'erezione in ente morale del detto legato e per l'approvazione del relativo statuto deliberato da quel consiglio comunale;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il legato del cav. Giovanni Cova in Casale Monferrato per l'istituzione di due posti di studio è eretto in ente morale e ne è approvato l'unito statuto che sarà firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 181. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

STATUTO ORGANICO DEL LEGATO COVA

1.

Il legato di lire mille di rendita, consolidato 5 per cento, fatto dal cav. Giovanni Cova con suo testamento segreto in data 28 agosto 1901, aperto il 18 settembre successivo con rogito Caire, è eretto in ente morale ed amministrato dal municipio di Casale.

2.

Colla rendita netta del legato stesso sono formati due sussidi da concedersi a giovani maschi o femmine di Casale, che imprendano l'uno lo studio della pittura o della scultura in un istituto od accademia di belle arti, l'altro quello della musica in un conservatorio o che frequentino tali istituti.

3.

Il sussidio una volta concesso sarà continuativo fino al compimento dello studio dal sussidiato intrapreso.

4.

I sussidi saranno pagati a bimestri posticipati dal tesoriere comunale sempre quando gli investiti provino alla giunta municipale di avere frequentato regolarmente il corso di studi cui appartengono.

5.

La giunta municipale, nel mese di settembre d'ogni anno in cui si verifichi disponibilità di sussidio, pubblica l'avviso

di concorso con invito agli aspiranti di presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo la loro domanda in carta da bollo competente corredata dai certificati di moralità, di nascita e di domicilio nella città di Casale e dai documenti atti a porre in chiaro la condizione economica propria, quella del padre e della madre.

6.

La giunta municipale esamina le domande, le classifica e dà il suo parere sulla condizione economica degli aspiranti e delle loro famiglie in rapporto anche agli studi cui intendono dedicarsi.

Il consiglio comunale, visto il lavoro di classificazione e le informazioni della giunta comunale, in seduta segreta, procede mediante votazione segreta, all'assegnazione dei sussidi.

7.

Nel proporre i candidati sarà tenuto conto di quelli che abbiano i seguenti requisiti:

a) Appartengano a famiglie di ristretti mezzi di fortuna della città e sobborghi;

b) Abbiano dato saggio negli studi di ingegno svegliato e ciò verrà stabilito colla presentazione del certificato di promozione dal corso di studi anteriore a quello a cui il candidato aspirerà ed a parità di certificato anche di quelli degli anni precedenti. Tale saggio potrà anche essere desunto da prove equipollenti.

8.

Tra più concorrenti aventi i requisiti suddetti e che si trovino in identiche condizioni economiche, sarà preferito quegli che sarà ritenuto di merito maggiore, ed a parità di merito

quegli che verserà in condizioni economiche più ristrette degli altri.

A parità di condizioni sarà titolo prevalente la priorità di iscrizione nei corsi della accademia o del conservatorio.

9.

I giovani che godono questo sussidio dovranno giustificare alla fine dell'anno scolastico di avere lodevolmente superato gli esami, salvo ne siano stati impediti da giusta causa.

10.

Perderà il posto ottenuto colui che non frequentasse regolarmente il corso degli studi intrapresi, salvo il caso di impedimento per causa legittima o venisse espulso dall'accademia o dal conservatorio per ragioni contemplate nei rispettivi regolamenti.

11.

Le somme rimaste disponibili sul reddito del presente legato andranno a costituire un fondo per nuovi sussidi o per aumentare quelli già assegnati.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CCV.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie alimentari e affini in Brescia.*

15 maggio 1903.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 giugno 1904, n. 136)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 31 maggio 1903, n. 296, che istituisce un collegio di probiviri per le industrie alimentari e affini con sede in Brescia, e giurisdizione su tutto il territorio della provincia stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie alimentari e affini istituito in Brescia, sono stabilite se

condo il prospetto che segue: sei per gli industriali e quattro per gli operai.

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Brescia	Brescia, Rezzato, Lonato, Ospitaletto, Iseo, Bagnolo Mella, Montichiari, Bovegno, Gardone Val Trompia	2	—
Pisogne	Pisogne, Breno, Edolo.	1	—
Chiari	Chiari, Adro, Orzinuovi, Rovato.	1	—
Salò.	Salò, Preseglie, Vestone, Bagolino, Gargnano.	1	—
Verolanuova . .	Verolanuova, Leno	1	—
Brescia	Brescia, Rezzato, Lonato, Ospitaletto, Iseo, Bagnolo Mella, Montichiari, Bovegno, Gardone Val Trompia, Breno, Pisogne, Edolo	—	1
Chiari	Chiari, Adro, Orzinuovi, Rovato	—	1
Salò.	Salò, Gargnano, Preseglie, Vestone, Bagolino	—	1
Verolanuova . .	Verolanuova, Leno	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 182. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

CCVI.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria dei trasporti in Brescia.*

15 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 giugno 1904, n. 136)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto dell'11 giugno 1903, n. CCXCVII (parte supplementare), che istituisce in Brescia un collegio di probiviri per l'industria dei trasporti (escluso il personale della società delle strade ferrate) con giurisdizione su tutto il territorio della provincia omonima;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie dei trasporti istituito in Brescia, sono stabilite secondo

il prospetto che segue: quattro per gli industriali e tre per gli operai.

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Brescia	Brescia, Rezzato, Lonato, Ospitaletto, Bagnolo Mella, Montichiari, Bovegno, Gardone Val Trompia, Verolanuova, Leno .	1	—
Chiari	Chiari, Adro, Rovato, Orzinuovi	1	—
Salò	Salò, Gargnano, Preseglie, Vestone, Bagolino	1	—
Pisogne	Breno, Pisogne, Edolo, Iseo	1	—
Brescia	Brescia, Rezzato, Lonato, Ospitaletto, Iseo, Bagnolo Mella, Montichiari, Bovegno, Gardone Val Trompia, Breno, Pisogne, Edolo, Verolanuova, Leno.	—	1
Chiari	Chiari, Adro, Orzinuovi, Rovato	—	1
Salò	Salò, Gargnano, Preseglie, Vestone, Bagolino	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 183. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CCVII.

Regio Decreto ***che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie alimentari in Verona.***

15 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 giugno 1904, n. 136)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 31 maggio 1903, n. CCLXXX, che istituisce un collegio di probiviri per le industrie alimentari con sede in Verona e giurisdizione su tutto il territorio della provincia stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie alimentari istituito in Verona, sono stabilite secondo il prospetto che segue: sei per gli industriali e sei per gli operai.

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	NUMERO delle sezioni per gli industriali	operai
Verona	Avesa, Bussolengo, Buttapietra, Cà di David, Castel d'Azzano, Lavagno, Marcellise, Mizzole, Montorio Veronese, Parona all'Adige, Pastrengo, Quinzano Veronese, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buonalbergo, S. Massimo all'Adige, S. Michele Extra, Sona, Verona, Zevio	1	1
Legnago	Bovolone, Erbè, Isola della Scala, Isola Rizza, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Salizzole, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Castagnaro, Legnago, Minerbe, Roverchiara, Terrazzo, Villabartolommea, Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Cucca, Pressana, Roveredo di Guà, Zimella, Casaleone, Cerea, Concamarise, Correzzo, Gazzo Veronese, Sanguinetto, S. Pietro di Morubio	1	1
Peschiera . . .	Bardolino, Castelletto di Brenzone, Castelnuovo di Verona, Garda, Lazise, Malcesine, Peschiera sul lago di Garda, Torri del Benaco, Mozzecane, Nogarole di Rocca, Povegliano Veronese, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona	1	1
S. Pietro Incariano.	Breonio, Dolcè, Fumane, Marano di Valpolicella, Negarine. Negrar, Pescantina, Prun, S. Pietro Incariano, S. Ambrogio di Valpolicella, Affi, Brentino, Caprino Veronese, Castione Veronese, Cavajon Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese, S. Zeno di Montagna	1	1
Soave.	Arcole, Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone. Roncà, S. Bonifacio, Soave, Badia Calavena, Illasi, Mezzane di Sotto, Roverè di Velo, S. Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestena Nuova . .	1	1
Grezzana. . . .	Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Quinto di Valpantena, S. Maria in Stelle	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 185. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. *V*. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

CCVIII.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria edilizia e affini in Verona.*

19 maggio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 giugno 1904, n. 136)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto dell'11 giugno 1903, n. 211, che istituisce un collegio di probiviri per la industria edilizia e affini con sede in Verona e giurisdizione su tutto il territorio della provincia stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per la industria edilizia e affini istituito in Verona, sono stabilite secondo il prospetto che segue: sei per gli industriali e sei per gli operai.

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Verona	Avesa, Bussolengo, Buttapietra, Cà di David Castel d'Azzano, Lavagno, Marcellise, Mizzole, Montorio Veronese, Parona all'Adige, Pastrengo, Quinzano Veronese, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buonalbargo, San Massimo all'Adige, San Michele Extra, Sona, Verona, Zevio	1	1
Legnago	Bovolone, Erbè, Isola della Scala, Isola Rizza, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Salizzole, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant' Anna, Castagnaro, Legnago, Minerbe, Roverchiara, Terrazzo, Villa Bartolommea, Albaredo d'Adige Cologna Veneta, Cucca, Pressana, Roveredo di Guà, Zimella, Casaleone, Cerea, Concamarise, Correzzo, Gazzo Veronese, Sanguinetto, San Pietro di Morubio	1	1
Peschiera	Bardolino, Castelletto di Brenzone, Castelnuovo di Verona, Garda, Lazise, Malcesine, Peschiera sul Lago di Garda, Torri del Benaco, Mozzecane, Nogarole di Rocca, Povegliano Veronese, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona	1	1
S. Pietro Incariano	Breonio, Dolcè, Fumane, Marano di Valpolicella, Negarine, Negrar, Pescantina, Prun, S. Pietro Incariano, S. Ambrogio di Valpolicella, Affi, Brentino, Caprino Veronese, Castiane Veronese, Cavajon Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna	1	1
Soave	Arcole, Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Bonifacio, Soave, Badia Calavena, Illasi, Mezzane di Sotto, Roverè di Velo, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestena Nuova	1	1
Grezzana	Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Quinto di Valpantena, Santa Maria in Stelle	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 maggio 1904
Reg. 16. Atti del Governo a f. 186. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CCIX.

REGIO DECRETO, Roma, 15 Maggio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 giugno 1904, n. 133)

Col quale è data facoltà al comune di Biella di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 500 (cinquecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 189.

CCX.

REGIO DECRETO, Roma, 15 Maggio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 giugno 1904, n. 133)

Col quale è data facoltà al comune di Preci di applicare nell'anno 1904 la tassa sulle capre in base alla tariffa di lire 2. 05 (due e centesimi cinque) per capo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 190.

CCXI.

REGIO DECRETO, Roma, 15 Maggio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 giugno 1904, n. 133)

Col quale è data facoltà al comune di Poggibonsi di applicare nel 1904 la tassa di famiglia col limite massimo

di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 191.

CCXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 giugno 1904, n. 133)

Col quale è data facoltà al comune di Sordevolo di applicare nel triennio 1904-906 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 120 (centoventi). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 192.

CCXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1904, n. 137

Che stabilisce le zone di servitù militare attorno la nuova polveriera di Lombardore. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* PEDOTTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 193.

CCXIV.

Regio Decreto *che dà al regio conservatorio di musica in Palermo il nome di « Vincenzo Bellini ».*

8 *maggio* 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1904, n. 137)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il regio conservatorio di musica in Palermo è intitolato: « Vincenzo Bellini ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 202. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Orlando.

CCXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1904, n. 137)

Con cui l'orfanotrofio « Sacro Cuore di Gesù » di Randazzo viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 200.

CCXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1904, n. 137)

Con cui i patrimoni delle tre confraternite del S. Rosario, del SS. Sacramento e di S. Cataldo sono concentrati nella congregazione di carità di Montenero Sabino (Perugia) ed il loro fine è contemporaneamente trasformato al nuovo scopo di sussidiare poveri, specialmente malati, ferme rimanendo talune somme da erogarsi per il culto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 199.

CCXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1904, n. 137)

Col quale è data facoltà al comune di Acquasparta di applicare nel 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta) — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 194.

CCXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1904, n. 137)

Col quale è data facoltà al comune di Ferrandina di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento) — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 195.

CCXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 22 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1904, n. 137)

Col quale è data facoltà al comune di Casalnuovo Monterotaro di applicare nel 1904-905 la tassa di famiglia col limite

massimo di lire 60 (sessanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 203.

CCXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 22 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1904, n. 137)

Col quale è data facoltà al comune di Grosseto di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 204.

CCXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1904, n. 137)

Col quale è data facoltà al comune di Sangemini di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 205.

CCXXII.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto del collegio-convitto di Celana.*

8 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 giugno 1904, n. 141)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di dare al collegio-convitto di Celana un ordinamento più rispondente al suo carattere di istituto laicale di educazione e di istruzione ed agli obblighi che gli incombono a termini dell'art. 244 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto del collegio-convitto di Celana, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 3. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

STATUTO

pel collegio-convitto di Celana

Art. 1.

Il già seminario di Celana fondato nel 1576 da S. Carlo Borromeo, e tramutato in istituto laicale dal governo della repubblica cisalpina e dai governi successivi, è un ente morale autonomo, sotta la vigilanza e tutela delle autorità scolastiche e del Ministero della pubblica istauzione.

Esso assume il titolo di collegio-convitto di Celana.

Art. 2.

Il collegio-convitto di Celana ha l'obbligo di provvedere all'istruzione secondaria classica in favore degli abitanti della Valle di S. Martino, a norma dell'art. 244 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Esso mantiene anche, se ed in quanto i suoi mezzi glielo consentono, scuole elementari e scuole tecniche.

Il ginnasio e liceo, e possibilmente anche le scuole tecniche, devono essere ordinati secondo le norme in vigore per gli analoghi stabilimenti governativi d'istruzione secondaria, in modo da poter essere pareggiati a questi per tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

Il collegio-convitto di Celana si mantiene:

a) con le rendite del suo patrimonio e dei lasciti fatti a favore del collegio stesso;

b) con le rette dei convittori che non godono posto gratuito;

c) con le tasse scolastiche;

d) con le altre entrate eventuali.

Art. 4.

Nell'istituto sono ammessi convittori ed alunni esterni.

Qualora il numero degli alunni e dei convittori eccedesse la capienza dell'istituto, dovranno essere ammessi di preferenza i fanciulli appartenenti ai comuni della Valle di San Martino.

Art. 5.

I posti gratuiti già esistenti e quelli che potessero istituirsi con i mezzi del collegio saranno conferiti esclusivamente a favore degli abitanti della Valle di S. Martino, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 6.

Il collegio-convitto di Celana è governato da un consiglio amministrativo composto:

a) di un rappresentante del Governo nominato dal ministro della pubblica istruzione;

b) di un rappresentante della provincia, eletto dal consiglio provinciale;

c) di due membri eletti dai sindaci dei tredici comuni della Valle di S. Martino riuniti in adunanza generale a Caprino;

d) di un membro nominato dal vescovo di Bergamo.

Tutti i consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il membro di nomina governativa assumerà la presidenza del consiglio amministrativo.

Art. 7.

Il consiglio amministrativo si raduna in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta che il presidente lo convochi o due dei consiglieri ne facciano domanda.

Le deliberazioni non sono valide se non sono prese con l'intervento di almeno tre dei consiglieri.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Il consiglio provvede all'amministrazione del patrimonio dell'istituto ed alla compilazione dei bilanci e conti consuntivi, che dovranno essere annualmente esaminati dal consiglio provinciale scolastico con i documenti giustificativi.

Sono pure soggette all'approvazione del consiglio provinciale scolastico tutte le deliberazioni che importano alienazione o diminuzione del patrimonio del collegio, ovvero che ordinano spese non autorizzate nel bilancio od eccedenti le somme stanziate.

Art. 9.

Spetta inoltre al consiglio amministrativo nominare tutto il personale così del convitto come delle scuole annesse.

La nomina del rettore, degli insegnanti e degli istitutori non è valida se non sia approvata dal consiglio provinciale scolastico.

Art. 10.

Con speciale regolamento che dovrà essere compilato dall'amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento e sottoposto all'approvazione del consiglio provinciale scolastico e del Ministero, saranno stabilite le norme per il funzionamento del collegio, in esecuzione del presente statuto.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CCXXIII.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento del lascito Sensales in Pisa.*

8 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 giugno 1904, n. 141)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testamento del defunto senatore Giuseppe Sensales, che dispone un lascito a favore del comune di Pisa per la istituzione di una borsa di studio universitaria;

Veduto lo schema di regolamento compilato dal consiglio comunale di Pisa per il conferimento della detta borsa;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento del lascito Sensales in Pisa, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 6. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

REGOLAMENTO

per il lascito Sensales in Pisa — approvato dal consiglio comunale nella sua adunanza del dì 1° agosto 1902

Art. 1.

Conformemente alle disposizioni testamentarie del senatore comm. avv. Sensales Giuseppe è istituita una borsa di studio intitolata al nome del detto benemerito concittadino onorario.

Art. 2.

La borsa di studio Sensales è costituita da una rendita annua lorda di lire 1,300.

Il patrimonio del lascito è amministrato separatamente dall'azienda comunale.

Art. 3.

Tale borsa verrà assegnata a quel giovane nato e domiciliato nel comune di Pisa che di ottima condotta morale, dopo aver compiuto il corso d'istruzione secondaria classica o d'istituto tecnico, non sia in grado di provvedere alle occorrenti spese per proseguire negli studi.

Art. 4.

L'assegno potrà essere continuativo per 5 anni allo stesso giovane, ma non potrà mai oltrepassare tale periodo e dopo la prima nomina dovrà essere riconfermato anno per anno

Art. 5.

Per essere ammessi al concorso della detta borsa di studio, oltre il certificato degli esami di licenza liceale o d'istituto tecnico compiuti, gli aspiranti dovranno unire alla domanda in carta da bollo i seguenti certificati:

1° Atto di nascita debitamente legalizzato da cui resulti che il concorrente è nativo del comune di Pisa;

2° Fedina penale;

3° Stato di famiglia;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei luoghi ove l'aspirante ha avuto la dimora negli ultimi 5 anni;

5° Certificato di domicilio nel comune di Pisa;

6° Dichiarazione del sindaco sullo stato economico della famiglia del concorrente.

Tutti detti certificati dovranno essere in data non anteriore ad un mese da quello dell'avviso di concorso.

Art. 6.

Il concorso per tale borsa di studio dovrà bandirsi a cura della commissione, di cui al seguente art. 8, ogni anno entro il mese di giugno con avvisi da affiggersi all'albo pretorio del comune, della prefettura, della provincia, della camera di commercio ed in tutti gli istituti d'istruzione secondaria classica esistenti nel comune, nonchè a tutti gli istituti tecnici della Toscana e con l'inserzione nei giornali locali.

Art. 7.

Il vincitore del concorso qualora volesse proseguire dopo il primo anno a godere della borsa dovrà farne regolare do-

manda ed unirvi i certificati nn. 2 e 6 di cui all'art. 5 oltre a quelli dell'esito degli esami sostenuti durante l'anno compiuto col beneficio della borsa e di buona condotta che dovrà essere di data recente.

Art. 8.

L'esame delle domande dei concorrenti, nonchè il conferimento di tali borse sia per la prima nomina che per le conferme verranno fatti entro il mese di ottobre da una commissione composta dal prefetto della provincia, presidente, e dal sindaco della città di Pisa, nonchè da un professore di molta reputazione eletto annualmente dal consiglio provinciale scolastico.

Fungerà da segretario di essa commissione il segretario generale del comune di Pisa.

Art. 9.

Le decisioni della commissione verranno comunicate agli interessati per il tramite del comune.

Art. 10.

Le funzioni di membri della commissione di cui all'art. 8 sono gratuite.

Art. 11.

Qualora il concorso andasse deserto la rendita stabilita per quell'anno dovrà servire a formare un sussidio da conferirsi per un solo anno ai giovani che hanno i requisiti stabiliti dal testatore per il conferimento della borsa.

Art. 12.

Il sussidio verrà pagato al netto della tassa di ricchezza mobile in decimi posticipati, con mandato regolare emesso dall'amministrazione comunale al nome del sussidiato.

Art. 13.

Qualora per una causa qualunque il sussidiato venisse a mancare la somma rimanente verrà messa al interesse alla locale cassa di risparmio per formare col tempo una nuova borsa.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CCXXIV.

Regio Decreto *che istituisce in Cuneo un collegio di probiviri per l'industria edilizia ed affini.*

8 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 giugno 1904, n. 140)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Cuneo un collegio di probiviri per la industria edilizia e affini con giurisdizione sul territorio della provincia stessa.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato di dieci componenti, di cui cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 4. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.
Ronchetti.

CCXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 giugno 1904, n. 139)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Busca. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA — GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 2.

CCXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 giugno 1904, n. 139)

Con cui l'asilo infantile De Martini Carlo di Revistate (Verona) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 7.

CCXXVII.

Regio Decreto *che autorizza l'esercizio di alcune linee tramviarie nella città di Roma.*

12 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 giugno 1904, n. 143)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306;

Visto il Nostro decreto 29 gennaio 1899, con cui venne autorizzato l'esercizio a trazione elettrica di alcune linee tramviarie nella città di Roma;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società romana tramways-omnibus è autorizzata ad esercitare, a trazione elettrica, nella città di Roma i seguenti tronchi di raccordo e di prolungamento delle sue linee:

1° Raccordo tra la piazza Vittorio Emanuele e la barriera di porta San Lorenzo, per via Lamarmora, viale Principessa Margherita, sottopassaggio della ferrovia agli archi di Santa Bibiana fino alla barriera di San Lorenzo;

2° Raccordo fra la piazza di Spagna e via della Mercede passando per via Propaganda Fide;

3° Tronco di raccordo fra il ponte Garibaldi e la via della Marmorata per il Lungo Tevere dei Cenci e del Testaccio;

4° Prolungamento della linea di via Boncompagni (angolo Quintino Sella) a porta Salaria passando per via Calabria;

5° Raccordo del viale Castro Pretorio al piazzale di porta Pia prolungando fino a porta Pia la linea che attualmente fa capo a Castro Pretorio;

6° Prolungamento del viale Castro Pretorio al Policlinico passando per il Corso d'Italia ed il viale del Policlinico.

Art. 2.

I suddetti nuovi tronchi saranno costruiti a scartamento ordinario di metri 1,445 secondo i progetti, in data 16 ottobre presentati dalla società predetta, visti, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, e per l'esercizio di essi dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, del regolamento approvato con Nostro decreto 15 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare approvato col Nostro decreto 29 gennaio 1899, n. XXVII (parte supplementare), e quelle che eventualmente riterrà di prescrivere la commissione di collaudo.

Art. 3.

L'autorizzazione all'esercizio del tronco di raccordo fra la piazza Vittorio Emanuele e la barriera di porta San Lorenzo è subordinata agli accordi preventivi da prendersi dalla società romana dei tramways-omnibus colla società per le strade ferrate del Mediterraneo per quanto riguarda la concessione del transito pel sottopassaggio agli archi di Santa Bibiana, accordi che dovranno essere tradotti in regolare convenzione previa approvazione del Governo.

La relativa concessione di transito sarà assolutamente precaria colla facoltà a chi di ragione, di imporre la riduzione delle cose in pristino specie nel caso che dovessero effettuarsi i lavori di sistemazione della stazione di Termini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 14. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Tedesco.

CCXXVIII.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto della banda musicale cattolica di S. Maria Assunta in Galzignano.*

12 maggio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 giugno 1904, n. 141)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 18 febbraio p. p., n. LXIV (parte supplementare), con cui la banda musicale cattolica di S. Maria Assunta in Galzignano fu eretta in ente morale;

Veduto lo schema di statuto compilato per l'amministrazione dell'ente morale predetto;

Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto della banda musicale cattolica S. Maria Assunta in Galzignano, il quale sarà firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 10. F, MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

STATUTO ORGANICO

della Società Banda musicale cattolica S. Maria Assunta di Galzignano

---

Art. 1.

È istituita in Galzignano una società musicale sotto il titolo di: Banda musicale S. Maria Assunta.

Art. 2.

Scopo della società dovrà essere esclusivamente quello di educare ed istruire la gioventù nell'arte musicale, dando in seguito dei concerti tanto in occasione di feste religiose che civili.

Art. 3.

Il patrimonio della società è costituito:

1° dal capitale di lire 10,500 (diecimilacinquecento) depurato dalle tasse e spese di successione, legato dai benemeriti defunti signori Rampini Giovan Battista e Saggini Nobil dottor Angelo;

2° Dagli istrumenti musicali già acquistati e descritti in apposito inventario;

3° Dal contributo dei soci.

Art. 4.

La parte di patrimonio proveniente dai lasciti sarà intangibile e si potrà soltanto usufruire degli interessi.

Art. 5.

Rappresentanza.

La società è rappresentata da un consiglio direttivo, composto di un presidente, due vice-presidenti e sei membri effettivi, eletti tutti dall'assemblea dei soci. Almeno due membri del consiglio direttivo dovranno appartenere al consiglio comunale.

Il consiglio direttivo sceglie nel suo seno un segretario ed un cassiere economo.

Le funzioni di dette cariche sociali sono gratuite.

Art. 6.

Il consiglio direttivo dura in carica un triennio e può essere rieletto senza interruzione.

In caso che per rinuncia od altro motivo venga a mancare, durante il triennio, oltre il terzo dei membri del consiglio, il presidente o chi lo sostituisce, deve convocare nel più breve termine l'assemblea per le elezioni suppletorie.

Art. 7.

Sono eleggibili alle cariche i soli soci che non fanno parte della banda o corpo musicale.

Art. 8.

Soci ed assemblee.

L'ammissione dei soci è di competenza del consiglio direttivo e dovrà sempre essere subordinata alla condotta morale civile e religiosa dell'aspirante che dovrà essere del comune di Galzignano.

Art. 9.

I soci sono attivi e contribuenti.

I primi sono quelli che fanno parte effettiva della banda quali musicanti; i secondi quelli che s'inscriveranno per contribuire con oblazioni alla buona riuscita ed al progresso della stessa.

Art. 10.

L'assemblea dei soci sarà di regola convocata due volte l'anno.

Potrà inoltre riunirsi straordinariamente per deliberazione del consiglio direttivo o dietro domanda dei soci in numero non minore del terzo dei componenti l'associazione.

Art. 11.

Nelle sedute ordinarie l'assemblea delibererà sul conto consuntivo dell'anno precedente, formerà il bilancio preventivo per l'anno successivo, prendendo per base il progetto presentato dal consiglio direttivo, e procederà, quando occorra, alla rinnovazione delle cariche.

Tanto nelle sedute ordinarie che nelle tornate straordinarie l'assemblea discuterà sulle proposte tutte che fossero presentate dal consiglio direttivo o da alcuno dei soci, purchè in via normale sieno state prodotte al consiglio, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Art. 12.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide coll'intervento di un terzo dei soci.

In seconda convocazione son valide con qualunque numero d'intervenuti, purchè non minore di sei non facenti parte del consiglio.

I soci assenti potranno farsi rappresentare mediante delega da essi sottoscritta.

Art. 13.

Tutela.

La società o per meglio dire l'istituto di istruzione musicale dovrà essere sotto la tutela dell'onorevole consiglio comunale di Galzignano, al quale dovranno essere presentati per l'approvazione i conti consuntivi, i bilanci di previsione e tutte le deliberazioni che implicano spesa superiore a lire 200 non prevista in bilancio od impegnino la società per un tempo maggiore di due anni.

Art. 14.

Sarà in facoltà del predetto consiglio comunale, per ragioni da esso ritenute necessarie e motivate, di rifiutare la approvazione o di apportare modificazioni ai deliberati della società, la quale potrà ricorrere contro tali decisioni all'illustrissimo signor prefetto della provincia.

Art. 15.

Il consiglio direttivo si riunirà di regola ogni due mesi dietro invito del presidente fatto ricapitare ai membri almeno cinque giorni prima coll'elenco degli oggetti da trattarsi.

Nei casi d'urgenza, si possono ridurre i cinque giorni ad uno, ed il consiglio può prendere sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'assemblea, salvo ottenerne ratifica.

Art. 16.

Doveri dei soci.

È dovere del socio contribuente:

1° Dichiarare per quante azioni mensili da centesimi 25 intende di sottoscriversi.

2° Pagare mensilmente l'importo delle azioni sottoscritte.

3° Di intervenire o farsi rappresentare alle adunanze.

È lasciata facoltà a quei soci contribuenti, che lo credessero, di sottoscriversi per una data somma annua, pagando pure annualmente.

Art. 17.

Cessano di far parte della società, per deliberazione del consiglio direttivo, i soci contribuenti che, malgrado due eccitamenti, non adempissero l'obbligo di pagare di mese in mese, o di anno in anno la somma sottoscritta.

Art. 18.

I soci attivi, cioè i musicanti, dovranno pagare la tariffa che sarà approvata dal consiglio direttivo per quel dato tempo che si renderà necessaria.

Art. 19.

Corpo di banda.

Il corpo di banda avrà un maestro, il quale dai soci musicanti dovrà essere considerato come superiore.

Il maestro dovrà:

1° Impartire le lezioni agli allievi nei giorni ed ore stabilite dal consiglio;

2° Dirigere le prove ed i servizî di banda, e sarà, interamente responsabile della esecuzione musicale, della disciplina, della tenuta e del contegno dei musicanti;

3° Tenere nota giornaliera delle mancanze e dei ritardi dei bandisti e riferirne al consiglio direttivo per l'applicazione delle relative ammende e punizioni;

4° Comunicare alla presidenza in tempo utile i programmi dei concerti;

5° Approntare ogni anno per la banda non meno di otto pezzi di musica *nuovi* scelti d'accordo colla presidenza.

Art. 20.

Tutti i componenti la banda dovranno intervenire all'istruzione, alle prove, ai servizî.

In questi ultimi dovranno indossare l'uniforme.

In nessuna altra occasione, sia isolati che in corpo, potranno portare l'uniforme stessa.

Art. 21.

Ogni musicante avrà in consegna l'istrumento che dovrà adoperare, e sarà tenuto responsabile della buona conservazione dello stesso e degli eventuali guasti causati da incuria.

Le riparazioni tutte saranno fatte eseguire dalla presidenza in seguito a rapporto del maestro, ed il segretario curerà di addebitare ai soci l'importo di quelle di cui sopra.

Nessun musicante potrà asportare dalla sala di musica l'istrumento senza averne ottenuta l'autorizzazione del maestro che dovrà esser data per solo fine di studio.

Art. 22.

Il presidente può ordinare servizî straordinarî per conto di privati o di società.

Le retribuzioni per questi servizî andranno divise tra i musicanti ad eccezione del decimo, che dovrà esser versato nella cassa sociale.

Art. 23.

I componenti il corpo di banda non possono assumere alcun impegno colle imprese di balli, spettacoli pubblici, teatri, ecc., nè con chicchesia; e non possono in via assoluta far parte di altra banda musicale o costituirsi in piccole società per suonare.

Art. 24.

Trascorsi i quindici minuti dall'ora fissata per l'istruzione, prove o servizio, i musicanti, che non si trovassero presenti, incorreranno nelle multe stabilite dal presente.

Art. 25.

Durante il servizio è vietata ai musicanti di far qualsiasi osservazione.

Ogni eventuale reclamo non potrà essere fatto che al maestro, terminato il servizio.

Contro le decisioni del maestro, il musicante potrà reclamare al presidente il quale giudicherà inappellabilmente, sentito nei casi gravi il consiglio.

Art. 26.

Nelle prove e in particolar modo nei servizî pubblici, tutti i musicanti dovranno tenere un contegno decoroso ed incen-

surabile sotto ogni aspetto e prestare la massima attenzione all'esecuzione della parte.

Durante il servizio è assolutamente proibito di parlar forte, fumare e allontanarsi dal posto senza il permesso del maestro; e terminato il servizio o lo studio, ognuno dovrà accuratamente raccogliere e chiudere nella busta i pezzi di musica.

Sarà solamente colla disciplina e coll'ordine che si arriverà al comune intento; ed a questo fine la presidenza avrà cura di redigere apposito regolamento interno da tenersi esposto nella sala delle lezioni.

Art. 27.

È assolutamente proibito ai musicanti di suonare per le strade isolatamente.

Art. 28.

I ritardi alle lezioni ed ogni altra mancanza qualsiasi, saranno puniti:

1° Colla multa di cent. 30 estensibile a lira 1 (una);
2° Colla sospensione temporanea di socio attivo;
3° Colla espulsione dalla società.

Questa ultima pena sarà applicata dall'assemblea.

Le misure disciplinari pel maestro saranno determinate dal consiglio direttivo.

Art. 29.

Disposizioni generali.

Coloro che per qualsiasi causa cessano di far parte della società, non possono esigere alcun diritto sul capitale sociale.

Art. 30.

È assolutamente proibito qualunque impiego di fondi sociali per usi diversi da quello dello scopo per cui è stata istituita la società.

Art. 31.

In caso di scioglimento della società, la relativa deliberazione dovrà essere presa da due terzi almeno dei componenti la società stessa.

Art. 32.

In tal caso, il capitale tutto dovrà restare sempre a disposizione di un' eventuale ricostituzione della società e dovrà in via provvisoria essere consegnato all'amministrazione comunale per la conservazione e perchè l'interesse possa venir accumulato a beneficio della nuova società costituenda, che avrà l'identico scopo della cessata.

Degli istrumenti sarà formato un inventario e presa la deliberazione del caso.

Art. 33.

Non appena ottenuta l'autorizzazione di costituzione in ente morale, dovrà essere riunita l'assemblea per deliberare sul collocamento sicuro del capitale, sugli interessi e prendere tutte le altre decisioni che per il retto andamento della società si reputasse utile di aggiungere in appendice al presente.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CCXXIX.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio dei probi-viri per le industrie edilizie e affini in Brescia.*

15 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 giugno 1904, n. 143)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 31 maggio 1903, n. CCXCVI, che istituisce un collegio di probi-viri per le industrie edilizie e affini con sede in Brescia e giurisdizione su tutto il territorio della provincia stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio dei probi-viri per le industrie edilizie e affini istituito in Brescia, sono stabilite secondo il prospetto che segue, 4 per gli industriali e 7 per gli operai.

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
Brescia	Brescia, Rezzato, Lonato, Ospitaletto, Iseo, Bagnolo Mella, Montichiari, Bovegno, Gardone Val Trompia, Breno, Pisogne, Edolo.	1	—
Chiari.	Chiari, Adro, Orzinuovi, Rovato.	1	—
Salò.	Salò, Gargnano, Breseglie, Vestone Bagolino.	1	—
Manerbio. . . .	Verolanuova, Leno.	1	—
Brescia	Brescia, Gardone Val Trompia, Bovegno, Montichiari, Lonato	—	1
Rezzato	Rezzato	—	1
Bagnolo Mella .	Bagnolo Mella	—	1
Iseo.	Iseo, Pisogne, Edolo, Ospitaletto, Breno . .	—	1
Chiari.	Chiari, Adro, Orzinuovi, Rovato.	—	1
Salò.	Salò, Gargnano, Preseglie, Vestone, Bagolino.	—	1
Verolanuova . .	Verolanuova, Leno.	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 9. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CCXXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 giugno 1904, n. 139)

Che modifica lo statuto organico della cassa di risparmio di Salerno. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 12.

CCXXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 giugno 1904, n. 141)

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Torino. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 16.

CCXXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 giugno 1904, n. 141)

Che riconosce come corpo morale lo « Istituto per le case popolari in Roma » e ne approva lo statuto organico. —

— *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 17.

CCXXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 giugno 1904, n. 142)

Con il quale il monte piccolo di pietà della Sacra Lettera è fuso nel monte grande di pietà degli Azzurri di Messina. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 24.

CCXXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 giugno 1904, n. 142)

Con cui l'asilo di mendicità Sigismondo Veris in Scorrano (Lecce) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato*. GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 21.

CCXXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 giugno 1904, n. 142)

Col quale è data facoltà al comune di Correggio di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 350 (trecentocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 22.

CCXXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 giugno 1904, n. 142)

Col quale è data facoltà al comune di Santaluce di applicare nel biennio 1904-905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 125 (centoventicinque). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 23.

CCXXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 2 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 giugno 1904, n. 142)

Col quale si trasforma parzialmente il fine dell'opera pia Cannobi di Roma nel senso che sui redditi del patrimonio

di questa sono destinate annue lire 4,000 allo istituto del Protettorato di San Giuseppe in Roma per ricovero di fanciulli, che abbiano le condizioni volute dallo statuto del Protettorato stesso, ed appartengano alle parrocchie di Santa Maria in Via e San Marcello. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 27.

CCXXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 giugno 1904, n. 144)

Che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Cagli. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 36.

CCXXXIX.

REGIO DECRETO *che modifica l'art. 3 del regolamento per la riscossione delle tasse sugli esercenti temporanei e sui commercianti girovaghi nel distretto camerale di Aquila.*

24 *aprile* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 giugno 1904, n. 146)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 17 aprile 1887, n. MMDXIV (serie 3ª);

Vista la deliberazione del 1° aprile 1904 della camera di commercio ed arti di Aquila;

Visto il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del regolamento per la riscossione della tassa sugli esercenti temporanei e sui commercianti girovaghi nel distretto camerale di Aquila è modificato nel modo seguente:

« I proprietari, conduttori ed esercenti di negozi o banchi temporanei saranno immediatamente diffidati dal presidente della camera o dal sindaco a versare all'esattore comunale entro il giorno successivo all'intimo la tassa dovuta secondo la tariffa, sotto comminatoria della esecuzione fiscale privilegiata ai termini della vigente legge sulla riscossione delle imposte dirette. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 32. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CCXL.

REGIO DECRETO, Roma, 2 Giugno 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 giugno 1904, n. 152)

Col quale si trasforma il fine dei patrimoni delle confraternite della Croce in S. Angelo della Pace, e di S. Pietro Martire e Consolazione, e della compagnia del Santo Anello di Perugia, mediante destinazione delle rendite della confraternita della Croce a favore dell'ospedale civile e di quelle della confraternita di S. Pietro Martire e della compagnia del Santo Anello per due terzi a favore dell'ospedale stesso e per un terzo a favore dell'orfanotrofio maschile di S. Anna in Perugia; e col quale altresì si concentrano i patrimoni delle predette confraternite nella congregazione di carità di Perugia, facendo a questa vari obblighi circa le spese di culto da conservarsi. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 37.

CCXLI.

REGIO DECRETO, Roma, 2 Giugno 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 giugno 1904, n. 152)

Col quale si trasforma il fine del patrimonio della confraternita del SS. Crocifisso di Perugia per due terzi a fa-

vore dell'ospedale civile e per un terzo a favore dell'orfanotrofio maschile di S. Anna in Perugia e si concentra altresì il patrimonio della confraternita stessa nella congregazione di carità di Perugia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 40.

CCXLII.

Regio Decreto *che costituisce in ente morale il museo Correale di Sorrento e ne approva lo statuto.*

18 *febbraio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 luglio 1904, n. 178)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i testamenti 28 gennaio e 15 settembre 1900, dei signori Conte Alfredo e cav. Pompeo Correale, coi quali venne donata alla città di Sorrento una collezione di oggetti artistici per la costituzione di un museo in Sorrento a vantaggio e beneficio pubblico;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Sorrento, in data 27 dicembre 1902, con la quale venne disposta la accettazione dei legati, e chiesta l'erezione in ente morale; nonchè la successiva deliberazione 12 marzo 1903 con la quale veniva approvato lo statuto organico dell'ente;

Vista la domanda del sindaco di Sorrento in data 15 marzo 1903;

Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il museo Correale di Sorrento è costituito in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico dell'ente, visto d'ordine Nostro dal ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1904.
Reg. 14. Atti del Governo a f. 13. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Orlando.

CCXLIII.

REGIO DECRETO, Roma 21 Aprile 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 giugno 1904, n. 152).

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Tolentino. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Contro-firmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 49.

CCXLIV.

Regio Decreto *che approva il nuovo statuto dell' opera di istruzione e di beneficenza Carducci in Fermo.*

8 maggio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° giugno 1904, n. 153)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto 11 febbraio 1883, n. 899 (serie 3ª), che erige in ente morale il lascito del fu ing. Giovanni Battista Carducci in Fermo;

Veduto il regio decreto 21 maggio 1885, n. 1764 (serie 3ª, parte supplementare), che approva lo statuto del lascito predetto;

Vedute le proposte del consiglio provinciale di Ascoli e della cassa di risparmio di Fermo, amministratrice del lascito, per una riforma dello statuto;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto dell'opera d'istruzione e di beneficenza Carducci in Fermo, approvato con regio decreto 21 maggio 1885, nu-

mero 1764 (serie 3ª, parte supplementare), è abrogato ed è approvato il nuovo statuto dell'opera stessa, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 44. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

Giolitti.
Orlando.

Opera d'istruzione e di beneficenza Carducci in Fermo.

STATUTO.

Art. 1.

È fondata, con sede nella città di Fermo, un'opera d'istruzione e di pubblica beneficenza, dotata col patrimonio del fu ing. Giovanni Battista Carducci e dal nome di lui intitolata « Opera d'istruzione e di beneficenza Carducci ».

Art. 2.

All'opera presiede una commissione, che la amministra e dispone di tutto quanto ad essa si attiene.

Art. 3.

La rappresentanza giuridica dell'opera d'istruzione e di beneficenza Carducci appartiene al presidente della commissione.

Art. 4.

La commissione è composta di nove membri, da eleggers cinque dal consiglio provinciale di Ascoli fra i consiglieri provinciali del circondario di Fermo e quattro dal consiglio direttivo della cassa di risparmio di Fermo.

Art. 5.

La commissione ha la sua sede nella città di Fermo e nomina nel suo seno un presidente ed un vice presidente.

Il presidente, il vice presidente ed i membri della commissione durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Art. 6.

La esazione delle rendite patrimoniali dell'opera è affidata alla cassa di risparmio di Fermo, che funziona da tesoriera con un compenso da determinarsi nel regolamento.

Art. 7.

Le rendite, detratte le spese, sono ripartite nel modo che segue:

a) lire 3,250 annue sono destinate per premi nazionali di incoraggiamento alle scienze ed alle belle arti, da conferirsi in ogni triennio;

b) lire 3,000 annue divise in due borse eguali sono assegnate come sussidio ai giovani che studiano nelle università o nelle accademie del Regno.

In caso che a giudizio della commissione, non siansi presentati al concorso giovani segnalati per ingegno e coltura, da meritare l'assegno delle intere borse, sarà in facoltà della commissione stessa di erogare la somma, per quelle stanziata in bilancio, in sussidi straordinari, esclusivamente in aiuto di giovani di merito avviati agli studi;

c) lire 1,500 annue provveggono a due posti di studio, non superiori di lire 500 ciascuno, nelle scuole di agricoltura, da conferirsi a giovani appartenenti a famiglie di condizione rurale, le altre 500 a sussidiare la cattedra agraria ambulante circondariale di Fermo, purchè l'amministrazione di questo istituto s'impegni di fare impartire l'insegnamento agrario nella tenuta di S. Filippo presso Magliano di Tenna e dirigere il campo di prova, che eventualmente vi fosse stabilito;

d) lire 2,000 annue sono distribuite come sussidio alle società operaie del circondario di Fermo;

e) lire 430 annue servono ad una festa commemorativa annuale, desiderata dal fondatore dell'opera, nella sua villa di S. Filippo nel territorio di Magliano di Tenna;

f) Qualora le rendite annue della fondazione eccedessero la somma di lire 15,000, il soprappiù sarà erogato in elemosine ai poveri.

Art. 8.

I premi nazionali, di cui all' art. 7 § *a*) sono quattro di lire 2,000 ognuno, con medaglia d' oro. Prelevati i quattro premi, col residuo della somma accumulata nel triennio, si provvede alle spese di concorso e della premiazione solenne, che avrà luogo nella città di Fermo.

Art. 9.

Il tema pel concorso ai premi d'incoraggiamento alle scienze sarà proposto dalla regia accademia dei Lincei e quello pel concorso ai premi d'incoraggiamento alle belle arti sarà proposto dalla regia accademia di S. Luca di Roma.

I premi saranno aggiudicati da ciascuna delle due accademie.

La commissione dell'Opera tratterà con le lodate accademie, pubblicherà i temi non meno di un anno innanzi alla premiazione e farà eseguire tutto il necessario per la premiazione stessa, deputando a quest'uopo uno dei suoi membri.

Art. 10.

Le pensioni, delle quali all'art. 7 *b*) e *c*) vengono assegnate mediante concorso, per deliberazione della commissione del-

l'Opera a giovani appartenenti a famiglie del circondario di Fermo e che, per la distinzione del loro ingegno e della loro condotta, diano affidamento di buona riuscita.

Art. 11.

La commissione stabilisce le norme per i concorsi, che verranno aperti con pubblici avvisi non più tardi del 1° agosto.

Le pensioni universitarie hanno la durata prescritta pel compimento del corso universitario od accademico prescelto dal concorrente, ed altrettanto dicasi per gli alunni delle scuole agrarie.

Art. 12.

Al termine della prima sessione di esame di ciascun anno scolastico il pensionato deve esibire la prova di avere dato con successo gli esami prescritti dalle facoltà universitarie od accademiche a cui è ascritto.

In mancanza di tale prova la commissione revocherà il sussidio; salvo che circostanze gravi non abbiano impedito al giovane l'adempimento dei suoi obblighi.

Art. 13.

Il sussidio di cui all'art. 7 *d*) deve egualmente ripartirsi di anno in anno fra le società operaie di mutuo soccorso del circondario di Fermo, che abbiano ottenuto il riconoscimento legale.

Art. 14.

Per ottenere il pagamento del sussidio, le società operaie devono presentare, non più tardi del 30 aprile, un documento

comprovante la regolare approvazione del resoconto dell'anno precedente. Le quote spettanti a quelle società operaie, che non avessero ottemperato al prescritto del precedente capoverso, verranno suddivise fra le altre.

Art. 15.

L'assegno per la festa commemorativa di cui all'art. 7 *e*) si consegna al sindaco di Magliano di Tenna, il quale, d'accordo col presidente della commissione dell'Opera, ne disporrà in esatta obbedienza alla volontà del testatore, per le due doti di lire 50 ciascuna alle zitelle povere del comune medesimo, per le funzioni ecclesiastiche, per le feste popolari e per la modesta refezione villereccia.

Art. 16.

Alla esecuzione delle presenti disposizioni statutarie, provvede uno speciale regolamento, munito delle debite approvazioni, nel quale sarà provveduto alla pianta degli impiegati ed ai relativi stipendi.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

La decorrenza delle pensioni, di cui all'art. 7 § *b*) ecc. avrà principio allorchè scadranno le pensioni già assegnate, in conformità del vecchio statuto.

Art. 18.

Nella prima seduta della sessione ordinaria del consiglio provinciale, successiva all'andata in vigore del presente sta-

tuto, si procederà alla nomina dei cinque membri della commissione dell'Opera assegnati alla provincia, ed in quell'epoca verranno pure nominati i quattro commissari assegnati alla cassa di risparmio di Fermo, ritenendosi cessato l'ufficio delle commissioni esecutrice ed amministratrice allora in carica.

Art. 19.

Alle società operaie è concesso un anno di tempo, dalla data di approvazione del presente statuto per porsi in regola circa il riconoscimento legale di cui all'art. 14.

Il presente statuto venne su parere del consiglio di Stato approvato e discusso dalla commissione sottoscritta in seduta 2 settembre 1903.

Fermo, 9 aprile 1904.

Firmati: LUCIANI
A. DE MINICIS
F. FENIZI.

Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

CCXLV.

REGIO DECRETO, Roma, 15 Maggio 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 30 giugno 1904, n. 158)

Con cui il patrimonio del monte di pietà di Fontanellato è trasformato a favore del locale ospedale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 47.

CCXLVI.

REGIO DECRETO, Roma, 15 Maggio 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 30 giugno 1904, n. 152)

Che modifica lo statuto della società generale di mutuo soccorso fra gl' impiegati d'ordine dei Ministeri della guerra e della marina. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 50.

CCXLVII.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri per le industrie metallurgiche e meccaniche in Terni.*

9 *giugno* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 giugno 1904, n. 152)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 31 dicembre 1903, n. DXXVII (parte supplementare), che istituisce un collegio di probi-viri per le industrie metallurgiche e meccaniche con sede in Terni, e giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Foligno, Sellano e Magliano Sabino;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probi-viri per le industrie metallurgiche e meccaniche istituito in Terni sono

stabilite secondo il prospetto che segue: due per gli industriali e quattro per gli operai.

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	NUMERO delle sezioni	
		per gli industriali	per gli operai
Terni.	Terni. Magliano Sabino, Sellano	1	—
Foligno	Foligno	1	—
Terni.	Terni	—	1
Magliano Sabino . . .	Magliano Sabino	—	1
Foligno	Foligno	—	1
Sellano	Sellano	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 51. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

CCXLVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 2 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1904, n. 158)

Col quale è data facoltà al comune di Arona di applicare nel bienno 1904-905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 130 (centotrenta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 53.

CCXLIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 2 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1904, n. 158)

Col quale è data facoltà al comune di Pallanza di applicare nel biennio 1904-905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 57.

CCL.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1904, n. 158).

Col quale è data facoltà al comune di Massa Marittima di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 56.

CCLI.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1904, n. 158)

Col quale è data facoltà al comune di Carsoli di applicare nel biennio 1904-905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta) — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 54.

CCLII.

REGIO DECRETO, Roma, 9 Giugno 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1904, n. 158)

Con il quale si erigono in enti morali i lasciti Michele Grimani e Teresa Selmi e si concentrano le fondazioni predette e l'opera pia « Donzelle povere » nella congregazione di carità di Polesella. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 63.

CCLIII.

REGIO DECRETO, Roma, 9 Giugno 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1904, n. 158)

Con cui la pia fondazione Natale Vianello di Venezia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 64.

CCLIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1904, n. 158)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Valdagno. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 68.

CCLV.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1904, n. 158)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Foligno. *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 67.

CCLVI.

REGIO DECRETO *che dà facoltà al consorzio di irrigazione Pallerone-Bibola in Aulla, in provincia di Massa e Carrara a riscuotere il contributo dei soci.*

15 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1904, n. 158)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del consorzio irriguo di Pallerone e Bibola in comune di Aulla in provincia di Massa e Carrara per ottenere la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci;

Visto l'atto di costituzione del consorzio in data 13 aprile 1902 a rogito Camillo Pietrelli notaro in Aulla;

Visto lo statuto e gli atti relativi;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci, con cui sono accettate le modificazioni allo statuto suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consorzio d'irrigazione Pallerone-Bibola in comune di Aulla, provincia di Massa e Carrara è accordata la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 69. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

CCLVII.

Regio Decreto *che autorizza la regia accademia delle arti del disegno di Firenze ad accettare il legato Salimbeni.*

22 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1904, n. 158)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il pubblico testamento per notaro Stefanini di Firenze, col quale la defunta signora Linda Salimbeni legava in favore della regia accademia delle arti del disegno di quella città, una raccolta di pitture del suo defunto marito Stefano Ussi;

Vista la deliberazione con la quale il collegio dell'accademia accetta tale legato;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la regia accademia delle arti del disegno di Firenze ad accettare il legato della signora Linda Salimbeni vedova Ussi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1904.
Reg. 17 Atti del Governo a f. 66. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

CCLVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 14 Aprile 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 7 luglio 1904, n. 158)

Con cui il patronato scolastico Andrea Podestà, in Genova, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 70.

CCLIX.

REGIO DECRETO, Roma, 9 Giugno 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 7 luglio 1904, n. 158)

Con cui, fissata in lire 125 annue la contribuzione che l'opera pia Signoretti di Mompeo deve complessivamente alle due confraternite del Sacramento e del Gonfalone, si dispone che le rimanenti rendite, dopo soddisfatti gli oneri di culto imposti dal testatore, siano trasformate per gli scopi indicati nelle lettere *a* e *b* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 71.

CCLX.

REGIO DECRETO *che autorizza l'esercizio di una tramvia a trazione elettrica entro il recinto della città di Brescia.*

31 *marzo* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1904, n. 160)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società anonima belga « Compagnie des chemins de fer secondaires » concessionaria delle tramvie a vapore della provincia di Brescia, è autorizzata ad esercitare, per trasporto di passeggieri, una tramvia a trazione elettrica entro il recinto della città di Brescia, allacciante il centro della città

al piazzale esterno del castello sul colle Cidneo, col seguente percorso:

Corso del Teatro, Via Spaderie, Piazza del Municipio, Via Sant'Agata, Piazza Ruetta, Corso San Faustino, Viale di circonvallazione al Castello.

Art. 2.

La citata linea sarà costruita a scartamento normale di m. 1.445 secondo il progetto 27 ottobre 1903 presentato dalla società predetta, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, e per l'esercizio dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare firmato ed accettato dal sig. ingegnere Emilio Van-Breuse direttore delle tramvie a vapore della provincia di Brescia e rappresentante della « Compagnie des chemins de fer secondaires » il 22 marzo 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 77. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Tedesco.

DISCIPLINARE

per l'esercizio di una tramvia elettrica nella città di Brescia

Art. 1.

Oggetto della concessione.

La società anonima belga « Compagnie general des chemins de fer secondaires » concessionaria delle tramvie a vapore della provincia di Brescia, è autorizzata ad esercitare, pel trasporto di passeggieri, una tramvia a trazione elettrica entro il recinto della città di Brescia, allacciante il centro della città al piazzale esterno del Castello sul colle Cidneo, col seguente percorso:

Corso del Teatro, Via Spaderie, Piazza del Municipio, Via Sant'Agata, Piazza Ruetta, Corso San Faustino e Viale di circonvallazione al Castello.

La linea della lunghezza di km. 2, è prevista a semplice binario, con scartamento di metri 1.445, munito dei necessarî binarî di scambio e di un binario di diramazione per la rimessa delle vetture.

Il sistema di trazione è previsto a corrente continua, con trasmissione per filo aereo e con ritorno per le rotaie.

Art. 2.

Obblighi della concessione.

La concessione è subordinata alla osservanza delle norme contenute nel presente disciplinare, e di quelle prescritte dalle leggi e regolamenti seguenti:

a) Legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica, e relativo regolamento approvato col decreto reale 17 giugno 1900, n. 306;

b) Legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza della energia per mezzo di correnti elettriche, e relativo regolamento approvate col decreto reale 25 ottobre 1895, num. 642;

c) Appendice al regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità delle strade ferrate, relative alla trazione elettrica dei convogli, approvato con decreto reale 8 gennaio 1899, n. 4, e relative istruzioni, approvate col decreto ministeriale 24 gennaio 1899, n. 1240 *A*, in quanto sono applicabili alle tramvie.

Art. 3.

Durata della concessione – Divieto di fare sub-concessioni.

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare avrà la durata stessa della concessione del suolo già accordata dal comune di Brescia, cessando al cessar di questa.

È assolutamente vietato alla società di cedere ad altri la concessione ottenuta, senza la esplicita approvazione del Ministero dei lavori pubblici, pena l'immediata decadenza della concessione stessa.

Art. 4.

Progetto e varianti.

L'impianto dovrà essere eseguito in conformità al progetto approvato dal consiglio dei lavori pubblici e colle modifiche che da questo saranno eventualmente indicate.

Durante l'esecuzione dei lavori si potranno però, previ accordi col regio ispettore capo del circolo ferroviario di Ve-

rona e cogli enti proprietari delle strade, apportare al progetto approvato quelle varianti riconosciute necessarie, che non alterino le linee generali del progetto approvato.

Una copia del progetto definitivo, con tutte le variazioni apportatevi in corso di lavoro, dovrà dalla società concessionaria essere depositata presso il regio circolo ferroviario di Verona.

Art. 5.

Nuovi impianti in corso d'esercizio.

Potrà il Ministero, anche dopo l'apertura dell'esercizio, ordinare, qualora ne sorga la necessità, la costruzione di nuovi binari di servizio, d'incrocio, o quegli altri impianti o modifiche al materiale mobile che interessassero la regolarità e sicurezza del servizio.

Art. 6.

Sorveglianza ai lavori e collaudo.

Alla sorveglianza dei lavori di costruzione, dei lavori della linea e degli impianti elettrici provvederà l'amministrazione comunale di Brescia col concorso del regio ispettore capo del circolo di Verona.

Alla commissione di collaudo, da nominarsi in conformità alle disposizioni dell'art. 12 del regolamento 17 giugno 1900, di cui all'art. 2-*a*, dovrà partecipare, con voto consultivo, anche il regio ispettore compartimentale dei telegrafi.

Art. 7.

Regolamento d'esercizio.

Prima dell'apertura dell'esercizio la società dovrà emettere un regolamento interno di servizio contenente le norme e le istruzioni che il suo personale deve osservare.

Detto regolamento dovrà, sentito il parere del regio ispettore capo, essere approvato dal prefetto di Brescia.

Art. 8.

Indennità di trasferta per sorveglianza ai lavori.

Saranno a carico della società tutte le indennità di trasferta spettanti ai funzionari del regio ispettorato incaricati della sorveglianza dei lavori fino all'apertura dell'esercizio.

Art. 9.

Armamento nelle vie selciate.

L'armamento sarà fatto con rotaie di acciaio tipo Phoenix, lunghe metri 10, del peso minimo di 33 kg. al metro corrente e con gola di larghezza non superiore a metri 0. 32. Esse saranno collegate fra loro con ganasce a 6 bolloni e posate sopra un doppio strato di massicciata e ghiaia di fiume, convenientemente pigiata, in conformità al progetto.

Lo scartamento sarà mantenuto costante mediante tiranti piatti in ferro, piegati a caldo alle loro estremità e quivi bollonati al gambo della rotaia. La distanza dall'uno all'altro di questi tiranti sarà metri 2; nelle curve questa distanza verrà convenientemente ridotta.

Per le strade non seleiate si adotterà l'armamento del tipo Vignole con rotaie di acciaio della lunghezza di metri 12 e del peso di kg. 18 al metro lineare. posate sopra traverse di rovere, in numero di 16 per campata nei rettifili, e 17 nelle curve.

Le traverse avranno la dimensione di metri 2.10, 0.16, 0.11.

Le rotaie saranno collegate fra loro con ganascie a 6 bolloni e saranno fissate alle traverse per mezzo di caviglie, con interposizione di piastrine di ferro nei giunti e nelle curve di raggio inferiore a metri 40.

Il binario sarà sistemato in opera. con massicciata di spessore non inferiore a metri 0.30, e sarà munito di contro rotaie interne ovunque occorra per assicurare la regolare circolazione del carreggio.

Le rotaie saranno poste in tutto il loro sviluppo a perfetto livello col suolo stradale in modo da non recare ostacolo all'ordinario carreggio.

Art. 10.

Zona libera per il carreggio. — Distanza del binario dagli ostacoli.

Sarà permesso, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, di lasciare una zona libera riservata al carreggio minore di metri 4 nei punti del percorso su strada comunale in cui per la limitata larghezza delle strade non sia possibile lasciare una zona maggiore.

In nessun punto però la linea di massima sporgenza del materiale mobile potrà distare meno di metri 0.80 dagli ostacoli alti più di metri 1.20 e da altri ostacoli o cigli di muri o fossi che a giudizio degli uffici addetti alla sorveglianza della costruzione e della commissione di collaudo, possano, in modo qualsiasi creare pericolo pel transito pedonale.

Negli scambi ove si avrà più di un binario, la distanza da asse ad asse di due binari contigui non sarà minore di metri 2.50, per modo che fra le vetture (larghe metri 2.00) resti uno spazio libero di almeno metri 0.50.

Art. 11.

Limiti dei raggi, delle curve e delle pendenze.

Le curve avranno un raggio non minore di metri 18.

Tra due curve di flesso contrario sarà interposto un rettilineo di lunghezza non inferiore a metri 4.

La pendenza massima della linea non dovrà superare 1.84 per cento.

Art. 12.

Produzione dell'energia.

L'energia elettrica occorrente viene derivata dalla distribuzione elettrica esistente nella città di Brescia; essendo questa, sotto forma di corrente trifase a 3,800 volts; essa verrà trasformata in corrente continua a 500 volts mediante una copia formata da un motore trifase e da una dinamo a corrente continua.

Art. 13.

Distribuzione dell'energia.

I fili alimentatori (féeders) saranno sostenuti ad altezza non minore di metri 6.00 dal suolo dai pali che sostengono i fili di servizio, o dove questi manchino, dai pali appositi.

Per la disposizione e posa in opera dei detti fili di trasmissione, la società concessionaria dovrà osservare, oltre che le disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1894, n. 306, e nel relativo regolamento 25 ottobre 1895, di cui all'art. 2, *b*, anche le prescrizioni speciali che saranno impartite dal regio ispettorato dei telegrafi in relazione al regolare funzionamento delle linee telegrafiche e telefoniche, prendendo all'uopo preliminari accordi sull'ispettorato stesso.

Il filo di servizio verrà diviso in due sezioni per mezzo di isolatori e relativi interruttori, i quali permettano di escludere quel tratto in cui si verificasse qualche guasto. Presso ogni interruttore sarà pure applicato uno scarica-fulmini.

Dai fili alimentatori la corrente passerà nel filo di servizio, e da questi per le vetture ritornerà all'officina per mezzo delle rotaie.

Queste allo scopo di facilitare il passaggio della corrente e di impedire i disperdimenti sui giunti, saranno collegate con fili di rame di sezione conveniente.

Il potenziale massimo della linea sarà di 550 volts.

La sezione dei conduttori sarà calcolata in modo che la densità della corrente non superi cinque ampères per m[m quadrato.

L'altezza minima del filo di servizio sul piano del ferro sarà di metri 5.00.

Detto filo di servizio sarà sostenuto mediante doppio sistema di isolatori, da fili di acciaio applicati a muri di fabbricati e agli estremi di pali in legno o di ferro.

Nei punti dove i detti fili d'acciaio sono applicati ai muri delle case, la sospensione sarà fatta in modo da sopprimere, con appositi congegni il rumore prodotto dallo sfregamento delle rotelle di presa delle vetture sui fili di servizio.

La resistenza per rottura alla trazione del filo di servizio non dovrà essere inferiore ai 40 chili per m[m quadrato.

Nei punti ove i fili di servizio passano sotto i fili telefonici o telegrafici, sia traversandoli, che correndo sotto di essi, sarà disposta apposita protezione, secondo le modalità che saranno prescritte dal regio ispettorato dei telegrafi, in modo da impedire che in caso di rottura dei fili telegrafici e telefonici, questi vengano a contatto coi conduttori della corrente per la trazione elettrica.

Le tesate dei fili di servizio non saranno superiori a metri 40.

La società si obbliga a provvedere al perfetto isolamento in tutto il circuito elettrico, in modo da impedire qualsiasi danno alle persone o ai suoi agenti.

Art. 14.

Materiale mobile.

Il servizio sarà fatto con vetture automotrici, di cui la società concessionaria dovrà presentare i tipi particolareggiati per la preventiva approvazione.

Dette vetture saranno provviste di due motori della potenza di circa 25 H-P ciascuno a 500 volts e saranno manovrate da due regolatori delle due piattaforme.

La corrente presa per mezzo di un'asta del solito tipo a rotella, arriverà ai motori passando per una valvola fusibile, per un interruttore automatico, per un commutatore e per il regolatore.

Uno scarica-fulmine servirà a garantire i viaggiatori contro le scarische atmosferiche.

Le vetture non avranno distinzione di classi. Esse saranno illuminate per mezzo di cinque lampade ad incandescenza.

La larghezza massima delle vetture sarà di metri 2.00, e il peso massimo (sotto carico) di tonnellate 10.

I fili conduttori elettrici sulle vetture saranno accuratamente isolati e chiusi per modo che i viaggiatori non abbiano a soffrire alcuna molestia.

Saranno a portata del conduttore, un freno a ceppi, un freno a pattini ed un freno elettro-magnetico manovrabile col regolatore.

Sarà pure a disposizione del conducente in ciascuna piattaforma, una cassa a sabbia, comandata in modo facile, ed una campana di allarme con comando à pedale.

Art. 15.

Visita e prove del materiale elettrico.

Gli impianti e le condutture per la trazione elettrica, come pure le vetture automotrici, dovranno assoggettarsi a visite e prove, secondo le norme prescritte nei capi 1 e 2 delle istruzioni ministeriali 24 gennaio 1899, di cui all'art. 2, *c*.

Art. 16.

Circolazione dei convogli.

Le vetture motrici saranno guidate da un agente provvisto di speciale autorizzazione, il quale durante la corsa non avrà altro compito.

Detto agente dovrà essere accompagnato da un altro che sarà addetto alla distribuzione dei biglietti.

Art. 17.

Idoneità degli agenti.

Tutti gli impiegati ed agenti che verranno assunti in servizio della tramvia, dovranno essere idonei alle funzioni che saranno chiamati ad esercitare.

La società concessionaria sarà direttamente responsabile dell'operato della condotta e della capacità dei propri agenti senza alcuna eccezione.

I guidatori delle vetture elettriche saranno ammessi in seguito ad esame di idoneità, secondo le norme prescritte nel capo 3° delle suddette istruzioni ministeriali 24 gennaio 1899.

Art. 18.

Direzione dell'esercizio.

La direzione del tramway a vapore della provincia di Brescia rappresenterà presso le autorità ed il pubblico la società concessionaria della linea di cui all'art. 1.

Art. 19.

Orario di servizio del personale.

L'orario di servizio del personale sarà fissato in base all'art. 31 del regolamento 17 giugno 1900, di cui all'art. 2, *a*.

Art. 20.

Uniforme e distintivi.

Tutti gli agenti destinati ad avere relazione col pubblico dovranno vestire in uniforme o per lo meno portare uno speciale distintivo.

Art. 21.

Orari.

La commissione di collaudo stabilirà la tabella di percorrenza in base alle quali dovranno compilarsi gli orari.

Art. 22.

Accidenti di servizio.

In caso di sviamenti, investimenti, guasti ai macchinismi rottura del filo di servizio, o altri fatti che interessino la sicurezza dell'esercizio, la direzione dovrà dare notizia del fatto contemporaneamente al regio prefetto ed al regio ispettore capo del circolo di Verona, e procedere pei fatti gravi a regolare inchiesta entro il termine di cinque giorni, a senso dell'art. 67 del citato regolamento 17 giugno 1900.

In caso di accidenti che obblighino ad interrompere l'esercizio, la società concessionaria dovrà adoperarsi in tutti i modi per ristabilire il servizio nel minor tempo possibile.

Art. 23.

Sorveglianza governativa sull'esercizio.

Per le spese inerenti alla sorveglianza governativa sull'esercizio della tramvia, la società concessionaria dovrà versare allo Stato a decorrere dalla data dell'apertura all'esercizio l'annuo tributo chilometrico di lire 12 (dodici).

Dovrà inoltre rilasciare tessere di libera circolazione sulla tramvia pei funzionari governativi incaricati di detta sorveglianza, secondo le richieste che verranno fatte dal regio prefetto.

Art. 24.

Accettazione del disciplinare.

Il presente disciplinare viene in segno di piena accettazione firmato dal sig. ingegnere Emilio Van-Breuse nella qualità di direttore del tramway a vapore della provincia di Brescia, essendo al medesimo affidata durante il primo anno la rappresentanza della società stessa di fronte ai terzi.

firmato: Ing. Van-Breuse Emilio.

Repertorio n. 944.

Io sottoscritto segretario di prefettura certifico autentica la suestesa firma del signor ingegnere Emilio Van-Breuse direttore dei tramway a vapore di questa provincia, perchè apposta a quest'atto di sua propria mano alla contemporanea presenza mia e dei testi noti idonei e sottoscritti Poggianti Paolo fu Stefano e Ria Marcellino di Giovanni, impiegati di prefettura.

In una sala della regia prefettura di Brescia oggi 22 marzo 1904 (millenovecentoquattro).

firmati: Poggianti Paolo fu Stefano, teste; Ria Marcellino di Giovanni, teste.

firmato: PIZZONI ERCOLIANO, *segretario delegato ai contratti.*

CCLXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 22 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 luglio 1904, n. 159)

Con cui il fine della cassa di prestanze agrarie di Cassino è trasformato mediante destinazione del patrimonio di essa a favore dell'ospedale civile esistente nello stesso comune. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 74.

CCLXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 luglio 1904, n. 159)

Con cui il monte dei pegni di Durazzano è trasformato a favore della congregazione di carità, e le rendite destinate a soccorrere in genere i poveri del comune. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 75.

CCLXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 luglio 1904, n. 159)

Con cui il legato disposto dal fu Luigi Butturini col testamento olografo 15 marzo 1902 è eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità di Lazise, con obbligo a questa di far celebrare ogni anno un modesto funerale il giorno anniversario del pio fondatore e di erogare il rimanente reddito ai poveri di quel comune. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 76.

CCLXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 luglio 1904, n. 159)

Col quale è data facoltà al comune di Pontedera di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 450 (quattrocentocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 79.

CCLXV.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Giugno 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 luglio 1904, n. 159)

Col quale è data facoltà al comune di Rurtola di applicare nel biennio 1904-905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento) — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 80.

CCLXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 9 Giugno 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1904, n. 160)

Che autorizza il comune di Azzano Tanaro a cambiare il suo nome in quello di Azzano d'Asti. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 82.

CCLXVII.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Giugno 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, il 9 luglio 1904, n. 160)

Con cui sono eretti in ente morale e concentrati nella congregazione di carità di Monticelli d'Ongina: *a*) il legato

Sforni disposto da Giacobbe Sforni con testamento 18 maggio 1855 avente per iscopo la distribuzione di elemosine ad israeliti poveri di Monticelli d'Ongina, *b*) ed il legato Bolognesi disposto da Giacobbe Bolognesi col testamento 13 luglio 1868 avente per iscopo la distribuzione di legna da ardere a favore degli ebrei poveri di detto comune. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 83.

CCLXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1904, n. 160)

Col quale il pio legato Tomasino è eretto in ente morale e contemporaneamente concentrato nella congregazione di carità di Palermo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 84.

CCLXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1904, n. 160)

Che in esecuzione della legge 27 giugno 1901, provvede alla delimitazione dei confini ed al riparto delle attività e passività fra Genzano e Banzi. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 85.

CCLXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1904, n. 160)

Con cui l'asilo infantile Pizzala di Molina (Como) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 90.

CCLXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1904, n. 160)

Con cui l'opera pia Dominici o Scuola gratuita per le fanciulle povere in Macerata Feltria (Pesaro) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 91.

CCLXXII.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Giugno 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1904, n. 160)

Con cui l'asilo infantile di Villarbasse (Torino) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 92.

CCLXXIII.

Regio Decreto *che autorizza la camera di commercio ed arti di Benevento ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale e ne approva il regolamento.*

8 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 luglio 1904, n. 165)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli art. 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione del 14 febbraio 1904 della camera di commercio ed arti di Benevento;

Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Benevento è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali che, nel distretto camerale, esercitano un'industria od un commercio compresi fra quelli indicati nella tabella di

classificazione dei redditi di ricchezza mobile di categoria *B* e del gruppo XXVI della categoria *C*, esclusi gli interpreti e i corrieri.

Art. 2.

La tassa sarà ripartita fra i contribuenti a seconda della importanza dei loro redditi con aliquota proporzionale, e variabile da un minimo di lire 0. 25 ad un massimo di lire 2. 50 per ogni 100 lire di redditi netti commerciali od industriali, quali risultano dai ruoli per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

L'aliquota può essere applicata nella misura progressiva seguente.

Redditi accertati di ricchezza mobile al netto	Aliquota massima per ogni 100 lire di reddito
da lire 201 a lire 500	lire 1. 00
» » 500. 01 » » 1,000	» 1. 25
» » 1,000. 01 » » 2,500	» 1. 50
» » 2,500. 01 » » 5,000	» 1. 75
» » 5,000 01 » » 7,500	» 2. 00
» » 7,500. 01 » » 10,000	» 2. 25
oltre le lire 10,000	» 2. 50

Art. 4.

Sono esenti dalla tassa i redditi netti inferiori alle annue lire 200 (lire duecento).

Art. 5.

Entro i limiti massimi delle aliquote stabilite nella precedente tabella, la Camera dovrà ogni anno con la presentazione del bilancio preventivo, proporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio la percentuale della tassa da applicarsi effettivamente per ogni categoria.

Art. 6.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme stabilite dall'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 94. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e riscossione della tassa sugli esercenti industrie e commerci nella provincia di Benevento

Art. 1.

Alla tassa camerale sono soggetti — nei limiti fissati dalla tabella di cui all'art. 3 del regio decreto che approva il presente regolamento — tutti gli esercenti commerci e industrie compresi nella categoria *B* e nel gruppo XXVI della categoria *C* dei ruoli per la tassa di ricchezza mobile, sia che abbiano nella provincia di Benevento la loro sede principale, sia che figurino come filiali di aziende che abbiano in altra provincia le loro sedi principali.

Art. 2.

Ogni anno, dopo che i ruoli dei contribuenti la tassa di ricchezza mobile della categoria *B* e del gruppo XXVI della categoria *C*, saranno divenuti definitivi, la camera di commercio si rivolgerà alle agenzie delle imposte per avere, a proprie spese, lo spoglio dei redditi commerciali ed industriali della categoria e del gruppo suddetti.

Art. 3.

Con procedimento diretto si accerteranno esclusivamente gli utili delle società, istituti di credito, ditte nazionali ed estere ed in generale di tutti i commercianti aventi più sedi, sia che abbiano la loro sede principale nel distretto camerale, sia che vi abbiano solo stabilimenti, esercizi o succursali.

Art. 4.

In base ai dati così ottenuti, la camera formerà i propri ruoli che saranno distinti per comuni e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1° Cognomi e nomi o ditta dei contribuenti;

2° Specie del commercio o dell'industria esercitata;

3° Reddito accertato di ricchezza mobile al netto;

4° Quota della sovrimposta camerale, giusta la misura percentuale, da approvarsi ogni anno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

5° Discarichi e riduzioni fatte in seguito a reclami;

6° Somma annua netta da pagarsi.

Art. 5.

I ruoli così compilati, con le due ultime indicazioni in bianco, saranno pubblicati nel foglio degli annunzi giudiziari della provincia, ed affissi per un mese nella sala all'uopo destinata della sede camerale.

Art. 6.

Le iscrizioni, pei casi considerati dall'art. 3, dovranno essere notificate ai rappresentanti delle ditte, società ecc., a mezzo del fattorino, nel capoluogo della provincia, e a mezzo del messo comunale o con lettera raccomandata negli altri comuni.

Art. 7.

I contribuenti che si ritenessero indebitamente iscritti potranno ricorrere al consiglio camerale, facendo registrare in segreteria il ricorso, nel termine di venti giorni dalla pub-

blicazione dei ruoli se l'iscrizione sia stata eseguita in conformità dell'art. 2, e dalla effettuata notifica se l'iscrizione fu fatta ai sensi dell'art. 3.

Art. 8.

La camera, dopo altri venti giorni, delibera sui reclami, e fa annotare sui ruoli, in base alle deliberazioni prese, le indicazioni n. 5 e 6 di cui al precedente art. 4. Le sue deliberazioni saranno comunicate ai reclamanti.

Art. 9.

Completati così i ruoli, la camera li trasmetterà al prefetto della provincia, dal quale — dopo che la percentuale della tassa per ogni singola categoria sarà stata annualmente approvata dal Ministero — saranno resi esecutori.

Art. 10.

Adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti, il presidente della camera provvederà alla pubblicazione dei ruoli presso i singoli uffici comunali per otto giorni consecutivi, e con manifesto a stampa, affisso per cura delle autorità municipali indicherà l'epoca assegnata pei pagamenti delle rate.

Detto pagamento verrà generalmente fatto in due uguali rate.

Art. 11.

La pubblicazione dei ruoli costituirà gli iscritti debitori legalmente obbligati al pagamento della tassa, aumentata dall'aggio dovuto all'esattore e di ogni altro accessorio.

Art. 12.

Trascorsi gli otto giorni dalla pubblicazione, i sindaci consegneranno agli esattori locali i ruoli muniti della relazione di pubblicazione, ritirandone analoga ricevuta indicante l'ammontare dei ruoli stessi e la data della consegna.

Una copia conforme di tale ricevuta sarà immediatamente trasmessa al presidente della camera, insieme con una copia del manifesto di cui all'art. 10, corredata dalla dichiarazione di affissione.

Art. 13.

I contribuenti iscritti nei ruoli possono presentare alla camera ricorso in carta legale da cinquanta centesimi:

1° per gli errori materiali, purchè il ricorso sia prodotto non oltre tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli;

2° per cessazione o riduzione di reddito, qualora il reclamo venga presentato entro i tre mesi dal giorno in cui fu notificato al contribuente l'ordine di rimborso della imposta principale.

Simili ricorsi dovranno essere accompagnati dalle relative decisioni delle commissioni competenti, o da apposito certificato dell'agenzia delle imposte.

Tali ricorsi non sospendono l'esazione della tassa, ma, nel caso di accoglimento, danno luogo al rimborso delle somme pagate in più.

Art. 14.

La percezione della tassa camerale sarà affidata d'ordinario agli esattori delle imposte dirette dello Stato; regolata con le medesime norme e principî in vigore per la riscossione di queste, e quindi con lo stesso aggio e relative multe, nonchè coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

Si potrà in casi eccezionali ricorrere ad altre persone, sempre però coi privilegi annessi alla riscossione delle pubbliche imposte.

Art. 15.

L'esattore o incaricato della riscossione rimarrà legalmente costituito debitore verso la cassa camerale per l'ammontare del ruolo affidatogli, e verserà la somma relativa alle scadenze stabilite, ritenendo l'aggio che gli spetta.

Art. 16.

Le somme risultate inesigibili per insolvibilità o irreperibilità dei contribuenti saranno dalla camera rimborsate all'esattore, dopo un mese dalle scadenze assegnate ai pagamenti, purchè ne documenti l'inesigibilità con dichiarazione dell'agenzia delle imposte che comprovi il rimborso già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote d'imposta principale.

Art 17.

In ogni altro caso non previsto dal presente regolamento si seguiranno le norme prescritte per la riscossione delle imposte dirette dello Stato.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

CCLXXIV.

REGIO DECRETO *che approva la tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla camera di commercio ed arti di Benevento per gli atti che le sono richiesti.*

8 maggio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 luglio 1904, n. 164)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Benevento in data 14 febbraio 1904;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la seguente tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla camera di commercio ed arti di Benevento per gli atti che le sono richiesti:

Per ogni ricerca e visione di un documento di data entro l'anno . . . . L. 1.00

Id. id. oltre l'anno . . . . » 1.50

Per ogni copia di deliberazioni o di altri atti, non eccedente due facciate . . . . L. 1.20

Per ogni facciata di eccedenza . . . . » 0.60

Per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli dei periti commerciali, mediatori e ditte . . . . » 5.00

Per ogni certificato su dati d'ufficio, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni che saranno sempre gratuiti . . . . » 2.00

Per ogni certificato su dati o su indagini da compiersi altrove . . . . » 3.00

Per ogni legalizzazione di firma . . . . . . » 1.00

I diritti anzidetti saranno riscossi con le norme stabilite dall'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 95. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. **Il Guardasigilli RONCHETTI.**

Rava.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e riscossione dei diritti di segreteria a favore della camera di commercio ed arti di Benevento

---

Art. 1.

I diritti di segreteria saranno riscossi per ricerca e visione di atti, rilascio di copie, iscrizione in ruoli, emissione di certificati e legalizzazione di firme secondo la tariffa, di cui all'art. 2 del regio decreto di approvazione del presente regolamento.

Art. 2.

Tali diritti saranno riscossi dal segretario o, sotto la responsabilità di esso, da altro impiegato camerale, mediante il distacco di ricevute di quietanza da speciale registro a matrice, sulle quali si annulleranno marche di corrispondente valore dei diritti percepiti.

Le somme relative saranno alla fine di ogni mese versate alla cassa camerale.

Art. 3.

Se nella riscossione di tali diritti, qualcuno ritenesse non si fosse applicata debitamente la tariffa, potrà ricorrere al consiglio camerale, con ricorso diretto al presidente, e presentato non oltre i due giorni dall'eseguito pagamento.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura industria e commercio
RAVA.

CCLXXV.

Regio Decreto *che autorizza la camera di commercio ed arti di Benevento ad imporre una tassa sui commercianti girovaghi del distretto camerale e ne approva il regolamento.*

8 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 luglio 1904, n. 164)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione del 14 febbraio 1904 della camera di commercio ed arti di Benevento;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Benevento è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti temporanei di bazar e di negozi di stralcio di qualsiasi specie esistenti nel distretto camerale, e che non siano già iscritti per tali eser-

cizi nei ruoli della tassa ordinaria camerale, nonchè sugli esercenti il traffico ambulante con banchi fissi o mobili.

Art. 2.

La tassa suddetta sarà applicata entro i limiti massimi stabiliti dalla tariffa seguente:

Per ogni esercizio situato in edificio chiuso e per ogni mese o frazione. . . . . L. 15.00

Per ogni esercizio all'aperto e per ogni metro quadrato o meno, per una settimana o frazione. » 1.50

Art. 3.

Sono esclusi dalla tassa gli esercizi temporanei per la vendita di derrate e sostanze alimentari e di ghiottonerie, quelli che espongono in vendita merci per un valore complessivo non superiore a lire cinquanta e quelli aperti nei giorni di fiera.

Art. 4.

La tassa anzidetta sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte, e con le norme stabilite dall'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 97. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

REGOLAMENTO

per la riscossione della tassa sul commercio girovago e temporaneo nel distretto camerale di Benevento

Art. 1.

Chiunque intenda aprire un negozio temporaneo di bazar o di stralcio, od anche esercitare il traffico ambulante nel distretto della camera di commercio di Benevento deve comprovare con apposita ricevuta dell'esattore comunale di aver pagato a favore della camera di commercio predetta la tassa stabilita dal regio decreto che approva il presente regolamento.

Art. 2.

Saranno considerati esercenti di negozi temporanei coloro che tengono merci destinate alla vendita in case private o in alberghi, e come tali saranno soggetti alla tassa stabilita dal regio decreto suddetto, in ragione del tempo per cui esercitano la vendita.

Saranno inoltre equiparati ai negozi di stralcio tutte le specie di veicoli, impalcature od altro, sui quali si faccia la vendita col sistema del pubblico incanto.

Art. 3.

I proprietari, conduttori ed esercenti di tali negozi che non avranno ottemperato al disposto dell'art. 1° saranno diffidati dal presidente della camera di commercio nel capoluogo

della provincia, e dai sindaci negli altri comuni, a pagare, a presentazione dell'intimo, la tassa dovuta, sotto comminatoria dell'esecuzione fiscale privilegiata, in conformità delle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte.

Art. 4.

Gli avvisi di pagamento saranno stesi sopra registri a madre e figlia, forniti dalla camera di commercio, e di ognuno di essi si darà immediatamente notizia all'esattore ed al presidente della camera di commercio.

Art. 5.

Gli esattori verseranno l'ammontare delle tasse poste a loro debito, dedotto l'aggio ad essi spettante alla cassa camerale alle epoche e nei modi con cui si effettua il versamento della tassa per gli esercizi stabili.

Art. 6.

Ai cursori, messi, guardie, ecc., che denunzieranno esercizi temporanei sconosciuti alla camera di commercio ed ai sindaci, spetterà un premio di non meno di un quarto e non oltre la metà della tassa riscossa, da corrispondersi con apposito mandato dal presidente della camera di commercio.

Art. 7.

Al presidente della camera di commercio nel capoluogo della provincia, ed ai sindaci per gli altri comuni del distretto camerale spetteranno le decisioni di controversia sull'applicazione della tariffa.

Art. 8.

Contro le decisioni di cui all'articolo precedente, potrà presentarsi appello alla camera di commercio nel termine di tre giorni, restando inoltre in facoltà del contribuente di ricorrere al tribunale, ai termini dell'articolo 32 della legge 6 luglio 1862.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAVA.

CCLXXV.

Regio Decreto ***che istituisce in Luino un collegio di probi-viri per le industrie tessili.***

16 *giugno* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 luglio 1904, n. 164)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti interessati, giusta l'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Luino un collegio di probi-viri per l'industrie tessili, con giurisdizione su tutto il territorio del circondario di Varese.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato da venti componenti, di cui dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 101. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.
Ronchetti.

CCLXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 luglio 1904, n. 164)

Col quale è data facoltà al comune di Monteleone (Catanzaro) di applicare nel triennio 1904-906 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI. — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 103.

CCLXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 luglio 1904, n. 168)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Apiro. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 109.

CCLXXIX.

REGIO DECRETO *che erige in ente morale il lascito De Ferraris in Brignano Curone e ne approva lo statuto.*

15 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 luglio 1904, n. 172)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'istrumento pubblico del 4 ottobre 1873, con cui il marchese Severino De Ferraris cedeva al signor Luigi Bellisomi un'annua rendita di lire 1,000 in cartelle del debito pubblico, con l'obbligo di istituire e mantenere una scuola elementare maschile nel comune di Brignano Curone;

Vista la domanda presentata dal sindaco di Brignano Curone per l'erezione in ente morale del lascito suddetto, e per l'approvazione del relativo statuto;

Visto il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il lascito De Ferraris in Brignano Curone è eretto in ente morale ed è approvato il relativo statuto che sarà firmato

d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 113. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

STATUTO ORGANICO

della scuola De Ferraris di Brignano

Art. 1.

È istituita nel comune di Brignano Curone una scuola maschile elementare sotto la denominazione di scuola De Ferraris di Brignano.

Tale scuola verrà mantenuta con la rendita nominale di lire mille elargita dal marchese don Severino De Ferraris, come da istromento a rogito Cosso 4 ottobre 1873.

Art. 2.

A detta scuola avranno diritto di intervenire i fanciulli degli abitanti di questo comune come nelle pubbliche scuole comunali.

Art. 3.

Ad insegnante della scuola medesima verrà nominato un distinto ed abile maestro.

Art. 4.

La nomina ed il licenziamento del maestro verranno fatti dal marchese don Giuseppe Bellisomi di Montebello, vita sua naturale durante, colla approvazione della superiore autorità scolastica provinciale.

Allorquando il detto signor marchese non potesse o non volesse più occuparsene, o venisse a mancare, il consiglio comunale succederà nel diritto di nomina e licenziamento del maestro.

Art. 5.

Al maestro verrà corrisposto, per suo stipendio, i nove decimi della rendita a ciò destinata dal fondatore marchese don Severino De Ferraris di Brignano, ed un decimo della rendita stessa rimarrà a disposizione del comune per le spese occorrenti, di manutenzione del fabbricato scolastico, di provvista di arredi, libri, legna ed altro pel buon andamento della scuola.

Art. 6.

L'istruzione dei fanciulli verrà impartita sotto l'osservanza delle leggi vigenti della pubblica istruzione.

Art. 7.

L'amministrazione dell'ente spetta a questo comune di Brignano Curone e la rendita della cartella o certificato nominativo verrà inscritta fra le rendite ordinarie del comune medesimo.

Disposizione transitoria.

Art. 8.

Per l'erezione della scuola di cui sopra, il comune acquisterà o farà costrurre un adatto locale che serva per la scuola e l'abitazione gratuita del maestro, e provvederà a tutti i necessari arredi.

A questo fine erogherà la rendita che percepirà dalla cartella della rendita di lire mille di spettanza dell'ente, finchè ve ne sia il bisogno, e, quando sia così il tutto provveduto, si addiverrà subito all'apertura della scuola.

Visto, d'ordine di S. M. :
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CCLXXX.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Giugno 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 luglio 1904, n. 174)

Con il quale si trasforma l'opera pia delle missioni di Scicli (Siracusa), destinandone il patrimonio per due terzi a favore del monte pignoratizio e per un terzo a pro della cassa di prestanze agrarie del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Ronchetti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 116.

CCLXXXI.

REGIO DECRETO, Roma, 3 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 luglio 1904, n. 174)

Col quale è accordata al comune di Forlì la facoltà di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,000 (mille) e con cui il ricorso prodotto da alcuni contribuenti dello stesso comune, contro la deliberazione consiliare 14 maggio 1904, è dichiarato irricevibile. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 114.

CCLXXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 luglio 1904, n. 175)

Che modifica lo statuto del monte di pietà di Arcevia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 118.

CCLXXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA 19 MAGGIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 luglio 1904, n. 175)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Argenta. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 119.

CCLXXXIV.

Regio Decreto *che eleva da nove a quindici il numero dei componenti della camera di commercio ed arti di Carrara.*

9 *giugno* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 luglio 1904, n. 177)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 13 novembre 1862, n. 971, e l'annessa tabella contenente il numero dei componenti ciascuna camera di commercio ed arti del Regno;

Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti di Carrara in data 24 marzo 1904 e 20 maggio 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei componenti la camera di commercio ed arti di Carrara è elevato da nove a quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

Rava.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 126. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

CCLXXXV.

Regio Decreto *che riconosce in ente morale il comitato esecutivo della esposizione internazionale in Milano.*

26 *giugno* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 luglio 1904, n. 177)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti del comitato generale e del comitato esecutivo della esposizione internazionale da tenersi in Milano nel 1906 per solennizzare il compimento del traforo del Sempione;

Visto l'art. 2 del vigente codice civile;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comitato generale costituitosi in Milano il 20 giugno 1901, rappresentato dal comitato esecutivo, per eseguire nel 1906 in quella città una esposizione internazionale per i trasporti

terrestri, l'aeronautica, i trasporti marittimi e fluviali, la previdenza, le arti industriali ed il lavoro, e nazionale per le belle arti, è riconosciuto come ente morale.

Art. 2.

Il comitato generale e il comitato esecutivo di detta esposizione sono retti dall'unito statuto visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

RAVA.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 124. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

STATUTO

del comitato generale e del comitato esecutivo della esposizione internazionale di Milano del 1906

Art. 1.

Per celebrare l'inaugurazione del nuovo valico del Sempione si è costituito in Milano un comitato generale, il quale indice, per il 1906, una esposizione che avrà per oggetto i mezzi di trasporto, la previdenza e le manifestazioni artistiche.

Art. 2.

L'esposizione consterà delle seguenti sezioni:

a) Trasporti terrestri ed aëronautica;
b) Trasporti marittimi e fluviali;
c) Previdenza;
d) Arte decorativa;
e) Galleria del lavoro per le arti industriali;
f) Belle arti.

Le sezioni *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, sono internazionali nei limiti dei programmi.

La sezione delle belle arti è nazionale.

Art. 3.

L'esposizione sarà aperta nell'aprile e chiusa nel novembre. È in facoltà del comitato esecutivo di variare, occorrendo, le dette epoche di apertura e di chiusura.

Art. 4.

L'esposizione sarà preparata, ordinata e gestita per cura del comitato generale nominato dalla cittadinanza milanese nell'adunanza del 20 giugno 1901, ed accresciuto di quelle altre persone che già furono o saranno dal comitato esecutivo chiamate a farne parte.

Art. 5.

Il comitato generale adempie al proprio mandato a mezzo del comitato esecutivo scelto nel proprio seno, e composto di un presidente, di due vice-presidenti e di trentadue membri; al quale sono conferiti i più ampii poteri amministrativi, e che provvederà a suo tempo anche alla liquidazione, salvo a render conto della propria gestione al comitato generale.

Art. 6.

Tanto il presidente quanto i vice-presidenti ed i membri del comitato esecutivo sono nominati dal comitato generale.

Il comitato esecutivo nominerà, fuori del proprio seno, un segretario generale stipendiato, il quale avrà semplice voto consultivo.

Art. 7.

Il presidente convoca e presiede il comitato generale ed il comitato esecutivo, ed ha la rappresentanza legale dell'esposizione, con tutte le più ampie facoltà che fossero del caso.

Esso cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dai due comitati, e provvede alla regolare tenuta della contabilità e della gestione dell'esposizione.

Nelle evenienze straordinarie ed urgenti, il presidente potrà prendere quei provvedimenti che crederà opportuni, informandone, secondo i casi, il comitato generale o il comitato esecutivo nella prossima successiva adunanza.

Le funzioni del presidente sono, in sua mancanza, assunte da uno dei vice-presidenti.

Art. 8.

Il comitato dell'esposizione adempierà agli impegni finanziari assunti e che sarà per assumere coi seguenti mezzi:

1° sottoscrizioni a fondo redimibile di 1° grado, distinte come segue:

Azioni di serie *A* da lire 100 cadauna da versarsi interamente, di cui al modulo *A* allegato al presente statuto.

Azioni di serie *B* da lire 1000 cadauna, delle quali i sottoscrittori dovranno pagare 1[10: il rimanente dovrà versarsi eventualmente dopo la chiusura della esposizione (modello *B*);

2° Sottoscrizioni a fondo redimibile di 2° grado costituito dai contributi dei corpi morali e di privati;

3° Sottoscrizioni a fondo perduto;

4° Altri eventuali proventi.

Art. 9.

Il versamento del somme sottoscritte si farà presso le casse e nelle epoche indicate dal comitato esecutivo.

Art. 10.

I fondi raccolti con la pubblica sottoscrizione ed i proventi di ogni altra natura saranno versati, a cura del comitato esecutivo, nella cassa di un istituto bancario di Milano che verrà all'uopo designato dal comitato generale.

Art. 11.

I titoli corrispondenti alle somme sottoscritte, sono nominativi, indivisibili e non cedibili.

Art. 12.

Ogni sottoscrittore di azioni che avrà soddisfatto agli obblighi di pagamento, e coloro che faranno oblazione a fondo perduto, di somma non inferiore a lire 100, avranno diritto all'ingresso gratuito all'esposizione, giusta le prescrizioni che saranno date dal comitato esecutivo.

Tale diritto passerà, in caso di morte dell'oblatore o del sottoscrittore delle azioni, nell'erede di lui, o in quello fra gli eredi che sarà designato dai coeredi.

I nomi dei sottoscrittori e degli oblatori saranno a cura del comitato esecutivo resi di pubblica ragione per mezzo della stampa.

Art. 13.

I biglietti d'ingresso saranno consegnati ai sottoscrittori ed agli oblatori muniti di fotografia fornita dal titolare del biglietto, il quale dovrà porre in calce al ritratto la propria firma e sottostare a quelle speciali norme che saranno sancite dal comitato esecutivo relativamente all'entrata all'esposizione.

Art. 14.

Chiunque ceda od impresti ad altri il proprio biglietto perderà senz'altro il diritto all'accesso gratuito all'esposizione ed il suo biglietto sarà ritirato od annullato, senza possibilità di reclamo, salva ogni azione e ragione nei casi preveduti dalle leggi.

Art. 15.

Il sottoscrittore che si rifiuterà di pagare qualche rata, perderà ogni diritto al rimborso delle rate già versate, e sarà inoltre in facoltà del presidente del comitato esecutivo di promuovere l'azione di pagamento della rata o delle rate insoddisfatte avanti l'autorità giudiziaria di Milano.

Art. 16.

L'avanzo risultante dal rendimento dei conti di cui all'articolo 5 sarà devoluto al rimborso del capitale versato così sulle azioni della serie *A* come su quelle della serie *B*, e, compiuto integralmente questo rimborso, ogni eccedenza attiva andrà a rimborsare i contributi redimibili in secondo grado.

Qualora l'attivo residuo non basti al rimborso integrale dei versamenti fatti sulle azioni, e così pure in caso di disavanzo eccedente l'importo dei detti versamenti; tale disavanzo verrà ripartito tra le azioni della serie *A* e quelle della serie *B* in proporzione del loro importo nominale.

Art. 17.

Un regolamento interno deliberato dal comitato esecutivo e da proporsi all'approvazione del comitato generale, determinerà le attribuzioni della presidenza e dei singoli uffici dell'esposizione.

Esso determinerà pure i membri del comitato autorizzati a firmare gli ordini di pagamento.

Il comitato esecutivo avrà inoltre la facoltà di compilare e deliberare i programmi dettagliati delle singole sezioni e

di pubblicare tutti quei regolamenti d'indole generale e speciale e di dare tutte quelle disposizioni, e di prendere tutte quelle deliberazioni che riterrà necessarie e utili nell'interesse della migliore riuscita dell'esposizione e dei servizi ad essa relativi.

Disposizione transitoria.

È incaricato il presidente del comitato esecutivo di compiere le pratiche necessarie per conseguire il riconoscimento dell'ente giuridico, introducendo nel presente statuto tutte quelle modificazioni che fossero prescritte dalle competenti autorità.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAVA.

INAUGURAZIONE del VALICO del SEMPIONE

ESPOSIZIONE DI MILANO

1906

MOSTRE INTERNAZIONALI

TRASPORTI DI TERRA E DI MARE • AEREONAUTICA

ISTITUZIONI DI PREVIDENZA NEI TRASPORTI

ARTI DECORATIVE

MOSTRA NAZIONALE DI BELLE ARTI

NELL'INTENTO di contribuire al fondo occorrente per la **Esposizione di Milano**, ogni firmatario della presente scheda si obbliga di assumere il numero di azioni redimibili (Serie *A*) segnato nella colonna accanto al proprio nome, e si dichiara consapevole dei diritti ed assume gli obblighi indotti negli azionisti, dal programma qui retro stampato.

Azioni redimibili della Serie A

da Lire 100 (Cento)

Nome e Cognome e domicilio	Numero delle Azioni	LIRE (in tutte lettere)

N.B. I Sottoscrittori riceveranno direttamente dal Comitato Esecutivo lettera d'avviso per le modalità con cui dovranno effettuare i versamenti.

Per sopperire alle spese della Esposizione 1906 oltre agli introiti, al concorso a fondo perduto e a quello a fondo redimibile di secondo grado dei Corpi Morali e di privati (1), è indetta una sottoscrizione ad Azioni redimibili di due Serie:

1.° **Azioni della Serie A** da L. **100** pagabili in quattro rate da L. **25**: la prima entro il mese di Gennaio 1903, la seconda nel mese di Giugno 1903, la terza nel Dicembre 1903, la quarta nel Giugno 1904;

2. **Azioni della Serie B** da L. **1000** ciascuna, sulle quali si dovranno pagare L. **50** nel gennaio 1903 e altre **50** nel Giugno 1903. Il rimanente si dovrà versare eventualmente nel 1906 dopo la chiusura dei conti nel solo caso previsto e determinato qui appresso.

Chiusi i conti, il sopravanzo sarà devoluto al rimborso del capitale versato, così sulle Azioni della serie *A*, come su quelle della Serie *B* e, compiuto integralmente questo rimborso, ogni eccedenza attiva andrà a rimborsare i contributi redimibili in secondo grado.

Qualora l'attivo residuo non basti al rimborso integrale dei versamenti fatti sulle Azioni, e così pure in caso di disavanzo eccedente l'importo dei detti versamenti, la perdita verrà ripartita tra le Azioni della Serie *A* e quelle della Serie *B* in proporzione del loro importo nominale, di maniera che i sottoscrittori delle Azioni della serie *B* dovranno eventualmente versare quanto sarà necessario per raggiungere la detta proporzione, mentre i sottoscrittori della Serie *A* avranno diritto al corrispondente rimborso.

(1) Il Comune di Milano ha votato il concorso di **UN MILIONE**, la Provincia e la Camera di Commercio hanno votato ciascuna 100,000 lire. Questi concorsi sono appunto accordati come fondi redimibili in secondo grado, e cioè hanno diritto di partecipare al rimborso delle somme che sopra avanzassero dalla gestione dell'Esposizione **DOPO PAGATE** tutte le Azioni a fondo redimibile.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

RAVA.

INAUGURAZIONE
del VALICO del
✶ SEMPIONE ✶

ESPOSIZIONE DI MILANO

❁ 1906 ❁

MOSTRE INTERNAZIONALI

TRASPORTI DI TERRA E DI MARE • AEREONAUTICA

ISTITUZIONI DI PREVIDENZA NEI TRASPORTI

ARTI DECORATIVE

MOSTRA NAZIONALE DI BELLE ARTI

NELL' INTENTO di contribuire al fondo occorrente per la **Esposizione di Milano,** ogni firmatario della presente scheda si obbliga di assumere il numero di azioni redimibili (Serie *B*) segnato nella colonna accanto al proprio nome, e si dichiara consapevole dei diritti ed assume gli obblighi indotti negli azionisti, dal programma qui retro stampato.

SCHEDA N. **13152**

Azioni redimibili della Serie B

da Lire 1000 (Mille)

Nome e Cognome e domicilio	Numero delle Azioni	LIRE (in tutte lettere)

N.B. **I Sottoscrittori riceveranno direttamente dal Comitato Esecutivo lettera d'avviso per le modalità con cui dovranno effettuare i versamenti.**

Per sopperire alle spese della Esposizione 1906 oltre agli introiti, al concorso a fondo perduto e a quello a fondo redimibile di secondo grado dei Corpi Morali e di privati (1), è indetta una sottoscrizione ad Azioni redimibili di due Serie:

1.° **Azioni della Serie A da L. 100** pagabili in quattro rate da L. 25: la prima entro il mese di Gennaio 1903, la seconda nel mese di Giugno 1903, la terza nel Dicembre 1903, la quarta nel Giugno 1904;

2.° **Azioni della Serie B** da L. **1000** ciascuna, sulle quali si dovranno pagare L. **50** nel gennaio 1903 e altre **50** nel Giugno 1903. Il rimanente si dovrà versare eventualmente nel 1906 dopo la chiusura dei conti nel solo caso previsto e determinato qui appresso.

Chiusi i conti, il sopravanzo sarà devoluto al rimborso del capitale versato, così sulle Azioni della serie *A*, come su quelle della Serie *B* e, compiuto integralmente questo rimborso, ogni eccedenza attiva andrà a rimborsare i i contributi redimibili in secondo grado.

Qualora l'attivo residuo non basti al rimborso integrale dei versamenti fatti sulle Azioni, e così pure in caso di disavanzo eccedente l'importo dei detti versamenti, la perdita verrà ripartita tra le Azioni della Serie *A* e quelle della Serie *B* in proporzione del loro importo nominale, di maniera che i sottoscrittori delle Azioni della serie *B* dovranno eventualmente versare quanto sarà necessario per raggiungere la detta proporzione, mentre i sottoscrittori della Serie *A* avranno diritto al corrispondente rimborso.

---

(1) Il Comune di Milano ha votato il concorso di **UN MILIONE**, la Provincia e la Camera di Commercio hanno votato ciascuna **100,000** lire. Questi concorsi sono appunto accordati come fondi redimibili in secondo grado, e cioè hanno diritto di partecipare al rimborso delle somme che sopra avanzassero dalla gestione dell'Esposizione **DOPO PAGATE** tutte le Azioni a fondo redimibile.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

RAVA

CCLXXXVI.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Bergamo.*

30 *giugno* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 luglio 1904, n. 177)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1875, n. 2758 (serie 2ª), che stabilisce la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Bergamo;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Bergamo in data 19 maggio 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Bergamo sono stabilite dall'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Il regio decreto 15 ottobre 1875, n. 2758 (serie 2ª), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

RAVA.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 125. F. Mezzanotti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TABELLA

delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Bergamo

---

I. — Sezione elettorale di Bergamo.

Bergamo — Almè — Albegno — Azzano San Paolo — Bruntino — Colognola del Piano — Curnasco — Grumello del Piano — Lallio — Orio al Serio — Ponteranica — Redona — Rosciate — Scanso — Sforzatica — Sombreno — Stezzano — Torre Boldone — Treviolo — Valtesse — Villa di Serio — Zanica.

II. — Sezione elettorale di Seriate.

Seriate — Albano Sant'Alessandro — Brusaporto — Gorle — Grassobbio — Pedrengo.

III. — Sezione elettorale di Zogno.

Zogno — Blello — Bracca — Cornalba — Costa di Serina — Brembilla — Dossena — Endenna — Frerola — Gerosa — Grumello de' Zanchi — Oltre il Colle — Poscante — Rigosa — Sedrina — Serina — Somendenna — Spino al Brembo — Stabello — Taleggio — Vedeseta.

IV. — Sezione elettorale di San Giovanni Bianco.

San Giovanni Bianco — Camerata Cornello — Fuipiano al Brembo — Piazzo alto — Piazzo basso — San Gallo — San Pellegrino — San Pietro d'Orzio.

V. — Sezione elettorale di Trescore Balneario.

Trescore Balneario — Bagnatica — Berzo San Fermo — Bianzano — Borgo di Terzo — Carobbio — Cenate di Sopra — Cenate di Sotto — Costa di Mezzata — Entratico — Gaverina — Gorlago — Grone — Luzzana — Molini di Colognola — Mologno — Monasterolo del Castello — Monticelli Borgogna — Ranzanico — San Paolo d'Argon — San Stefano del Monte degli Angeli — Spinone — Torre dei Roveri — Vigano San Martino — Zandobbio.

VI. — Sezione elettorale di Almenno San Salvatore.

Almenno San Salvatore — Almenno San Bartolomeo — Barzana — Bedulita — Berbenno — Capizzone — Clanezzo — Corna — Palazzago — Paladina — Roncola — Sorisole - Strozza — Villa d'Almè.

VII. — Sezione elettorale di Mazzoleni.

Mazzoleni e Falghera — Brumano — Cepino — Costa di Valle Imagna — Fuipiano — Valle Imagna — Locatello — Rota Dentro — Rota Fuori — Selino — Valsecca.

VIII. — Sezione elettorale di Ponte San Pietro.

Ponte San Pietro — Ambivere — Bonate di sopra — Bonate di sotto — Brembate di sopra — Chignolo d'Isola — Curno — Calusco d'Adda — Carvico — Filago — Locate Bergamasco — Madone — Mapello — Medolago — Mozzo — Ossanesga — Presezzo — Scano al Brembo — Solza — Sotto il Monte.

IX. — Sezione elettorale di Capriate d'Adda.

Capriate d'Adda — Bottanuco — Brembate di sotto — Grignano — Marne — San Gervasio d'Adda — Suisio.

X. — Sezione elettorale di Alzano Maggiore.

Alzano Maggiore — Alzano di sopra — Nembro — Nese — Ranica.

XI. — Sezione elettorale di Albino.

Albino — Aviatico — Bondo Petello — Desenzano al Serio — Pratalunga — Selvino — Vall'Alta.

XII. — Sezione elettorale di Caprino Bergamasco.

Caprino Bergamasco — Cisano Bergamasco — Monte Marenzo — Pontida — Sant'Antonio d'Adda — Torre dei Busi — Villa d'Adda.

XIII — Sezione elettorale di Calolzio.

Calolzio — Carenno — Corte — Erve — Lorentino — Rossino — Vercurago.

XIV. — Sezione elettorale di Piazza Brembana.

Piazza Brembana — Averara — Baresi — Bordogna — Branzi — Carona — Cassiglio — Cusio — Fondra — Foppolo — Lenna — Mezzoldo — Mojo de' Calvi — Olmo al Brembo — Ornica — Piazzatorre — Piazzolo — Roncobello — S. Brigida — Trabuchello — Valleve — Valnegra — Valtorta.

XV. — Sezione elettorale di Sarnico.

Sarnico — Adrara San Martino — Adrara San Rocco — Credaro — Foresto Sparso — Gandosso — Parzanica —

Predore — Tavernola Bergamasca — Viadanica — Vigolo — Villongo Sant'Alessandro — Villongo San Filastro.

XVI. — Sezione elettorale di Grumello del Monte.

Grumello del Monte — Bolgare — Calepio — Chiuduno — Tagliuno — Telgate.

XVII. — Sezione elettorale di Clusone.

Clusone — Ardesio — Bondione — Castione della Presolana — Cerete — Fino del Monte — Fiumenero — Gandellino — Gorno — Gromo — Lizzola — Oltressenda Alta — Oltressenda Bassa — Oneta — Onore — Parre — Piario — Ponte di Nossa — Premolo — Rovetta — Songavazzo — Valgoglio.

XVIII. — Sezione elettorale di Gandino.

Gandino — Barzizza — Casnigo — Cazzano Sant'Andrea — Leffe — Peja.

XIX. — Sezione elettorale di Gazzaniga.

Gazzaniga — Cene — Colzate — Fiorano al Serio — Orezzo — Vertova.

XX. — Sezione elettorale di Lovere.

Lovere — Bossico — Castro — Costa Volpino — Endine — Esmate — Fonteno — Pian Gajano — Pianico — Riva di sotto — Rogno — Sellere — Solto — Sovere — Zorzino.

XXI. — Sezione elettorale di Vilminore.

Vilminore — Azzone — Collere — Oltrepovo — Schilpario.

XXII. — Sezione elettorale di Treviglio.

Treviglio — Arsago — Brignano Gera d'Adda — Calvenzano — Canonica d'Adda — Casirate d'Adda — Castel Rozzone — Fara d'Adda — Pagazzano — Pontirolo Nuovo.

XXIII. — Sezione elettorale di Caravaggio.

Caravaggio — Fornovo San Giovanni — Misano di Gera d'Adda — Mozzanica.

XXIV. — Sezione elettorale di Martinengo.

Martinengo — Calcinate — Cavernago — Cortenuova — Ghisalba — Mornico al Serio — Palosco.

XXV. — Sezione elettorale di Romano di Lombardia.

Romano di Lombardia — Bariano — Cividate al Piano — Covo — Fara Olivana — Morengo.

XXVI. — Sezione elettorale di Antegnate.

Antegnate — Barbata — Calcio — Fontanella — Isso — Pumenengo — Torre Pallavicina.

XXVII. — Sezione elettorale di Verdello.

Verdello — Arcene — Boltiere — Ciserano — Comun. Nuovo — Levate — Lurano — Mariano al Brembo — Osio sopra — Osio sotto — Pognano — Sabbio Bergamasco — Verdellino.

XXVIII. — Sezione elettorale di Urgnano.

Urgnano — Cologno al Serio — Spirano.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAVA.

CCLXXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 luglio 1904, n. 177)

Con cui il monte frumentario di Bivona è trasformato a favore dell'ospedale civile. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI – RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 127.

CCLXXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 luglio 1904, n. 177)

Con il quale il fine del patrimonio della confraternita di San Giuseppe di Massalombarda (Ravenna) è trasformato a scopo ospitaliero ed il patrimonio stesso è devoluto a favore dell'ospedale degli infermi di detto luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 128.

CCLXXXIX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 11 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 agosto 1904, n. 183)

Con cui si concentrano nella congregazione di carità di Piacenza le opere pie dotalizie Pattarini, Tassi e Rivalta, con l'erezione in ente morale di quest' ultima — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 139.

CCXC.

REGIO DECRETO, Roma, 6 Marzo 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 agosto 1904, n 183)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Veroli. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Rava - Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 147.

CCXCI.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Giugno 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 agosto 1904, n. 183)

Con cui il monte frumentario di Valva (Palermo) è trasformato in cassa di prestanze agrarie, questa è concen-

trata nella congregazionne di carità del luogo e ne è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 144.

CCXCII.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 agosto 1904, n. 183)

Con cui il monte frumentario di Colbordolo e quelli delle dipendenti frazioni di Talacchio e Montefabbri sono trasformati in una cassa di prestanze agrarie, e col quale si approva altresì lo statuto della cassa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 140.

CCXCIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 8 LUGLIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 agosto 1904, n. 183)

Con il quale il fine della pia casa dei catecumeni di Ferrara e dell'annessa opera pia degli schiavi è trasformato in quello di soccorrere l'infanzia abbandonata ed il patrimo-

nio di dette istituzioni viene concentrato nella congregazione di carità del luogo, con obbligo a questa di corrispondere a chi di diritto lire 400 annue per il Catechismo di Perseveranza. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 141.

CCXCIV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 3 LUGLIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 e 6 luglio 1904, n. 183 e 184)

Con cui si erige in ente morale e si concentra nella congregazione di carità di Mirano il legato Lucerini per la parte destinata alla beneficenza. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 luglio 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 143.

CCXCV.

Regio Decreto *che erige in ente morale la fondazione di studi Sensales e ne approva lo statuto.*

26 *giugno* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 agosto 1904, n. 186)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testamento 20 luglio 1899 pubblicato il 27 maggio 1902, col quale il senatore Giuseppe Sensales, dopo avere disposto vari lasciti, destinò il rimanente patrimonio ad una fondazione di studi intitolata al suo nome, per premi di incoraggiamento da conferirsi ogni tre anni ad un'opera letteraria o scientifica originale di autore italiano;

Veduto lo schema di statuto della fondazione medesima compilato dalla commissione costituita a norma delle tavole testamentarie;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La fondazione di studi Sensales per premi d'incoraggiamento ad opere scientifiche e letterarie è eretta in ente morale e ne è approvato l'unito statuto che sarà firmato d'ordine Nostro dal predetto ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° agosto 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 148. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Orlando.

STATUTO

della fondazione di studi Sensales per premi d'incoraggiamento ad opere scientifiche e letterarie

Art. 1.

La fondazione di studi istituita dal benemerito senatore Giuseppe Sensales con suo testamento olografo del 20 luglio 1899 ha per iscopo di incoraggiare e di aiutare in Italia la pubblicazione di opere scientifiche e letterarie originali, che possono giovare a' progressi delle scienze e della cultura generale del paese.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della fondazione è affidata alla regia accademia delle scienze, lettere e arti di Palermo, sotto la sorveglianza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Per tutti gli effetti derivanti dalla fondazione l'anno sarà computato dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo.

Art. 4.

Gl' incoraggiamenti e gli aiuti di cui all'art. 1, secondo la mente del fondatore, saranno destinati ad opere originali, letterarie o scientifiche, di ingegni italiani, e segnatamente sulla matematica pura ed applicata, la fisica, la chimica, la bio-

logia animale e vegetale, la filologia, l'archeologia, la storia e geografia storica, le scienze filosofiche, le scienze giuridiche e sociali.

Essi saranno conferiti per pubblico concorso sotto forma di premi nei modi e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 5.

I premi saranno indivisibili e si conferiranno ogni tre anni e verranno aggiudicati per turno successivamente, secondo l'ordine sotto indicato:

1° dalla regia accademia delle scienze, lettere ed arti di Palermo;

2° dalla società reale di Napoli;

3° dalla regia accademia dei Lincei in Roma;

4° dal regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

Art. 6.

La regia accademia delle scienze, lettere ed arti di Palermo designerà per il primo periodo il tema o il ramo di scienza, per il concorso, che essa dovrà giudicare, e curerà che il tema stesso o il ramo di scienza venga fatto conoscere agli studiosi almeno un mese prima che cominci il triennio relativo.

Tale designazione con le stesse norme, per i periodi successivi, sarà fatta dalle tre accademie indicate nel precedente articolo, dietro invito in tempo utile della detta regia accademia di Palermo.

Art. 7.

I lavori esibiti al concorso dovranno essere inediti, scritti in italiano o in latino, non presentati ad altro concorso di

premi e fatti pervenire entro il triennio all'accademia giudicante.

Art. 8.

I soci nazionali ordinari dell'accademia che deve attribuire il premio, non saranno ammessi al concorso; essi designeranno con votazione segreta una commissione di cinque colleghi con l'incarico di esaminare i lavori presentati al concorso e di prendere le deliberazioni che saranno del caso in ordine al conferimento del premio.

Art. 9.

Il giudizio della commissione sarà definitivo e insindacabile; esso dovrà pronunciarsi non più tardi di un anno dalla chiusura del concorso.

Art. 10.

A remunerare la commissione esaminatrice del lavoro compiuto, sarà prelevata dalla regia accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo la somma di lire 1,500 da ripartirsi ai componenti della detta commissione.

Art. 11.

Qualora il premio non fosse conferito, la relativa somma andrà in aumento del capitale per accrescere l'entità dei premi futuri.

Art. 12.

L'autore conserva il diritto di proprietà dell'opera premiata.

Art. 13.

Il lavoro che avrà ottenuto il premio verrà stampato a cura dell'accademia giudicante nei propri atti. Del lavoro stampato:

cento esemplari saranno dati in dono all'autore;

un esemplare ad ognuno dei membri dell'accademia;

un esemplare a ciascuna delle biblioteche pubbliche governative;

un esemplare così alla biblioteca del Senato come alla biblioteca della Camera dei deputati.

Art. 14.

L'ammontare del premio che verrà corrisposto al vincitore del concorso, sarà uguale al reddito totale della fondazione nel triennio, reddito depurato dalle tasse di amministrazione e per il giudizio a norma dell'art. 10, non che, presuntivamente dalle spese di stampa.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO

CCXCVI.

REGIO DECRETO, Roma, 23 Giugno 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 agosto 1904, n. 186)

Che approva il nuovo statuto organico della società mutua di soccorso dei medici e chirurghi del Piemonte, con sede in Torino. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 agosto 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 151.

CCXCVII.

Regio Decreto *che istituisce in Firenze un collegio di probiviri per la industria del vestiario e della confezione della biancheria.*

11 *luglio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 agosto 1904, n. 186)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia e i culti e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Firenze un collegio di probiviri per la industria del vestiario, della confezione della biancheria con sede in Firenze e giurisdizione anche sul territorio dei comuni di San Miniato, Pistoia, Prato e Empoli.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato da sedici componenti, di cui otto industriali e otto operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 agosto 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 150 PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
RONCHETTI.

CCXCVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 GIUGNO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 agosto 1904, n. 188)

Col quale è approvato il nuovo statuto del monte di pietà di Civita Castellana. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 agosto 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 156.

CCXCIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 18 LUGLIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 agosto 1904, n. 193)

Con il quale i lasciti elemosinieri disposti dai furono don Giuseppe e canonico Andrea Sebastiani sono eretti in un unico ente morale e questo viene concentrato nella congregazione di carità di Senna Lodigiano (Milano). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 162.

CCC.

REGIO DECRETO, Racconigi, 18 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 agosto 1904, n. 193)

Con cui si trasforma il fine del patrimonio della confraternita delle Stimmate di Trevi mediante destinazione delle rendite di essa a favore dell'ospizio degli invalidi. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1904.

Reg. 17. Atti del Governo a f. 163.

CCCI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 21 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 agosto 1904, n. 193)

Col quale è data facoltà al comune di Croce Mosso di applicare nel biennio 1904-905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1904.

Reg. 17. Atti del Governo a f. 160.

CCCII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 LUGLIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 agosto 1904, n. 193)

Col quale è data facoltà al comune di Massa Marittima di applicare nell'anno 1904 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nelle adunanze consiliari del 21 dicembre 1903 e del 23 maggio 1904. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 161.

CCCIII.

Regio Decreto *che autorizza la Camera di commercio ed arti di Roma ad imporre una tassa per alcune categorie di commercianti e di industriali e ne approva il relativo regolamento.*

21 *luglio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 agosto 1904, n. 194)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 11 gennaio 1900, n. XCI (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio ed arti di Roma ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale e ne approva il regolamento;

Vista la deliberazione della detta Camera in data 4 marzo 1904;

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Roma è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali che, nel distretto camerale, esercitano un commercio od un'industria compresi fra quelli indicati nella tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile della categoria *B* e del gruppo XXVI della categoria *C*, esclusi i seguenti redditi:

a) Quelli compresi nel gruppo II della categoria *B*;

b) Le specie 4 e 5 del gruppo III, categoria *B*, e la specie 7 dello stesso gruppo, in quanto l'esercizio non costituisca una speculazione industriale;

c) La specie 2 del gruppo V, categoria *B*, in quanto l'esercizio non costituisca una professione abituale; e la specie 6 dello stesso gruppo V, in quanto si tratti esclusivamente di esercizio di rivendita di generi di privativa;

d) Le case di salute comprese nella specie 1 del gruppo VI, categoria *B*;

e) Le specie 1 e 3 del gruppo VIII, categoria *B*;

f) La specie 3 del gruppo XVIII, categoria *B*.

Art. 2.

La tassa sarà ripartita fra i contribuenti a seconda dell'importanza dei loro redditi, quali risultano esclusivamente dai ruoli per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, categoria *B* e gruppo XXVI, categoria *C*, tenuto conto delle detrazioni stabilite dall'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa camerale i redditi di categoria *B* inferiori alle imponibili lire 333, e quelli di categoria *C* inferiori alle imponibili lire 245.

Art. 4.

L'aliquota della tassa camerale da imporsi a ciascun contribuente non potrà oltrepassare il limite massimo di una lira per ogni cento lire di reddito tassato a ruolo.

Nei limiti sopraindicati ed in base al fabisogno annuale risultante dal bilancio camerale, la Camera sottoporrà all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 5.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme stabilite dall'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

È abrogato il regio decreto 11 gennaio 1900, n. XCI (parte supplementare).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1904.
Reg. 17. Atti del Governo a f. 168. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa a favore della Camera di commercio ed arti di Roma

Art. 1.

La tassa annua stabilita a favore della Camera di commercio ed arti di Roma sarà dovuta dagli esercenti commercio ed industria nel suo distretto, in conformità alle disposizioni del regio decreto di approvazione del presente regolamento.

Art. 2.

Le società commerciali, le ditte ed in generale tutti coloro che avendo altrove la loro sede principale, hanno nel distretto Camerale un impianto ed esercizio qualunque, dal quale traggono un utile, saranno pure soggetti alla tassa della camera di commercio per il reddito imponibile relativo all'esercizio della loro filiale o succursale.

Art. 3.

Il semplice fatto che, in un comune compreso nella giurisdizione camerale, esista un esercizio in genere che cada sotto l'una e l'altra delle specie sopra enunciate, basta a costituire nella Camera il diritto di assoggettarlo alla tassa commerciale.

Art. 4.

In apposito capitolo del bilancio di previsione della Camera sarà deteminato annualmente l'ammontare della tassa, la quale,

nei limiti fissati dal decreto reale di approvazione del presente regolamento, diverrà imponibile tostochè il bilancio stesso sarà stato approvato dall'autorità superiore.

Art. 5.

La Camera frattanto provvederà alla compilazione degli elenchi dei propri contribuenti ripartendoli in due categorie:

nella prima saranno compresi i contribuenti aventi unica sede od esercizio nel distretto camerale ai quali sarà applicato il reddito accertato e reso definitivo dalle locali agenzie delle imposte;

nella seconda verranno iscritti i contribuenti che esercitano i loro commerci e le loro industrie in più distretti camerali, specificati all'art. 2 del presente regolamento, pei quali la Camera dovrà provvedere direttamente all'accertamento del reddito loro imponibile.

Art. 6.

Dopo che i ruoli erariali di ricchezza mobile saranno divenuti definitivi, le agenzie delle imposte eseguiranno, a richiesta e a spesa della Camera, lo spoglio dei redditi netti ed imponibili siano principali che suppletivi, sottoposti alla tassa camerale.

Tali spogli dovranno essere autenticati colla firma dei rispettivi agenti delle imposte.

Art. 7.

Le società, gli istituti di credito, le ditte nazionali ed estere ed in generale tutti i commercianti aventi più sedi, sia che abbiano la loro sede principale nel distretto camerale, sia che vi abbiano solo stabilimenti, esercizi, succursali, ed

anche semplici rappresentanze, od' agenzie, saranno tenuti a dichiarare, entro il mese di luglio di ciascun anno, alla segreteria della Camera, i redditi attribuiti allo stabilimento, all'esercizio, alla succursale ecc. che essi tengono nel distretto.

I procuratori, gli istitori e i rappresentanti di ditte e società estere e nazionali e i preposti alle agenzie di commercio di qualsiasi specie, sono sottoposti allo stesso obbligo per l'esercizio da loro rappresentato.

La Camera potrà controllare e rettificare le dichiarazioni pervenute, assumendo le necessarie informazioni principalmente presso le agenzie ove è stata fatta la dichiarazione complessiva, ovvero presso le autorità del luogo ove esiste l'esercizio, la succursale ecc.

Art. 8.

Trascorso il termine fissato nell'articolo precedente, la Camera procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi ottenuti nel proprio distretto, dalle società, dagli istituti di credito, dalle ditte, ecc. che avessero omesso di fare la prescritta dichiarazione.

Art. 9.

I redditi da accertarsi alle società, agli istituti di credito, alle ditte e ai commercianti aventi più sedi, saranno desunti, per quanto sarà possibile, dal loro ultimo bilancio o rendiconto annuale chiuso antecedentemente al mese della dichiarazione.

Art. 10.

Gli accertamenti e le rettifiche fatte d'ufficio saranno notificate per mezzo di lettera raccomandata ai singoli contri-

buenti, i quali potranno reclamare alla Camera entro venti giorni dalla data della notifica. I reclami devono essere stesi in carta legale da 50 centesimi. Accettandosi poi dalla Camera la dichiarazione del contribuente, glie ne sarà fatta ugualmente notifica per mezzo di lettera raccomandata.

Art. 11.

Soltanto i reclami specificati nell'articolo precedente sospendono l'iscrizione nel ruolo e saranno decisi dalla Camera entro quaranta giorni dalla loro presentazione.

Le decisioni relative dovranno notificarsi al contribuente interessato con lettera raccomandata.

Art. 12.

In base agli accertamenti resi definitivi dalla Camera ed agli spogli eseguiti presso le agenzie delle imposte, saranno compilati i ruoli, inscrivendovi soltanto coloro che hanno un reddito imponibile non inferiore alle lire trecentotrentatre se di categoria *B* e di lire duecentoquarantacinque se di categoria *C*, ed applicando a ciascuno l'aliquota preventivamente deliberata dalla Camera.

Art. 13.

I ruoli saranno approvati dalla Camera e quindi resi esecutivi dal prefetto della provincia.

Art. 14.

I ruoli così approvati saranno trasmessi a ciascun comune per essere ivi pubblicati per il periodo di otto giorni a partire dalla data dell'avviso di pubblicazione.

Art. 15.

Un avviso del presidente della Camera, da affiggersi nel l'albo di ogni comune, annunzierà che i ruoli sono ostensi-

bili agli interessati ed indicherà il tempo nel quale si dovrà fare il pagamento di ciascuna rata della tassa.

La pubblicazione dei ruoli costituirà il debitore legalmente obbligato al pagamento della tassa alle scadenze fissate dalla Camera, le quali dovranno sempre coincidere con quelle stabilite per la riscossione delle imposte erariali.

Art. 16.

Trascorsi gli otto giorni stabiliti dall'art. 15, i sindaci dovranno consegnare agli esattori governativi i ruoli muniti della relazione di pubblicazione, ritirandone analoga ricevuta esprimente l'ammontare dei ruoli stessi e la data della consegna.

Art. 17.

Appena eseguita la consegna dei ruoli, i sindaci trasmetteranno direttamente alla Camera una copia conforme della ricevuta rilasciata dall'esattore, insieme con una copia dell'avviso di cui all'art. 15 corredata anch'essa della dichiarazione di affissione.

Art. 18.

I contribuenti inscritti nei ruoli possono presentare alla Camera ricorso in carta legale da 50 centesimi:

a) per gli errori materiali, purchè il ricorso stesso sia prodotto nel termine di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli;

b) per le cessazioni e riduzioni di reddito, qualora il reclamo venga presentato non oltre un anno dalla data del decreto di sgravio emesso dalla intendenza di finanza per la corrispondente imposta principale.

Simili ricorsi dovranno essere accompagnati dalle relative decisioni delle commissioni competenti e da apposito certificato dell'agenzia delle imposte.

Essi non sospendono l'esazione della tassa, ma nel caso di accoglimento, danno luogo al rimborso delle somme pagate in più.

Art. 19.

Contro le decisioni della Camera in materia di tasse, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria a termini delle vigenti leggi.

Tale diritto però si prescrive nel termine di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo in cui è iscritta la tassa contestata.

Art. 20.

La percezione della tassa camerale è regolata con le stesse norme, con gli stessi principi e privilegi, coi quali viene regolata la percezione delle tasse governative e sarà fatta per mezzo della ricevitoria provinciale e degli esattori comunali e consorziali, i quali dovranno curare l'esazione alle prescritte scadenze.

Conseguentemente gli aggi di riscossione da corrispondersi al ricevitore od agli esattori saranno uguali a quelli stabiliti per le imposte erariali.

La Camera potrà peraltro valersi dell'opera di altre persone, sempre però coi privilegi annessi alla riscossione delle pubbliche imposte.

Art. 21.

Le somme risultate inesigibili per insolvibilità e irreperibilità dei contribuenti, saranno dalla Camera direttamente

rimborsate agli esattori, previa presentazione di speciale certificato della agenzia delle imposte, che comprovi il rimborso già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote d'imposta principale.

Art. 22.

In ogni altro caso non previsto dal presente regolamento si seguiranno le norme prescritte per le tasse erariali e per quella in specie sui redditi di ricchezza mobile.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

CCCIV.

Regio Decreto *che fissa le elezioni per la ricostituzione della Camera di commercio ed arti di Brescia.*

8 *maggio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 agosto 1904, n. 195)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 23 della legge 6 luglio 1862, n. 680;
Visto il regio decreto 6 marzo 1904, n. XCI, parte supplementare, che scioglie la Camera di commercio ed arti di Brescia;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le elezioni per la ricostituzione della Camera di commercio ed arti di Brescia avranno luogo il giorno 15 maggio 1904, e l'insediamento della nuova rappresentanza commerciale seguirà il giorno 22 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 5. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CCCV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 16 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 agosto 1904, n. 193)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Vigevano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 16.

CCCVI.

REGIO DECRETO *che costituisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Milano per le industrie del vestiario e della biancheria.*

21 *luglio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 agosto 1904, n. 195)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 3 marzo 1904, n. XC (parte supplementare), che istituisce un collegio di probiviri per le industrie del vestiario e della biancheria confezionata, con sede in Milano e giurisdizione sul territorio del comune stesso;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie del vestiario e della biancheria confezionata istituito in

Milano, con giurisdizione sul territorio del comune stesso, sono stabilite in numero di una per gli industriali e in numero di sei per gli operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 4. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

CCCVII.

Regio Decreto *che istituisce in Caltanissetta un collegio di probiviri per l'industria dello zolfo.*

21 *luglio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 agosto 1904, n. 195)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sulla istituzione dei collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato, per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un collegio di probiviri per l'industria dello zolfo con sede in Caltanissetta e giurisdizione sul territorio del comune stesso e su quelli dei comuni di San Cataldo,

Serradifalco, Sommatino, Riesi, Villarosa, Delia, S. Caterina Villarmosa e Montedoro.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato da dieci componenti, di cui cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 3. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
RONCHETTI.

CCCVIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 18 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 agosto 1904, n. 193)

Col quale è data facoltà al comune di San Marco in Lamis di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 4.

CCCIX.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 agosto 1904, n. 193)

Col quale è data facoltà al comune di Grosseto di applicare nell'anno 1904 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nelle adunanze del consiglio e della giunta comunale in data, rispettivamente, 15 dicembre 1903 e 24 maggio 1904. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 10.

CCCX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 21 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 agosto 1904, n. 193)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Ravenna, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 15 e 22 luglio e 18 agosto 1902, e 2 luglio e 12 novembre 1903, con l'aggiunta introdottavi nell'adunanza del 9 giugno 1904, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 3 dicembre 1903, n. CCCLXXXVI. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 13.

CCCXI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 21 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 agosto 1904, n. 193)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Macerata, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 16 dicembre 1902, 29 dicembre 1903, 17 maggio e 14 giugno 1904, in sostituzione del

regolamento approvato con reale decreto 24 febbraio 1892, n. XC. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 12.

CCCXII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 LUGLIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 agosto 1904, n. 193)

Con cui il legato elemosiniero Ciceri, disposto da Giacomo Antonio Ciceri col testamento pubblico 6 marzo 1880 è eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità di Treville (Alessandria). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 6.

CCCXIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 LUGLIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 agosto 1904, n. 193)

Col quale l'opera pia dotalizia Ignazio Daneo è eretta in ente morale e concentrata nella congregazione di carità di Cuccaro Monferrato (Alessandria). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 8.

CCCXIV.

Regio Decreto *che istituisce in Marsala un collegio di probiviri per la industria enotecnica ed affini.*

16 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 agosto 1904, n. 197)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie, ed il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Marsala un collegio di probiviri per la industria enotecnica e affini con giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Trapani e Mazzara del Vallo.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato da venti componenti, di cui dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 22. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.
Ronchetti.

CCCXV.

Regio Decreto *che autorizza la Camera di commercio ed arti di Macerata ad imporre una tassa sugli esercenti temporanei di bazar e di negozi di stralcio di qualsiasi specie e ne approva il regolamento.*

18 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 agosto 1904, n. 197)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, numero 680;

Viste le deliberazioni del 27 gennaio ed 11 maggio 1904 della Camera di commercio ed arti di Macerata;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Macerata è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti temporanei di bazar e di negozi di stralcio di qualsiasi specie esistenti nel distretto camerale, che non siano già iscritti nei ruoli della tassa ordinaria camerale, nonchè sugli esercenti il traffico ambulante con banchi fissi o mobili.

Art. 2.

La tassa suddetta sarà applicata entro i limiti massimi stabiliti dalla tariffa seguente:

Nella città di Macerata:

Per ogni negozio aperto da un giorno ad un mese lire 10.

Per ogni mese successivo o frazione di mese lire 5.

Negli altri comuni della provincia le tasse anzidette sono ridotte alla metà.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa i negozi di stralcio dipendenti da liquidazioni aperte da commercianti stabiliti nella stessa località dei propri esercizi; i piccoli banchi che espongono in vendita merci per un valore complessivo non superiore alle lire 50 (cinquanta), gli esercizi temporanei aperti nei giorni di fiera e quelli per la vendita di derrate e sostanze alimentari e di ghiottonerie.

Art. 4.

La tassa anzidetta sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte, e con le norme stabilite dall'unito regolamento, visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 21. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

REGOLAMENTO

per la riscossione della tassa sul commercio girovago e temporaneo nel distretto camerale di Macerata.

Art. 1.

Chiunque intenda aprire un negozio temporaneo di bazar o di stralcio, od esercitare il traffico ambulante con banco fisso o mobile nella città e provincia di Macerata deve farne denuncia alla Camera di commercio o al sindaco del comune per gli effetti della tassa speciale di cui alla tariffa annessa al regio decreto di approvazione del presente regolamento.

A tale obbligo, per lo stesso effetto, saranno sottoposti tutti coloro che venderanno merci nelle sale degli alberghi od in case private, dopo avere annunziato con manifesti od inviti o qualsiasi altra forma di pubblicità la loro presenza nel comune.

Art. 2.

Il sindaco ed il presidente della Camera di commercio per il comune di Macerata, ed i sindaci per tutti gli altri comuni della provincia invigileranno per l'accertamento degli esercizi non denunziati.

Art. 3.

I proprietari conduttori ed esercenti di negozio e banchi temporanei saranno immediatamente diffidati dal presidente

della Camera o dal sindaco a versare al rispettivo esattore comunale, nel giorno successivo a quello dell'intimazione, la tassa dovuta, sotto comminatoria dell'esecuzione fiscale privilegiata, ai termini delle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

Gli avvisi di pagamento saranno stesi sopra moduli forniti dalla Camera, e di ognuno di essi si darà immediatamente notizia all'esattore comunale ed alla Camera di commercio.

Art. 5.

Gli esattori si presteranno alla esazione appena scorso il termine assegnato, e verseranno l'ammontare delle tasse poste a loro debito, dedotto il corrispettivo ad essi competente, al cassiere della Camera di commercio, nel tempo e nei modi con cui si effettua il versamento della tassa ordinaria.

Art. 6.

Ai cursori, messi, guardie comunali ed ai reali carabinieri spetteranno, per ogni denuncia di esercizi temporanei sconosciuti alla Camera di commercio ed ai sindaci, due decimi della tassa riscossa, da corrispondersi sopra mandato del presidente della Camera.

Art. 7.

In caso di controversia o di opposizione all'applicazione della tassa, l'esercente potrà ricorrere alla Camera di com-

mercio nel termine di tre giorni, con atto in bollo competente, corredato della prova dell'eseguito pagamento della tassa.

Contro le deliberazioni della camera, l'esercente potrà appellarsi al rispettivo tribunale civile, in sede commerciale, il cui giudizio sarà inappellabile, ai termini dello art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio

RAVA.

CCCXVI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 11 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 agosto 1904, n. 196)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Cassine. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 18.

CCCXVII.

Regio Decreto *che modifica le sezioni elettorali dei probiviri in Ravenna per le industrie dei laterizi e affini.*

28 *luglio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 agosto 1904, n. 198).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi i probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa pprovato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 23 maggio 1901. n. CLIX arte supplementare), che istituisce un collegio di probiviri er la industria dei laterizi ed affini con sede in Ravenna e iurisdizione su tutto il territorio della provincia stessa;

Ritenuta la opportunità di modificare le sezioni elettorali tabilite dal regio decreto del 30 gennaio 1902, n. XXXIX parte supplementare);

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le sezioni elettorali del collegio di probiv[illegible] istituito in Ravenna per la industria dei laterizi e affini s[illegible]-bilite con regio decreto del 30 gennaio 1903, n. XXXI[illegible] (parte supplementare).

Art. 2.

Le sezioni elettorali del collegio stesso sono stabilite se-condo il prospetto che segue: tre per gli industriali e tre pe[illegible] gli operai:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli industriali	Numero delle sezioni per gli operai
Ravenna	Ravenna, Alfonsine, Russi	1	—
Lugo	Lugo, Massa Lombarda, Bagnacavallo, Cotignola .	1	—
Faenza	Faenza, Riolo, Casola Valsenio, Brisighella	1	—
Ravenna	Ravenna, Alfonsine, Russi	—	[illegible]
Lugo	Lugo, Massa Lombarda, Bagnacavallo . . . . . . Cotignola Solarolo	—	[illegible]
Faenza	Faenza, Riolo, Casola Valsenio, Brisighella . . . . Castel Bolognese.	—	[illegible]

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 18. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

CCCXVIII.

REGIO DECRETO *che autorizza la società anonima delle tramvie napolitane ad applicare la trazione elettrica al tronco di tramvia Croce del Lagno–Portici–Torre del Greco.*

11 *luglio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 agosto 1904, n. 197)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Visti i regi decreti 23 agosto 1900 e 21 maggio 1903, coi quali fu autorizzato l'esercizio a trazione elettrica sui due primi tronchi Napoli (S. Ferdinando)-Barriera dei Granili–Croce del Lagno della linea Napoli–Torre del Greco;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici e il comitato superiore delle strade ferrate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

La società anonima delle tramvie napolitane è autorizzata ad applicare la trazione elettrica al tronco di tramvia Croce del Lagno–Portici–Torre del Greco, che forma il completamento della linea Napoli–Torre del Greco, già esercitata a cavalli, in base al progetto 25 febbraio 1904, visto d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, e per l'esercizio di esso dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, predetti, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare firmato ed accettato dal rappresentante della società concessionaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 26. PACINI.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.
GIOLITTI.

N. 1924 del repertorio.

ATTO DI OBBLIGAZIONE

della Società anonima dei tramways napoletani per ottenere la concessione di completare la trasformazione a trazione elettrica dell'attuale trazione animale del tronco di tramvia Croce del Lagno-Portici-Torre del Greco, trasformazione già eseguita ed esercitata per tutto il precedente tronco Napoli (S. Ferdinando)-Barriera dei Granili-Croce del Lagno

---

Regnando VITTORIO EMANUELE III, per grazia di Dio e per volontà della nazione, Re d'Italia.

L'anno millenovecentoquattro, il giorno ventidue giugno, nel palazzo della prefettura in Napoli.

Innanzi al consigliere di prefettura cav. avv. Giuseppe Pessina, rappresentante l'amministrazione dello Stato, pel prefetto e pel consigliere delegato impediti, con l'intervento del segretario di prefettura delegato alla stipulazione dei contratti, signor dott Giuseppe Pannunzio ed alla presenza dei sottoscritti cogniti ed idonei testimoni, si è personalmente costituito il signor cav. Eugenio Vilers, fu Leonardo, direttore a Napoli della società anonima dei tramways napoletani, nella qualità di mandatario speciale della società medesima, giusta delegazione fattagli dal consiglio di amministrazione di essa società sedente in Bruxelles con deliberazione 31 maggio 1904, depositata per estratto conforme presso il notaio Maurizio Augusto Leone De Doncker, residente in Bruxelles, come da rogito del 3 giugno 1904, che si allega in copia al presente atto.

Premesso che la Società anonima dei tramways napoletani, come sopra rappresentata, ha chiesto la facoltà di completare la trasformazione a trazione elettrica dell'attuale trazione animale del tronco di tramvia Croce del Lagno–Portici–Torre del Greco, trasformazione già eseguita ed esercitata per tutto il precedente tronco Napoli (S. Ferdinando)–Barriera dei Granili–Croce del Lagno.

Si conviene e si stabilisce quanto appresso:

Art. 1.

La Società anonima delle tramvie napoletane è autorizzata a completare la trasformazione a trazione elettrica dell'attuale trazione animale del tronco di tramvia Croce del Lagno-Portici–Torre del Greco, trasformazione già eseguita ed esercitata per tutto il precedente tronco Napoli (S. Ferdinando)–Barriera dei Granili–Croce del Lagno in base agli atti di obbligazione 21 luglio 1900 e 9 maggio 1903, approvati con regi decreti 23 agosto 1900 e 21 maggio 1903.

La trasformazione del tronco in parola a completamento della intera linea Napoli-Torre del Greco verrà eseguita in base al progetto 25 febbraio 1904. Il tronco stesso ha origine dalla Croce del Lagno staccandosi dall'attuale linea Napoli-S. Giorgio a Cremano, già in esercizio poco prima della tangente della curva di derivazione a sinistra della detta linea per S. Giorgio a Cremano ed ha termine dopo un percorso di chilometri 5 + 296 alla località detta Capo Torre nel comune di Torre del Greco dopo avere attraversato gli abitati di Portici e Resina, tutto il suo sviluppo si svolge lungo la sede della strada provinciale.

Art. 2.

L'energia della linea sarà fornita dall'officina centrale della società delle tramvie napoletane già impiantata all'Arenaccia.

All'alimentazione della linea sarà provveduto mediante due cavi sotterranei della sezione di 300 e 310 m/m q. con cassette di distribuzione presso la Croce del Lagno dalla quale oltre di due cavi secondari di alimentazione (m/m^2 150 ciascuno) collegati direttamente alla linea aerea, partirà anche un cavo di rinforzo della sezione di m/m 310 e lungo circa un chilometro, che sarà messo in comunicazione diretta con la linea aerea in due punti intermedi. Detto cavo di rinforzo finisce pure in una cassetta di distribuzione dalla quale, oltre due cavi secondarî di 150 m/m^2 di sezione collegati direttamente con la linea aerea, si staccano due cavi di rinforzo di sezione m/m 53 e lungo ciascuno m. 1800 circa.

Per il ritorno della corrente saranno adoperati due cavi di cui l'uno di 285 m/m^2 di sezione si riunisce alle rotaie presso la Barriera e l'altro di 275 m/m^2 di sezione si riunisce alle rotaie presso la Croce del Lagno.

Art. 3.

La società concessionaria sia pèr le modalità di esecuzione dei lavori, sia pei tipi del materiale rotabile e dei mezzi di sicurezza di cui questo deve essere provvisto, sia per l'esercizio della linea, sia per ogni altro riguardo, è sottoposta all'osservanza della legge 27 dicembre 1896 e relativo regolamento 17 giugno 1900, n. 306, nonchè di tutte le prescrizioni ed obblighi contemplati nell'atto di obbligazione 21 luglio 1900 approvato per la trasformazione a trazione

elettrica della rete urbana della città di Napoli esercitata dalla stessa società.

Art. 4.

Tutte le spese e tasse dovute per il presente atto restano a carico della società concessionaria.

Art. 5.

Per gli effetti del presente atto il costituito signor Eugenio Vilers, nella espressa qualità di rappresentante della società concessionaria ha eletto domicilio legale in Napoli presso la direzione delle tramvie napoletane: viale Principessa Elena, num. 5.

E previa lettura fattane dal segretario a chiara ed intelligibile voce in presenza dei testimoni il presente atto è stato sottoscritto come appresso.

EUGENIO VILERS,
GIUSEPPE PESSINA.

NICOLA DE SALVO, *teste.*
VINCENZO LABATE, *id.*

GIUSEPPE PANNUNZIO, *segretario delegato.*

CCCXIX.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Giugno 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 agosto 1904, n. 197)

Col quale il monte frumentario di Formello è trasformato in cassa di prestanze agrarie e se ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 29.

CCCXX.

REGIO DECRETO *che stabilisce in Iglesias un collegio di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche.*

16 *luglio* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 agosto 1904, n. 199)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie ed il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Iglesias un collegio di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche con giurisdizione sul territorio del circondario di Iglesias.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato da sedici componenti, di cui otto industriali e otto operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 18. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
RONCHETTI.

CCCXXI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 18 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 agosto 1904, n. 203)

Con il quale:

a) si trasforma il fine di 21 patrimoni delle confraternite di Narni (Perugia) per destinarne le rendite, in ragione di un terzo, in sussidi a domicilio agli indigenti inabili al lavoro, e per gli altri due terzi allo scopo di provvedere allo impianto di una sezione cronici in quell'ospedale civile;

b) si concentrano contemporaneamente i patrimoni stessi nella congregazione di carità del luogo, con obbligo a questa di continuare all'adempimento di taluni oneri di culto e di beneficenza e di concorrere eventualmente nelle spese di manutenzione della fabbrica del duomo di Narni. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 42.

CCCXXII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 21 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 agosto 1904, n. 203)

Col quale lo scopo del patrimonio della confraternita del SS. Sacramento in Montedoro (Caltanissetta) è parzialmente

trasformato a favore di un ricovero di mendicità, che contemporaneamente viene eretto in ente morale sotto una amministrazione speciale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 agosto 1904.
Reg. 18 Atti del Governo a f. 43.

CCCXXIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 25 LUGLIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 agosto 1904, n. 203)

Con il quale si trasforma il fine dei patrimoni della confraternita di Sant'Antonio Abate di Perugia e dell'annessa eredità Bacherini e contemporaneamente si concentrano i patrimoni anzidetti nella congregazione di carità di Perugia, con l'obbligo di sostenere, ove occorra, la spesa per gli oneri di culto dipendenti da formale obbligazione civile. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 43.

CCCXXIV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 agosto 1904, n. 203)

Con il quale si trasforma lo scopo attuale dell'opera pia « Scuola Galleani Vidua » di Conzano (Alessandria), scopo

che si esplica nell' impartire l' insegnamento elementare alle fanciulle povere della parrocchia di Santa Lucia, in quello di un asilo infantile, per custodire, educare, istruire i bambini poveri, di ambo i sessi, dai quattro ai sei anni, appartenenti alla parrocchia anzidetta. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 36.

CCCXXV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 agosto 1904, n. 203)

Con il quale si trasforma il fine attuale del legato Bruni di Gavardo (Brescia), fine che consiste nella distribuzione di pane e vino a tutti gli abitanti delle frazioni Limone e Rampeniga, in quello di sussidiare le famiglie delle frazioni anzidette mediante la inscrizione del capo di ciascuna di esse alla cassa nazionale di previdenza, conservando a carico della istituzione l'adempimento dell'onere della celebrazione di due messe con l'annua spesa di lire 3. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 38.

CCCXXVI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 1° Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

Con il quale il lascito disposto dal fu sacerdote don Adalberto Catena a favore delle puerpere povere di Inverigo (Como) viene eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità di detto comune. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 39.

CCCXXVII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 1° Agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

Con cui l'asilo infantile Ricca nel sobborgo di S. Agabio di Novara viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 41.

CCCXXVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

Con il quale il pio lascito dotalizio disposto dalla nobil donna Bianca Lucchesi Palli duchessa di Monteleone è eretto in ente morale e l'amministrazione di esso è provvisoriamente affidata alla congregazione di carità di Palermo, la quale dovrà ripetere da chi di ragione l'adempimento della volontà della fondatrice. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 44.

CCCXXIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

Con cui l'asilo infantile di Nucetto viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 53.

CCCXXX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 1° Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

Che provvede alla delimitazione di confini fra i comuni di Majori e Minori. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 52.

CCCXXXI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 1° Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

Che distacca la frazione di San Giovanni dal comune di Ceppaloni e l'aggrega a quello di Arpaise. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 54.

CCCXXXII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 1° Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

Con cui l'asilo infantile San Giuseppe di Illasi (provincia di Verona) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 51.

CCCXXXIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 18 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

Con il quale il monte frumentario di Villarielli (Chieti) viene trasformato in una cassa di prestanze agrarie ed è approvato lo statuto organico per il governo del pio ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 55.

CCCXXXIV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 18 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

Con il quale i monti frumentari di Rosciano (Teramo) denominati di Rosciano, di Villa Badessa e di Villa Oliveti sono trasformati in una cassa di prestanze agrarie e questa è concentrata nella congregazione di carità del luogo. — — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 67.

CCCXXXV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

Con cui l'orfanotrofio Salvatore Gulinello Rizzo di Militello viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 66.

CCCXXXVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

Con cui l'asilo dei giovanetti abbandonati e l'ospizio dei cronici di Siena vengono eretti in enti morali e ne vengono approvati gli statuti organici. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 68.

CCCXXXVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 4 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

Che riconosce come corpo morale la cassa di assistenza per la maternità in Torino e ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 69.

CCCXXXVIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 11 Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

Con cui l'asilo infantile Borgna di Martiniana Po viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 62.

CCCXXXIX.

REGIO DECRETO *che modifica il regolamento per l'applicazione della tassa sugli esercenti industrie e commercio nella provincia di Benevento.*

10 *agosto* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, numero 680;

Visto il regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti industrie e commerci nella provincia di Benevento, approvato con regio decreto 8 maggio 1904, numero CCLXXIII (parte supplementare);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 5 del regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti industrie e commerci nella pro-

vincia di Benevento, approvato con regio decreto 8 maggio 1904, n. CCLXXIII (parte supplementare), è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — I ruoli così compilati, con le due ultime « indicazioni in bianco, saranno affissi per un mese nella sala « all'uopo destinata della sede camerale. Della compilazione « dei ruoli stessi sarà data notizia nel foglio degli annunzi « giudiziari della provincia. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 63. PACINI.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

CCCXL.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 settembre 1904, n. 208)

Col quale il legato Ottavio Canalis è fuso nell'opera pia di Maria SS. del Buon Consiglio in Savigliano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 84.

CCCXLI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 settembre 1904, n. 208)

Con cui l'asilo d'infanzia di Lazise viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 79.

CCCXLII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 1° Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 settembre 1904, n. 208)

Con cui l'asilo infantile Carlo Mantelli di Pavone viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto or-

ganico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 83.

CCCXLIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 10 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 settembre 1904, n 208)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Roma, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 5 marzo 1903, 23 febbraio e 29 aprile 1904, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 7 novembre 1889, n. 3554. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* L. LUZZATTI - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 88.

CCCXLIV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 11 Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 settembre 1904, n. 208)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Pavia

deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 2 ottobre 1902 e 30 aprile 1903, con la modificazione introdottavi nell'adunanza del 19 giugno 1904, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 5 settembre 1903, n. CCCLXX. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 87.

CCCXLV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 9 settembre 1904, n. 211)

Che determina le zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di sbarramento del Colle di Tenda, forte Taborda, Pepino, Margheria, Pernante e Gianza. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* E. PEDOTTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 91.

CCCXLVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 14 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 9 settembre 1904, n. 211)

Con il quale il fine dell'opera pia Barbuzza di Grammichele (Catania) è trasformato in quello di Ospedale e la

pia fondazione viene denominata « Ospedale Barbuzza ». — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 90.

CCCXLVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 4 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 settembre 1904, n. 211)

Col quale è data facoltà al comune di Baveno di applicare nel biennio 1904-905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 95.

CCCXLVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 11 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 settembre 1904, n. 213)

Col quale è data facoltà al comune di Strona di applicare nel biennio 1904-905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 130 (centotrenta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 96.

CCCXLIX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 11 Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 settembre 1904, n. 213)

Con il quale il legato dotalizio Petrucci-Confalonieri è eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità di Piacenza. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 100.

CCCL.

REGIO DECRETO, Racconigi, 10 Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 settembre 1904, n. 215)

Col quale il comune di Sassari è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio di consumo sull'amido e sulle terraglie. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 97.

CCCLI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 21 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 settembre 1904, n. 215)

Col quale il comune di Sestri Ponente è autorizzato a riscuotere una sovratassa addizionale superiore al 50 per

cento del dazio governativo pel vino, pel mosto e per l'uva. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 116.

CCCLII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 LUGLIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 settembre 1904, n. 215)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Ostravetere. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1904.
Reg. 18, Atti del Governo a f. 117.

CCCLIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 settembre 1904, n. 214)

Con cui la commissione pedagogica forense di Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 111.

CCCLIV.

Regio Decreto *col quale si costituisce in Lecco un'associazione col titolo di* Crematorio Lecchese *per l'impianto e l'esercizio di un'ara crematoria nel cimitero di Lecco.*

1° *agosto* 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 settembre 1904, n. 217)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'atto pubblico in data 20 agosto 1903 col quale si costituiva in Lecco un'associazione col titolo di *Crematorio Lecchese* per l'impianto e l'esercizio di un'ara crematoria nel cimitero di Lecco;

Veduta la domanda del signor Ferdinando Pandini, presidente dell'associazione, con la quale si chiede l'erezione in ente morale dell'istituto e l'autorizzazione ad accettare e conseguire il legato di lire 10,000 disposto a favore dell'istituto medesimo dal signor Antonio Corti, con testamento olografo depositato in atti dal notaio Giambattista dott. Nava in data 19 dicembre 1902;

Veduto l'estratto autentico del testamento suddetto;

Veduto lo statuto dell'associazione deliberato dall'assemblea dei soci il 5 aprile 1904;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Veduta la legge 5 giugno 1850 sugli acquisti dei corpi morali, e la legge sanitaria 22 dicembre 1888;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'associazione detta *Crematorio Lecchese* è eretta in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'associazione deliberato definitivamente dai soci, addì 5 aprile 1904. Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Art. 3.

L'associazione è autorizzata ad accettare e conseguire il legato di lire 10,000 disposto a favore dell'istituto dal signor Antonio Corti, con suo testamento olografo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 119. Pacini.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

Giolitti.

CCCLV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 settembre 1904, n. 218)

Con cui il pio legato Acerbi di Cavacurta viene eretto in ente morale, e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 118.

CCCLVI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 settembre 1904, n. 218)

Con cui l'ospizio comunale di mendicità « Anna Rizzi » in Manfredonia è eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 120.

CCCLVII.

Regio Decreto *che erige in ente morale la fondazione Colzi in Firenze e ne approva lo statuto.*

14 *agosto* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 settembre 1904, n. 219)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la istanza, con la quale il sopraintendente del regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze chiede che sia eretta in ente morale la fondazione « Francesco Colzi », costituita da un capitale di lire 40,858.23, raccolto mediante sottoscrizione, e avente per iscopo il mantenimento di alcuni letti gratuiti presso quella clinica chirurgica;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La fondazione « Francesco Colzi » presso il regio istituto di studi, superiori pratici e di perfezionamento in Firenze è eretta

in ente morale, e ne è approvato l'unito statuto, che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 21. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

STATUTO

della fondazione « Francesco Colzi »

Art. 1.

La fondazione « Francesco Colzi » è costituita col capitale di lire 40,858.23 raccolto mediante sottoscrizione fra coloro, che seguendo la iniziativa della facoltà di medicina, vollero onorare la memoria del compianto prof. Francesco Colzi. Farà parte della stessa fondazione quanto eventualmente possa venire versato in seguito da altri per il medesimo scopo.

Art. 2.

Le rendite del capitale della fondazione Colzi sono destinate per accogliere gratuitamente nella clinica chirurgica di Firenze quegli infermi, che, per quanto poveri, non possono fruire del benefizio della spedalità gratuita.

Art. 3.

Il direttore della clinica chirurgica è arbitro della scelta e della ammissione di questi malati, e potrà accoglierne quanti e quando vuole, purchè in complesso le giornate di spedalità consumate dagli ammalati ammessi gratuitamente nel corso dell'anno non oltrepassino una somma pari a quella derivante dai frutti annuali del capitale della fondazione.

Art. 4.

La fondazione Colzi è amministrata dal consiglio direttivo del regio istituto di studi superiori di Firenze.

Art. 5.

Tutte le somme esistenti, e le altre tutte che potessero ancora raccogliersi, dovranno, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, essere investite in rendita dello Stato intitolata a favore dell'ente.

Art. 6.

Ogni eventuale modificazione al presente statuto dovrà essere approvata dalla facoltà e dal consiglio direttivo dell'istituto di studi superiori. All'adunanza del consiglio direttivo che dovrà trattare di queste modificazioni, potranno intervenire il presidente della facoltà ed il direttore della clinica chirurgica, i quali avranno in questo caso voto deliberato.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CCCLVIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 8 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 settembre 1904, n. 221)

Che radia alcune opere di fortificazione delle piazze di Alessandria e Casalmonferrato. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Pedotti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 127.

CCCLIX.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Luglio 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 settembre 1904, n. 221)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Villalba. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Rava - Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 128.

CCCLX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 2 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 settembre 1904, n. 223)

Con cui il pio lascito Baldassarre Rosset di Saint Christophe viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo

statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 135.

CCCLXI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 18 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 settembre 1904, n. 226)

Col quale è data facoltà al comune di Barbara di applicare nell'anno 1904 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 14 aprile 1904. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 144.

CCCLXII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 29 AGOSTO 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 settembre 1904, n. 226)

Col quale è data facoltà al comune di Codogno di applicare nell'anno 1905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 500 (cinquecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 145.

CCCLXIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 25 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1904, n. 274)

Col quale è data facoltà al comune di Caldarola di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 146.

CCCLXIV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 29 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1904, n. 227)

Col quale è data facoltà al comune di Santeramo in Colle di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1000 (mille). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 147.

CCCLXV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 8 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1904, n. 227)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Caldarola. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 158.

CCCLXVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1904, n. 227)

Col quale i patrimoni della congregazione del Sacramento di S. Regina e del pio monte Ferrante, esistenti in Olevano sul Tusciano (Salerno), sono in parte trasformati per una cassa di prestanze agrarie ed è approvato lo statuto organico per la cassa stessa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 152.

CCCLXVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 10 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1904, n. 227)

Col quale il monte frumentario di Gerocarne è trasformato in cassa di prestanze agrarie, e si approva lo statuto per il governo del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 150.

CCCLXVIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 4 Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1904, n. 227)

Con cui si trasforma il fine del monte frumentario di Mosciano S. Angelo, destinandone le rendite in soccorsi agli ammalati poveri a domicilio, ed, in caso di sopravanzo, in sussidi per l'educazione dell'infanzia abbandonata, con preferenza, in ambo i casi, agli agricoltori poveri, e col quale si concentra altresì il patrimonio del monte stesso nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 151

CCCLXIX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 18 Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1904, n. 227)

Che stabilisce le zone di servitù militare attorno alla batteria Costa dei Draghi dello sbarramento di Val Posina. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* E. Pedotti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 155.

CCCLXX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 18 Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1904, n. 227)

Che stabilisce le zone di servitù militare attorno la batteria Monticelli della piazza di Verona. — *Firmato* VIT-

TORIO EMANUELE — *Controfirmato* E. PEDOTTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 156.

CCCLXXI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 2 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° ottobre 1904, n. 229)

Che modifica lo statuto della società lombarda di mutuo soccorso fra farmacisti con sede in Milano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 164.

CCCLXXII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 11 LUGLIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 ottobre 1904, n. 231)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Collescipoli, — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 171.

CCCLXXIII.

REGIO DECRETO *che modifica la circoscrizione elettorale della Camera di commercio ed arti di Rovigo.*

14 *agosto* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 ottobre 1904, n. 231)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 19 marzo 1899, n. 82 (parte supplementare), che stabilisce la tabella delle sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Rovigo;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Rovigo, in data 24 maggio 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Giacciano con Baruchella è distaccato dalla sezione elettorale di Trecenta e istituito in sezione autonoma per le elezioni dei componenti la Camera di commercio ed arti di Rovigo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 172. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CCCLXXIV.

REGIO DECRETO *che istituisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie del legno e affini in Brescia.*

29 *agosto* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 ottobre 1904, n. 233)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto dei 4 febbraio 1904, n. XL (parte supplementare), che istituisce un collegio di probiviri per l'industria del legno e affini con sede in Brescia e giurisdizione su tutto il territorio della provincia stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria del legno e affini istituito in Brescia, sono stabilite se-

condo il prospetto che segue: cinque per gli industriali e sette per gli operai.

SEDE di ciascuna sezione	MANDAMENTI CHE FANNO PARTE DI CIASCUNA SEZIONE	NUMERO delle sezioni	
		per gli industriali	per gli operai
Brescia	Brescia, Rezzato, Montichiari, Bovegno, Gardone Val Trompia, Bagnolo Mella. . . .	1	—
Iseo	Ospitaletto, Iseo, Breno, Pisogne, Edolo . .	1	—
Chiari	Chiari, Adro, Orzinuovi, Rovato	1	—
Salò	Salò, Gargnano, Preseglie, Vestone, Bagolino, Lonato.	1	—
Verolanuova. . .	Verolanuova, Leno	1	—
Brescia	Brescia, Montichiari, Rezzato.	—	1
Bagnolo Mella . .	Bagnolo Mella	—	1
Gardone Val Trompia.	Gardone Val Trompia, Bovegno	—	1
Iseo	Iseo, Ospitaletto, Breno, Pisogne, Edolo. . .	—	1
Chiari	Chiari, Adro, Orzinuovi, Rovato.	—	1
Salò	Salò, Gargnano, Preseglie, Vestone, Bagolino, Lonato.	—	1
Verolanuova. . .	Verolanuova, Leno	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 170. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CCCLXXV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 29 Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 ottobre 1904, n. 235)

Col quale il fine del patrimonio della confraternita della morte di Frosinone è trasformato a favore del locale ospedale Umberto I. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 ottobre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 184.

CCCLXXVI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 5 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 ottobre 1904, n. 235)

Con cui la confraternita di misericordia di Castel del Piano viene eretta in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 ottobre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 182.

CCCLXXVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 18 LUGLIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 ottobre 1904, n. 236)

Che approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Palombaro. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 94.

CCCLXXVIII.

Regio Decreto *che sostituisce lo statuto della fondazione Tortora in Napoli.*

2 ***settembre*** **1904.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 ottobre 1904, n. 238)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 10 novembre 1897, numero CCCLIV, col quale fu approvato lo statuto organico della fondazione istituita dal dott. Luigi Tortora;

Veduta la proposta fatta dal pio monte della Misericordia in Napoli, amministratore della fondazione predetta per modificare, in armonia con la volontà del fondatore lo statuto medesimo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Sentito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo statuto per la fondazione Tortora approvato col decreto 10 novembre 1897, è sostituito quello annesso al presente decreto che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 2. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. *V*. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

STATUTO

della fondazione di studio Tortora

Art. 1.

Il legato fatto dal dott. Luigi Tortora con testamento del 16 maggio 1744, richiamato alla vera e primitiva sua natura col regio decreto 9 dicembre 1865, è destinato ad inviare e mantenere per un biennio un giovane medico-chirurgo a Parigi, o in altra città d'Europa, sede di più celebrata università, a perfezionarsi nella propria professione.

Art. 2.

La scelta del giovane chirurgo sarà fatta per via di concorso, da bandirsi ogni triennio, per avere così il modo di espletare il concorso nell'anno d'intervallo fra un biennio e l'altro di godimento della piazza e quello di accantonare le somme necessarie al pagamento degli assegni nelle proporzioni appresso indicate.

Art. 3.

Per essere ammesso al concorso l'aspirante dovrà comprovare:

a) di avere meno di ventiquattro anni di età e di non avere oltrepassato il 35° anno dalla data dell'avviso che bandisce il concorso;

b) di essere nato nella città di Napoli o nelle provincie napoletane o siciliane;

c) di avere compiuti gli studi teoretici e pratici e di essere laureato in medicina e chirurgia da non più di quattro anni, potendo concorrere entro il quinto anno solo gli assistenti delle cliniche quando si trovino nel limite dell'età surriferita.

Sono esclusi dal concorso i forestieri quand'anche avessero ottenuta la naturalizzazione.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante dovrà indicare in qual ramo di chirurgia intende perfezionarsi e quale città d'Europa presceglie per i suoi studi, dichiarandone la ragione e dimostrando di conoscere a sufficienza la lingua che ivi si parla.

Art. 4.

Le iscrizioni al concorso si ricevono alla segreteria della regia università di Napoli.

Art. 5.

Il concorso si farà nell'università medesima. Sarà pubblico e saranno annunziati nel *Giornale Ufficiale* il giorno e l'ora in cui il concorso avrà luogo.

Art. 6.

Saranno giudici del concorso cinque professori della facoltà medico-chirurgica della università di Napoli scelti dal rettore della università stessa, udita la facoltà.

Art. 7.

Il concorso consisterà nella presentazione di una dissertazione sopra un soggetto appartenente al ramo chirurgico, ed in un esame orale.

La dissertazione dovrà essere stampata e presentata alla segreteria della università per essere distribuita agli esaminatori.

Art. 8.

In caso di parità di voti, avrà la preferenza il nativo della città di Napoli e se la parità di voti si verificasse fra cittadini e cittadini o fra nativi delle provincie napoletane o siciliane, la preferenza toccherà a colui, che per titoli di carriera o pubblicazioni scientifiche, sarà dalla commissione giudicato più meritevole di fare i suoi studi a Parigi, e a parità anche di quest'ultima condizione, a chi meglio sia al possesso della lingua francese.

Art. 9.

Spetta alla commissione giudicatrice del concorso riconoscere l'opportunità di secondare il desiderio di ciascun concorrente di recarsi a fare i suoi studi in città diversa da Parigi.

Art. 10.

Il nome del vincitore del concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. Esso riceverà dal Monte della Misericordia di Napoli, amministratore del legato Tortora, la somma di lire quattrocentocinquanta che gli varrà pel viaggio e pel suo primo stabilimento all'estero. In seguito riceverà durante la permanenza all'estero lire duecentocinquanta al termine di ogni mese e al termine del biennio altre lire quattrocento cinquanta per le spese di ritorno.

Art. 11.

Il giovane chirurgo godente del legato Tortora, dovrà, durante la sua dimora all'estero, comprovare ogni trimestre con apposita attestazione da presentarsi al governo del Monte della Misericordia, gli studi a cui egli attende per perfezionarsi nella chirurgia. Mancando il giovane chirurgo a questa presentazione, e constando che esso non attende agli studi chirurgioi, perderà il diritto alla continuazione del godimento della pensione mensuale ed alla percezione delle lire quattrocentocinquanta pel ritorno.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CCCLXXIX.

REGIO DECRETO *che revocando il regio decreto 5 novembre 1876, n. MCCCCXV, stabilisce che le rendite della fondazione Marinoni in Tirano saranno erogate per una parte al mantenimento di una scuola complementare, ed il rimanente in sussidi scolastici.*

5 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 ottobre 1904, n. 231)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 5 novembre 1876, n. MCCCCXV (serie 2ª), parte supplementare, col quale furono stabilite norme per la erogazione in sussidi o borse di studio, di una parte delle rendite della fondazione Marinoni in Tirano, e per l'impiego fruttifero della rimanente parte di esse allo scopo di costituire un fondo bastevole alla istituzione di un ginnasio nelle forme volute dalla legge in vigore;

Atteso che, in atto, benchè le rendite della fondazione predetta sieno aumentate, non sono tuttavia tali da bastare alle esigenze di un ginnasio, quali sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

Considerato che nelle attuali condizioni di quella popolazione gli studi ginnasiali profittano a pochi agiati, mentre le classi meno abbienti sentono il bisogno di una istruzione con indirizzo pratico;

Veduta la deliberazione presa dal consiglio comunale di Tirano nell'adunanza del 15 giugno 1902, con la quale si proponeva una modificazione del fine prefisso all'ente predetto del mentovato decreto in dipendenza dell'atto di fondazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Sentito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro decreto 5 novembre 1876, n. MCCCCXV, è revocato.

Art. 2.

Le rendite della fondazione Marinoni in Tirano saranno erogate, per una parte, nel mantenimento in Tirano di una scuola complementare; per il rimanente, nella istituzione di sussidi scolastici per gli studi ginnasiali. Ciò, secondo l'annesso statuto da Noi approvato, che sarà sottoscritto d'ordine Nostro del ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 5 settembre 1904.

VTTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 ottobre 1904
Reg. 19 Atti del Governo a f. 1. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI

Orlando.

STATUTO

della scuola popolare di complemento G. B. Marinoni in Tirano

---

Art. 1.

Coi redditi del lascito Marinoni di cui alla donazione 10 marzo 1654, e testamento del 16 gennaio 1656, è istituita in Tirano una scuola popolare di complemento intitolata a G. B. Marinoni, secondo le norme contenute nel presente statuto.

Art. 2.

Questa scuola impartirà, in almeno due anni di corso, i seguenti insegnamenti principali: lingua italiana, lingua tedesca, agraria, nozioni di scienze naturali e di igiene, geografia e storia, diritti e doveri, disegno e calligrafia, geometria e contabilità.

Art. 3.

Al mantenimento della scuola il comune provvede, tenendone amministrazione distinta:

a) coi redditi del legato Marinoni dedotta la somma di cui all'art. 6;

b) coi sussidi della provincia, dello Stato e di altri enti morali;

c) coi proventi eventuali di tasse scolastiche.

Art. 4.

L'organico del personale addetto alla scuola, la nomina degli insegnanti, i programmi d'insegnamento e gli orari sa-

ranno deliberati dal consiglio comunale, e dovranno avere l'approvazione del consiglio provinciale scolastico; al quale saranno altresì sottoposti anno per anno i bilanci della scuola, e le deliberazioni relative ai sussidi di cui all'art. 6.

Art. 5.

Il comune di Tirano avrà facoltà di introdurre sia nella durata del corso scolastico, sia nel numero e nell'estensione delle materie di insegnamento quelle modificazioni che l'esperienza fosse per dimostrare necessarie ed opportune, salva sempre l'approvazione delle superiori autorità.

Art. 6.

Dai redditi del legato Marinoni è prelevata annualmente la somma di lire 1000 (mille) da erogarsi in cinque sussidi di lire 200 (duecento) ciascuno a giovinetti del comune di Tirano che percorrano con profitto segnalato gli studi ginnasiali.

Un regolamento speciale determina le norme per il conferimento di questi sussidi.

Art. 7.

Il presente statuto entrerà in vigore nell'anno scolastico immediatamente successivo alla sua approvazione.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CCCLXXX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 29 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 ottobre 1904, n. 239)

Con cui il legato dotalizio disposto dal fu Mocchi Venanzio con testamento pubblico 28 gennaio 1872, è eretto in ente morale e concentrato nella congregazioue di carità di Corteolona (Pavia). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 5.

CCCLXXXI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 29 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 ottobre 1904, n. 238)

Con cui si trasforma il fine della confraternita del SS. Sacramento e Gonfalone di Osimo (Ancona) mediante destinazione del patrimonio di essa a favore del locale ospedale civile con obbligo a questo di corrispondere alla confraternita annue lire 900 per l'adempimento degli oneri di culto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 8.

CCCLXXXII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 29 Agosto 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 ottobre 1904, n. 238)

Col quale il fine dei patrimoni delle due confraternite del SS. Corpo di Cristo e del SS. Rosario in Rocca d'Aspide è invertito in quello di sussidiare malati poveri a domicilio e col quale altresì detti patrimoni sono concentrati nella congregazione di carità di Rocca d'Aspide. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 9.

CCCLXXXIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 8 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1904, n. 239)

Con cui la Confidenza Ferrer di Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 7.

CCCLXXXIV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 2 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1904, n. 239)

Con cui l'opera pia « Margherita di Savoia » per i convalescenti poveri di Brescia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 4.

CCCLXXXV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 15 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1904, n. 239)

Con cui l'opera pia degli ospizi marini di carità pei fanciulli scrofolosi del comune di Ferrara viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei Conti addì 6 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 6.

CCCLXXXVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 29 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1904, n. 239)

Con cui l'espedale Agostino Maresca di Torre del Greco viene eretto in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 17.

CCCLXXXVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 5 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1904, n. 239)

Col quale il fine degli orfanotrofi maschile e femminile di Viadana (Mantova) è trasformato in quello di sussidiare a domicilio i poveri orfani salvo il ricovero in casi speciali. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 19.

CCCLXXXVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 5 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1904, n. 239)

Con cui la pia fondazione sussidi a padri di famiglia infermieri dello spedale civile di Venezia viene eretta in

ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 18.

CCCLXXXIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 8 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1904, n. 239)

Col quale il legato Ricciardi è eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità di Napoli. — — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 15.

CCCXC.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 8 SETTEMBRE 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1904, n. 239)

Con cui la società di patronato pei liberati dal carcere della provincia di Milano viene autorizzata ad accettare il

legato di lire 500 elargitole dalla fu benemerita signora Carolina Micotti-Pagnoni. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 13.

CCCXCI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 15 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1904, n. 239)

Con cui il pio legato Bigatti di Monticelli d'Ongina viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 14.

CCCXCII.

REGIO DECRETO *che istituisce in Firenze un collegio di probiviri per l'industria muraria.*

15 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1904, n. 239)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie, ed il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Firenze un collegio di probiviri per l'industria muraria, con giurisdizione sui comuni di Firenze, Ba-

gno a Ripoli, Fiesole, Galluzzo, Casellina e Torri, o Sesto Fiorentino.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato di venti componenti, di cui dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 11. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
RONCHETTI.

CCCXCIII.

Regio Decreto *che istituisce in Catania tre collegi di probiviri, il primo per l'industria della macinazione dei cereali, della panificazione e pastificazione; il secondo per l'industria dei trasporti e del facchinaggio; il terzo per l'industria dello zolfo.*

19 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1904, n. 239)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto 26 ottobre 1903, n. CCCCXXXVII (parte supplementare), col quale furono istituiti in Catania tre collegi di probiviri: il 1° per l'industria della macinazione dei cereali, della panificazione e pastificazione con sede in Catania e giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Acireale e Misterbianco; il 2° per l'industria dei trasporti e del facchinaggio (escluso il personale ferroviario), con sede in Catania e giurisdizione su tutto il territorio del comune stesso;

il 3° per l'industria dello zolfo con sede in Catania e giurisdizione su tutto il territorio del comune stesso;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali dei tre collegi di probiviri suddetti sono stabilite secondo i prospetti che seguono: una per gli industriali e quattro per gli operai per il collegio per l'industria della macinazione dei cereali, della panificazione e pastificazione; una per gli industriali e una per gli operai per il collegio per l'industria dei trasporti e facchinaggio (escluso il personale ferroviario); una per gli industriali e una per gli operai per il collegio per l'industria dello zolfo.

Sezioni elettorali del collegio per l'industria della macinazione dei cereali, panificazione e pastificazione.

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	NUMERO delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Catania	Catania, Acireale, Misterbianco . . .	1	—
Catania	Catania	—	2
Acireale	Acireale	—	1
Misterbianco. . .	Misterbianco	—	1

Sezioni elettorali del collegio per l'industria dei trasporti e facchinaggio (escluso il personale ferroviario).

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	NUMERO delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Catania	Catania	1	—
Catania	Catania	—	1

Sezioni elettorali del collegio elettorale per l'industria dello zolfo.

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	NUMERO delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Catania	Catania	1	—
Catania	Catania	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 10. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CCCXCIV.

REGIO DECRETO *che modifica la circoscrizione elettorale della Camera di commercio ed arti di Genova.*

25 *agosto* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 ottobre 1904, n. 241)

— —

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la legge 13 giugno 1901, n. 253, che istituisce il comune di Vobbia ed il regio decreto 3 ottobre 1902, nu- CCCLXVII, che ne determina i confini;

Visto il regio decreto 29 settembre 1902, n. CCCLI, che approva la tabella delle sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Genova;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti predetta in data 5 agosto 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella tabella delle sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Genova, approvata con regio decreto 29 set-

tembre 1902, n. CCCLI, il comune di Vobbia istituito con legge 13 giugno 1901, n. 253, è aggregato alla sezione elettorale di Savignone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 28. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

CCCXCV.

Regio Decreto *che aggrega i comuni di Esanatoglia, Chiaravalle e Ascoli Piceno alla circoscrizione del collegio di probiviri per l'industria della carta ed affini di Fabriano.*

8 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 ottobre 1904, n. 241)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 6 novembre 1897, n. CCCL. col quale fu istituito un collegio di probiviri per l'industria della carta ed affini con sede in Fabriano (Ancona) e giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Camerata Picena, Jesi, Pioraco e Sigillo;

Sentito l'avviso degli enti interessati giusta l'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia e i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I comuni di Esanatoglia (Macerata), Chiaravalle (Ancona) e Ascoli Piceno sono aggregati alla circoscrizione del collegio di probiviri per l'industria della carta ed affini con sede in Fabriano (Ancona), stabilita con regio decreto del 6 novembre 1897, n. CCCL.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 24. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. *V*. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
RONCHETTI.

CCCXCVI.

REGIO DECRETO *che istituisce in Bergamo un collegio di probiviri per le industrie poligrafiche.*

15 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 ottobre 1904, n. 241)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie, ed il regolamento approvato con regio decreto dal 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Bergamo un collegio di probiviri per le industrie poligrafiche, con giurisdizione sul comune stesso e su

quelli di Albino, Romano di Lombardia, Treviglio, Tagliune, Alzano Maggiore, Alzano di Sopra, Lovere, Caravaggio, Oltressenda Bassa, Clusone, Zogno, Credaro.

Art. 2

Il collegio suddetto sarà formato di venti componenti di cui dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 23. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
RONCHETTI.

CCCXCVII.

Regio Decreto *che aggrega il comune di Lastra a Signa alla circoscrizione del collegio di probiviri per le industrie minerarie e lavorazione di pietre e terre in Firenze.*

15 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 ottobre 1904, n. 241)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 21 aprile 1898, n. 126, col quale fu istituito un collegio di probiviri per le industrie minerarie e lavorazione di pietre e terre con sede in Firenze e giurisdizione sul comune stesso e su quello di Sesto Fiorentino, Galluzzo, Fiesole, Signa e Pistoia;

Sentito l'avviso degli enti interessati giusta l'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Lastra a Signa è aggregato alla circoscrizione del collegio di probiviri per le industrie minerarie e lavorazione di pietre e terre con sede in Firenze, stabilita con regio decreto 21 aprile 1898, n. 126.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 26. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.
Ronchetti.

CCCXCVIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 26 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 ottobre 1904, n. 242)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Mirandola. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 27.

CCCXCIX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 26 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 ottobre 1904, n, 242)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Fermo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 25.

CCCC.

REGIO DECRETO *che istituisce in Castellamonte (Torino) un collegio di probiviri per la industria della ceramica ed affini.*

8 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 ottobre 1904, n. 243)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sulla istituzione dei collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Sentito l'avviso degli enti indicati nello art. 2° della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia e i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Castellamonte (provincia di Torino) un collegio di probiviri per l'industria della ceramica ed affini

con giurisdizione sui comuni di Castellamonte, Rivara e Levone.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato di sedici componenti, di cui otto industriali e otto operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 13 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 30. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.
Ronchetti.

CCCCI.

REGIO DECRETO *che istituisce in Trapani un collegio di probiviri per le industrie della macinazione dei cereali, della confezione del pane e delle paste da minestra, ecc.*

8 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 ottobre 1904, n. 243)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sulla istituzione dei collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Sentito l'avviso degli enti indicati nello art. 2° della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia e i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Trapani un collegio di probiviri per le industrie concernenti la macinazione dei cereali, la confezione

del pane e delle paste da minestra e le similari, con giurisdizione su tutto il territorio del comune stesso.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato di dieci componenti, di cui cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 33. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
RONCHETTI.

CCCCII.

REGIO DECRETO *che dà al regio istituto nautico di Catania il nome di S. A. R. il principe Luigi Amedeo di Savoia duca degli Abruzzi.*

11 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 ottobre 1904, n. 243)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 del regolamento per gli istituti tecnici e nautici, approvato col regio decreto 21 giugno 1885, numero 3413;

Veduto il regio decreto 27 agosto 1883, n. 1593, col quale il regio istituto tecnico nautico di Catania veniva intitolato dal nome di Carlo Gemmellaro;

Veduto il Nostro decreto 31 gennaio 1904, n. 59, per effetto del quale l'istituto nautico di Catania veniva separato dall'istituto tecnico, acquistando esistenza e personalità propria ed autonoma;

Veduta la deliberazione della giunta di vigilanza sull'istituto predetto, in data del 5 dicembre 1903;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il regio istituto nautico di Catania è intitolato dal nome di S. A. R. il principe Luigi Amedeo di Savoia duca degli Abruzzi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 31. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

CCCCIII.

Regio Decreto *che modifica la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Torino.*

15 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 ottobre 1904, n. 246)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 19 agosto 1900, n. CCLVII (parte supplementare), che stabilisce la tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Torino;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti predetta, in data 7 luglio 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Torino, approvata con regio decreto 19 agosto 1900, n CCLVII (parte supplementare), è modificata come segue:

La sezione elettorale di Abbadia Alpina è soppressa, ed il comune di Abbadia Alpina è aggregato alla sezione elettorale di Pinerolo.

La sezione elettorale di Cavagnolo è soppressa e questo comune è aggregato alla sezione elettorale di Brusasco.

Il comune di Olcenengo è staccato dalla sezione elettorale di Vercelli e istituito in sezione elettorale autonoma.

La sezione elettorale di Monteu da Po è soppressa e viene trasferita in Lauriano, a cui sono aggregati anche i comuni di Monteu da Po e di Piazzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 39. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CCCCIV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1904, n. 248)

Con cui la pia fondazione « Beneficenza Alberzoni Gaspare » di Breno viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 49.

CCCCV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 26 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1904, n. 248)

Con cui il pio legato Carlo De Martini fu Maurizio di Stresa viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 ottobre 1904
Reg. 19. Atti del Governo a f. 51.

CCCCVI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 26 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1904, n. 248)

Con cui l'orfanotrofio femminile Ottavia Caracciotti de Paulis in Teramo viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 52.

CCCCVII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 2 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1904, n. 248)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Vico Garganico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Rava - Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 57.

CCCCVIII.

REGIO DECRETO *che approva il nuovo statuto della casa Umberto I per il ricovero degli invalidi delle guerre nazionali in Turate.*

15 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 ottobre 1904, n. 250)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo schema di statuto per la casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate, deliberato dal consiglio direttivo di quell'istituto, in sostituzione dello statuto approvato col Nostro decreto 23 giugno 1898;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'istituto denominato « Casa Umberto I per il ricovero degli invalidi delle guerre nazionali in Turate » eretto in ente morale con regio decreto 23 giugno 1898, assume il nome di

« Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate », e viene posto sotto la diretta tutela del Ministero della guerra, al quale dovranno essere inviati, per l'approvazione, le deliberazioni, i bilanci ed i conti dell'amministrazione.

Art. 2.

È approvato in numero di undici articoli il nuovo statuto dell'ente, in data 15 settembre 1904, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 51. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

E. Pedotti.
Giolitti.

STATUTO

Art. 1.

L'istituto denominato « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate » ha per iscopo di fornire gratuitamente il ricovero, il vitto e l'assistenza: agli invalidi per ferite riportate combattendo in qualsiasi campagna di guerra dal 1848 in poi, sia nelle file del regio esercito, sia nella regia armata, sia nei corpi volontari italiani; ai veterani delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia; a coloro che abbiano comunque contratto, durante e per effetto del servizio militare, inabilità permanente al lavoro, ed infine a quelli che, essendo militari pensionati, abbiano oltrepassato i sessant'anni di età, manchino di assistenza in famiglia e siano inabili a proficuo lavoro.

Art. 2.

Le ammissioni avranno luogo nel seguente ordine di priorità:

a) coloro che abbiano perduto la vista;

b) i mutilati assolutamente incapaci al lavoro;

c) i mutilati inabili a lavoro proficuo;

d) coloro che siano di malferma salute per ferite riportate in guerra o per infermità dipendenti da cause di servizio militare;

e) i veterani delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia, i quali si trovino in condizioni di non poter bastare a sè stessi;

f) i militari pensionati che, avendo raggiunto l'età di sessant'anni, manchino di assistenza in famiglia e siano inabili al lavoro.

Art. 3.

Potranno anche essere ricoverati nell'istituto, in posti a pagamento, quei veterani od invalidi che si trovino nelle condizioni richieste dal precedente art. 1° e pei quali venga assicurato da privati o da enti morali il pagamento di una retta annua di lire 500.

Art. 4.

Tutti coloro che siano provveduti di pensione, o di assegni annessi a decorazioni al valore, dovranno, se ammessi nell'istituto e finchè in essi rimangono, rilasciare all'amministrazione della cassa la quota che nei singoli casi sarà stabilita dal consiglio direttivo.

Art. 5.

I mezzi coi quali l'istituto provvede al raggiungimento dei suoi scopi consistono:

a) nelle rendite che esso ricava dai beni che costituiscono il suo patrimonio, e che saranno descritti in apposito registro di consistenza patrimoniale;

b) nelle donazioni dei privati o degli enti morali, fatte con atto tra vivi o per testamento;

c) nelle elargizioni dello Stato;

d) nelle quote che dovranno essere versate all'istituto nei casi e nei modi previsti dal precedente art. 4;

e) nelle eventuali risorse che si potessero realizzare dall'istituto col mezzo di lotterie, feste, spettacoli, fiere e sottoscrizioni pubbliche;

f) nel ricavato dal lavoro dei ricoverati.

Art. 6.

L'istituto è amministrato collegialmente da un *presidente*, da un *vice presidente* e da cinque *consiglieri*. Di questi uno

apparterrà al consiglio comunale di Milano, uno al consiglio di amministrazione della cassa di risparmio di quella città, un altro sarà scelto fra i consiglieri della regia prefettura di Como, ed uno, almeno, fra gli ufficiali generali in congedo residenti nel territorio del III corpo d'armata.

La nomina del presidente, del vice presidente e degli altri componenti del consiglio sarà fatta con decreto reale su proposta del Ministero della guerra, tranne che per il consigliere comunale di Milano e per quello della predetta cassa di risparmio. Il consigliere della prefettura di Como sarà invece nominato su proposta del Ministero dell'interno.

I membri dureranno in carica un triennio e non potranno essere rieletti senza interruzione più d'una volta.

Inoltre i membri potranno essere esonerati per volontaria dimissione, o tutte le volte che ciò sia ravvisato opportuno nell'interesse dell'istituto, e cesseranno di diritto dalla carica quando cessino dalla qualità e dall'ufficio che fu condizione alla loro nomina.

Art. 7.

Il consiglio, con obbligo in solido fra i suoi componenti, ha l'amministrazione dell'istituto. Esso delibera, a maggioranza di voti, sugli affari che saranno fissati dal regolamento. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di quattro membri, almeno.

I membri non saranno tenuti responsabili per le deliberazioni cui non abbiano partecipato, o per quelle cui abbiano dato voto contrario, quando ciò consti dal verbale.

Art. 8.

Il presidente:

a) rappresenta l'istituto nei rapporti amministrativi e giudiziari e ne ha la generale sorveglianza;

b) ha il carteggio d'ufficio; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio ed emette, nei limiti del bilancio, i mandati di pagamento per quelle spese che sono previste nel bilancio, o stabilite dal regolamento o deliberate dal consiglio;

c) stipula i contratti alle condizioni di massima stabilite dal consiglio;

d) convoca il consiglio in seduta ordinaria o straordinaria e lo presiede;

e) emette i provvedimenti d'urgenza assoluta, assumendo le attribuzioni del consiglio sotto la propria responsabilità e con l'obbligo di riferirne alla prima adunanza per l'approvazione.

Art. 9.

In mancanza del presidente ne fa le veci il vice presidente: in mancanza di questo, il consigliere più anziano.

Art. 10.

Alle norme pel servizio amministrativo, per l'ordinamento interno della casa, per le modalità delle ammissioni, pei diritti e i doveri dei ricoverati e per le attribuzioni degli impiegati, sarà provveduto con apposito regolamento, udito il consiglio di Stato.

Art. 11.

Il presente statuto andrà in vigore dalla data della sua approvazione.

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della guerra
E. PEDOTTI.

CCCCIX.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche in Como.*

19 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 ottobre 1904, n. 252)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 24 aprile 1904, n. CLXXXIX, col quale si istituisce un collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche con sede in Como e giurisdizione su tutto il territorio del circondario stesso;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, istituito in Como, sono stabilite secondo il prospetto che segue: una per gli industriali e due per gli operai:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
Como . . .	Como, Albate, Blevio, Breccia, Brienno, Brunate, Camnago Volta, Carate Lario, Civiglio, Capiago, Cavallasca, Cernobbio, Laglio, Lemna, Lipomo, Maslianico, Molina, Moltrasio, Montorfano, Palanzo, Pognana, Piazza Santo Stefano, Ponzate, Rebbio, Rovenna, Solzago, Tavernerio, Torno, Urio, Vergosa, Albiolo, Asnago, Bernate di Como, Bizzarone, Bregnano, Bulgorello, Cagno, Camnago Faloppia, Casanova di Uggiate, Canate, Cassina Rizzardi, Caversaccio, Cermenate, Civello, Drezzo, Fino Mornasco, Gaggino, Gironico, Grandate, Lucino, Maccio, Luisago, Lurate Abbate, Minoprio, Montano Comasco, Parè, Rodero, Ronago, Rovellasca, Trevano, Uggiate, Vertemate, Appiano, Beregazzo, Binago, Caslino al Piano, Bulgarograsso, Cadorago, Carbonate, Castelnuovo Bazente, Fenegrò, Guanzate, Cirimido, Limido, Locate Varesino, Lurago Marinone, Lomazzo, Mozzate, Algiate Comasco, Oltrona di S. Mamette, Rovello, Solbiate, Turate, Veniano, Cantù, Alzate con Verzago, Brenna, Arosio, Cabiate, Carimate, Carugo, Cremnago, Cucciago, Figino Serenza, Intimiano, Inverigo, Novedrate, Senna Comasco, Mariano Comense, Villa Romanò, Romanò Brianza, Erba, Albese, Alserio, Anzano del Parco, Arcellasco, Buccinigo, Carcano, Casletto, Cassano Albese, Crevenna, Costa Masnaga, Fabbrica Durini, Incino, Lambrugo, Lezza, Merone, Nibionno, Lurago d'Erba,		

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
	Monguzzo, Mojana, Orsenigo, Parravicino, Ponte Lambro, Rogeno, Vill'Albese, Castiglione d'Intelvi, Argegno, Blessagno, Campione, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Laino, Lanzo d'Intelvi, Pellio di Sopra, Pigra, Ponna, Ramponio, San Fedele, Scaria, Schignano, Verna, Bene Lario, Breglia, Colonno, Croce, Grandola, Grianta, Grona, Lenno, Loveno sopra Menaggio, Menaggio, Mezzegra, Ossuccio, Plesio, Sala Comacina, Tremezzo, Albagasio, Buggiolo, Carlazzo Valsolda, Castello Valsolda, Cavargna, Cima, Claino con Osteno, Corrido, Cressogno, Cosino, Dasio, Drano, Gottro, Porlezza, Piano Porlezza, Puria, S. Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Seghebbia, Tavordo, Consiglio di Rumo, Cremia, Dongo, Garzeno, Germasino, Musso, Pianello del Lario, Rezzonico, Sant'Abbondio, San Siro, Stazzonà, Bugiallo, Domaso, Dosso del Liro, Gera, Gravedona, Livo, Montemezzo, Peglio, Sorico, Traversa, Trezzone, Vercana, Bellano, Colico, Corenno Plinio, Dorio, Dervio, Esino Inferiore, Esino Superiore, Introzzo, Perledo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendragno, Vestreno, Bellagio, Careno, Civenna, Lezzeno, Limonta, Nesso, Vassena, Veleso, Zelbio.	1	—
Como . . .	Como, Albate, Blevio, Breccia, Brienno, Brunate, Camnago Volta, Carate Lario, Civiglio, Capiago, Cavallasca, Cernobbio, Laglio, Lemna, Lipomo, Maslianico, Molina, Moltrasio, Montorfano, Palanzo, Pognana, Piazza Santo Stefano, Ponzate, Rebbio, Rovenna, Solzago, Tavernerio, Tomo, Urio, Vergosa, Albiolo, Asnago, Bernate di Como, Bizzarone, Bregnano, Bulgorello, Cagno, Camnago Faloppia, Casanova di Uggiate, Casnate, Cassina Rizzardi, Caversaccio, Cermenate, Civello, Drezzo, Fino Mornasco, Gaggino, Gironico, Grandate, Lucino, Maccio, Luisago, Lurate Abbate, Minoprio, Montano Comasco, Parè, Bodero, Ronago, Rovellasca, Trevano, Uggiate, Vertemate, Appiano, Be-		

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
	regazzo, Binago, Caslino al Piano, Bulgarograsso, Cadorago, Carbonate, Castelnuovo Bazente, Fenegrò, Guanzate. Cirimido, Limido, Locate Varesino, Lurago Marinone, Lomazzo, Mozzate. Olgiate Comasco, Oltrona di S. Mamette, Rovello, Sobbiate, Turate, Veniano, Cantù, Alzate con Verzago. Brenna, Arosio, Cabiate, Carimate, Carugo, Cremnago, Cucciago, Figino Serenza, Intimiano, Inverigo, Novedrate, Senna Comasco, Mariano Comense, Villa Romanò, Romanò Brianza, Erba, Albese, Alserio, Anzano del Parco, Arcellasco, Buccinigo, Carcano, Casletto, Cassano Albese, Crevenna, Costa Masnaga, Fabbrica Durini, Incino, Lambrugo, Lezza, Merone, Nibionno, Lurago d'Erba, Monguzzo, Mojana, Orsenigo, Parravicino, Ponte Lambro, Rogeno, Vill'Albese	—	1
Dongo . . .	Castiglione d'Intelvi, Argegno, Blessagno, Campione, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Laino, Lanzo d'Intelvi, Pellio di Sopra, Pigra, Ponna, Ramponio, San Fedele, Scaria, Schignano, Verna, Bene Lario, Breglia, Colonno, Croce, Grandola, Griante, Grona, Lenno, Loveno sopra Menaggio, Menaggio, Mezzegra, Ossuccio, Plesio, Sala Comacina, Tremezzo, Albogasio, Buggiolo. Carlazzo Valsolda, Castello Valsolda, Cavargna, Cima, Claino con Osteno, Corrido, Cressogno, Cusino, Dasio, Drano, Gottro, Porlezza, Piano Porlezza, Puria, S. Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Seghebbia, Tavordo, Consiglio di Rumo, Cremia, Dongo, Garzeno, Germasino, Musso, Pianello del Lario, Rezzonico, Sant'Abbondio, San Siro, Stazzonà, Bugiallo, Domaso, Dosso del Liro, Gera, Gravedona, Livo, Montemezzo, Peglio, Sorico, Traversa, Trezzone, Vercana, Bellano, Colico, Corenno Plinio, Dorio, Dervio, Esino Inferiore, Esino Superiore, Introzzo, Perledo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, Bellagio, Careno, Civenna, Lezzeno, Limonta, Nesso, Vassena, Veleso, Zelbio	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 55. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

CCCCX.

REGIO DECRETO *che dà alla scuola tecnica di Città di Castello il nome di Felice Cavallotti.*

26 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1904, n. 248)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 26 giugno 1904, n. 473, col quale la scuola tecnica comunale pareggiata di Città di Castello è convertita in governativa;

Veduta la deliberazione, in data del 6 giugno 1904, del consiglio comunale di Città di Castello;

Veduta la deliberazione in data del 30 detto mese del consiglio provinciale scolastico di Perugia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La regia scuola tecnica di Città di Castello è intitolata col nome di Felice Cavallotti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 55. F. Mezzetti.
***Luogo del Sigillo. V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.**

Orlando.

CCCCXI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 8 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1904, n. 248)

Con cui l'asilo infantile « Giacomo Gillio » di Vico Canavese è stato eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 53.

CCCCXII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 19 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 ottobre 1904, n. 251)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Celico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Rava - Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 64.

CCCCXIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 22 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 ottobre 1904, n. 251)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Fiorenzuola d'Arda. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Rava - Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 65.

CCCCXIV.

REGIO DECRETO *che modifica la circoscrizione elettorale della Camera di commercio ed arti di Novara.*

29 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 ottobre 1904, n. 254)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 25 marzo 1900, n. XCIV (parte supplementare), che stabilisce la tabella delle sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Novara;

Vista la deliberazione della Camera predetta in data 1° agosto 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Novara sono stabilite dall'unita tabella, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il regio decreto 25 marzo 1900, n. XCIV (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Regstrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 66. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

TABELLA
delle Sezioni elettorali della Camera di Commercio ed arti di Novara.

N. d'ordine	SEDE della Sezione	COMUNI componenti ciascuna Sezione
1	Arona	Arona, Borgoticino, Castelletto Ticino, Colazza, Comignago, Dagnente, Divignano, Dormeletto, Ghevio, Invorio Inferiore, Invorio Superiore, Meina, Mercurago, Montrigiasco, Oleggio Castello, Paruzzaro.
2	Bannio	Bannio, Anzino, Calasca, Ceppomorelli, Cimamulera, Macugnaga, Castiglione, Piedimulera, Vanzone con S. Carlo.
3	Biandrate	Biandrate, Casalbeltramo, Casaleggio, Mandello Vitta, Recetto, Sannazzaro Sesia, S. Pietro Mosezzo, Vicolungo.
4	Borgomanero	Borgomanero, Agrate Conturbia, Boca, Bogogno, Cavaglio d'Agogna, Cavaglietto, Cressa, Cureggio, Fontanetto d'Agogna, Gattico, Maggiora, Suno, Vergano Novarese, Veruno.
5	Borgosesia	Borgosesia, Agnona, Ara, Aranco, Cellio, Foresto Sesia, Isolella, Valduggia.
6	Borgovercelli	Borgovercelli, Casalino, Casalvolone, Villata, Vinzaglio.
7	Cameri	Cameri.
8	Cannobio	Cannobio, Cannero, Cavaglio San Donnino, Cursolo, Falmenta, Gurro, Orasso, S. Agata, San Bartolomeo Valmara, Spoccia, Traffiume, Trarego, Viggiona.

N. d'ordine	SEDE della Sezione	COMUNI componenti ciascuna Sezione
9	Carpignano Sesia. . . .	Carpignano, Briona ed Uniti, Castellazzo Novarese, Fara, Landiona, Sillavengo.
10	Casale Corte Cerro. . .	Casale Corte Cerro, Crana con Gattugno.
11	Crodo	Crodo, Agaro, Baceno, Cravegna, Formazza, Mozzio, Premia, Salecchio, Viceno.
12	Domodossola.	Domodossola, Antrona Piana, Beura, Bognancodentro, Bognancofuori, Caddo, Cardezza, Crevoladossola, Masera, Montecrestese, Monte Ossolano, Montescheno, Pallanzeno, Preglia, Schieranco, Seppiana, Tappia, Trontano, Vagna, Viganella, Villadossola.
13	Galliate.	Galliate, Romentino.
14	Ghemme	Ghemme, Sizzano.
15	Gozzano.	Gozzano, Anzate, Bolzano, Briga, Bugnate, Gargallo, Pogno, Soriso, San Maurizio d'Opaglio.
16	Intra	Intra, Arizzano, Aurano, Bèe, Cambiasca, Caprezzo, Cargiago, Esio, Ghiffa, Intragna, Oggebbio, Premeno, Trobaso, Vignone, Zoverallo.
17	Lesa	Lesa, Belgirate, Brovello, Comnago, Calogna, Fosseno, Graglia, Piana, Massino, Nebbiuno, Pisano, Sovazza, Tapigliano, Corciago.
18	Novara.	Novara, Sezione I.
19	Novara.	Novara, Sezione II.

N. d'ordine	SEDE della Sezione	COMUNI componenti ciascuna Sezione
20	Oleggio	Oleggio, Alzate, Agnellengo, Bellinzago, Barengo, Caltignaga, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Pombia, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia.
21	Omegna.	Omegna, Agrano, Campello, Monti, Cireggio, Crusinallo, Fornero, Forno, Germagno, Loreglia, Luzzogno, Massiola, Nonìo, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Sambughetto.
22	Ornavasso.	Ornavasso, Anzola, Cuzzago, Fomarco, Mergozzo, Miggiandone, Premosello, Rumianca, Vogogna.
23	Orta	Orta, Ameno, Armeno, Arola, Artò, Boletto, Cesara, Coiromonte, Isola S. Giulio, Miasino, Pella, Pettenasco.
24	Pallanza	Pallanza, Bieno, Cavandone, Cossogno, Miazzina, Rovegro, Santino, Suna, Unchio.
25	Romagnano Sesia . . .	Romagnano, Cavallirio, Grignasco, Prato Sesia.
26	Santa Maria Maggiore .	Santa Maria Maggiore, Albogno, Buttogno, Coimo, Craveggia, Dissimo, Druogno, Finero, Folsogno, Malesco, Olgia, Re, Toceno, Villette, Vocogno, Zornasco.
27	Scopa	Scopa, Alagna, Balmuccia, Bocciolato, Carcoforo, Campertogno, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rima, Rimasco, Riva Valdobbia, Rossa, Scopello.
28	Stresa	Stresa, Baveno, Brisino, Carpugnino, Chignolo Verbano, Gignese, Magognino, Nocco, Stroppino, Vezzo.

N. d'ordine	SEDE della Sezione	COMUNI componenti ciascuna Sezione
29	Trecate	Trecate, Cerano, Sozzago.
30	Varallo-Sesia	Varallo, Breia, Camasco, Cervarolo, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Crevolasesia, Doccio, Fobello, Locarno Sesia, Morca, Morondo, Parone, Quarona, Roccapietra, Rimella, Sabbia, Valmaggia, Vocca.
31	Varzo	Varzo, Trasquera.
32	Vespolate	Vespolate, Borgolavezzaro, Garbagna, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

CCCCXV.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto del lascito Cartegni in Bagnone.*

14 *agosto* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 ottobre 1904, n. 254)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il testamento 17 febbraio 1631 con cui Giovan Battista Cartegni nominava suo erede universale una scuola di umanità da erigersi ed istituirsi nella terra di Bagnone sua patria;

Ritenuto che tale scuola non risponde più ai bisogni della popolazione di Bagnone e devo quindi essere trasformata, giusta la facoltà conferita dallo stesso testatore col codicillo 7 novembre 1633;

Veduto lo schema di statuto deliberato dal consiglio comunale di Bagnone;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito schema di statuto del lascito Cartegni in Bagnone, che sarà firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 68. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Orlando.

STATUTO

della fondazione Cartegni di Bagnone

Art. 1.

Il lascito del fu prof. Giov. Battista Cartegni di Bagnone nella misura e nei modi determinati dal testamento 17 febbraio 1631 e codicillo 7 novembre 1633, è destinato al mantenimento di una scuola elementare superiore nel comune di Bagnone.

Art. 2.

L'istituzione è governata da una commissione amministrativa di tre membri scelti dal consiglio comunale di preferenza tra persone delle famiglie nominate e indicate, come esecutrici della sua volontà, dal testatore Giov. Battista Cartegni nel testamento e codicillo indicati all'articolo precedente.

Art. 3.

La commissione amministra il patrimonio dell'istituzione e ne redige i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che, approvati dal consiglio comunale, saranno uniti come allegati al conto ed al bilancio comunale e saranno soggetti all'approvazione del consiglio scolastico.

Art. 4.

In riguardo alla scuola elementare, la commissione ne sorveglia l'andamento economico, disciplinare e morale; cura

l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti relativi all'istruzione, e propone tutti quei provvedimenti che reputerà utili all'incremento della medesima.

Art. 5.

La scuola elementare superiore sarà dapprima unica mista; ma appena le rendite lo consentiranno, sarà sdoppiata in maschile e femminile e, possibilmente, verrà aggiunto un corso o scuola professionale per gli artisti ed operai.

Art. 6.

La scuola elementare superiore del comune di Bagnone mantenuta dal lascito Cartegni, per rispetto alla sua classificazione, alla nomina, conferma e licenziamento degli insegnanti, alla divisione in classi, ai programmi d'insegnamento, agli esami finali e quant'altro concerne il regime di detta scuola e degli insegnanti, è considerata come comunale, e quindi subordinata alle vigenti leggi scolastiche ed ai relativi regolamenti, nonchè all'ispezione e vigilanza governativa.

Art. 7.

Alla scuola sono ammessi indistintamente quanti ne facciano domanda alla commissione. Gli scolari poveri del comune di Bagnone e tutti gli scolari appartenenti alle famiglie di mediocre sostanza, ma molto numerose, pure nativi di Bagnone, saranno ammessi a frequentare la scuola gratuitamente previa presentazione della domanda motivata e dei relativi certificati di povertà da esaminarsi dalla commissione amministrativa che in ogni singolo caso deciderà

quale alunno sia o meno meritevole dell'ammissione gratuita. In caso di eccezioni le deliberazioni relative saranno risolute irrevocabilmente dalla giunta comunale.

Art. 8.

Ad eccezione degli alunni di cui all'articolo precedente, tutti gli altri dovranno pagare all'economato della scuola lire 3 mensili per mesi dieci all'anno. Da questa tassa non potranno essere esonerati gli alunni non appartenenti a famiglie native di Bagnone.

Art. 9.

Tutte le deliberazioni della commissione dovranno essere approvate dal consiglio municipale di Bagnone: contro i deliberati della commissione e contro i conseguenti provvedimenti del consiglio comunale è sempre ammesso ricorso al consiglio provinciale scolastico, a cui è in ogni caso riservata l'approvazione definitiva di ogni deliberazione a norma dell'art. 13 del regolamento 3 novembre 1877, n. 4152.

Così definitivamente stabilito ed approvato dal consiglio comunale in seduta 2 luglio 1904.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CCCCXVI.

Regio Decreto *che istituisce in Adernò un ginnasio governativo e modifica la tabella* C *del personale dirigente ed insegnante dei licei e ginnasi.*

29 *agosto* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 ottobre 1904, n. 254)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, n. 263;

Visto il fondo stanziato al cap. 70 del bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio 1903-1904;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1903 è istituito in Adernò un ginnasio regio.

Art. 2.

Alla tabella *C*, del personale dirigente ed insegnante dei regi licei e ginnasi approvata con la legge 12 luglio 1900, n. 259, sono aggiunti i seguenti posti:

1	Incaricato della direzione	L.	500
1	Titolare del corso superiore	»	2,200
1	Reggente del corso superiore	»	2,000
1	Titolare del corso inferiore. . . .	»	2,000
2	Reggenti del corso inferiore (a L. 1,800)	»	3,600
1	Reggente per la matematica . . .	»	1,800
1	Incaricato per il francese	»	1,500
	Totale . . .	L.	13,600

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 71. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

Orlando.
Giolitti.

CCCCXVII.

Regio Decreto *che converte in governativa la scuola tecnica comunale di Melfi e modifica la tabella organica del personale insegnante.*

29 *settembre* 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 ottobre 1904, n. 251)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 84 della legge 31 marzo 1904, n. 140, che emana provvedimenti a favore della provincia di Basilicata;

Veduta la tabella *G* annessa alla legge suddetta;

Veduta la tabella organica per il personale delle scuole tecniche governative, approvata con la legge 12 luglio 1900, n. 259, e modificata con successivi regi decreti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica comunale di Melfi è convertita in governativa dal 1° ottobre 1904.

Art. 2.

Alla tabella organica in vigore per il personale delle scuole tecniche governative sono aggiunti, dal 1° ottobre 1904, i posti seguenti:

1 Incaricato della direzione a	L.	500
5 Professori reggenti a lire 1,800 . .	»	9,000
3 Professori incaricati a lire 1,200 . .	»	3,600

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 72. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.
GIOLITTI.

CCCCXVIII.

Regio Decreto *che dà facoltà al consorzio d'irrigazione del Vaso Menarizza in Vilsano e Calvisano di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.*

29 *agosto* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 novembre 1904, n. 255)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del consorzio irriguo del Vaso Menarizza in Visano e Calvisano, provincia di Brescia, per ottenere la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci;

Visto l'atto di costituzione del consorzio in data 13 settembre 1880 a rogito del notaio dott. Emilio Oldofredi;

Visto il regolamento e gli altri atti relativi;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci, con cui sono accettate le modificazioni allo statuto suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consorzio d'irrigazione del Vaso Menarizza in Visano e Calvisano, provincia di Brescia, è accordata la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 70. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI

RAVA.

CCCCXIX.

Regio Decreto *che aggrega il comune di Aragona alla circoscrizione del collegio di probiviri per l'industria dello zolfo, con sede in Grotte.*

11 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 novembre 1904, n. 255)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 26 maggio 1898, n. CLXVII, col quale fu istituito un collegio di probiviri per l'industria dello zolfo con sede in Grotte (Girgenti) e giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Comitini, Racalmuto e Favara;

Sentito l'avviso degli enti interessati, giusto l'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia e i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Aragona è aggregato alla circoscrizione del collegio di probiviri per l'industria dello zolfo con sede in Grotte (Girgenti), stabilita con regio decreto 26 maggio 1898, n. CLXVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 73. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RONCHETTI.
RAVA.

CCCCXX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 26 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 ottobre 1904, n. 254)

Col quale il fine del patrimonio del legato Paolo Moraschi è trasformato allo scopo di ricoverare poveri infermi ed il patrimonio stesso concentrato nella congregazione di carità di Villanova Solaro. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 ottobre 1904.
Reg. 10 Atti del Governo a f. 79.

CCCCXXI.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Chieti.*

19 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 novembre 1904, n. 256)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto in data 21 luglio 1902, n. CCLXV (parte supplementare), che stabilisce la circoscrizione elettorale della Camera di commercio ed arti di Chieti;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Chieti in data 18 giugno 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Chieti sono stabilite secondo l'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Il regio decreto 21 luglio 1902, n. CCLXV (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 76. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI

Rava.

TABELLA

della circoscrizione elettorale della Camera di commercio ed arti di Chieti.

N. d'ordine	SEDE delle sezioni	COMUNI componenti ciascuna sezione
1	Atessa	Archi. Atessa. Casalanguida. Perano. Tornareccio.
2	Bomba	Bomba. Colledimezzo. Montazzoli. Monteferrante. Pietraferrazzana.
3	Caramanico	Caramanico. Musellaro. Roccacaramanico. Salle. Sant'Eufemia a Maiella.
4	Carunchio	Carunchio.

N. d'ordine	SEDE delle sezioni	COMUNI componenti ciascuna sezione
5	Casalbordino	Casalbordino. Paglieta. Pollutri. Scerni. Torino di Sagro. Villalfonsina.
6	Casoli	Altino. Casoli. Palombaro.
7	Castiglione Messer Marino . .	Castelguidone. Castiglione Messer Marino. Fraine. Roccaspinalveti. Schiavi di Abruzzo.
8	Celenza sul Trigno	Celenza sul Trigno. San Giovanni Lipioni. Torrebruna. Tufillo.
9	Chieti (1ª sottosezione) . . .	Chieti (dalla lettera *A* alla lettera *M*).

N. d'ordine	SEDE delle sezioni	COMUNI componenti ciascuna sezione
	Chieti (2ª sottosezione)	Chieti (dalla lettera N alla lettera Z).
		Ari.
		Bucchianico.
		Casacanditella.
		Casaleincontrada.
		Fara Filiorum Petri.
		Ria Teatina.
		Torrevecchia Teatina.
		Vacri.
		Villamagna.
10	Fossacesia	Fossacesia.
		Rocca San Giovanni.
11	Gissi	Carpineto Sinello.
		Furci
		Gissi.
		Guilmi.
12	Guardiagrele	Filetto.
		Guardiagrele.
		Orsogna.
		Pennapiedimonte.
		Rapino.
		S. Martino sulla Marruccina.
		S. Eusanio del Sangro.

N. d'ordine	SEDE delle sezioni	COMUNI componenti ciascuna sezione
13	Lama de' Peligni	Civitella Messer Raimondo. Fara S. Martino. Lama de' Peligni. Taranta Peligna.
14	Lanciano	Castelfrentano. Lanciano. Mozzagrogna. S. Maria Imbaro.
15	Manoppello	Lettomanoppello. Manoppello. Pretoro. Roccamontepiano. Serramonacesca. Turrivalignani.
16	Ortona a Mare	Giuliano Teatino. Ortona a Mare.
17	Palena	Colledimacine. Lettopalena. Palena.

N. d'ordine	SEDE delle sezioni	COMUNI componenti ciascuna sezione
18	Pescara.	Francavilla al Mare. Pescara. San Giovanni Teatino.
19	San Buono	Dogliola. Fresagrandinaria. Lentella. Liscia. Palmoli. San Buono
20	San Valentino.	Abbateggio. Roccamorice. San Valentino in Abruzzo Citeriore.
21	San Vito Chietino	Frisa. San Vito Chietino. Treglio.
22	Tocco da Casauria	Bolognano. Tocco da Casauria.

N. d'ordine	SEDE delle sezioni	COMUNI componenti ciascuna sezione
23	Tollo	Arielli. Canosa Sannita. Crecchio. Miglianico. Tollo. Villarielli.
24	Torricella Peligna	Buonanotte. Fallascoso. Gessopalena. Montenerodomo. Pennadomo. Roccascalegna. Torricella Peligna.
25	Vasto	Cupello. Monteodorisio. San Salvo. Vasto.

N. d'ordine	SEDE delle sezioni	COMUNI componenti ciascuna sezione
26	Villa Santa Maria	Borrello.
		Civitaluparella.
		Fallo.
		Gamberale.
		Montelapiano.
		Pizzoferrato.
		Quadri.
		Roio del Sangro.
		Rosello.
		Villa Santa Maria.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

CCCCXXII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 10 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 ottobre 1904, n. 254)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Torino. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 78.

CCCCXXIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 10 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 ottobre 1904, n. 254)

Che autorizza la istituzione di una nuova cassa di risparmio in Fossombrone. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 77

CCCCXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1904, n. 257)

Che approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Castelfranco Veneto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI - *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 88.

CCCCXXV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 22 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1904, n. 257)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Pietraperzia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 92.

CCCCXXVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 26 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1904, n. 257)

Col quale lo scopo delle rendite della confraternita del SS. Sacramento e Morte è per annue lire 150 trasformato in quello di sussidiare poveri infermi e col quale altresì tale quota così trasformata viene concentrata nella congregazione di carità di Sammarcello (Ancona). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 94.

CCCCXXVII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 29 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1904, n. 257)

Con cui l'asilo infantile di Abbiate Guazzone viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 87.

CCCCXXVIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 29 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1904, n. 257)

Con cui la fondazione « Cucina economica » di Castiglione delle Stiviere (Mantova) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 89.

CCCCXXIX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 29 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1904, n. 257)

Col quale è data facoltà al comune di Guardiagrele di applicare nel biennio 1904-905 la tassa di famiglia col li-

mite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI

Registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 91.

CCCCXXX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 7 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1904, n. 257)

Con cui il lascito Moltisanti Carmelo di Ragusa è eretto in ente morale ed è fuso coll'ospizio Paolo Leni-Spadafora del quale viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 93.

CCCCXXXI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 7 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1904, n. 257)

Con cui il pio legato dotalizio don Leonardo e Laurenzia Piccinini, di Narni, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 90.

CCCCXXXII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 7 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1904, n. 257)

Col quale è data facoltà al comune di Mola di Bari di applicare nell'anno 1904 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 5 maggio 1904. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1904.
Reg. 19 Atti del Governo a f. 96.

CCCCXXXIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 7 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1904, n. 257)

Col quale è data facoltà al comune di Palmi di applicare nell'anno 1904 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 21 novembre 1903. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato.* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 98.

CCCCXXXIV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 10 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1904, n. 257)

Col quale è data facoltà al comune di Varzi di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 97.

CCCCXXXV.

Regio Decreto *che erige in ente morale la fondazione Schiff in Firenze e ne approva lo statuto.*

26 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 novembre 1904, n. 259)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza presentata il 6 agosto p. p. dal signor sovraintendente al regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, per ottenere l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto organico della fondazione Ugo Schiff per premi alle migliori tesi di laurea in chimica pura;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La fondazione Ugo Schiff per premi alle migliori tesi di laurea in chimica pura è eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
ato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e de:
creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'
servarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

gistrato alla Corte dei conti addì 3 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 100. F. Mezzetti.
ogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti.

Orlando.

STATUTO

della fondazione Ugo Schiff

Art. 1.

La fondazione Ugo Schiff è costituita in ente morale.

Art. 2.

Il patrimonio della fondazione consiste in un titolo del consolidato italiano, quattro per cento, per la rendita di lire quattrocento con godimento dal 1° luglio 1904, che fu acquistato con la somma di lire 4,750 raccolta in occasione del 70° anniversario del professore Ugo Schiff e con lire 5,500 elargite dal professore medesimo.

Faranno parte della stessa fondazione le somme che sotto qualunque titolo potranno eventualmente esservi aggiunte.

Art. 3.

La fondazione Ugo Schiff ha per iscopo il premiare le migliori tesi di chimica pura, aventi carattere sperimentale, che vengano presentate per la laurea nelle università o negli istituti universitari d'Italia. E però, metterà a concorso, almeno ogni biennio, un premio di lire 500.

Art. 4.

Le eccedenze della rendita, depurate dalle spese di amministrazione, verranno accumulate per costituire un fondo di riserva che la facoltà di scienze fisiche e naturali del regio

istituto di studi superiori in Firenze erogherà in altri premi straordinari di lire 500, sempre al medesimo scopo.

Art. 5.

L'assegnazione dei premi sì ordinari, che straordinari, avverrà mediante pubblico concorso.

Ogni concorso ordinario resterà aperto per due anni e precisamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno consecutivo, e sarà giudicato non più tardi del 15 aprile prossimo seguente.

Le tesi di laurea, manoscritte od a stampa, dovranno essere consegnate alla facoltà di scienze del regio istituto di studi superiori entro i primi tre mesi dal giorno del relativo esame di laurea.

Ciascuna tesi dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del preside della facoltà, presso la quale fu sostenuto l'esame, attestante che essa corrisponde essenzialmente a quella discussa.

Le tesi manoscritte dovranno essere accompagnate da un largo sunto a stampa.

Art. 6.

Il premio di lire 500, sia esso ordinario o straordinario, non potrà essere diviso tra più concorrenti; ma dovrà essere dato per intiero ad un solo.

Nel caso che nessuno riesca vincitore, quel premio verrà messo a concorso dal 15 aprile al 31 dicembre dell'anno medesimo, e così di seguito negli anni consecutivi fino a che non sia conferito.

Art. 7.

La commissione giudicatrice sarà nominata dalla facoltà di scienze del regio istituto di studi superiori non più tardi del 15 gennaio dopo chiuso il concorso, e sarà costituita:

1° dal preside della facoltà, *presidente*;

2° da quattro altri membri eletti a schede segrete, tre dei quali almeno siano estranei al regio istituto di studi superiori. Fra questi cinque membri dovrà essere compreso almeno un cultore della fisica sperimentate.

Art. 8.

I singoli commissari riceveranno le tesi dei concorrenti al loro domicilio, e dopo averle esaminate e discusse per corrispondenza, presenteranno alla facoltà una relazione collettiva e le loro proposte.

La risoluzione definitiva dei casi dubbi o controversi, spetta alla facoltà.

Art. 9.

La fondazione Ugo Schiff è amministrata dal consiglio direttivo del regio istituto di studi superiori in Firenze, ed ha la sua sede legale presso l'istituto medesimo.

Tutte le somme costituenti attualmente la fondazione e quelle che potessero in seguito pervenirle, dovranno a cura e sotto la responsabilità del consiglio, essere investite in rendita dello Stato a favore dell'ente.

Articolo transitorio.

Il primo concorso della fondazione Ugo Schiff sarà aperto, in via eccezionale, per questa volta, col 1° ottobre 1904 e chiuso col 31 dicembre 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CCCCXXXVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 5 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 novembre 1904, n. 263)

Con cui l'opera pia Francescon dipendente dai lasciti di Francescon Giuseppe fu Matteo, Furlanis cav. Riccardo Osvaldo fu Scipione e Marzinotto Giuseppe in Portogruaro è eretta in ente morale e se ne approva lo statuto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 109.

CCCCXXXVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 7 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 novembre 1904, n. 263)

Con cui l'asilo infantile di Quattrocassine (frazione di Boscomarengo) istituito dal fu don Pietro Camussa viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 110.

CCCCXXXVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 7 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 novembre 1904, n. 263)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Modena, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 8 dicembre 1903, 6 maggio e 12 agosto 1904, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 1° gennaio 1903, n. III. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 104.

CCCCXXXIX.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili e affini in Terni.*

7 ottobre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 novembre 1904, n. 263)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 17 gennaio 1904, n. XXXVI (parte supplementare), che istituisce un collegio di probiviri per le industrie tessili e affini con sede in Terni e giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Perugia, Gualdo Tadino, Todi, Massa Martana, Acquasparta, Spoleto, Narni, Città di Castello, Gubbio e Foligno;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili e affini, istituito in Terni, sono stabilite secondo il prospetto che segue, una per gli industriali e tre per gli operai:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
Terni . . .	Terni, Narni, Acquasparta, Foligno, Gualdo Tadino, Spoleto, Perugia, Todi, Massa Martana, Città di Castello, Gubbio . .	1	—
Terni . . .	Terni, Narni, Acquasparta.	—	1
Foligno . . .	Foligno, Gualdo Tadino, Spoleto	—	1
Perugia . . .	Perugia, Todi Massa Martana, Città di Castello, Gubbio	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 114. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CCCCXL.

REGIO DECRETO, Racconigi, 10 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 novembre 1904, n. 263)

Con cui l'ospizio S. Carlo fondato dal sacerdote Carlo Vismara in S. Bassano viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 111.

CCCCXLI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 10 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 novembre 1904, n. 263)

Con cui l'opera pia Graziadio Gerbi di Livorno viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 108.

CCCCXLII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 10 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 novembre 1904, n. 263)

Col quale è data facoltà al comune di S. Sepolcro di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite mas-

simo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 106.

CCCCXLIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 10 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 novembre 1904, n. 263)

Col quale è data facoltà al comune di S. Severo di applicare nel biennio 1904-905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI. — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 105.

CCCCXLIV.

REGIO DECRETO *che istituisce un collegio di probiviri per l'industria metallurgica e affini con sede in Pont Canavese, ed altro in Cuorgnè per le industrie tessili e affini.*

10 *ottobre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 novembre 1904, n. 263)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie ed il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2° della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un collegio di probiviri per l'industria metallurgica e affini con sede in Pont Canavese e giurisdizione

sui mandamenti di Pont Canavese, Cuorgnè, Rivarolo Canavese, S. Giorgio Canavese, Castellamonte, Agliè e Locana.

Art. 2.

È istituito un collegio di probiviri per le industrie tessili e affini con sede in Cuorgnè e giurisdizione sui mandamenti di Cuorgnè, Pont Canavese, Rivarolo Canavese, S. Giorgio Canavese, Castellamonte, Agliè e Locana.

Art. 3.

Ciascuno dei due collegi di cui all'articolo precedente sarà formato di quattordici componenti: sette industriali e sette operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 115. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RONCHETTI.
RAVA.

CCCCXLV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 13 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 novembre 1904, n. 263)

Con cui il pio istituto Girolamo Conte di Breganze (provincia di Vicenza) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 107.

CCCCXLVI.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 20 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 novembre 1904, n. 263)

Con cui il pio legato Amadoro Bracci di Vignanello (Roma) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 112.

CCCCXLVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 3 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 novembre 1904, n. 263)

Col quale il comune di San Giovanni a Teduccio è autorizzato a continuare a riscuotere una sovratassa addizionale superiore al 50 per cento del dazio governativo pel vino, pel mosto e per l'uva. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 121.

CCCCXLVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 7 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 novembre 1904, n. 623)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Ascoli Piceno, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nella adunanza del 3 dicembre 1903, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 10 ottobre 1890, numero MMMDCCCCXLIX (serie 3ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 117.

CCCCXLIX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 7 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 novembre 1904, n. 263)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Alessandria, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 23 aprile e 30 giugno 1904, in sostituzione del regolamento approvato col reale decreto 19 febbraio 1891, n. LXVI. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 118.

CCCCL.

Regio Decreto *che aumenta il numero dei componenti la Camera di commercio ed arti di Brescia.*

16 ottobre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 novembre 1904, n. 263)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visti il regio decreto 13 novembre 1862, n. 971, e l'annessa tabella contenente il numero dei componenti ciascuna Camera di commercio ed arti del Regno;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Brescia in data 22 giugno 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei componenti la Camera di commercio ed arti di Brescia è elevato da 13 a 21.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 113. F. Mezzetti.
***Luogo del Sigillo.* V. Il Guardasigilli RONCHETTI**

RAVA.

CCCCLI.

REGIO DECRETO, San Rossore, 20 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 novembre 1904, n. 265)

Con cui l'asilo infantile di Candia Lomellina viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 125.

CCCCLII.

REGIO DECRETO *che modifica le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Spezia.*

15 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 novembre 1904, n. 266)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 15 settembre 1902, n. CCCXLVIII (parte supplementare), che stabilisce la tabella delle sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Spezia;

Vista la deliberazione della Camera di commercio predetta, in data 30 maggio 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Spezia sono stabilite dall'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Il regio decreto 15 settembre 1902, n. CCCXLVIII (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 128. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

TABELLA

delle sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Spezia.

SEDI delle sezioni elettorali	COMUNI componenti ciascuna sezione
Spezia	Spezia, Riccò del Golfo di Spezia, Borghetto di Vara, Beverino, Brugnato, Pignone, Zignago, Sesta Codano.
Riomaggiore	Riomaggiore.
Lerici	Lerici.
Levanto	Levanto, Bonassola, Deina, Framura, Carro Carrodano.
Monterosso al Mare	Monterosso al Mare, Vernazza.
Portovenere	Portovenere.
Sarzana	Sarzana, S. Stefano di Magra, Ameglia, Castelnuovo di Magra, Ortonovo.
Arcola	Arcola, Vezzano Ligure, Follo, Bolano.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAVA.

CCCCLIII.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 20 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 novembre 1904, n. 267)

Col quale è data facoltà al comune di Cimitile di applicare nel triennio 1904-906 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 132.

CCCCLIV.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 20 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 novembre 1904, n. 267)

Col quale è data facoltà al comune di Ascoli Piceno di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 500 (cinquecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 133.

CCCCLV.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 20 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 novembre 1904, n. 267)

Col quale è data facoltà al comune di Candela di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento) — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 134.

CCCCLVI.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 20 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 novembre 1904, n. 267)

Col quale è data facoltà al comune di Castel di Sangro di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 135.

CCCCLVII.

Regio Decreto *che converte in governativo il ginnasio e la scuola tecnica di Pistoia e modifica le tabelle organiche del personale insegnante.*

10 *ottobre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 novembre 1904, n. 271)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 357;
Veduta la convenzione 22 gennaio 1904;
Vedute le leggi vigenti sulla pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio e la scuola tecnica di Pistoia sono convertiti in governativi dal 1° ottobre 1904.

Art. 2.

Da questa data alle tabelle *B*, *C* e *D* per il personale dirigente ed insegnante delle regie scuole tecniche e dei regi

ginnasi e per il personale inserviente dei regi ginnasi approvate con la legge 12 luglio 1900, n. 259, sono aggiunti i posti seguenti:

Alla tabella B.

1 Direttore incaricato a	L.	500
5 Professori reggenti a	»	1,800
3 Professori incaricati di 2ª classe . .	»	1,200

Alla tabella C.

1 Incaricato della direzione a	L.	500
2 Professori reggenti di classi superiori a	»	2,000
3 Professori reggenti di classi inferiori a	»	1,800
1 Professore incaricato di matematiche con rimunerazione a	»	1,200
1 Professore incaricato di francese a . .	»	700

Alla tabella D.

1 Bidello a	L.	800
1 Inserviente custode a	»	700

Art. 3.

Il comune di Pistoia dovrà fornire i locali, la suppellettile scolastica ed il materiale scientifico necessario ai detti istituti, provvedendo direttamente al personale inserviente della scuola tecnica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 139. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti.

Orlando.
Giolitti.

CCCCLVIII.

REGIO DECRETO, San Rossore, 23 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 novembre 1904, n. 271)

Con il quale si trasforma il fine, cui sono attualmente destinati i patrimoni delle confraternite del SS. Sacramento, del Rosario e di San Pietro in Vincoli erette nella frazione di San Polo del comune di Tarano (Perugia), in quelli di concorrere al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, di soccorrere ed assistere i malati poveri a domicilio e di sussidiare l'infanzia abbandonata.

Con lo stesso decreto si concentrano i patrimoni anzidetti nella congregazione di carità di Tarano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 137.

CCCCLIX.

REGIO DECRETO *che dà facoltà al consorzio del Gerenzone in Castello sopra Lecco di riscuotere il contributo consorziale con i privilegi per l'esazione dell'imposte dirette.*

31 *ottobre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 novembre 1904, n. 271)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale;

Viste le istanze del presidente del consorzio del Gerenzone in Castello sopra Lecco in data 24 settembre 1891 e 10 gennaio 1904, con cui detto consorzio chiede di essere autorizzato a riscuotere i contributi consorziali con le forme, i privilegi e le norme in vigore per l'esazione delle imposte dirette;

Visto il regolamento per il detto consorzio, approvato nelle assemblee generali del 10 e 24 maggio 1903, omologato dal tribunale di Lecco, con decreto del 20 giugno 1903 e trascritto nell'ufficio ipoteche di Lecco addì 25 agosto 1901;

Visti i verbali delle dette assemblee, il decreto di omologazione del tribunale di Lecco e la nota di trascrizione dell'ufficio ipoteche, come sopra;

Visto l'elenco degli utenti consorziati, con l'indicazione della rispettiva forza motrice;

Visto il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il consorzio del Gerenzone, con sede in Castello sopra Lecco, è autorizzato a riscuotere i contributi consorziali con le forme, i privilegi e le norme in vigore per l'esazione delle imposte dirette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 140. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CCCCLX.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 31 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 novembre 1904, n. 261)

Che riconosce come corpo morale la società di mutuo soccorso fra impiegati della pubblica istruzione, con sede in Verona, e ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 138.

CCCCLXI.

Regio Decreto *che istituisce in Paternò un ginnasio governativo, con effetto dal 1° ottobre 1904.*

10 *ottobre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 novembre 1904, n. 272)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 17 ottobre 1860, n. 263;

Veduto lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio in corso;

Su la proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Paternò un ginnasio governativo, con effetto dal 1° ottobre 1904.

Art. 2.

Alla tabella *C*, approvata con la legge 12 luglio 1900, n. 259, sono aggiunti, con effetto dalla medesima data, i seguenti posti:

1 Posto	d' incaricato della direzione a	L.	500
1 »	di titolare di 3ª classe del corso superiore a	»	2,200
1 »	di reggente nel corso superiore a . . .	»	2,000
1 »	di titolare di 3ª classe nel corso inferiore a	»	2.200
2 Posti	di reggente nel corso inferiore a (L. 1,800).	»	3,600
1 Posto	di reggente di matematica a	»	1,800
1 »	di incaricato di lingua francese con stipendio a	»	1.500
	Totale . . .	L.	13,800

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 145. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Orlando.
Giolitti.

CCCCLXII.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 23 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 novembre 1904, n. 275)

Col quale si approva lo statuto organico del monte di pietà di Vitulano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 147.

CCCCLXIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 26 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 novembre 1904, n. 275)

Con cui si trasforma il fine del patrimonio del monte frumentario di Pietracamela agli scopi indicati nelle lettere *e* ed *f* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890 e col quale si concentra altresì l'ente come sopra trasformato nella congregazione di carità di Pietracamela. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 154.

CCCCLXIV.

REGIO DECRETO, San Rossore, 23 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 novembre 1904, n. 275)

Con cui il pio legato Lorenzo Maria Ferri di Zibello (Parma) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 157.

CCCCLXV.

REGIO DECRETO, San Rossore, 28 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 novembre 1904, n. 275)

Con cui l'asilo infantile Antonietta Comolli vedova Picinelli di Varese viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 149.

CCCCLXVI.

REGIO DECRETO, San Rossore, 31 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 novembre 1904, n. 275)

Con cui la società contro l'accattonaggio con sede in Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato

lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 novembre 1904.
Reg. 19, Atti del Governo a f. 155.

CCCCLXVII.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 31 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 novembre 1904, n. 275)

Con cui l'asilo infantile Tommaso Grossi di Bellano viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 151.

CCCCLXVIII.

REGIO DECRETO *che modifica lo statuto organico del monte pensioni degli impiegati del comune di Suzzara.*

31 *ottobre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 novembre 1904, n. 275)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Viste le deliberazioni 24 e 31 gennaio 1904 del consiglio comunale di Suzzara approvate il 1° marzo successivo dalla giunta provinciale amministrativa di Mantova con le quali furono modificati gli articoli 2 e 4 e fu aggiunto un nuovo articolo (16) allo statuto organico del monte pensioni degli impiegati di quel comune, approvato con regio decreto 10 gennaio 1884, n. 1233 (serie 3ª, parte supplementare), e già in parte modificato con altro regio decreto 15 marzo 1896;

Udito il parere del consiglio di Stato, le cui considerazioni, si intendono nel presente decreto riportate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le predette modificazioni sono approvate, ad eccezione di quella concernente l'art. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 156. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Giolitti.

CCCCLXIX.

REGIO DECRETO, San Rossore, 23 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 novembre 1904, n. 277)

Che stabilisce le zone di servitù militare attorno l'opera Collet dello sbarramento di Sampeyre. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* E. Pedotti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 165.

CCCCLXX.

REGIO DECRETO, San Rossore, 23 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 novembre 1904, n. 279)

Col quale è data facoltà al comune di Altamura di applicare nell'anno 1905 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,000 (mille). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 166.

CCCCLXXI.

REGIO DECRETO, San Rossore, 23 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 novembre 1904, n. 279)

Col quale è data facoltà al comune di Mosso S. Maria di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 167.

CCCCLXXII.

REGIO DECRETO *che autorizza il comune di Milano ad esercitare a trazione elettrica le linee tramviarie che da piazza del Duomo vanno rispettivamente a S. Vittore, a S. Cristoforo ed al ponte sul torrente Mossa, linea della Cagnola.*

7 *novembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 novembre 1904, n. 279)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 aprile 1902, n. CXIX, che autorizza il comune di Milano ad esercitare a trazione elettrica una rete di linee tramviarie in quella città;

Viste le istanze in data 25 luglio 1901, 9 novembre 1901 e 14 febbraio 1904, colle quali il comune di Milano ha chiesto di esercitare a trazione elettrica rispettivamente le tre linee tramviarie da costruirsi secondo i progetti contemporaneamente esibiti dalla piazza del Duomo alla Piazza Filangeri detta linea di S. Vittore, dalla piazza del Duomo a S. Cristoforo e dalla piazza del Duomo al ponte sulla Mossa detta linea della Cagnola;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Milano è autorizzato ad esercitare a trazione elettrica le linee tramviarie da piazza del Duomo a S. Vittore, da piazza del Duomo a S. Cristoforo e da piazza del Duomo al ponte sul torrente Mossa (linea della Cagnola), giusta i progetti in data 25 luglio 1901, 9 novembre 1901 14 febbraio 1904 visti, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Tale autorizzazione è accordata sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche, del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè dalle condizioni contenute nell'annesso disciplinare in data 1° luglio 1904 accettato dal comune di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 168. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Tedesco.

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO

DISCIPLINARE

per l'autorizzazione all'esercizio con trazione elettrica delle tramvie in Milano, piazza del Duomo-San Vittore; piazza del Duomo-San Cristoforo e piazza del Duomo al ponte sul torrente Mossa per la Cagnola.

Art. 1.

Le linee tramviarie che formano oggetto della presente autorizzazione sono le seguenti:

1° Linea per San Vittore.

La linea di San Vittore staccandosi dall'anello di piazza del Duomo, segue prima la via Mercanti, attraversa la Piazza Cordusio, percorre la via Dante e giunta al largo Cairoli, piega per la via San Giovanni sul Muro che percorre in tutta lunghezza; indi prosegue pel corso Magenta fino alla via Nirone, percorre breve tratto di via Nirone e Sant'Agnese, attraversa la piazza di Sant'Ambrogio, indi piega per via San Vittore, che percorre fino all'incontro con via Filangeri, e continua lungo questa via fino a piazza Filangeri, dove ha fine.

La linea è a doppio binario per metri lineari duemilacentottantotto e centimetri settanta (2,188.70); a binario semplice per metri lineari sessantanove e centimetri settanta (69.70).

Il posteggio fine linea misura metri ventiquattro e centimetri sessanta (24.60).

La lunghezza complessiva della linea è di metri duemiladuecentottantatre (2,283.00).

Ha in comune colle linee di Porta Garibaldi, Porta Sempione, Porta Magenta, Tenaglia-Canonica, Tenaglia-Bramante e Ferrovia Nord, la tratta lungo la piazza Cordusio e via Dante fino a via Meravigli.

Ha in comune colle suddette linee, escluse le linee di Porta Garibaldi e Porta Magenta, la rimanente tratta di via Dante.

Il tratto esclusivo alla linea di San Vittore misura metri millecinquecentosedici e centimetri sessantasette (1,516.67).

2° Linea per San Cristoforo.

La linea di San Cristoforo, staccandosi dall'anello di piazza Duomo, segue fino all'ex Dazio di Porta Ticinese il binario della linea di Porta Ticinese, indi, piegando a destra, segue per breve tratto la linea di circonvallazione in viale Genova fino alla strada comunale per San Cristoforo.

A partire da Porta Ticinese, la linea è a doppio binario per metri lineari novantasette e centimetri venticinque (97.25), La lunghezza totale da Porta Ticinese è di metri lineari duemiladiciotto e centimetri ottantatre (2,018.83), e da piazza del Duomo di metri lineari tremilaseicentosettantotto e centimetri settantadue (3,678.72).

Ha in comune colla linea di Porta Genova e di Porta Ticinese la tratta fino all'ex Dazio di Porta Ticinese, colla linea di circonvallazione un breve tratto in viale Genova.

Ha in uso promiscuo con la tramvia elettrica per Milano-Corsico, esercita dalla Società generale Edison di elettricità, la tratta dall'ex Dazio di Porta Ticinese fino a San Cristoforo.

3° Linea per la Cagnola, da Piazza del Duomo al ponte sul torrente Mossa della Cagnola.

La linea tramviaria elettrica Piazza Duomo-Cagnola, segue il tracciato della linea di Piazza Duomo-Porta Tenaglia-Via Bramante e al piazzale del Cimitero monumentale si raccorda colla linea Cimitero monumentale-Cimitero Musocco che segue fino al ponte sulla Mossa ove havvi apposito binario di posteggio.

La lunghezza complessiva della linea da piazza del Duomo al ponte sulla Mossa è di metri lineari cinquemilatrecentoventicinque e seicentotrentacinque millimetri (5,325. 635).

Sono proprî di questa linea metri lineari centonovantatrè e trecentonovanta millimetri (193.390) di binario, che costituiscono il raccordo tra le due linee Piazza Duomo Porta Tenaglia-Bramante, e Piazza Volta-Musocco, e stabiliscono la continuità fra di esse.

Art. 2.

L'andamento delle linee sarà di massima quello indicato nell'art. 1 e risultante dai piani presentati dal signor sindaco di Milano per l'amministrazione comunale colle rispettive istanze in data 25 luglio 1901 per la linea di San Vittore; in data 9 novembre 1901 per la linea di San Cristoforo; ed in data 14 febbraio 1904 per la linea della Cagnola.

Art. 3.

Per tutte le altre prescrizioni e norme della costruzione e dell'esercizio delle suddette tramvie si richiamano gli articoli dal 2 al 19 inclusivi del disciplinare 25 febbraio 1902 delle altre 21 tramvie di Milano annesso al regio decreto 6 aprile 1902, n. CXIX (parte supplementare), i quali articoli si intendono come qui letteralmente trascritti.

Milano, 1° luglio 1904.

BARINETTI.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto avvocato Giovanni Battista Barinetti fu Stefano, abitante in Milano, in via Bossi al comunale n. 4, nella sua qualità di sindaco del comune di Milano, avuta lettura del disciplinare che precede relativo allo esercizio a trazione elettrica delle tramvie urbane dette di San Vittore, di San Cristoforo e della Cagnola, valendosi della autorizzazione avuta dal consiglio comunale colla deliberazione 29 dicembre millenovecentodue confermata con quella successiva del ventinove gennaio millenovecentotre, entrambe approvate dalla onorevole giunta provinciale amministrativa a' sensi della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, nella adunanza 4 marzo 1903, n. 429, dichiara di accettare, come accetta, per conto del comune stesso di Milano, tutto quanto è dichiarato e stabilito nel disciplinare medesimo, restando in tal modo obbligato il comune di Milano a curarne la piena osservanza.

Per ogni effetto, elegge domicilio nell'ufficio municipale in Milano, palazzo Marino.

Milano, 1° luglio 1904.

Firmato:

AVV. GIOVANNI BATTISTA BARINETTI
Sindaco di Milano.

CCCCLXXIII.

REGIO DECRETO, San Rossore, 31 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° dicembre 1904, n. 280)

Col quale è data facoltà al comune di Collevecchio di applicare pel 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 120 (centoventi). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 170.

CCCCLXXIV.

REGIO DECRETO, San Rossore, 31 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° dicembre 1904, n. 280)

Col quale è data facoltà al comune di Fauglia di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 171.

CCCCLXXV.

REGIO DECRETO, San Rossore, 31 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° dicembre 1904, n. 280)

Col quale è data facoltà al comune di Magliano Sabino di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite

massimo di lire 175 (centosettantacinque). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 172.

CCCCLXXVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 29 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 dicembre 1904, n. 284)

Col quale si scioglie il consiglio di amministrazione della cassa operaia di prestiti e risparmi di Sant'Arcangelo di Romagna e pone in liquidazione la cassa di risparmio — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 176.

CCCCLXXVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 7 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 dicembre 1904, n. 284)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Palestrina. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 175.

CCCCLXXVIII.

Regio Decreto *che istituisce in Como un collegio di probiviri per le industrie poligrafiche e affini.*

28 *ottobre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 dicembre 1904, n. 284)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Como un collegio di probiviri per le industrie poligrafiche e affini con giurisdizione su detto comune e su quelli di Cantù, Cadorago e Appiano.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato di dieci componenti, di cui cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 174. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Ronchetti.
Rava.

CCCCLXXIX.

REGIO DECRETO, San Rossore, 23 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 dicembre 1904, n. 284)

Col quale il comune di Pavia è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo di lire due per quintale sulla carta e sui cartoni di ogni specie e di lire quattro per quintale sui lavori di carta. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti. — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a *f.* 179.

CCCCLXXX.

REGIO DECRETO, San Rossore, 23 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 dicembre 1904, n. 284)

Col quale il comune di Vicenza è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo di lire 3 al quintale sulla carta da scrivere, carta velina, bianca e colorata, carta da disegno, cartoncini fini, registri, bollettari, quaderni, notes, cartoline e qualsiasi stampato da completarsi con manoscritti; di lire 1.50 sulla carta colorata, comune da involto e cernaglia; di lire 0.50 sulla carta asciugante. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 178.

CCCCLXXXI.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 7 NOVEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 dicembre 1904, n. 284)

Col quale è data facoltà al comune di San Marco la Catola di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 180.

CCCCLXXXII.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 31 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 dicembre 1904, n. 284)

Con cui si erige in ente morale e si concentra nella congregazione di carità di Cefalù (Palermo) il legato di lire 25. 50 per distribuzione di pane ai poveri disposto dal fu Giuseppe Cassata col testamento pubblico 27 dicembre 1863 — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° dicembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 182.

CCCCLXXXIII.

REGIO DECRETO, San Rossore, 4 Novembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 dicembre 1904, n. 284)

Con cui la fondazione « Borse di studio Carlo Grasco di Solero (Alessandria) » viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° dicembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 183.

CCCCLXXXIV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 26 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 dicembre 1904, n. 287)

Con cui si trasforma il fine del patrimonio del monte frumentario detto del Riparo, esistente in comune di Cassino, destinandone le rendite a favore dell'ospedale civile dello stesso comune. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 186.

CCCCLXXXV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 16 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 dicembre 1904, n. 287)

Con cui si trasforma il fine del monte frumentario di Sant' Angelo Fasanella destinandone il patrimonio allo scopo indicato nella lettera *f* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890 con preferenza nella distribuzione dei sussidi agli agricoltori poveri. Con lo stesso decreto si concentra altresì la nuova istituzione elemosiniera nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 192.

CCCCLXXXVI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 16 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 dicembre 1904, n. 287)

Con cui si trasforma il fine del monte dei pegni di Limatola (Benevento) destinandone il patrimonio alla fondazione di una cassa di prestanze, e col quale si approva altresì lo statuto organico pel governo del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 188.

CCCCLXXXVII.

REGIO DECRETO, San Rossore, 7 Novembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1904, n. 288)

Con cui il ricovero Giovanni Pellegrini di Massa e Cozzile viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 189.

CCCCLXXXVIII.

REGIO DECRETO, San Rossore, 31 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1904, n. 288)

Col quale il comune di Campobasso è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo di lire 6 al quintale sulla carta bianca e colorata da scrivere, da stampa, da disegno e da guarnizione; di lire 4 sulla carta in fogli da pacco con colla; di lire 2.50 sulla carta senza colla; di lire 5 sui cartoni fini; di lire 2.50 su quelli ordinari; di lire 10 sulla porcellana bianca, dipinta e dorata in lavori di ogni specie; di lire 1.50 sulle maioliche e terraglie di ogni specie e di lire 10 sui cristalli e vetri in lavori di qualunque forma.

— *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 185.

CCCCLXXXIX.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 31 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1904, n. 288)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Reggio Calabria deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 22 dicembre 1902, 14 agosto 1903, 11 gennaio e 11 luglio 1904, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 13 giugno 1878, n. MDCCCCIV (serie 2ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. LUZZATTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 191.

CCCCXC.

REGIO DECRETO *che accorda al consorzio irriguo di Levante, in comune di Zeme, di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.*

11 *settembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 dicembre 1904, n. 287)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del consorzio irriguo detto di Levante in comune di Zeme in provincia di Pavia per ottenere la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci;

Visto l'atto di costituzione del consorzio in data 17 novembre 1902 a rogito Luigi Signorelli regio notaio in Candia;

Visto lo statuto e gli altri atti relativi;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci del 18 agosto 1904, con cui sono accettate le modificazioni allo statuto suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consorzio irriguo di Levante, in comune di Zeme, in provincia di Pavia, è accordata la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 5. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

CCCCXCI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 10 Ottobre 1904
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 dicembre 1904, n. 289)

Che modifica nell'art. 23 lo statuto della società provinciale bergamasca fra veterani e reduci delle patrie battaglie. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 3.

CCCCXCII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 10 Ottobre 1904
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 dicembre 1904, n. 289)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Comacchio. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Rava - Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 4.

CCCCXCIII.

REGIO DECRETO, San Rossore, 31 Ottobre 1904
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 dicembre 1904, n. 289)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Arona. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Rava - Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 2.

CCCCXCIV.

REGIO DECRETO, San Rossore, 28 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 dicembre 1904, n. 289)

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Rieti. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 14.

CCCCXCV.

REGIO DECRETO, San Rossore, 13 Novembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 dicembre 1904, n. 289)

Con il quale si trasforma il fine cui è attualmente destinato il patrimonio della confraternita del SS. Sacramento e Rosario di Ariccia (Roma), agli scopi indicati alle lettere *e* ed *f* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e contemporaneamente si concentra il patrimonio stesso nella congregazione di carità locale, con obbligo a questa di corrispondere alla confraternita predetta annue lire 100 per i bisogni di essa come associazione di fedeli. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 10.

CCCCXCVI.

REGIO DECRETO, San Rossore, 7 Novembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 giugno 1904, n. 293)

Col quale il comune di Catanzaro è autorizzato a continuare a riscuotere una sovratassa addizionale superiore al 50 per cento del dazio governativo pel vino e aceto, pel vinello, mezzovino, posca ed agresto, pel mosto e per l'uva. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 19.

CCCCXCVII.

Regio Decreto *che approva lo statuto della fondazione del sacerdote Pietro Aicardi in Coldirodi.*

11 *novembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 dicembre 1904, n. 291)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testamento 14 aprile 1885, col quale il sacerdote Pietro Aicardi lasciava al comune di Coldirodi, suo paese natìo, alcune terre ed altri beni, allo scopo di mantenere negli studi qualche buon giovane di Coldirodi o di Ospedaletti;

Visto il relativo schema di statuto, che il comune di Coldirodi, debitamente autorizzato ad accettare il lascito, presenta alla Nostra sovrana sanzione;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto, che sarà firmato d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 24. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Orlando.

STATUTO

della fondazione cav. prof. Don Pietro Aicardi di Coldirodi

Art. 1.

Colle rendite dei beni mobili ed immobili d'un valore di circa lire 25,000, lasciati, morendo il 1° aprile 1895 dal benefico concittadino cav. prof. Don Pietro Aicardi fu Giovan Battista, al comune di Coldirodi, giusta testamento olografo depositato presso il notaio Calvini Pier Giovanni con verbale 18 aprile 1895, sono istituite tante pensioni annue di studio di lire quattrocento ciascuna, quante se ne potranno ricavare dalle rendite medesime.

Art. 2.

Le pensioni, secondo la volontà del testatore, non saranno concesse che a giovani maschi di Coldirodi o di Ospedaletti.

Art. 3.

Per godere della pensione i giovani dovranno compiere i loro studii nel seminario vescovile o in qualche altro collegio diretto da religiosi: e quelli che vorranno darsi a studi di commercio, dovranno frequentare le relative scuole nel collegio Barolo.

Per essere ammessi a concorrere al godimento della pensione i giovani dovranno presentarsi ad un esame dinanzi ad una commissione di quattro membri nominati dal consi-

glio comunale di Coldirodi, per metà fra professori del seminario vescovile e per metà fra insegnanti di scuole secondarie regie o pareggiate, sotto la presidenza del professore fra essi designato dallo stesso consiglio comunale.

L'esame consterà d'una prova scritta e di una orale di italiano per tutti i concorrenti, di una prova scritta e di una prova orale di latino per i concorrenti inscritti a corsi classici, di una prova scritta e di una orale di aritmetica o matematica per gli altri concorrenti, e di una prova orale di storia e di una parimenti di geografia per tutti.

I temi delle prove scritte e le interrogazioni delle prove orali saranno dalla intera commissione sempre dati in conformità coi programmi ufficiali delle rispettive classi da cui provengono i concorrenti, i quali dovranno riportare non meno di sette decimi nella media degli esami e la sufficienza in ciascuna prova.

A parità di giudizio dei quattro commissari prevarrà il voto del presidente.

I canditati esibiranno pure:

a) Il certificato di nascita;

b) Il certificato di buona condotta;

c) Il certificato di non incorsa penalità per i reati contemplati dalle vigenti leggi;

d) Il certificato di promozione, in sessione estiva, dell'ultimo corso di studi fatto non inferiore alla quinta classe elementare, donde risulti che il candidato abbia conseguito il rispettivo titolo con non meno di sette decimi nella media degli esami e non meno di otto nella condotta.

Saranno preferiti, a parità di merito, quelli che appartengono a famiglia di più ristretta fortuna.

Art. 4.

La pensione durerà, salvo le condizioni di cui all'art. 5 del presente statuto, fino a che il giovine beneficato abbia compiuto gli studi che s'impartiscono nel seminario vescovile per gli aspiranti al sacerdozio, od in una qualsiasi delle scuole secondarie di secondo grado classiche o tecniche, oppure nelle scuole nautiche, normali, di arti e mestieri, di agricoltura e simili, semprechè, come dispone il testatore, il giovane li compia stando in un collegio diretto da religiosi.

Art. 5.

Perderanno la pensione quelli tra i pensionati che in fine d'anno non avranno superati gli esami nella sessione estiva con una media complessiva di almeno sette decimi, e, se pur sono promossi senza esame, non lo siano colla stessa media complessiva di sette decimi, o che non soddisfino più alle condizioni volute dai paragrafi *b* e *c* dell'art. 3 del presente statuto.

Art. 6.

Alla fine d'ogni anno il rettore del seminario per i giovani beneficati che secondo il capo 18 della sessione XXIII del concilio di Trento sono dedicati alla carriera ecclesiastica, ed i capi di istituto per gli altri beneficati forniranno al municipio di Coldirodi l'attestato regolare degli scrutinii o degli esami dei rispettivi alunni forniti del beneficio Aicardi colla dichiarazione della loro condotta.

Art. 7.

Il concorso ai posti della fondazione Aicardi sarà bandito dall'amministrazione comunale di Coldirodi nella seconda quin-

dicina del mese di luglio e l'avviso relativo starà affisso all'albo pretorio comunale per un periodo di giorni quindici.

Art. 8.

L'elezione sarà fatta dal consiglio comunale di Coldirodi a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e per scheda segreta.

Le nomine devono essere approvate dal consiglio provinciale scolastico.

Art. 9.

Il pagamento della pensione annua sarà eseguito in due eguali rate, la prima il primo febbraio e l'altra al quindici luglio, dietro esibizione del certificato di frequenza del collegio.

Art. 10.

La fondazione del lascito Aioardi, per volere del testatore, è amministrata dal consiglio comunale di Coldirodi.

L'amministrazione e contabilità della fondazione saranno però tenute distinte dall'amministrazione e contabilità comunale ed i bilanci e conti della fondazione stessa saranno annualmente sottoposti all'approvazione del consiglio provinciale scolastico.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

CCCCXCVIII.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Catania*

24 *novembre* **1904.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 dicembre 1904, n. 291)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 24 settembre 1900, n. CCLXXVIII (parte supplementare), che stabilisce la tabella delle sezioni elettorali della Camera di commercio di Catania;

Viste le deliberazioni della Camera predetta in data 28 agosto, 10 e 18 novembre 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio di Catania sono stabilite dalla unita tabella, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Il regio decreto 24 settembre 1900, n. CCLXXVIII (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 22. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

TABELLA

della circoscrizione elettorale della Camera di commercio ed arti di Catania.

SEDE della sezione elettorale	COMUNI costituenti ciascuna sezione
Acireale	Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Aci Castello.
Adernò	Adernò.
Agira	Agira, Centuripe, Catenanuova, Gagliano Castelferrato, Regalbuto.
Biancavilla	Biancavilla.
Bronte	Bronte, Maletto.
Caltagirone	Caltagirone.
Castiglione di Sicilia	Castiglione di Sicilia.
Catania	Catania.
Giarre	Giarre, Calatabiano, Fiume freddo di Sicilia, Mascali.
Grammichele	Grammichele.
Leonforte	Leonforte, Assoro, Nissoria.
Linguaglossa	Linguaglossa, Piedimonte Etneo.
Mascalucia	Mascalucia, Caporotondo Etneo, Gravina di Catania, Nicolosi, Pedara, S. Giovanni di Galermo, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, Sant'Agata di Battiati, Tremestieri Etneo, Viagrande, Zafferana Etnea.

SEDE della sezione elettorale	COMUNI costituenti ciascuna sezione
Mineo	Mineo, Militello in Val di Catania.
Mirabella Imbaccari	Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria.
Misterbianco	Misterbianco, Motta Sant'Anastasia.
Nicosia	Nicosia, Sperlinga.
Paternò	Paternò, Belpasso, Santa Maria di Licodia, Trecastagni.
Rammacca	Rammacca, Raddusa.
Randazzo	Randazzo.
Riposto	Riposto.
Scordia	Scordia, Palagonia.
Troina	Troina, Cerami.
Vizzini	Vizzini, Licodia Eubea.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAVA.

CCCCXCIX.

REGIO DECRETO *che scioglie la Camera di commercio ed arti in Avellino fissando le elezioni per la sua nuova ricostituzione.*

1° *dicembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 dicembre 1904, n. 291)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 23 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Avellino è sciolta dalla data del presente regio decreto e l'amministrazione di essa è affidata al cav. Gerardo Bilancia, primo ragioniere presso l'intendenza di finanza di Avellino, sino all'insediamento della nuova Camera.

La spesa relativa sarà posta a carico del bilancio camerale.

Art. 2.

Le elezioni per la ricostituzione della Camera avranno luogo la domenica precedente alla scadenza dei medesimi dalla data del presente regio decreto.

L'insediamento della nuova Camera sarà fatto la domenica successiva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 21. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

D.

REGIO DECRETO, San Rossore, 20 Novembre 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 21 dicembre 1904, n. 296)

Che approva il nuovo statuto della società di mutuo soccorso fra capitani marittimi liguri, con sede in Genova. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 32.

DI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 29 Settembre 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 21 dicembre 1904, n. 296)

Con cui si trasforma il monte frumentario di Cattolica Eraclea in cassa di prestanze agrarie e si approva lo statuto organico per il governo del nuovo ente.— *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 35.

DII

REGIO DECRETO, Racconigi, 16 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 dicembre 1904, n. 297)

Con cui si trasforma il monte frumentario di Laviano in cassa di prestanze agrarie, si concentra detta cassa nella congregazione di carità del luogo, e se ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti - Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 37.

DIII.

Regio Decreto *che costituisce le sezioni elettorali dei collegi di probiviri per le industrie nella provincia di Pavia.*

1° *dicembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 dicembre 1904, n. 300)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 7 maggio 1903, n. CXCIII (parte supplementare), col quale furono istituiti sette collegi di probiviri per le industrie nella provincia di Pavia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali dei sette collegi di probiviri, istituiti nella provincia di Pavia, sono stabilite secondo il prospetto qui appresso indicato:

Numero d'ordine	Industria o gruppo di industrie affini per cui ciascun collegio fu istituito	Circoscrizioni elettorali	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
				Industriali	Operai
I	Industrie tessili e affini.	Tutti i comuni del circondario di Pavia.	Pavia	1	—
		Tutti i comuni dei mandamenti di Pavia, Bereguardo, Cava Manara	Pavia	—	1
		Tutti i comuni del mandamento di Belgiojoso . .	Belgiojoso	—	1
		Tutti i comuni del mandamento di Corteolona . .	Chignolo Po	—	1
		Tutti i comuni del mandamento di S. Nazzaro dei Burgondi.	S. Nazzaro dei Burgondi	—	1
II	Industrie tessili e affini.	Tutti i comuni dei circondari di Voghera e Bobbio.	Voghera	1	—
		Tutti i comuni dei circondari di Voghera e Bobbio.	Voghera	—	1
I I	Industrie tessili e affini.	Tutti i comuni dei mandamenti di Mortara, Candia Lomellina, S. Giorgio di Lomellina, Garlasco, Pieve del Cairo, Gambolò, Mede, Robbio e Sartirano di Lomellina	Mortara	1	—
		Tutti i comuni dei mandamenti di Vigevano e Gravellona	Vigevano	1	—

	Industria o gruppo di industrie affini per cui ciascun collegio fu istituito	Circoscrizioni elettorali	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
				Industriali	Operai
		Comuni di Cassolo Nuovo e Gravellona	Cassolo Nuovo	—	1
		Comune di Cilavegna. Tutti i comuni dei mandamenti di Mortara, Candia Lomellina e Robbio	Cilavegna	—	1
		Tutti i comuni dei mandamenti di S. Giorgio di Lomellina, Sartirano di Lomellina, Mede, Pieve del Cairo, Gambolò. . . .	S. Giorgio di Lomellina	—	1
		Tutti i comuni del mandamento di Garlasco. . .	Dorno	—	1
		Tutto il comune di Vigevano.	Vigevano	—	3
IV	Industrie alimentari.	Tutti i comuni del circondario di Pavia	Pavia	1	—
		Tutti i comuni dei circondari di Bobbio e di Voghera.	Voghera	1	—
		Tutti i comuni del circondario di Pavia	Pavia	—	1
		Tutti i comuni dei mandamenti di Voghera, Casatisma, Casteggio Godiasco, Casei Gerola e Circondario di Bobbio	Voghera	—	1

Numero d'ordine	Industria o gruppo di industrie affini per cui ciascun collegio fu istituito	Circoscrizioni elettorali	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
				Industriali	Operai
V	Industrie alimentari.	Tutti i comuni dei mandamenti di Stradella, Broni, Barbianello, Montalto Pavese, Santa Giulietta, Santa Maria della Versa, Montù Beccaria . . .	Stradella	—	1
		Tutti i comuni dei mandamenti di Mortara, Candia Lomellina, Garlasco, Robbio, S. Giorgio di Lomellina	Mortara	1	—
		Tutti i comuni dei mandamenti di Vigevano, Gambolò e Gravellona . . .	Vigevano	1	—
		Tutti i comuni dei mandamenti di Mede, Pieve del Cairo e Sartirano di Lomellina	Mede	1	—
		Tutti i comuni dei mandamenti di Mortara, Candia Lomellina, Garlasco, Robbio, S. Giorgio di Lomellina	Mortara	—	1
		Tutti i comuni dei mandamenti di Vigevano, Gambolò e Gravellona . . .	Vigevano	—	1
		Tutti i comuni dei mandamenti di Mede, Pieve del Cairo e Sartirano di Lomellina	Mede	—	1

	Industria o gruppo di industrie affini per cui ciascun collegio fu istituito	Circoscrizioni elettorali	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli Industriali	Operai
I	Industrie delle fornaci da calce e da laterizi, della fabbricazione di oggetti in cemento e industrie affini.	Tutti i comuni del circondario di Pavia.	Pavia	1	—
		Tutti i comuni del circondario di Mortara. . . .	Mortara	1	—
		Tutti i comuni dei mandamenti di Pavia, Bereguardo, Cava Manara, S. Nazzaro dei Burgondi	Pavia	—	1
		Tutti i comuni dei mandamenti di Belgiojoso, Corteolona	Corteolona	—	1
		Tutti i comuni dei mandamenti di Mortara, Candia Lomellina, Garlasco, Robbio, S. Giorgio di Lomellina	Mortara	—	1
		Tutti i comuni dei mandamenti di Vigevano, Gambolò e Gravellona . . .	Vigevano	—	1
		Tutti i comuni dei mandamenti di Mede, Sartirano di Lomellina e Pieve del Cairo	Mede	—	1
VII	Industrie delle fornaci da calce e da laterizi, della fabbricazione di oggetti in cemento e industrie affini.	Tutti i comuni dei circondari di Voghera e Bobbio.	Stradella	1	—
		Tutti i comuni del circondario di Bobbio	Bobbio	—	1

Numero d'ordine	Industria o gruppo di industrie affini per cui ciascun collegio fu istituito	Circoscrizioni elettorali	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
				Industriali	Operai
		Tutti i comuni del mandamento di Voghera, Casei Gerola, Godiasco e Casteggio	Voghera	—	1
		Tutti i comuni dei mandamenti di Casatisma, Santa Giulietta e Barbianello .	Bressana	—	1
		Tutti i comuni dei mandamenti di Stradella, Broni, Montalto Pavese, Santa Maria della Versa, Montù Beccaria.	Stradella	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 39. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

DIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 NOVEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 dicembre 1904, n. 297)

Col quale si modificano l'art. 80 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare e gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto 13 maggio 1902 relativo alle competenze degli arbitri nelle vertenze col genio militare. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* PEDOTTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 53.

DV.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 dicembre 1904, n. 297)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Ravenna, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 15 e 22 luglio e 18 agosto 1902, 2 luglio e 12 novembre 1903 e 9 giugno 1904, con la modificazione introdottavi nell'adunanza del 20 ottobre 1904, in sostituzione del regolomento approvato con reale decreto

21 luglio 1904, n. CCCX. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 50.

DVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 dicembre 1904, n. 297)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Reggio Calabria, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 22 dicembre 1902, 21 luglio 1903 e 8 agosto 1904, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 14 agosto 1881, n. CCLXIII (serie 3ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 49.

DVII.

REGIO DECRETO, SAN ROSSORE, 23 OTTOBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 dicembre 1904, n. 298)

Col quale si approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Montegranaro. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA - GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 53.

DVIII.

Regio Decreto *che istituisce in Parma cinque collegi di probiviri per le industrie.*

1° *dicembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 dicembre 1904, n. 300)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti in Parma cinque collegi di probiviri per le industrie:

Numero d'ordine	INDUSTRIA PER CUI IL COLLEGIO FU ISTITUITO
I	**Industria edilizia e affini.**
II	**Industrie metallurgiche e meccaniche.**
III	**Industrie poligrafiche e della carta.**
IV	**Industrie della macinazione dei cereali, della brillatura del riso, della panificazione e industrie affini.**
V	**Industria delle pelli e affini.**

Art. 2.

Il collegio I sarà costituito di 14 componenti, di cui 7 industriali e 7 operai; ciascuno dei collegi II e III sarà costituito di 10 componenti, di cui 5 industriali e 5 operai; i collegi IV e V saranno costituiti di 20 componenti ciascuno, di cui 10 industriali e 10 operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 57. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.
Ronchetti.

DIX.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Novembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 dicembre 1904, n. 303)

Col quale si approva lo statuto organico del monte di pietà di Lapedona. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 61.

DX.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Novembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 dicembre 1904, n. 303)

Che approva lo statuto organico della cassa di risparmio di Fermo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 60.

DXI.

Regio Decreto *che stabilisce in Cavriglia due sezioni elettorali di probiviri per le industrie mineraria e della lignite.*

15 *dicembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 4)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 20 marzo 1904, n. CXXII (parte supplementare), col quale fu istituito in Cavriglia un collegio di probiviri per la industria mineraria della lignite con giurisdizione sul comune stesso e su quello del comune di Figline Valdarno;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per la industria mineraria della lignite in Cavriglia, con giurisdizione sul comune stesso e su quello di Figline Valdarno, sono stabilite in Cavriglia: una per gli industriali e una per gli operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 dicembre 1904,
Reg. 20. Atti del Governo a f. 72. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti.

Rava.

DXII.

Regio Decreto *che fa cessare la riduzione del 10 per cento sulle pensioni e sussidi rinnovabili a carico della cassa invalidi della marina mercantile di Livorno.*

11 *dicembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 4)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 luglio 1861, n. 360 (serie 1ª);

Visto lo statuto della cassa degli invalidi della marina mercantile di Livorno approvato con regio decreto 11 aprile 1895, n. LXXXII (parte supplementare);

Vista la deliberazione presa dal consiglio di amministrazione della cassa nella seduta del 10 luglio 1903, per abolire la ritenuta del 10 per cento sugli assegni, imposta col regio decreto 22 luglio 1897, n. 183;

Inteso il consiglio superiore di marina;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La riduzione del 10 per cento (10 %) sulle pensioni e sui sussidi annui rinnovabili a carico della cassa degli invalidi della marina mercantile in Livorno, contemplati dallo statuto della cassa, cessa a decorrere dal 1° gennaio 1905

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 83. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

C. MIRABELLO.

DXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Novembre 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* il 4 gennaio 1905, n. 3)

Col quale le istituzioni dotalizie Vidal Mercorella, Bonica, Palisi e Mollica sono trasformate a favore dell'ospedale di Lipari (Messina). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 80.

DXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Novembre 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* il 4 gennaio 1905, n. 3)

Col quale l'antico fine del patrimonio della fondazione per monacazione detta opera pia della Mercè in Palazzolo Acreide è trasformato in quello di sussidiare infermi poveri a domicilio. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 86.

DXV.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Novembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 5)

Con il quale si trasforma il fine, cui è attualmente rivolto il patrimonio della confraternita del SS. Rosario di Massa Lombarda (Ravenna), per destinare il patrimonio stesso a favore dell'ospedale degli infermi amministrato dalla locale congregazione di carità. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 81.

DXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Novembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 4)

Con il quale il fine, cui è attualmente destinato il patrimonio della confraternita di Sant'Antonio dei cavalieri De Nardis di Aquila, viene parzialmente trasformato nel senso di rivolgere il patrimonio predetto per una quota corrispondente all'annua rendita netta di lire 150 a scopo di beneficenza secondo la ripartizione stabilita nel regio decreto 20 ottobre 1902. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 76.

DXVII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 22 Settembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 4)

Col quale il legato Bottero è parzialmente trasformato e la parte del medesimo destinata alla beneficenza viene eretta in ente morale e contemporaneamente concentrata nella congregazione di carità di Casale Monferrato. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 79.

DXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 1° Dicembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 4)

Col quale nella narrativa dell'altro regio decreto 22 settembre 1904 riguardante il legato Bottero sono aggiunte le parole: « *dell'art. 55* » dopo le parole: « alle lettere *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g* ». — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 78.

DXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 NOVEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 4)

Col quale il legato del sacerdote Luigi Patellani di annue lire 150 è eretto in ente morale e contemporaneamente concentrato nella congregazione di carità di Bresso. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 77.

DXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 4)

Con cui la confraternita di Misericordia di Pieve Fosciana viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 85.

DXXI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 14 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 4)

Che approva lo statuto composto di quarantacinque articoli del monte di pietà di Cento. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 90.

DXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 4)

Che modifica gli statuti della compagnia reale delle ferrovie sarde. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 88.

DXXIII.

Regio Decreto *che istituisce un collegio di probiviri per l'industria dei trasporti con sede in Napoli.*

15 *dicembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 gennaio 1905, n. 5)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un collegio di probiviri per l'industria dei trasporti con sede in Napoli e giurisdizione sul territorio della provincia.

Art. 2.

Il collegio suddetto sarà formato di 10 componenti, di cui 5 industriali e 5 operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 91. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.
Ronchetti.

DXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 8 Dicembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 4)

Col quale è data facoltà al comune di Santa Sofia di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 400 (quattrocento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. Majorana — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 93.

CXXV.

REGIO DECRETO, Roma, 8 Dicembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 4)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Alessandria, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. Majorana — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 89.

DXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 4)

Col quale è data facoltà al comune di Senigallia di applicare nell'anno 1904 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consigliare del 24 marzo 1904. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1904.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 92.

DXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 DICEMBRE 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 gennaio 1905, n. 9)

Col quale i due istituti « Monte delle Sorelle » e « Monte dei Morti » sono trasformati a favore del ricovero di Mendicità « Carmine Gioia » di Soigliano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 93.

DXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 gennaio 1905, n. 9)

Col quale il comune di Albareto è autorizzato a trasferire e fissare la sede municipale nella frazione di Albareto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 96.

DXXIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 18 AGOSTO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 gennaio 1905, n. 10)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Calasca. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* RAVA – GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 103.

DXXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 gennaio 1905, n. 10)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Savigliano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 105.

DXXXI.

REGIO DECRETO, Roma, 18 Dicembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 gennaio 1905, n. 10)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Torino nell'art. 30-*bis*. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 106.

DXXXII.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie edilizie e affini, istituito in Como.*

17 *novembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 gennaio 1905, n. 13)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto 26 aprile 1894;

Veduto il regio decreto del 24 aprile 1904, n. CLXXXIX, col quale fu istituito un collegio di probiviri per la industria edilizia e affini con sede in Como e giurisdizione su tutto il territorio del circondario stesso;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per la industria edilizia e affini, istituito in Como, sono stabilite secondo il prospetto che segue: due per gli industriali e quattordici per gli operai:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
Como	Como, Albate, Blevio, Breccia, Brienno, Brunate, Camnago Volta, Capiago, Carate Lario, Cavallasca, Cernobbio, Civiglio, Laglio, Lemna, Lipomo, Maslianico, Molina, Moltrasio, Montorfano, Palanzo, Piazza Santo Stefano, Pognana, Ponzate, Rebbio, Rovenna, Solzago, Tavernerio, Torno, Urio, Vergosa, Albiolo, Asnago, Bernate di Como, Bizzarone, Bregnano, Bulgorello, Cagno, Camnago Faloppia, Casanova Lanza, Casnate, Cassina Rizzardi, Cavernaccio, Cermenate, Civello, Drezzo, Fino Mornasco, Gaggino, Gironico, Grandate, Lucino, Luisago, Lurate Abbate, Maccio, Minoprio, Montano Comasco, Parè, Rodero, Ronago, Rovellasca, Trevano, Uggiate, Vertemate, Appiano, Beregazzo, Binago, Bulgarograsso, Cadorago, Carbonate, Caslino al Piano, Castelnuovo Bazente, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona di S. Mamette, Rovello, Solbiate, Turate, Veniano, Cantù, Alzate con Verzago, Arosio, Brenna, Cabiate, Carimate, Carugo, Cremnago, Cucciago, Figino Serenza, Intimiano, Inverigo, Mariano Comense, Novedrate, Romanò Brianza, Senna		

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
	Comasco, Villa Romanò, Erba, Albese, Alserio, Azano del Parco, Arcellasco, Buccinigo, Carcano, Caslette, Cassano Albese, Costa Masnaga, Crevenna, Fabbrica Durini, Incino, Lambrugo, Lezza, Lurago d'Erba, Merone, Mojana, Monguzzo, Nibionno, Orsenigo, Parravicino, Ponte Lambro, Rogeno, Vill'Albese, Bellagio, Carano, Civenna, Lezzeno, Limonta, Nesso, Vassena, Veleso, Zebbio, Bellano, Colico, Corenno Plinio, Dervio, Dorio, Esino Inferiore, Esino Superiore, Introzzo, Perledo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, Gravedona, Bugiallo, Domaso, Dosso del Liro, Gera, Livo, Montemezzo, Peglio, Sorico, Traversa, Trezzone, Vercana, Dongo, Consiglio di Rumo, Cremia, Garzeno, Germasino, Musso, Pianello del Lario, Rezzonico, Sant'Abbondio, San Siro, Stazzona, Menaggio, Bene Lario, Breglia, Colonno, Croce, Grandola, Griante, Grona, Lenno, Loveno sopra Menaggio, Mezzegra, Ossuccio, Plesio, Sala Comacina, Tremezzo, Porlezza, Albogasio, Buggiolo, Carlazzo, Valsolda, Castello Valsolda, Cavargna, Cima, Claino con Osteno, Corrido, Cressogno, Cussino, Dasio, Drano, Gottro, Piano Porlezza, Puria, San Bartolomeo Val Cavargna, S. Nazaro Val Cavargna, Seghebbia, Tavordo, Castiglione d'Intelvi, Argegno, Blessagno, Campione, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Laino, Lanzo d'Intelvi, Pellio di Sopra, Pigra, Ponna, Ramponio, Scaria, Schignano, San Fedele, Verna . .	2	—

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli Industriali	Operai
Como	Como, Albate, Blevio, Breccia, Brienno, Brunate, Camnago Volta, Capiago, Carate Lario, Cavallasca, Cernobbio, Civiglio, Laglio, Lemna, Lipomo, Maslianico, Molina, Moltrasio, Montorfano, Palanzo, Piazza Santo Stefano, Pognana, Ponzate, Rebbio, Rovenna, Solzago, Tavernerio, Torno, Urio, Vergosa, Albiolo Asnago, Bernate di Como, Bizzarone, Bregnano, Bulgorello, Cagno, Camnago Faloppia, Casanova Lanza, Casnate, Cassina Rizzardi, Caversaccio, Cermenate, Civello, Drezzo, Finomornasco, Gaggino, Gironico, Grandate, Lucino, Luisago, Lurate Abbate, Maccio, Minoprio, Montano Comasco, Parè, Rodero, Ronago, Rovellasca, Trevano, Uggiete Vertemate	—	4
Appiano. . . .	Appiano, Beregazzo, Binago, Bulgarograsso, Cadorago, Carbonate, Caslino al Piano, Castelnuovo Bazente, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona di S. Mamette, Rovello, Solbiate, Turate, Veniano	—	1
Cantù	Cantù, Alzate con Verzago, Arosio, Brenna, Cabiate, Carimate, Carugo, Cremnago, Cucciago, Figino Serenza, Intimiano, Inverigo, Mariano Comense, Novedrate, Romanò Brianza, Senna Comasco, Villa Romanò . . .	—	1
Erba	Erba, Albese, Alserio, Anzano del Parco, Arcellasco, Buccinigo, Carcano, Casletto, Cassano Albese, Costa Masnaga, Crevenna, Fab-		

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
	brica Durini, Incino, Lambrugo, Lezza, Lurago d'Erba, Merone, Mojana, Monguzzo, Nibbionno, Orsenigo, Parravicino, Ponte Lambro, Rogeno, Villa Albese.	—	1
Bellagio	Bellagio, Careno, Civenna, Lezzeno, Limonta, Nesso, Vassena, Veleso, Zebbio. .	—	1
Bellano	Bellano, Colico, Corenno Plinio, Dervio, Dorio, Esino Inferiore, Esino Superiore, Introzzo, Perledo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno	—	1
Gravedona. . .	Gravedona, Bugiallo, Domaso, Dosso del Liro, Gera, Livo, Montemezzo, Peglio, Sorico, Traversa, Trezzone, Vercana	—	1
Dongo.	Dongo, Consiglio di Rumo, Cremia, Garzeno, Germasino, Musso, Pianello del Lario, Rezzonico, Sant'Abbondio, S. Siro, Stazzonà.	—	1
Menaggio . . .	Menaggio, Bene Lario, Breglia, Colonno, Croce, Grandola, Griante, Grona, Lenno, Loveno sopra Menaggio, Mezzegra, Ossuccio, Plesio, Sala Comacina, Tremezzo. . . .	—	1
Porlezza. . . .	Porlezza, Albogasio, Buggiolo, Carlazzo Val Solda, Castello Val Solda, Cavargna, Cima, Claino con Osteno, Corrido, Cressogno, Cusino, Dasio, Drano, Gottro, Piano Porlezza, Puria, S. Bartolomeo Val Cavargna, S. Nazzaro Val Cavargna, Seghebbia, Tavordo	—	1

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
Castiglione d'Intelvi.	Castiglione d'Intelvi, Argegno, Blessagno, Campione, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Laino, Lanzo d'Intelvi, Pellio di Sopra, Pigra, Ponna, Ramponio, Scaria, Schignano, San Fedele, Verna.	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 102. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI

Rava.

DXXXIII.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie edilizie ed affini con sede in Biella.*

22 ***dicembre*** **1904.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 gennaio 1905, n. 13)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 21 maggio 1903, n. CCXVII (parte supplementare), col quale fu istituito un collegio di probiviri per la industria edilizia e affini con sede in Biella;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per la industria edilizia e affini con sede in Biella, sono stabilite secondo

il prospetto che segue: sei per gli industriali e sette per gli operai:

Circoscrizione elettorale	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Tutti i comuni del mandamento di Andorno Cacciorna	Andorno Cacciorna.	1	1
Tutti i comuni dei mandamenti di Biella, Candelo, Cavaglià, Salussola, ed i comuni di Cerreto Castello, Quaregna, Valdengo e Vigliano Biellese.	Biella	1	1
Comuni di Bioglio, Pettinengo, Ternengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Piatto, Ronco Biellese, Zumaglia	Bioglio	1	—
Comuni di Bioglio, Pettinengo, Ternengo, Vallanzengo e Valle San Nicolao .	Bioglio	—	1
Comuni di Ronco Biellese, Piatto e Zumaglia.	Ronco Biellese. .	—	1
Tutti i comuni dei mandamenti di Graglia e Mongrando	Occhieppo Inferiore.	1	1
Tutti i comuni dei mandamenti di Crevacuore e Masserano.	Crevacuore . . .	1	1
Tutti i comuni del mandamento di Mosso Santa Maria, e i comuni di Cossato, Casapinta, Crosa, Lessona, Mezzana Mortigliengo e Strona	Trivero	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 22 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 101. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

DXXXIV.

Regio Decreto *che fissa la competenza per materia del collegio di probiviri per le industrie alimentari istituito in Milano.*

22 dicembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 gennaio 1905, n. 11)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sulla istituzione dei collegi di probiviri per le industrie;

Visto il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione della legge stessa;

Visto il regio decreto del 9 febbraio 1896, n. LIII, col quale fu istituito un collegio di probiviri per le industrie alimentari con sede in Milano e giurisdizione sul territorio dei circondari di Milano, Abbiategrasso, Gallarate e Monza;

Visto il regio decreto del 17 gennaio 1904, n. XXIII, col quale fu istituito un collegio di probiviri per le industrie della fabbricazione del pane, della pasta, dei biscotti e delle pasticcerie in genere con la stessa giurisdizione territoriale;

Sulla proposta dei Nostri ministri per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, la industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La competenza per materia del collegio di probiviri per le industrie alimentari, istituito con regio decreto del 9 febbraio 1896, n. LIII, resta fissata per le industrie di questo gruppo eccettuate quelle speciali della fabbricazione del pane, della pasta, dei biscotti e delle pasticcerie in genere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 104. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
RONCHETTI.

DXXXV.

REGIO DECRETO, San Rossore, 31 Ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 gennaio 1905, n. 12)

Col quale i monti frumentari del capoluogo Fano Adriano e della frazione di Cerqueto sono trasformati in cassa di prestanze agrarie e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti — Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 107.

DXXXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 11 Dicembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 gennaio 1905, n. 14)

Che riconosce come corpo morale la cassa di mutuo soccorso fra gli agenti a paga giornaliera della compagnia reale delle ferrovie sarde e ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Rava — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 114.

DXXXVII.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Novembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 gennaio 1905, n. 18)

Con il quale il fine cui è attualmente devoluto il patrimonio della confraternita del SS. Sacramento e Rosario di Grottazzolina (Ascoli Piceno) è trasformato allo scopo di destinare il patrimonio stesso in dotazione ad un ricovero per i vecchi poveri, il quale viene eretto in ente morale con la denominazione di « Ricovero Alfonso Verzieri » ed è affidato in amministrazione alla congregazione di carità del luogo, con obbligo di corrispondere l'annuo assegno di lire 969 alla confraternita del SS. Sacramento e Rosario suddetta per l'adempimento di di opere di culto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 118.

DXXXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 8 Dicembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 gennaio 1905, n. 18)

Col quale lo scopo del patrimonio dell'ospizio dei catecumeni di Torino è trasformato in quello di concedere sussidi per l'educazione di minorenni orfani ed abbandonati ed

il patrimonio stesso concentrato nella congregazione di carità di Torino. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 120.

DXXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 gennaio 1905, n. 18)

Col quale il fine del monte frumentario di Fratta Todina è trasformato in quello di sussidiare malati poveri. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 117.

DXL.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie delle fabbricazioni del pane, paste, ecc. istituito in Milano.*

29 *dicembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 gennaio 1905, n. 18)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 17 gennaio 1904, n. XXIII (parte supplementare), col quale fu istituito un collegio di probiviri per le industrie delle fabbricazioni del pane, della pasta, dei biscotti e delle pasticcerie in genere, con giurisdizione sui territori dei circondari di Milano, Abbiategrasso, Gallarate e Monza;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie delle fabbricazioni del pane, della pasta, dei biscotti e delle pasticcerie in genere, istituito in Milano con giurisdizione sul territorio del circondario stesso e su quelli di Abbiategrasso, Gallarate e Monza, sono stabilite secondo il prospetto che segue: sei per gli industriali e sei per gli operai.

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	SEDE di ciascuna sezione	NUMERO delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Circondario di Milano	Milano	3	3
Circondario di Abbiategrasso . .	Abbiategrasso	1	1
Circondario di Gallarate . . .	Gallarate	1	1
Circondario di Monza	Monza	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 17 gennaio 1905
Reg. 20. Atti del Governo a f. 119. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

DXLI.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 NOVEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 gennaio 1905, n. 19)

Con il quale viene ricostituito il monte frumentario di Collevecchio ed è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 129.

DXLII.

REGIO DECRETO, ROMA, 29 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 gennaio 1905, n. 19)

Con il quale:

a) si trasforma il fine del patrimonio delle dieci confraternite di Cori (Roma) denominate del Pianto o Buona Morte, del Soccorso, del Sacramento o Cinque Piaghe al Monte, del Sacramento della Valle, della Beata Vergine del Carmine, del Suffragio, del Rosario, del Sacro Cuore e Addolorata, e del Sacramento e Rosario in Giulianello, e ne destina le rendite per la istituzione di un ricovero di mendicità per gli inabili al lavoro, per l'allattamento dei bam-

bini poveri legttimi e per soccorsi agli ammalati poveri a domicilio;

b) si concentra il patrimonio delle confraternite suindicate nella congregazione di carità di Cori (Roma) destinandolo come dotazione al predetto ricovero di mendicità, il quale viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione della congregazione di carità, con obbligo a questa di corrispondere alle confraternite stesse l'annua somma complessiva di lire 975 per l'adempimento di oneri di culto;

c) si inverte a favore dell'ospedale civile di Cori, sino alla concorrenza di lire 550, l'annuo contributo da questo dovuto alla confraternita del Gonfalone a Valle. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 128.

DXLIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 29 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 gennaio 1905, n. 19)

Con il quale il lascito elemosiniero disposto dal Marchese Matteo Mazzetti viene eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità di Frinco (Alessandria). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 129.

DXLIV.

Regio Decreto *che autorizza la Società anonima dei tramvays Napoletani ad esercitare a trazione elettrica una tramvia da Portici per Bellavista a Pugliano in prosecuzione della linea Napoli-Portici.*

1° *dicembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 gennaio 1905, n. 21).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima dei tramvays Napoletani è autorizzata ad esercitare a trazione elettrica una tramvia da Portici (Largo Riccia) per Bellavista a Pugliano in prosecuzione della linea Napoli-Portici.

Art. 2.

La predetta linea sarà costruita a scartamento normale di m. 1.445 secondo il progetto di massima presentato dalla società concessionaria in data 1° marzo 1904, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici. e per l'esercizio dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306, nonchè le condizioni del disciplinare firmato ed accettato in data 14 novembre 1904 presso la prefettura di Napoli dal signor cav. Enrico Vilers, direttore della Società anonima dei tramvays Napoletani nella qualità di rappresentante della società medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

TEDESCO.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 127. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Numero 1976 del repertorio.

ATTO DI OBBLIGAZIONE

della Società anonima dei tramvays Napoletani per ottenere la concessione di poter impiantare ed esercitare la linea tramviaria a trazione elettrica da Portici (Largo Riccia) per Bellavista a Pugliano concessa ad essa società dai comuni di Portici e Resina.

Regnando VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia.

L'anno millenovecentoquattro il giorno quattordici novembre nel palazzo della prefettura in Napoli.

Innanzi al consigliere di prefettura cav. Giuseppe avv. Pessina, rappresentante l'amministrazione dello Stato, pel prefetto e pel consigliere delegato impediti, con l'intervento del segretario di prefettura delegato alla stipulazione dei contratti signor dott. Giuseppe Pannunzio ed alla presenza dei sottoscritti cogniti ed idonei testimoni, si è personalmente costituito il signor cav. Eugenio Vilers. fu Leonardo, direttore a Napoli della Società anonima dei tramways Napoletani nella qualità di mandatario speciale della società medesima, giusta delegazione fattagli dal consiglio d'amministrazione di essa società sedente in Bruxelles con deliberazione 12 ottobre 1904, depositata per estratto conforme presso il notaio Maurizio Augusto Leone De Doncker residente in Bruxelles, come da rogito del 18 ottobre 1904, che si allega in copia al presente atto.

Premesso che la Società anonima dei tramways Napoletani, come sopra rappresentata, ha chiesta la facoltà di poter

impiantare ed esercitare la linea tramviaria, a trazione elettrica, da Portici (Largo Riccia) per Bellavista a Pugliano, ad essa concessa dai comuni di Portici e Resina.

Si conviene e si stabilisce quanto appresso:

Art 1.

La linea formante oggetto del presente atto è rappresentata nel progetto presentato dalla Società anonima delle tramvie Napoletane insieme con la relativa domanda in data 1° marzo 1904 di autorizzazione per il suo impianto ed esercizio a trazione elettrica.

Essa venne concessa dai comuni interessati di Portici e Resina con rispettivi contratti in data 23 agosto 1903 (registrato a Napoli, ufficio atti pubblici, il dì 11 settembre 1903, n. 1821) e 1° febbraio 1904 (registrato a Napoli, ufficio atti pubblici il dì 8 febbraio 1904, n. 5175).

Si distacca dalla linea Napoli-Portici (Largo Riccia) già esercita a trazione elettrica ed attraversando Bellavista raggiunge via Trentola-Pugliano (comune di Resina) con un percorso totale di m. 2900 dei quali m. 1923 su strade ordinarie e m. 977 su sede propria.

Art. 2.

L'energia della linea sarà fornita dall'officina centrale delle tramvie Napoletane, già impiantata all'Arenaccia.

All'alimentazione della linea sarà provveduto con la stessa cassetta di distribuzione impiantata presso la Croce del Lagno per la linea da questa località a Torre del Greco, giusta l'art. 2 del relativo disciplinare.

Art. 3.

La società concessionaria, sia per le modalità di esecuzione dei lavori, sia pei tipi del materiale mobile e dei mezzi di sicurezza di cui questo deve essere provvisto, sia per l'esercizio della linea, sia per ogni altro riguardo è sottoposta all'osservanza della legge 27 dicembre 1896 e relativo regolamento 17 giugno 1900, n. 306, nonchè di tutte le prescrizioni ed obblighi contemplati nell'atto di obbligazione 21 luglio 1900 annesso al decreto 23 agosto 1900. n. 317, per le tramvie della città di Napoli.

Art. 4.

Tutte le spese e tasse dovute per il presente atto restano a carico della società concessionaria.

Art. 5.

Per gli effetti del presente atto il costituito signor Eugenio Vilers, nella espressa qualità di rappresentante della società concessionaria ha eletto domicilio legale in Napoli presso la direzione delle tramvie Napoletane, Viale principessa Elena, num. 5.

E previa lettura fattane dal segretario a chiara ed intelligibile voce in presenza dei testimoni, il presente atto è stato sottoscritto come appresso:

EUGENIO VILERS.
GIUSEPPE PESSINA

NICOLA DE SALVO, *teste.*
VINCENZO LABATE, *teste.*

GIUSEPPE PANNUNZIO, *segretario delegato.*

DXLV.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali degli otto collegi di probiviri per le industrie istituiti nella provincia di Bergamo.*

11 *dicembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 gennaio 1905, n. 21)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto 20 settembre 1903, n. CCCCXXXI, col quale furono istituiti nella provincia di Bergamo otto collegi di probiviri per le industrie;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali degli otto collegi di probiviri per le industrie, istituiti nella provincia di Bergamo con regio de-

creto del 20 settembre 1903, n. CCCCXXXI, sono stabilite secondo i prospetti che seguono:

Num. d'ordine	Industria o gruppo di industrie affini per cui il collegio fu istituito	Comuni che fanno parte di ciascuna sezione	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli Industriali	Operai
I	Industria della seta con sede in Bergamo.	Bergamo, Albegno, Curno, Pedrengo, Ponteranica, Seriate, Stezzano, Treviolo, Villa di Serio, Almenno San Bartolommeo, Barzana, Cepino, Corna, Palazzago, Rota Fuori, San Pellegrino, Strozza, Zogno, Trescore Balneario, Bolgare, Chiuduno, Costa di Mezzate, Gorlago, San Paolo d'Argon, Vigano San Martino, Sarnico, Calepio, Grumello del Monte, Predore, Tavernola Bergamasca, Telgate, Carvico, Bonate di Sotto, Calusco d'Adda, Filago, Mapello, Medolago, Presezzo, Solza, Terno d'Isola, Villa d'Adda, Alzano Maggiore, Albino, Alzano di Sopra, Desenzano al Serio, Nembro, Caprino Bergamasco, Calolzio, Corte, Erve, Lorentino, Monte Marenzo, Pontida, Torre de' Busi, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Lovere, Endine, Ranzanico, Sovere	Bergamo	1	—
		Bergamo, Albegno, Almè, Colognola del Piano, Curnasco, Curno, Lallio, Orio al Serio, Pedrengo, Ponteranica, Redona, Rosciate, Seriate, Sforzatica, Stezzano, Treviolo, Valtesse, Villa di Serio	Bergamo	—	2

Num. d'ordine	Industria o gruppo di industrie affini per cui il collegio fu istituito	Comuni che fanno parte di ciascuna sezione	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli Industriali	Operai
		Almenno S. Salvatore, Almenno San Bartolommeo, Barzana, Capizzone, Cepino, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Mazzoleni e Falghera, Palazzago, Poscante, Rota Dentro, Rota Fuori, Selino, San Pellegrino, Strozza, Valsecca, Zogno. . .	Almenno San Salvatore	—	1
		Trescore Balneario, Bagnatica, Bolgare, Carobbio, Chiuduno, Costa di Mezzate, Gorlago, Monticelli Borgogna, S. Paolo d'Argon, S. Stefano del Monte degli Angeli, Vigano S. Martino, Zandobbio.	Gorlago	—	1
		Sarnico, Calepio, Credaro, Grumello del Monte, Predore, Tagliuno, Tavernola Bergamasca, Telgate, Villongo San Filastro, Villongo Sant'Alessandro.	Sarnico	—	1
		Carvico, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate di Sotto, Calusco d'Adda, Filago, Mapello, Medolago, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Terno d'Isola, Villa d'Adda	Carvico	—	1
		Alzano Maggiore, Albino, Alzano di Sopra, Aviatico, Bondo Petello, Desenzano al Serio, Nembro, Selvino	Alzano Maggiore	—	1

Num. d'ordine	Industria o gruppo di industrie affini per cui il collegio fu istituito	Comuni che fanno parte di ciascuna sezione	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli Industriali	Operai
		Caprino Bergamasco, Calolzio, Corte, Erve, Lorentino, Monte Marenzo, Rossino, Sant'Antonio d'Adda, Vercurago . . .	Corte	—	1
		Gandino, Barzizza, Cazzano Sant'Andrea, Casnigo, Leffe, Songavazzo	Gandino	—	1
		Lovere, Bianzano, Endine, Pian Gajano, Ranzanico, Sovere. .	Lovere	—	1
II	Industria della seta con sede in Treviglio.	Treviglio, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Fornovo di San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Romano di Lombardia, Bariano, Calcio, Mozzanica, Pumenengo, Martinengo, Calcinate, Cividate al Piano, Ghisalba, Mornico al Serio, Palosco, Verdello, Boltiere, Levate, Lurano, Osio Sopra, Pognano, Urgnano, Spirano, Cologno al Serio, Zanica. . . .	Treviglio	1	—
		Treviglio, Arcene, Calvenzano, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Fornovo di San Giovanni, Misano di Gera d'Adda.	Treviglio	—	2

Num. d'ordine	Industria o gruppo di industrie affini per cui il collegio fu istituito	Comuni che fanno parte di ciascuna sezione	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli Industriali	Operai
		Romano di Lombardia, Bariano, Calcio, Mozzanica, Pumenengo, Martinengo, Calcinate, Cividate al Piano, Ghisalba, Mornico al Serio, Palosco. . . .	Romano di Lombardia	—	1
		Verdello, Boltiere, Levate, Lurano, Mariano al Brembo, Osio Sopra, Osio Sotto, Pognano, Verdellino	Verdello	—	1
		Urgnano, Spirano, Cologno al Serio, Zanica.	Urgnano	—	1
III	Industria del cotone e affini con sede in Albino.	Bergamo, Redona, Scanzo, Seriate, Mologno, Vigano S. Martino, Ranica, Torre Boldone, Albino, Desenzano al Serio, Nembro, Oltressenda Bassa, Parre, Ponte di Nossa, Vertova, Gazzaniga, Casnigo, Cene, Fiorano al Serio, Leffe .	Bergamo	1	—
		Bergamo, Albegno, Gorle, Mozzo, Orio al Serio, Pedrengo, Redona, Rosciate, Scanzo Seriate, Sforzatica, Stezzano, Valtesse, Bagnatica, Berzo San Fermo, Grone, Brusaporto, Cenate di Sotto, Entratico, Mologno, Vigano San Martino .	Bergamo	—	2
		Alzano Maggiore, Ranica, Torre Boldone	Alzano Maggiore	—	1

	Industria o gruppo di industrie affini per cui il collegio fu istituito	Comuni che fanno parte di ciascuna sezione	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli Industriali	Numero delle sezioni per gli Operai
		Albino, Aviatico, Bondo Petello, Desenzano al Serio, Pradalunga	Albino	—	2
		Nembro	Nembro	—	1
		Clusone, Oltressenda Bassa, Parre, Ponte di Nossa, Premolo, Songavazzo, Vertova.	Ponte di Nossa	—	1
		Gazzaniga, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Leffe, Orezzo, Peja.	Gazzaniga	—	1
V	Industria del cotone e affini con sede in Capriate d'Adda.	Almennò S. Bartolommeo, Brembate di Sopra, Villa d'Almè, Capriate d'Adda, Fara d'Adda.	Capriate d'Adda	1	—
		Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolommeo, Brembate di Sopra, Villa d'Almè, Mapello, Paladina, Ossanesga, Scano al Brembo, Sombreno	Almenno S. Salvatore	—	1
		Capriate d'Adda, Ambivere, Ponte San Pietro, Bonate di Sopra, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate di Sotto, Grignano, Madone, Marne, S. Gervasio d'Adda, Suisio.	Capriate d'Adda	—	1
		Fara d'Adda, Canonica d'Adda, Castel Rozzone	Fara d'Adda	—	2

Num. d'ordine	Industria o gruppo di industrie affini per cui il collegio fu istituito	Comuni che fanno parte di ciascuna sezione	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli Industriali	Operai
V	Industria della lana con sede in Gandino.	Gandino, Fiorano al Serio, Bergamo, Endenna.	Gandino	1	—
		Gandino, Cazzano Sant'Andrea, Fiorano al Serio, Peja. . . .	Gandino	—	2
		Bergamo.	Bergamo	—	1
VI	Industria metallurgica con sede in Bergamo.	Bergamo, Redona, Zogno, Oltre il Colle, Treviglio, Gorno, Parre, Ponte di Nossa	Bergamo	1	—
		Bergamo, Grumello del Piano, Redona, Valtesse, Zogno, Oltre il Colle, Sedrina, Serina, Camerata Cornello, Treviglio, Gorno, Oneta, Parre, Ponte di Nossa, Premolo.	Bergamo	—	1
VII	Industria metallurgica con sede in Lovere.	Lovere, Sovere	Lovere	1	—
		Lovere, Castro, Pianico, Sovere, Sellere, Collere, Oltrepovo. .	Lovere	—	1
VIII	Industria dei cementi, laterizi e delle costruzioni con sede in Bergamo.	Bergamo, Albegno, Calognola del Piano, Torre Boldone, Zanica, Treviglio, Almenno San Bartolommeo, Villa d'Almè, Endenna, Seriate, Scanzo, Villa di Serio, Brembate di Sotto, Bottanuco, Madone, Mapello, Solza, Sotto il Monte, Sarnico, Zandobbio, Grumello del Monte, Parzanica, Predore, Taver-			

Num. d'ordine	Industria o gruppo di industrie affini per cui il collegio fu istituito	Comuni che fanno parte di ciascuna sezione	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
				Industriali	Operai
		nola Bergamasca, Villongo San Filastro, Villongo Sant'Alessandro, Ranzanico, Lovere, Alzano Maggiore, Albino, Alzano di Sopra, Desenzano al Serio, Nembro, Clusone, Rovetta, Gandino, Cazzano Sant'Andrea, Fiorano al Serio, Leffe, Romano di Lombardia, Mornico al Serio, Bariano, Calcio, Covo, Morengo	Bergamo	1	—
		Bergamo, Albegno, Bruntino, Colognola del Piano, Curnasco, Grumello del Piano, Lallio, Orio al Serio, Redona, Stezzano, Almè, Curno, Presezzo, Ranica, Torre Boldone, Treviolo, Valtesse, Zanica, Treviglio, Verdello, Almenno San Bartolommeo, Villa d'Almè, Zogno, San Pellegrino, Sedrina, Rosino, San Paolo d'Argon	Bergamo	—	2
		Seriate, Scanzo, Villa di Serio, Brusaporto.	Seriate	—	1
		Brembate di Sotto, Bottanuco, Filago, Madone, Mapello, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Terno d'Isola.	Brembate di Sotto	—	1

Num. d'ordine	Industria o gruppo di industrie affini per cui il collegio fu istituito	Comuni che fanno parte di ciascuna sezione	Sede di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
				Industriali	Operai
		Sarnico, Bolgare, Chiuduno, Zandobbio, Foresto Sparso, Grumello del Monte, Parzanica, Predore, Tagliuno, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Villongo San Filastro, Villongo Sant'Alessandro, Ranzanico, Lovere.	Sarnico	—	1
		Alzano Maggiore, Albino, Alzano di Sopra, Desenzano al Serio, Nembro, Rovetta, Cazzano Sant'Andrea, Fiorano al Serio, Leffe, Pradalunga.	Alzano Maggiore	—	1
		Romano di Lombardia, Mornico al Serio, Bariano, Calcio, Covo	Romano di Lombardia	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 125. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

DXLVI.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali dei collegi di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche una con sede in Grosseto e l'altra con sede in Massa Marittima.*

29 *dicembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 gennaio 1905, n. 19)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 31 gennaio 1904, n. LV (parte supplementare), col quale furono istituiti due collegi di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche, uno con sede in Grosseto, l'altro con sede in Massa Marittima;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, la industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali dei due collegi di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche, uno con sede in Grosseto e l'altro con sede in Massa Marittima, sono stabilite secondo il prospetto che segue cioè: una per gli industriali e una per gli operai per il collegio di Grosseto; una per gli industriali e sei per gli operai per il collegio di Massa Marittima.

Numero d'ordine	Industria e gruppo di industrie affini per cui il collegio fu istituito	Circoscrizioni elettorali	Sede di ciascuna Sezione	Numero delle sezioni per gli	
				industriali	operai
I.	Collegio per l'industria mineraria e metallurgica con sede in Grosseto.	Grosseto, Isola del Giglio, Castel del Piano, Santa Fiora	Santa Fiora.	1	1
II.	Collegio per l'industria mineraria e metallurgica con sede in Massa Marittima.	Massa Marittima, Montieri, Roccastrada e Gavorrano.	Massa Marittima.	1	2
		Follonica (frazione del comune di Massa Marittima) e Gavorrano	Follonica (frazione del comune di Massa Marittima).	—	1
		Montieri	Montieri.	—	2
		Roccastrada	Roccastrada.	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 126. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

DXLVII.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali dei collegi di probiviri per le industrie tessili con sede in Busto Arsizio.*

29 *dicembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1905, n. 20)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 9 febbraio 1896, n. LIII (parte supplementare), che istituisce in Busto Arsizio un collegio di probiviri per le industrie tessili;

Visto il regio decreto 2 maggio 1897, n. CXLIII, che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri predetto;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella delle sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili con sede in Busto Arsizio, stabilita con

regio decreto del 2 maggio 1897, n. CXLIII, è modificata come segue:

Sede di ciascuna sezione	Comuni che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli industriali	Numero delle sezioni per gli operai
Busto Arsizio . .	Busto Arsizio, Arluno, Cairate, Canegrate, Caronno Milanese, Casorezzo, Castellanza, Cerro Maggiore, Cislago, Cornaredo, Fagnano Olona, Gerenzano, Gorla Minore, Lainate, Legnano, Nerviano, Olgiate Olona, Parabiago, Pogliano, Rescaldina, Sacconago, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Saronno, Solbiate Olona, Uboldo, Vanzago. . . .	1	2
Arluno	Arluno.	—	1
Castellanza . . .	Castellanza, Rescaldina	—	1
Cornaredo . . .	Cornaredo.	—	1
Fagnano Olona. .	Fagnano Olona, Cairate.	—	1
Legnano. . . .	Legnano	—	4
Nerviano . . .	Nerviano, Casorezzo, Lainate . . .	—	1
Parabiago . . .	Parabiago.	—	1
Sacconago . . .	Sacconago.	—	1
S. Giorgio su Legnano. . . .	S. Giorgio su Legnano	—	1
Canegrate . . .	Canegrate	—	1
S. Vittore Olona .	San Vittore Olona, Cerro Maggiore .	—	1
Saronno. . . .	Saronno, Caronno Milanese, Cislago, Gerenzano, Uboldo	—	1
Solbiate Olona . .	Solbiate Olona, Gorla Minore, Olgiate Olona	—	1
Vanzago. . . .	Vanzago, Pogliano	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 124. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. **V. Il Guardasigilli RONCHETTI.**

RAVA.

DXLVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 11 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° febbraio 1905, n. 26)

Con cui l'asilo infantile di Arcore (Milano) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 136.

DXLIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° febbraio 1905, n. 26)

Con cui l'asilo infantile di Paesana (Cuneo) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI

Registrato alla Corte dei conti addì 24 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 138.

DL.

REGIO DECRETO, Roma, 15 Dicembre 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 1° febbraio 1905, n. 26)

Con cui il ricovero dei poveri vecchi ed incurabili di Poirino (Torino) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 139.

DLI.

Regio Decreto *che modifica lo statuto del collegio-convitto di Celana.*

18 *dicembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° febbraio 1905, n. 26)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto dell' 8 maggio 1904, n. CCXXII (parte supplementare), col quale è approvato lo statuto del collegio-convitto di Celana;

Vedute le deliberazioni prese dal Senato veneto il 25 agosto 1792 per la riapertura del seminario di Celana, dalle quali risulta il diritto dei comuni della Valle di S. Martino a cinque e di quelli della Pieve di Verdello a tre posti gratuiti in quello istituto ora convertito in collegio-convitto laicale;

Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art 5 dello statuto del collegio convitto di Celana è sostituito il seguente:

« I posti gratuiti già esistenti e quelli che potessero istituirsi coi mezzi del collegio saranno conferiti esclusivamente a favore degli abitanti della Valle di S. Martino e della Pieve di Verdello secondo le norme da stabilirsi dal regolamento ».

Art. 2.

All'art. 6, comma *c*, dello statuto suddetto sono aggiunte le seguenti parole:

« e di un membro eletto dai sindaci dei comuni della Pieve di Verdello riuniti parimenti in adunanza generale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 143. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Orlando.

DLII.

REGIO DECRETO, Roma, 1° Dicembre 1904

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° febbraio 1905, n. 26)

Che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato un ·atto di trinceramento attiguo, ad ovest, al cimitero della iazza di Piacenza. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *'ontrofirmati* Pedotti - L. Luzzatti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 146.

DLIII.

REGIO DECRETO, Roma, 18 Dicembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 febbraio 1905, n. 30)

Col quale il monte frumentario della frazione di Certalto del comune di Macerata Feltria (Pesaro) è trasformato in un' istituzione a favore dell' infanzia abbandonata. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 154.

DLIV.

REGIO DECRETO, Roma, 22 Dicembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 febbraio 1905, n. 30)

Col quale il fine, cui sono attualmente destinate le rendite dei legati Cantelli, Gennari e Borsani, amministrati dalla congregazione di carità di Parma, viene trasformato in quelle indicate alle lettere *a*, *b* e *c* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 153.

DLV.

REGIO DECRETO, Roma, 22 Dicembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 febbraio 1905, n. 30)

Col quale si erige in ente morale e si concentra nella congregazione di carità di Palestro (Pavia) il lascito elemosiniero del fu conte Giuseppe Salomone di Vintebbio. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 152.

DLVI.

REGIO DECRETO, Roma, 15 Dicembre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 febbraio 1905, n. 31)

Col quale la farmacia consorziale Miotti di Lonigo viene retta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Contrormato* Giolitti — *Visto* Ronchetti.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 159.

DLVII.

REGIO DECRETO *che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di una tramvia tra la piazza Di Negro in Genova e la regione Certosa del comune di Rivarolo Ligure.*

15 *dicembre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 febbraio 1905, n. 35)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società Unione italiana dei tramways elettrici è autorizzata ad esercitare a trazione elettrica una tramvia fra la piazza Di Negro in Genova e la regione Certosa del comune di Rivarolo Ligure.

Art. 2.

La suddetta linea tramviaria sarà costruita a doppio binario ed a scartamento ridotto di un metro secondo il progetto presentato il 29 agosto 1898 - 9 agosto 1902 dalla società concessionaria suddetta, visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, e per l'esercizio di essa dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896 e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare firmato ed accettato presso la prefettura di Genova dai rappresentanti della società suddetta in data 18 novembre 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1905.
Reg. 20. Atti del Governo a f. 174. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Tedesco.

Numero di repertorio 1149.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

al foglio disciplinare delle condizioni da osservarsi dalla Società Unione-italiana Tramway in Genova per la concessione ed esercizio della tramvia a trazione elettrica fra piazza Di Negro in Genova e la Certosa di Rivarolo Ligure.

Regnando Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III, per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno millenovecentoquattro, oggi 18 del mese di novembre in una sala della prefettura di Genova;

Si premette:

Il Ministero dei lavori pubblici, regio ispettorato generale delle strade ferrate, con dispaccio 5 marzo 1904, n. 21 E, divisione quinta, ha dichiarato alla prefettura di Genova essere disposto ad autorizzare la Società Unione italiana Tramways elettrici di questa città, per impianto ed esercizio della tramvia a trazione elettrica fra piazza Di Negro in Genova e la Certosa di Rivarolo Ligure sotto l'osservanza delle condizioni contenute nello schema di disciplinare che si trascrivono in appresso.

Egli è perciò che dinanzi all'illustrissimo signor cav. ufficiale avvocato Giovanni Facciolati consigliere delegato pel prefetto assistito da me infrascritto segretario delegato ai contratti, ed alla presenza dei signori Carlo Deliperi fu Gavino e Mazzarello Giuseppe fu Giacomo testimoni idonei sottoscritti, sono comparsi i signori ingegneri Augusto Kuntze

fu Federico domiciliato in questa città e ingegnere cav. ufficiale Luigi Mignacco fu Michele domiciliato pure in questa città, il primo nella qualità di amministratore delegato ed il secondo di procuratore della Società Unione italiana Tramway elettrici, i quali congiuntamente a termini dell'art. 18 dello statuto sociale hanno la rappresentanza legale della società, e a tale carica furono nominati con deliberazione del consiglio d'amministrazione in data 22 dicembre 1899 e ciò come risulta dagli uniti due certificati del tribunale civile di Genova in data 22 settembre 1904 in adempimento delle disposizioni contenute nel dispaccio predetto del Ministero dei lavori pubblici nella rispettiva loro qualità e perciò a nome per conto e nell'interesse della società sullodata dichiarano di accettare come accettano tutte le condizioni seguenti.

Art. 1.

L'autorizzazione ha per oggetto la linea tramviaria a trazione elettrica fra piazza Di Negro in Genova, e la regione Certosa del comune di Rivarolo Ligure, e s'intende accordata sotto l'osservanza della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e relativo regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306, nonchè di ogni altra norma di legge e regolamento che sia o possa andare in vigore in tutto il tempo della durata dell'autorizzazione, e delle condizioni e norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'autorizzazione dell'esercizio avrà la durata medesima della concessione accordata alla società dal municipio di Genova col contratto 4 agosto 1890 rogito del notaio cav. Giovanni Gambaro registrato in Genova il 23 agosto 1890, registro 188,

n. 1087, esatte lire 15,145. 20, pel ricevitore firmato Caliandro e cioè di anni 90 dalla data del decreto reale che dichiara l'opera di pubblica utilità.

Art. 3

L'impianto si farà in massima secondo le modalità risultanti dal progetto d'esecuzione in data 29 agosto 1898 modificato con la variante 9 agosto 1902 a firma degli ingegneri Türche e Jonas per la Unione italiana Tramway elettrici, ritenuto ammissibile dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 24 gennaio 1903, n. 856 intendendosi, esclusa la variante indicata nel documento 6 settembre 1898, allegato *2-bis*, del progetto che porterebbe la linea ad attraversare la ferrovia Torino-Genova nell'attuale passaggio di via Venezia.

Lo sviluppo totale della linea è previsto di m. 2300 circa dei quali m. 1745 circa in galleria attraverso il colle che separa la valle del Polcevera dalla città di Genova.

Art. 4.

La linea sarà costruita interamente a doppio binario e si raccorderà colla linea tramviaria già in esercizio Genova-Pontedecimo, della stessa società concessionaria, tanto all'estremo piazza Di Negro quanto all'estremo Certosa.

La larghezza della galleria sarà di almeno m. 6 al piano d'imposta e di m. 5.60 al piano del ferro.

Lo scartamento sarà di un metro. La distanza fra gli assi dei due binari sarà al minimo di m. 2 e cent. 50. Non saranno ammesse curve con raggio inferiore a m. 40 nè pendenze maggiori del 5.50 per cento. Fra due curve di flesso contrario sarà sempre interposto un rettilineo di lunghezza non inferiore ai m. 3.

Art. 5.

L'armamento sarà formato con rotaie del tipo Phoenix, n. 14 *B*, collocate direttamente sul terreno senza traverse e collegate tra loro con tiranti trasversali in ferro. In galleria saranno ammesse rotaie del tipo Vignolle basate ed assicurate sopra traverse.

Nei tratti ove si percorreranno strade ordinarie il pavimento sarà ricostruito dopo la posa del binario con lo stesso materiale e con le stesse modalità di prima, salvo quelle modificazioni che venissero imposte alla concessionaria dagli enti proprietari delle strade. Le rotaie saranno poste a perfetto livello del piano stradale in modo che non risulti dopo la posa il più piccolo risalto od avvallamento in corrispondenza delle rotaie, e se l'uno e l'altro di questi inconvenienti tendesse a manifestarsi la società dovrà porvi immediatamente riparo.

Art. 6.

Lungo quelle strade ordinarie che verranno modificate in conseguenza dell'impianto della nuova linea tramviaria, la concessionaria dovrà eseguire le occorrenti opere di riordino con tutte le modalità che risultano dal progetto di esecuzione, salvo quelle modificazioni e quei particolari di costruzione che verranno, durante i lavori, ordinati tanto dal Governo, quanto dagli enti proprietari delle strade.

Tutti i manufatti si dovranno costruire a perfetta regola d'arte coll'impiego di adatti materiali di ottima qualità.

Si dovranno costruire le opere ed i lavori necessari per assicurare lungo la sede stradale percorsa dalla tramvia il libero scolo delle acque.

Lungo la galleria saranno costruite apposite nicchie di ri-

covero collocate da ambo i lati ed a distanza da ciascun lato non maggiore di m. 30 l'una da l'altra.

La posa delle condutture elettriche lungo i due sottopassaggi l'uno attraverso l'argine della strada ferrata Genova-Torino, fra piazza Di Negro ed il piazzale di San Teodoro in Genova, l'altro attraverso l'argine della costruenda ferrovia Porto-Rivarolo alla Certosa, sarà regolata da apposita concessione da stipularsi dalla Società tramviaria con la Società esercente la rete Mediterranea.

Art. 7.

La trasmissione dell'energia elettrica si farà con doppio filo aereo e con ritorno della corrente per le rotaie, uniformandosi al sistema adottato per le linee già in esercizio dalla stessa società concessionaria.

La posa dei fili conduttori aerei dovrà farsi secondo le prescrizioni della legge 7 giugno 1894, n. 232, e del relativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 642, secondo le indicazioni risultanti dal progetto.

Per assicurare la continuità delle rotaie quali conduttori di ritorno, esse saranno collegate fra loro elettricamente alle testate con raccordi di filo di rame, ed occorrendo si dovranno collocare conduttori speciali colleganti direttamente dati tratti di binario con la generatrice.

I fili di servizio dovranno in ogni caso essere doppiamente isolati dalla terra.

Art. 8.

Le vetture automotrici corrisponderanno al tipo in servizio su le altre linee della stessa società concessionaria allaccian-tesi a la nuova linea tramviaria.

La loro larghezza massima non potrà superare i due metri. Esse saranno munite di due motori della forza di circa 30 H·P ciascuno, di apparecchio regolatore di scaricafulmine, di interruttore automatico della corrente, di valvole fusibili, di apparecchio insabbiatore delle rotaie, nonchè di un freno a mano di azione pronta ed energica e di un freno elettrico. I due freni dovranno essere manovrabili da entrambe le piattaforme.

Per l'illuminazione delle vetture si potrà utilizzare la corrente della linea, ma oltre le lampade elettriche ogni vettura dovrà avere sulle due piattaforme un fanale o candela visibile tanto dall'interno quanto dall'esterno della vettura. La galleria sarà costantemente mantenuta illuminata durante l'esercizio e verrà chiusa quando l'esercizio rimane sospeso.

La concessionaria potrà sempre, sia prima d'iniziare il servizio che in corso di esso, sottoporre all'approvazione governativa quegli altri tipi di vetture o quelle modifiche alle attuali che credesse.

Però ogni vettura nuova o che sia stata modificata, non potrà essere messa in circolazione se non dopo collaudata dal regio ispettore capo del circolo ferroviario di Genova.

Art. 9.

Ciascuna vettura automotrice sarà affidata ad un guidatore il quale durante la corsa non avrà altro incarico all'infuori della condotta della vettura, sulla quale si dovrà inoltre trovare un secondo agente. Ciascuna vettura di rimorchio sarà affidata ad apposito fattorino o bigliettario.

I guidatori dovranno riportare speciale autorizzazione dal regio ispettore capo del circolo ferroviario di Genova.

Art. 10.

La metà almeno del nuovo personale tecnico e di segreteria che la società dovrà assumere per la costruzione e l'esercizio della nuova linea tramviaria, proverrà dagli impiegati straordinari ed avventizi delle costruzioni di conto dello Stato, licenziati (ingegneri, aiutanti, assistenti, disegnatori, impiegati d'ordine) ed almeno un terzo dei posti per servizi non tecnici nè di segreteria sarà riservato agli ex sotto ufficiali dell'esercito.

Art. 11.

Nonostante l'osservanza delle norme contenute nel presente atto la società assume interamente ed esclusivamente la responsabilità di ogni danno ed inconveniente che potesse derivare per difetto nell'impianto o nell'esercizio della linea tramviaria.

Così pure la società assume la diretta responsabilità dell'operato, della condotta e della capacità dei propri agenti, senza alcuna eccezione.

Art. 12.

La concessionaria è tenuta a presentare all'autorità governativa, prima dell'apertura della linea all'esercizio, regolare atto con cui la società delle officine elettriche genovesi si obbliga di somministrare dalle proprie officine di Genova e Sampierdarena l'energia elettrica necessaria all'esercizio della linea tramviaria.

Dovrà la concessionaria provvedere direttamente alla produzione dell'energia elettrica, quando non le fosse possibile di ottenerla dalle officine esercite da altre società.

Art. 13.

Il Ministero potrà sempre modificare od' aumentare gli oneri determinati dal presente disciplinare a garanzia' della sicurezza pubblica, e della regolarità dell'esercizio, restando obbligata la concessionaria ad introdurre gradualmente nei suoi impianti tutti quelli eventuali miglioramenti che le venissero prescritti dall'autorità governativa in seguito ai progressi della scienza e dell'industria in materia di trazione elettrica.

Art. 14.

Una copia di tutti i disegni che fanno parte del progetto e di tutte le modificazioni che in seguito potranno venire approvate dovrà essere comunicata al regio ispettore capo del circolo ferroviario di Genova.

Art. 15.

Tutte le spese inerenti al presente atto sono a carico della società predetta. Per gli effetti di quale atto i signori ingegnere Augusto Kuntze e ingegnere Luigi Mignacco nella rispettiva loro qualità eleggono domicilio in questa città, via Bobbio, n. 12. E perchè ciò consti si è redatto il presente atto di sottomissione del quale ho dato lettura alla presenza e chiara intelligenza di tutti quali sopra che meco in conferma si sottoscrivono:

AUGUSTO KUNTZE, *in detta qualità*.
LUIGI MIGNACCO » »
GIOVANNI FACCIOLATI

MAZZARELLO GIUSEPPE, *teste*.
CARLO DELIPERI, *id*.

PIETRO APPIANI, *segretario delegato*.

DLVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 febbraio 1905, n. 36)

Con cui l'ospedale civile di Legnano viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1905.
Reg. 21. Atti del Governo a f. 2.

DLIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 febbraio 1905, n. 38)

Con il quale:

a) si concentrano nella congregazione di carità di Pantelleria 19 opere pie denominate:

1° dell'Assunta — 2° degli Agonizzanti — 3° Bizzarri — 4° del Carmine — 5° *Ecce Homo* — 6° di San Giovanni Battista — 7° Paula Giglio — 8° di Santa Lucia — 9° Madrigal — 10° Masuada — 11° Martinez — 12° Ribera — 13° della Santissima Trinità — 14° del Purgatorio — 15° della Concezione — 16° del Santissimo Rosario — 17° di San Nicolò — 18° Anna Maria Delfino — 19° Andrea Garsia;

b) di trasformare il fine delle opere pie anzidette (fatta soltanto eccezione per quelle denominate: 1° di San Nicolò — 2° Anna Maria Delfino — 3° Andrea Garsia) nel senso di riservare allo scopo originario annue lire 72 complessivamente, e di destinare le residue rendite nette per lire 458 in sussidi agli infermi poveri a domicilio, e per lire 1,155 a favore dell'erigendo ospedaletto od infermeria per gli ammalati poveri;

c) si erige in ente morale l'ospedaletto od infermeria per gli ammalati poveri. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1905.
Reg. 21. Atti del Governo a f. 1.

DLX.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 febbraio 1905, n. 38)

Con il quale il pio istituto dei prestiti e risparmi di Nemoli (Potenza) viene trasformato in una cassa di prestanze agrarie, questa è concentrata nella congregazione di carità del luogo ed è approvato lo statuto organico per il governo del pio ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1905
Reg. 21. Atti del Governo a f. 12.

DLXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 15 febbraio 1905, n. 38)

Con cui l'asilo infantile di Ombriano viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1905.
Reg. 21. Atti del Governo a f. 11.

DLXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 18 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 15 febbraio 1905, n. 38)

Con cui l'asilo infantile di Sale Marasino viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1905.
Reg. 21. Atti del Governo a f. 13.

DLXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 22 DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 febbraio 1905, n. 41)

Con il quale si erige in ente morale e si concentra nella congregazione di carità di Montebelluna (Treviso) il lascito

elemosiniero Giuseppe Querini. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1905.
Reg. 21. Atti del Governo a f. 19.

DLXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 18 DICEMBRE 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 febbraio 1905, n. 51)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Messina, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 13 giugno 1902 e 16 agosto 1904, in sostituzione del regolamento approvato con decreto del ministro commissario civile per la Sicilia in data 15 aprile 1897. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1905.
Reg. 21. Atti del Governo a f. 21.

DLXV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 LUGLIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 aprile 1905, n. 80)

Con cui l'asilo infantile Luigi Carnevali di Mondaino (Forlì) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1905.
Reg. 21. Atti del Governo a f. 94.

DLXVI.

Regio Decreto *che approva lo statuto organico dell'educatorio femminile di N. S. della Provvidenza in Genova.*

23 *ottobre* 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, il 13 aprile 1905, n. 87)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i regi decreti 10 gennaio 1857 e 4 agosto 1880, n. 2689, coi quali si provvide al riordinamento del regio conservatorio femminile di N. S. della Provvidenza in Genova;

Ritenuta la necessità di trasformare il predetto istituto in modo che meglio risponda agli scopi di pubblica educazione e ai fini speciali sanciti nelle tavole di fondazione;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto organico dell'educatorio femminile di N. S. della Provvidenza in Genova, che sarà firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1905.
Reg. 21. Atti del Governo a f. 152. F. [illegible]
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

STATUTO ORGANICO

dell'educatorio femminile di N. S. della Provvidenza in Genova

---

Capo I.

Costituzione — Scopo — Mezzi.

Art. 1.

L'educatorio femminile di N. S. della Provvidenza che sin qui aveva per iscopo di dare nel proprio convitto educazione ed istruzione a fanciulle da sette ai diciotto anni, d'ora innanzi, soppresso il convitto, attenderà a' suoi fini educativi ed istruttivi a pro di fanciulle ammesse a goderne i beneficî collocandole in acconci istituti da esso scelti ed ai quali pagherà le corrispondenti rette a mezzo di altrettante borse di studio in cui erogherà i suoi redditi.

In via transitoria provvederà eziandio al ricovero e mantenimento delle ex oblate, che attualmente sono nell'educatorio finchè le stesse sussistano.

L'educatorio dipende direttamente dal Ministero della pubblica istruzione e per esso dal prefetto e dal consiglio provinciale scolastico.

Art. 2.

L'educatorio provvede ai sopraddetti scopi coi redditi che gli provengono dai suoi capitali investiti in titoli ed altri impieghi fruttiferi, coi frutti degli stabili che possiede, coi proventi delle annualità cui ha diritto e colle oblazioni che comunque gli pervengano.

Capo II.

Della commissione amministrativa.

Art. 3.

L'amministrazione dell'educatorio è affidata ad una commissione amministrativa nominata con decreto reale su proposta del prefetto presidente del consiglio provinciale scolastico, è composta di tre membri, cioè di un presidente e di due consiglieri. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 4.

La commissione si raduna ordinariamente una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta le esigenze del servizio lo richieggano su invito del presidente o per domanda dei consiglieri, o per ordine dell'autorità governativa.

Art. 5

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere in iscritto e firmato dal presidente, ed essere consegnato a domicilio dei componenti, assieme all'ordine del giorno degli affari da trattarsi, almeno 24 ore prima del giorno fissato per la radunanza, meno i casi di urgenza.

Art. 6.

Ciascuno dei consiglieri può fare le proposte che crede utili e chiederne l'iscrizione nell'ordine del giorno della prima seduta.

Art. 7.

Le votazioni si faranno per appello nominale o a voti segreti, ed hanno sempre luogo in quest'ultima forma, quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 8.

Per deliberare è sufficiente la presenza di due dei componenti la commissione.

Art. 9.

I processi verbali delle deliberazioni sono firmati dal presidente, dai consiglieri presenti e dal segretario.

Art. 10.

La commissione:

a) provvede alla compilazione del bilancio preventivo;

b) delibera sul conto del tesoriere;

c) provvede all'amministrazione dei beni, alla riscossione delle rendite e delle oblazioni che provenissero all'istituto, nonchè alla erogazione delle entrate, secondo i fini dell'istituto stesso;

d) determina i contratti da stipulare e le rispettive condizioni;

e) delibera sulle azioni da promuovere;

f) delibera sulle accettazioni di eredità, lasciti e doni;

g) forma i regolamenti di amministrazione e servizio interno, nonchè il regolamento del personale;

h) nomina e revoca gli impiegati e salariati;

i) delibera sulla scelta delle fanciulle da proporsi al consiglio provinciale scolastico, per l'assegnazione delle borse di studio, sulla misura e durata delle borse stesse, nonchè sulla scelta degli istituti in cui le fanciulle beneficate siano ricoverate ed istruite;

k) delibera infine su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio e l'uso delle rendite e l'andamento in genere dell'educatorio.

Art. 11.

La commissione alla fine di ogni anno prepara una specifica relazione sull'andamento amministrativo e morale dell'educatorio e lo trasmette al Ministero della pubblica istruzione pel tramite del consiglio provinciale scolastico, proponendo ove d'uopo le riforme ed i provvedimenti che crede utili all'incremento dell'educatorio.

Art. 12.

Le deliberazioni che rechino diminuzione o trasformazione di patrimonio od oltrepassino i limiti dell'ordinaria amministrazione devono essere approvate dal prefetto, sentito ove d'uopo il consiglio provinciale scolastico.

Art. 13.

Il presidente ed i consiglieri sono personalmente responsabili verso l'educatorio pei danni che ad esso derivassero, o dalle loro azioni o dalla loro trascuranza.

CAPO III.

Del presidente.

Art. 14.

Il presidente:

a) dirige immediatamente l'istituto e ne ha la legale rappresentanza;

b) spedisce gli avvisi per la convocazione della commissione, ne presiede e ne dirige le adunanze;

c) cura la esecuzione delle deliberazioni prese dalla commissione;

d) riceve, dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale;

e) cura la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, la esatta tenuta dei registri, nonchè del repertorio degli atti soggetti a registrazione, e in genere il normale andamento degli affari;

f) cura la trascrizione, ove del caso, degli atti di acquisto, e la iscrizione o rinnovazione dei privilegi ed ipoteche;

g) procede alle verifiche di cassa e cura la compilazione dei relativi verbali;

h) vigila la sollecita ed integra riscossione delle entrate e provvede con regolari mandati al pagamento delle spese nei limiti del bilancio;

i) vigila gli impiegati, i salariati e li sospende nei casi di urgenza e per valide ragioni, salvo riferirne alla commissione nella prima adunanza;

k) sorveglia la condotta delle fanciulle ammesse a godere delle borse di studio e ne informa la commissione;

l) prende in caso di urgenza le misure conservatorie reclamate dal bisogno dell'educatorio e ne informa tosto la commissione.

Art. 15.

In caso di assenza o d'impedimento fa le veci del presidente il consigliere più anziano.

Capo IV.

Norme generali di amministrazione.

Art. 16.

Nessuno dei componenti la commissione può percepire a titolo veruno assegnamento o rimunerazione di sorta sul bilancio dell'educatorio.

Art. 17.

I mandati di pagamento devono essere muniti delle firme del presidente e di un consigliere.

Art. 18.

Senza l'autorizzazione del prefetto, sentito ove d'uopo il consiglio provinciale scolastico, non può operarsi alcuno storno di fondi da capitolo a capitolo del bilancio, e non può essere aumentata alcuna assegnazione passiva con nuove o maggiori entrate verificatesi.

Capo V.

Delle borse di studio e loro assegnazione.

Art. 19.

I redditi dell'educatorio depurati dagli oneri patrimoniali, dalle spese di amministrazione e da quelle di mantenimento delle ex oblate, finchè esistano, saranno devoluti alla istitu-

zione di borse di studio a pro di fanciulle povere, mediante le quali borse esse siano ricoverate in istituti di educazione ed istruzione che proporzionatamente alle rispettive loro condizioni possano abilitarle a procurarsi un onesto avviamento.

Art. 20.

L'importo di ciascuna borsa di studio sarà variabile secondo gli istituti in cui le fanciulle che godano delle singole borse devono essere ricoverate, istituti da adottarsi a giudizio della commissione alle condizioni ed ai bisogni rispettivi: non potrà però mai tale importo eccedere le lire 500 annue.

Art. 21.

La scelta delle fanciulle beneficiande si farà dal consiglio provinciale scolastico in base alle proposte che allo stesso saranno sottoposte dal prefetto e dalla commissione amministrativa.

Art. 22.

Per essere ammesse alle borse di studio occorre che le fanciulle concorrenti rispondano alle seguenti condizioni:

a) Che siano povere;

b) Che non abbiano meno di anni 6 o più di 15;

c) Che siano di sana costituzione e non siano affette da malattie contagiose. A parità di condizione saranno preferite le orfane di ambedue o di uno dei genitori, e quelle abbandonate o pericolanti e fra queste saranno preferite quelle appartenenti alla città di Genova o almeno alla circoscrizione dell'antica Repubblica Ligure.

Art. 23.

Visto il numero e la condizione delle fanciulle scelte a godere del benefizio delle borse di studio, si fisserà dalla commissione per ciascuna di esse l'istituto idoneo ove rico-

verarle, la misura delle borse di studio da assegnarsi a ciascuna, la durata rispettiva, la quale durata potrà successivamente dalla commissione essere abbreviata od estesa fino al 20° anno di età secondo le circostanze.

Art. 24.

In caso di assoluto bisogno l'educatorio potrà fornire alle fanciulle un modesto corredo nei limiti del puro necessario.

Art. 25.

La commissione potrà con deliberazione motivata togliere il beneficio delle borse di studio a quelle fra le fanciulle beneficate che per malattia sopravvenuta non possano più fruirne o che per cattiva condotta o per poca diligenza nello studio se ne rendano immeritevoli.

Capo VI.

Delle ex oblate.

Art. 26.

L'educatorio continua a mantenere le ex oblate fino a che le stesse sussistano provvedendo ad esse o direttamente come fece sinora, o con ricoverarle in altro istituto, o con l'assegnare loro una pensione.

Art. 27.

A mano a mano che verranno a mancare dette ex oblate si accresceranno in corrispondenza le borse di studio sino a che, cessate tutte le ex oblate, tutti i redditi disponibili dell'educatorio siano a tale nuovo scopo interamente devoluti.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'istruzione pubblica
ORLANDO.

DLXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° DICEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 giugno 1905, n. 133)

Con il quale il monte frumentario di Sersale (Catanzaro) è parzialmente trasformato in una cassa di prestanze agrarie, questa viene concentrata nella congregazione di carità del luogo, ed è approvato lo statuto organico per il governo del pio ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - RAVA — *Visto* RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 giugno 1905.
Reg. 23. Atti del Governo a f. 22.

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE NELLA PARTE SUPPLEMENTARE

DELLA RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904

Camere di commercio ed arti.

Comuni.

Denominazione.

— *Regio decreto* 25 *febbraio* 1904, *n.* 70, *che cambia il nome del comune di Salvirola Cremasca in quello di Salvirola, pag.* 76.

— *Idem* 9 *giugno* 1904, *n.* 266, *che cambia il nome del comune di Azzano Tanaro in quello di Azzano d'Asti, pag.* 419.

Rendite.

— *Regio decreto* 17 *gennaio* 1904, *n.* 15, *che autorizza la frazione di Pecchiano a tenere separate le proprie rendite patrimoniali e le spese da quelle del comune di Amelia, pag.* 24.

— *Idem* 14 *aprile* 1904, *n.* 182, *che delimita i confini e ripartisce le attività e passività fra i comuni di Triora e Mulini di Triora, pag.* 280.

— *Idem* 1° *agosto* 1904, *n.* 331, *che distacca la frazione di S. Giovanni dal comune di Ceppaloni e l'aggrega a quello di Arpaise, pag.* 535.

Confraternite.

— *Regio decreto* 3 *gennaio* 1904, *n.* 3, *che fonda in unico ente denominato « Pio sodalizio Braccio Fortebracci » le confraternite San Francesco, Sant' Agostino e San Domenico in Perugia, pag.* 2.

— *Idem* 17 *gennaio* 1904, *n.* 16, *che trasforma parte delle rendite della confraternita del SS. Sacramento di Poggio Nativo al fine di soccorrere gli indigenti inabili al lavoro, pag.* 25.

— *Idem* 31 *gennaio* 1904, *n.* 35, *che fonde in unica congrega le confraternite dei Preti del SS. Sacramento e del Sacro Monte del Purgatorio in Martina Franca, pag.* 35.

— *Idem* 11 *febbraio* 1904, *n.* 51, *che trasforma il patrimonio della confraternita del Gonfalone in Corinaldo a favore del locale ospizio di mendicità, pag.* 46.

— *Idem* 3 *marzo* 1904, *n.* 84, *che trasforma il patrimonio delle confraternite del Sacramento, delle Stimmate, di San Francesco, della Buona Morte e Carmine, del Rosario e della Chiesa di San Marco in Greccio a favore degli indigenti inabili al lavoro, pag.* 98.

CONFRATERNITE.

— *Regio decreto* 10 *marzo* 1904, *n.* 93, *che trasforma il patrimonio della confraternita dell' Immacolata di Filline* (*Alliste*) *a favore dei poveri di Filline pag.* 123.

— *Idem* 17 *marzo* 1904, *n.* 103, *che trasforma i patrimoni delle confraternite di San Gerolamo, del SS. Sacramento, del S. Rosario e del Suffragio di Cantalupo Sabino allo scopo di cui all'art.* 55, *lettera* e, *della legge* 17 *luglio* 1890, *n.* 146.

— *Idem* 24 *marzo* 1904, *n.* 124, *che trasforma parzialmente la rendita della confraternita del SS. Sacramento in Montecarotto a favore del locale ricovero di mendicità, pag.* 194.

— *Idem* 10 *marzo* 1904, *n.* 132, *che trasforma parzialmente la rendita delle undici confraternite di Poggio Fidoni a favore della locale congregazione di carità, pag.* 205.

— *Idem* 10 *aprile* 1904, *n.* 141, *che trasforma parzialmente le rendite della confraternita del SS. Sacramento di Poggio S. Marcello a scopo di beneficenza, pag.* 230.

— *Idem* 8 *maggio* 1904, *n.* 185, *che trasforma parzialmente le rendite delle confraternite del Gonfalone, della Misericordia, del SS. Sacramento, delle Stimmate e della Cappella dello Spirito Santo in Roma a scopo di beneficenza, pag.* 281.

— *Idem* 12 *maggio* 1904, *n.* 198, *che trasforma il patrimonio della confraternita del SS. Sacramento di Piedimonte d'Alife a scopo di sussidiare i poveri, pag.* 315.

— *Idem* 19 *maggio* 1904, *n.* 216, *che trasforma il patrimonio delle confraternite del S. Rosario, del SS. Sacramento e di S. Cataldo di Montenero Sabino a scopo di sussidiare i poveri, pag.* 337.

— *Idem* 2 *giugno* 1904, *n.* 240, *che trasforma il fine dei patrimoni delle confraternite della Croce in S. Angelo della Pace, di San Pietro Martire e Consolazione e della Compagnia del S. Anello di Perugia, pag.* 378.

— *Idem* 2 *giugno* 1904, *n.* 241, *che trasforma il fine del patrimonio della confraternita del SS. Crocifisso di Perugia, pag.* 378.

— *Idem* 30 *giugno* 1904, *n.* 288, *che trasforma il fine del patrimonio della confraternita di S. Giuseppe di Massa Lombarda, pag.* 472.

CONFRATERNITE.

- *Regio decreto* 24 *novembre* 1904, *n.* 537, *che trasforma il patrimonio della confraternita del SS. Sacramento e Rosario in Grottazzolina, pag.* 773.
— *Idem* 29 *dicembre* 1904, *n.* 542, *che trasforma il patrimonio di dieci confraternite in Cori e Giulianello, pag.* 777.

CONSERVATORI DI MUSICA.

— *Regio decreto* 8 *maggio* 1904, *n.* 214, *che dà al regio conservatorio di musica in Palermo il nome di « Vincenzo Bellini, » pag.* 336.

CONSORZI DI IRRIGAZIONE.

— *Regio decreto* 14 *gennaio* 1904, *n.* 8, *che autorizza il consorzio della roggia Molinara Maslianico a riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali, pag.* 5.
— *Idem* 14 *febbraio* 1904, *n.* 145, *che autorizza il consorzio delle roggie Stura e Camera in comune di Balzola a riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali, pag.* 232.
— *Idem* 24 *marzo* 1904, *n.* 147, *che autorizza il consorzio Comprensorio del Vaso Fiume di Trenzano a riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali, pag.* 235.
— *Idem* 15 *marzo* 1904, *n.* 256, *che autorizza il consorzio d'irrigazione Pallerano-Bibola in Aulla a riscuotere il contributo dei soci, pag.* 398.
— *Idem* 29 *agosto* 1904, *n.* 418, *che autorizza il consorzio d'irrigazione del Vaso Menarissa in Vilsano e Calvisano a riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali, pag.* 618.
— *Idem* 31 *ottobre* 1904, *n.* 459, *che autorizza il consorzio del Gerenzone in Castello sopra Lecco a riscuotere il contributo dei soci con i privilegi fiscali, pag.* 688.
— *Idem* 11 *settembre* 1904, *n.* 490, *che autorizza il consorzio di Levante in comune di Zeme a riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali, pag.* 715.

D

Dazi di consumo.

ENTI MORALI.

ENTI MORALI.

— *Regio decreto* 28 *gennaio* 1904, *n.* 67, *che erige in ente morale la società Pro-Bagni di Montecatini*, *pag.* 61.
— *Idem* 28 *febbraio* 1904, *n.* 74, *che erige in ente morale il ricovero Cruciani in Montegranaro, pag.* 77.
— *Idem* 3 *marzo* 1904, *n.* 85, *che erige in ente morale il legato Felice Anselmi di Giusvalla*, *pag.* 99.
— *Idem* 31 *gennaio* 1904, *n.* 86, *che erige in ente morale l'associazione per gli utenti di caldaie a vapore in Messina*, *pagina* 100.
— *Idem* 10 *marzo* 1904, *n,* 94, *che erige in ente morale i due legati Mambretti di Cremona*, *pag.* 123.
— *Idem* 13 *marzo* 1904, *n.* 102, *che erige in ente morale il legato Cabria in Casale Monferrato*, *pag.* 140.
— *Idem* 24 *marzo* 1904, *n.* 114, *che erige in ente morale la fondazione Pietriboni in Venezia*, *pag.* 160.
— *Idem* 17 *marzo* 1904, *n.* 125, *che erige in ente morale l'opera pia Conte di Carrobbio di Finale Emilia*, *pag.* 194.
— *Idem* 10 *aprile* 1904, *n.* 140, *che erige in ente morale il legato Sani in Melara*, *pag.* 229.
— *Idem* 10 *aprile* 1904, *n.* 143, *che erige in ente morale l'ospizio Cronici di Udine*, *pag.* 231.
— *Idem* 10 *aprile* 1904, *n.* 148, *che erige in ente morale l'opera pia Guiducci in Pergola*, *pag.* 237.
— *Idem* 10 *marzo* 1904, *n.* 149, *che rettifica il regio decreto* 31 *gennaio* 1904 *che erige in ente morale l'asilo infantile di Ribarana*, *pag.* 237.
— *Idem* 10 *aprile* 1904, *n.* 150, *che erige in ente morale l'asilo infantile comunale di Recetto*, *pag.* 238.
— *Idem* 14 *aprile* 1904, *n.* 151, *che erige in ente morale il legato Ottini di Prato Sesia*, *pag.* 238.
— *Idem* 21 *aprile* 1904, *n.* 159, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Seveso S. Pietro*, *pag.* 254.
— *Idem* 21 *aprile* 1904, *n.* 166, *che erige in ente morale l'opera pia Trigona Geraci di Piazza Armerina*, *pag.* 269.

ENTI MORALI.

— *Regio decreto* 24 *aprile* 1904, *n.* 171, *che erige in ente morale l'asilo infantile Gattoni e Pernati di Ameno, pag.* 271.

— *Idem* 8 *maggio* 1904, *n.* 186, *che erige in ente morale l'associazione per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri in Roma, pag.* 281.

— *Idem* 8 *maggio* 1904, *n.* 197, *che erige in ente morale l'ospizio Pariani in Oleggio, pag.* 314.

— *Idem* 8 *maggio* 1904, *n.* 199, *che erige in ente morale il legato Beneventano-Rossetti-Modica in Carlentini, pag.* 315.

— *Idem* 8 *maggio* 1904, *n.* 200, *che erige in ente morale il legato Focardi di Firenze, pag.* 316.

— *Idem* 12 *maggio* 1904, *n.* 201, *che erige in ente morale l'ospizio Forchino di Santena, pag.* 316.

— *Idem* 8 *maggio* 1904, *n.* 204, *che erige in ente morale il legato Cova di Casal Monferrato, pag.* 318.

— *Idem* 12 *maggio* 1904, *n.* 215, *che erige in ente morale l'orfanotrofio « Sacro Cuore di Gesù » di Randazzo, pag.* 337.

— *Idem* 19 *maggio* 1904, *n.* 226, *che erige in ente morale l'asilo infantile De-Martini in Revislate, pag.* 355.

— *Idem* 8 *maggio* 1904, *n.* 232, *che erige in ente morale l'istituto per le case popolari in Roma, pag.* 372.

— *Idem* 26 *maggio* 1904, *n.* 234, *che erige in ente morale l'asilo di maternità Veris in Scorano, pag.* 373.

— *Idem* 18 *febbraio* 1904, *n.* 242, *che erige in ente morale il museo Correale di Sorrento, pag.* 380.

— *Idem* 9 *giugno* 1904, *n.* 252, *che erige in ente morale i lasciti Grimani e Selmi di Polesella, pag.* 396.

— *Idem* 9 *giugno* 1904, *n.* 253, *che erige in ente morale la pia fondazione Vianello di Venezia, pag.* 396.

— *Idem* 14 *aprile* 1904, *n.* 258, *che erige in ente morale il patronato scolastico Podestà in Genova, pag.* 402.

— *Idem* 9 *giugno* 1904, *n.* 263, *che erige in ente morale il legato Butturini di Lazise, pag.* 418.

— *Idem* 16 *giugno* 1904, *n.* 267, *che erige in ente morale i legati Sforni e Bolognesi di Monticelli d'Ongina, pag.* 419.

ENTI MORALI.

ENTI MORALI.

— *Regio decreto* 1° *agosto* 1904, *n.* 336, *che erige in ente morale l'asilo dei giovanetti abbandonati e l'ospizio dei cronici di Siena, pag.* 537.

— *Idem* 4 *agosto* 1904, *n.* 337, *che erige in ente morale la cassa di assistenza per la maternità in Torino, pag.* 537.

— *Idem* 11 *agosto* 1904, *n.* 338, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Borgna di Martignana Po, pag.* 538.

— *Idem* 25 *luglio* 1904, *n.* 341, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Lazise, pag.* 541.

— *Idem* 1° *agosto* 1904, *n.* 342, *che erige in ente morale l'asilo infantile Mantelli di Pavone, pag.* 541.

— *Idem* 11 *agosto* 1904, *n.* 349, *che erige in ente morale il legato Petrucci-Confalonieri di Piacenza, pag.* 545.

— *Idem* 1° *agosto* 1904, *n.* 353, *che erige in ente morale la Commissione pedagogica forense a Milano, pag.* 546.

— *Idem* 1° *agosto* 1904, *n.* 354, *che erige in ente morale l'associazione Crematorio Lecchese di Lecco, pag.* 547.

— *Idem* 20 *luglio* 1904, *n.* 355, *che erige in ente morale il legato Acerbi di Cavatorta, pag.* 549.

— *Idem* 25 *agosto* 1904, *n.* 355, *che erige in ente morale l'ospizio di mendicità Anna Rizzi in Manfredonia, pag.* 549.

— *Idem* 14 *agosto* 1904, *n.* 357, *che erige in ente morale la fondazione Colzi in Firenze, pag.* 550.

— *Idem* 2 *settembre* 1904, *n.* 360, *che erige in ente morale il lascito Rosset di Saint Christophe, pag.* 555.

— *Idem* 5 *settembre* 1904, *n.* 376, *che erige in ente morale la confraternita di Misericordia di Castel del Piano, pag.* 566.

— *Idem* 29 *agosto* 1904, *n.* 380, *che erige in ente morale il legato Mocchi di Corteolona, pag.* 579.

— *Idem* 8 *settembre* 1904, *n.* 383, *che erige in ente morale la Confidenza Ferrer in Napoli, pag.* 580.

— *Idem* 2 *settembre* 1904, *n.* 384, *che erige in ente morale l'opera pia Margherita di Savoia in Brescia, pag.* 581.

ENTI MORALI.

— *Regio decreto* 15 *settembre* 1904, *n.* 385, *che erige in ente morale l'opera pia degli ospizi marini pei fanciulli scrofolosi in Ferrara, pag.* 581.

— *Idem* 29 *agosto* 1904, *n.* 386, *che erige in ente morale l'ospedale Maresca di Torre del Greco, pag.* 582.

— *Idem* 5 *settembre* 1904, *n.* 388, *che erige in ente morale la fondazione sussidi a padri di famiglia infermieri degli ospedali civili di Venezia, pag.* 582.

— *Idem* 8 *settembre* 1904, *n.* 389, *che erige in ente morale il legato Ricciardi in Napoli, pag.* 583.

— *Idem* 15 *settembre* 1904, *n.* 391, *che erige in ente morale il legato Bigatti di Monticelli d'Ongina, pag.* 584.

— *Idem* 1° *agosto* 1904, *n.* 404, *che erige in ente morale la fondazione Beneficenza Albertoni di Breno, pag.* 607.

— *Idem* 26 *settembre* 1904, *n.* 405, *che erige in ente morale il legato De Martini di Stresa, pag.* 607.

— *Idem* 26 *settembre* 1904, *n.* 406, *che erige in ente morale l'orfanotrofio femminile Caracciotti in Teramo, pag.* 608.

— *Idem* 8 *settembre* 1904, *n.* 411, *che erige in ente morale l'asilo infantile Gillio di Vico Canavese, pag.* 622.

— *Idem* 29 *settembre* 1904, *n.* 427, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Abbiate Guazzone, pag.* 654.

— *Idem* 29 *settembre* 1904, *n.* 428, *che erige in ente morale la fondazione Cucina economica in Castiglione delle Stiviere, pag.* 654.

— *Idem* 7 *ottobre* 1904, *n.* 430, *che erige in ente morale il lascito Moltisanti di Ragusa, pag.* 655.

— *Idem* 7 *ottobre* 1904, *n.* 431, *che erige in ente morale il legato dotalizio Piccinini di Narni, pag.* 655.

— *Idem* 26 *settembre* 1904, *n.* 435, *che erige in ente morale la fondazione Schiff in Firenze, pag.* 658.

— *Idem* 5 *settembre* 1904, *n.* 436, *che erige in ente morale l'opera pia Francescon in Portogruaro, pag.* 664.

— *Idem* 7 *ottobre* 1904, *n.* 437, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Quattrocastine, pag.* 664.

ENTI MORALI.

F

RROVIE.

DAZIONI.

L

MONTI DI PIETÀ.

— *Regio decreto* 3 *gennaio* 1904, *n.* 12, *che approva lo statuto del monte di pietà di Vailate, pag.* 23.

— *Idem* 10 *gennaio* 1904, *n.* 53, *che approva lo statuto del monte dei pegni di Arienzo, pag.* 47.

— *Idem* 28 *gennaio* 1904, *n.* 63, *che approva lo statuto del monte di pietà di Scorrano, pag.* 57.

— *Idem* 21 *febbraio* 1904, *n.* 78, *che approva lo statuto del monte di pietà di Asola, pag.* 91.

— *Idem* 21 *gennaio* 1904, *n.* 87, *che approva lo statuto del monte di pietà di Solarolo, pag.* 117.

— *Idem* 28 *gennaio* 1904, *n.* 88, *che approva lo statuto del monte di pietà di Orta Novarese, pag.* 117.

— *Idem* 28 *gennaio* 1904, *n.* 111, *che approva lo statuto del monte di pietà di Bono in Tusa, pag.* 149.

— *Idem* 17 *febbraio* 1904, *n.* 137, *che approva lo statuto del monte di pietà Pietro Gaetani in Sortino, pag.* 226.

— *Idem* 3 *gennaio* 1904, *n.* 144, *che approva lo statuto del monte di pietà di Matelica, pag.* 231.

— *Idem* 10 *marzo* 1904, *n.* 146, *che approva lo statuto del monte di pietà di Martina Franca, pag.* 234.

— *Idem* 28 *gennaio* 1904, *n.* 172, *che approva lo statuto del monte di pietà di Savona, pag.* 272.

— *Idem* 21 *aprile* 1904, *n.* 174, *che approva lo statuto del monte dei pegni di Scanno, pag.* 272.

— *Idem* 21 *aprile* 1904, *n.* 179, *che approva lo statuto del monte di pietà di Urbino, pag.* 279.

— *Idem* 27 *marzo* 1904, *n.* 183, *che approva lo statuto del monte di pietà di Altamura, pag.* 280.

— *Idem* 31 *marzo* 1904, *n.* 184, *che approva lo statuto del monte di pietà di Scigliano, pag* 280.

— *Idem* 19 *maggio* 1904, *n.* 225, *che approva lo statuto del monte di pietà di Busca, pag.* 355.

— *Idem* 12 *maggio* 1904, *n.* 233, *che fonde nel monte grande di pietà degli Azzurri di Messina il monte piccolo di pietà della Sacra Lettura, pag.* 373.

Monti di pietà.

— *Regio decreto* 15 *maggio* 1904, *n.* 245, *che trasforma il patrimonio del monte di pietà di Fontanellato a favore del locale ospedale*, *pag.* 391.

— *Idem* 7 *aprile* 1904, *n.* 254, *che approva lo statuto organico del del monte di pietà di Valdagno*, *pag.* 397.

— *Idem* 8 *maggio* 1904, *n.* 255, *che approva lo statuto organico del monte di pietà di Foligno*, *pag.* 397.

— *Idem* 26 *maggio* 1904, *n.* 262, *con cui il monte dei pegni di Burazzano è trasformato a favore di quella congregazione di carità*, *pag.* 417.

— *Idem* 7 *febbraio* 1904, *n.* 278, *che approva lo statuto del monte di pietà di Apiro*, *pag.* 444.

— *Idem* 8 *giugno* 1904, *n.* 282, *che modifica lo statuto del monte di pietà di Arcevia*, *pag.* 450.

— *Idem* 19 *marzo* 1904, *n.* 283, *che approva lo statuto del monte di pietà di Argenta*, *pag.* 450.

— *Idem* 6 *marzo* 1904, *n.* 290, *che approva lo statuto del monte di pietà di Veroli*, *pag.* 473.

— *Idem* 20 *giugno* 1904, *n.* 398, *che approva lo statuto del monte di pietà di Civita Castellana*, *pag.* 486.

— *Idem* 11 *luglio* 1904, *n.* 316, *che approva lo statuto del monte di pietà di Cassine*, *pag.* 516.

— *Idem* 28 *luglio* 1904, *n.* 352, *che approva lo statuto del monte di pietà di Ostravetere*, *pag.* 546.

— *Idem* 28 *luglio* 1904, *n.* 359, *che approva lo statuto del monte di pietà di Villalba*, *pag.* 555.

— *Idem* 11 *luglio* 1904, *n.* 372, *che approva lo statuto del monte di pietà di Collescipoli*, *pag.* 560.

— *Idem* 18 *luglio* 1904, *n.* 377, *che approva lo statuto del monte di pietà di Palombaro*, *pag.* 567.

— *Idem* 2 *settembre* 1904, *n.* 407, *che approva lo statuto del monte di pietà di Vico Garganico*, *pag.* 608.

— *Idem* 19 *settembre* 1904, *n.* 412, *che approva lo statuto del monte di pietà di Celico*, *pag.* 622.

Monti di pietà.

Monti frumentari.

Monti frumentari.

MONTI FRUMENTARI.

— *Regio decreto* 10 *agosto* 1904, *n.* 367, *che trasforma il monte frumentario di Gerocarne in cassa di prestanze agrarie, pagina* 558.
— *Idem* 4 *agosto* 1904, *n.* 368, *che trasforma il monte frumentario di Mosciano S. Angelo, destinandone le rendite in soccorso ai malati poveri, pag.* 559.
— *Idem* 26 *settembre* 1904, *n.* 463, *che trasforma il fine del patrimonio del monte frumentario di Pietracamela, pag.* 693.
— *Idem* 26 *settembre* 1904, *n.* 484, *che trasforma il fine del patrimonio del monte frumentario di Riparo in Cassino, pag.* 711.
— *Idem* 16 *ottobre* 1904, *n.* 485, *che trasforma il fine del patrimonio del monte frumentario di Sant'Angelo Fasanella, pag.* 712.
— *Idem* 29 *settembre* 1904, *n.* 501, *che trasforma il monte frumentario di Cattolica Eraclea, pag.* 733.
— *Idem* 16 *ottobre* 1904, *n.* 502, *che trasforma il monte frumentario di Laviano, pag.* 734.
— *Idem* 31 *ottobre* 1904, *n.* 535, *che trasforma i monti frumentari di Fano Adriano e della frazione di Cerqueto, pag.* 772.
— *Idem* 8 *dicembre* 1904, *n.* 539, *che trasforma il monte frumentario di Fratta Todina, pag.* 774.
— *Idem* 24 *novembre* 1904, *n.* 541, *che ricostituisce il monte frumentario di Collevecchio, pag.* 777.
— *Idem* 18 *dicembre* 1904, *n.* 553, *che trasforma il monte frumentario della frazione di Certalto, comune di Macerata Feltria, pag.* 803.
— *Idem* 1° *dicembre* 1904, *n.* 567, *che trasforma parzialmente il monte frumentario di Sersale, pag.* 831.

O

OPERE PIE. — V. Enti morali.

— *Regio decreto* 24 *marzo* 1904, *n.* 133, *che fonde in unica istituzione di beneficenza i due manicomi di S. Servolo e S. Clemente in Venezia, pag.* 206.

OPERE PIE.

— *Regio decreto* 10 *aprile* 1904, *n.* 142, *che trasforma parzialmente l'opera pia Priora in Tortona a favore di quell'ospedale civile, pag.* 230.

— *Idem* 14 *aprile* 1904, *n.* 152, *che trasforma parzialmente l'opera pia Ansaldi di S. Miniato allo scopo di cui alla lettera* e *dell'art.* 55 *della legge* 17 *luglio* 1890, *pag.* 239.

— *Idem* 3 *gennaio* 1904, *n.* 154, *che approva lo statuto dell'opera pia Nicobelli in Montegranaro, pag.* 240.

— *Idem* 14 *aprile* 1904, *n.* 158, *che trasforma a parte del reddito l'opera pia Bevagna di Cornate a scopo elemosiniero, pag.* 253.

— *Idem* 2 *giugno* 1904, *n.* 237, *che trasforma parzialmente il fine dell'opera pia Cannobi a Roma, pag.* 374.

— *Idem* 8 *maggio* 1904, *n.* 244, *che approva lo statuto dell'opera di istruzione e di beneficenza Carducci in Fermo, pag.* 383.

— *Idem* 9 *giugno* 1904, *n.* 259, *che fissa in lire* 125 *annue la contribuzione che l'opera pia Signoretti di Mompeo deve alle confraternite del Sacramento e del Gonfalone, pag.* 402.

— *Idem* 16 *giugno* 1904, *n.* 280, *che trasforma l'opera pia delle Missioni in Scicli pag.* 449.

— *Idem* 11 *luglio* 1904, *n.* 289, *che concentra nella congregazione di carità le opere pie Pattarini, Tassi e Rivalta di Piacenza, pag.* 473.

— *Idem* 8 *luglio* 1904, *n.* 293, *che trasforma il fine della pia casa Catecumeni di Ferrara e dell'annessa opera pia degli Schiavi, pag.* 474.

— *Idem* 1° *agosto* 1904, *n.* 324, *che trasforma lo scopo dell'opera pia Scuola Galleani di Conzano, pag.* 531.

— *Idem* 25 *luglio* 1904, *n.* 340, *che fonde il legato Canalis nell'opera pia di Maria SS. del Buon Consiglio in Savigliano, pagina* 541.

— *Idem* 14 *agosto* 1904, *n.* 346, *che trasforma il fine dell'opera pia Barbuzza di Grammichele, pag.* 543.

— *Idem* 5 *settembre* 1904, *n.* 387, *che trasforma il fine degli orfanotrofi maschile e femminile di Viadana, pag.* 582.

PROBI-VIRI.

— *Regio decreto* 24 *marzo* 1904, *n.* 113, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri nella provincia di Porto Maurizio, con sede in San Remo, per l'industria edilizia ed affini, pag.* 158.

— *Idem* 20 *marzo* 1904, *n.* 122, *che istituisce un collegio di probi-viri in Cavriglia per l'industria mineraria della lignite, pag.* 190.

— *Idem* 31 *marzo* 1904, *n.* 129, *che istituisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri in Brescia, per l'industria della concia delle pelli ed affini, pag.* 202.

— *Idem* 7 *aprile* 1904, *n.* 134, *che abroga le sezioni elettorali di probi-viri in Brescia, per le industrie metallurgiche, sostituendovene altre, pag.* 218.

— *Idem* 7 *aprile* 1904, *n.* 135, *che abroga le sezioni elettorali di probi-viri in Brescia, per le industrie tessili, sostituendovene altre, pag.* 221.

— *Idem* 7 *aprile* 1904, *n.* 136, *che stabilisce la sezione elettorale del collegio di probi-viri in Brescia, per la industria poligrafica e della carta, pag.* 224.

— *Idem* 11 *aprile* 1904, *n.* 138, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri in Livorno, per le industrie minerarie e meccaniche, pag.* 227.

— *Idem* 21 *aprile* 1904, *n.* 156, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri in Biella, per le industrie dei cappelli, pag.* 251.

— *Idem* 24 *aprile* 1904, *n.* 177, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri per le industrie delle cave di marmo in Carrara, pag.* 274.

— *Idem* 7 *aprile* 1904, *n.* 178, *che istituisce otto collegi di probi-viri in Bari, per diverse industrie, pag.* 277.

— *Idem* 24 *aprile* 1904, *n.* 189, *che istituisce due collegi di probi-viri in Como, l'uno per l'industria edilizia, l'altro per le mineralurgiche, pag.* 285.

— *Idem* 15 *maggio* 1904, *n.* 205, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri in Brescia, per le industrie alimentari, pag.* 324.

PROBI-VIRI.

— *Regio decreto* 29 *agosto* 1904, *n.* 374, *che istituisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri in Brescia, per le industrie del legno, pag.* 563.

— *Idem* 15 *settembre* 1904, *n.* 392, *che istituisce un collegio di probi-viri in Firenze, per l'industria muraria, pag.* 585.

— *Idem* 19 *settembre* 1904, *che n.* 393, *istituisce in Catania un collegio di probi-viri per l'industria della macinazione dei cereali, panificazione e pastificazione, altro per quella dei trasporti e facchinaggio ed altro per l'industria del zolfo, pagina* 587.

— *Idem* 8 *settembre* 1904, *n.* 395, *che aggrega i comuni di Esanatoglia, Chiaravalle ed Ascoli Piceno alla circoscrizione del collegio di probi-viri di Fabriano per l'industria della carta, pag.* 592.

— *Idem* 15 *settembre* 1904, *n.* 396, *che istituisce un collegio di probi-viri in Bergamo per l'industria poligrafica, pag.* 594.

— *Idem* 15 *settembre* 1904, *n.* 397, *che aggrega il comune di Lastra a Signa alla circoscrizione del collegio di probi-viri per le industrie minerarie e lavorazioni di pietre e terre in Firenze, pag.* 596.

— *Idem* 8 *settembre* 1904, *n.* 400, *che istituisce un collegio di probi-viri in Castellamonte per l'industria della ceramica, pag.* 599.

— *Idem* 8 *settembre* 1904, *n.* 401, *che istituisce un collegio di probi-viri in Trapani per le industrie della macinazione dei cereali, della panificazione e pastificazione, pag.* 601.

— *Idem* 19 *settembre* 1904, *n.* 409, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri in Como per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, pag.* 615.

— *Idem* 11 *settembre* 1904, *n.* 419, *che aggrega il comune di Aragona alla circoscrizione del collegio di probi-viri di Grotte per l'industria dello zolfo, pag.* 640.

— *Idem* 7 *ottobre* 1904, *n.* 439, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri in Terni per le industrie tessili e affini, pag.* 666.

PROVI-VIRI.

S

Scuole professionali.

— *Regio decreto* 28 *febbraio* 1904, *n.* 126, *che approva lo statuto della scuola professionale femminile « Regina Elena » in Napoli, pag.* 195.

Scuole tecniche. — V. Insegnamento tecnico.

Servitù militari.

— *Regio decreto* 15 *maggio* 1904, *n.* 213, *che determina le zone di servitù militare attorno la polveriera di Lombardore, pag.* 335.

— *Idem* 1° *agosto* 1904, *n.* 345, *che determina le zone di servitù militare attorno alle opere di sbarramento del Colle di Tenda, forte Taborda, Pepino, Margherita, Pernante e Gianza, pagina* 543.

— *Idem* 8 *luglio* 1904, *n.* 358, *che radia alcune opere di fortificazione delle piazze di Alessandria e Casalmonferrato, pag.* 555.

— *Idem* 18 *agosto* 1904, *n.* 369, *che stabilisce le zone di servitù militare attorno alla batteria Costa dei Draghi dello sbarramento di Val Pessina, pag.* 559.

— *Idem* 18 *agosto* 1904, *n.* 370, *che stabilisce le zone di servitù militare attorno la batteria Marticelli della piazza di Verona, pag.* 559.

— *Idem* 23 *ottobre* 1904, *n.* 469, *che stabilisce le zone di servitù militare attorno l'opera Collet dello sbarramento di Sampeyre, pag.* 698.

— *Idem* 1° *dicembre* 1904, *n.* 552, *che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato un tratto di trinceramento al cimitero di Piacenza, pag.* 803.

Società.

— *Regio decreto* 12 *maggio* 1904, *n.* 228, *che approva lo statuto della Società Banda Musicale Cattolica di S. M. Assunta di Galzignano, pag.* 359.

SOCIETÀ.

T

TASSE DI FAMIGLIA.

TASSE DI FAMIGLIA.

— *Regio decreto* 17 *gennaio* 1904, *n.* 24, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Cremona, pag.* 30.
— *Idem* 28 *gennaio* 1904, *n.* 32, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincie di Vicenza, pag.* 33.
— *Idem* 21 *gennaio* 1904, *n.* 39, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Cossato, pag.* 39.
— *Idem* 7 *febbraio* 1904, *n.* 46, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Altamura, pag.* 44.
— *Idem* 18 *febbraio* 1904, *n.* 54, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Sant'Omero, pag.* 47.
— *Idem* 25 *febbraio* 1904, *n.* 65, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Guastalla, pag.* 60.
— *Idem* 3 *marzo* 1904, *n.* 73, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Udine, pag.* 77.
— *Idem* 17 *gennaio* 1904, *n.* 79, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Osilo, pag.* 91.
— *Idem* 3 *marzo* 1904, *n.* 83, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Livorno, pag.* 98.
— *Idem* 17 *gennaio* 1904, *n.* 95, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Padova, pag.* 129.
— *Idem* 10 *marzo* 1904, *n.* 96, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Brescia, pag.* 129.
— *Idem* 10 *marzo* 1904, *n.* 97, *che respinge la domanda del comune di Lucignano per essere autorizzato ad applicare la tassa di famiglia, pag.* 130.
— *Idem* 13 *marzo* 1904, *n.* 104, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Barge, pag.* 146.
— *Idem* 17 *marzo* 1904, *n.* 106, *che respinge la domanda del comune di Castiglion Fiorentino per essere autorizzato ad applicare la tassa di famiglia, pag.* 147.

— *Regio decreto* 17 *marzo* 1904, *n.* 107, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Intra, pag.* 148.

— *Idem* 17 *marzo* 1904, *n.* 108, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Arrone, pag.* 148.

— *Idem* 17 *marzo* 1904, *n.* 109, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Cardezza, pag.* 148.

— *Idem* 17 *marzo* 1904, *n.* 110, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Acerenza, pag.* 149.

— *Idem* 21 *gennaio* 1904, *n.* 116, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Trapani, pag.* 160.

— *Idem* 24 *marzo* 1904, *n.* 118, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Piedimonte S. Germano, pag.* 161.

— *Idem* 31 *marzo* 1904, *n.* 127, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Tramutola, pag.* 201.

— *Idem* 31 *marzo* 1904, *n.* 128, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Trapani, pag.* 201.

— *Idem* 21 *aprile* 1904, *n.* 161, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Canale, pag.* 255.

— *Idem* 21 *aprile* 1904, *n.* 163, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Lucera, pag.* 256.

— *Idem* 24 *aprile* 1904, *n.* 168, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Castiglione della Pescaia, pag.* 270.

— *Idem* 24 *aprile* 1904, *n.* 169, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Cesena, pag.* 270.

— *Idem* 24 *aprile* 1904, *n.* 175, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Sondrio, pag.* 273.

— *Idem* 8 *maggio* 1904, *n.* 191, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Chieti, pag.* 312.

— *Idem* 8 *maggio* 1904, *n.* 192, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Gualdo, pag.* 312.

— *Idem* 8 *maggio* 1904, *n.* 193, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Roma, pag.* 313.

TASSE DI FAMIGLIA.

— *Regio decreto* 8 *maggio* 1904, *n.* 194, *che respinge la domanda del comune di Vicenza circa l'applicazione della tassa di famiglia, pag.* 313.

— *Idem* 15 *maggio* 1904, *n.* 203, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Urbino, pag.* 317.

— *Idem* 15 *maggio* 1904, *n.* 209, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Biella, pag.* 334.

— *Idem* 15 *maggio* 1904, *n.* 211, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Poggibonsi, pag.* 334.

— *Idem* 15 *maggio* 1904, *n.* 212, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Sordevolo, pag.* 335.

— *Idem* 19 *maggio* 1904, *n.* 217, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Acquasparta, pag.* 338.

— *Idem* 19 *maggio* 1904, *n.* 218, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Ferrandina, pag.* 338.

— *Idem* 22 *maggio* 1904, *n.* 219, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Casalnuovo Monterotaro, pag.* 338.

— *Idem* 22 *maggio* 1904, *n.* 220, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Grosseto, pag.* 339.

— *Idem* 19 *maggio* 1904, *n.* 221, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Sangemini, pag.* 339.

— *Idem* 26 *maggio* 1904, *n.* 235, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Correggio, pag.* 374.

— *Idem* 26 *maggio* 1904, *n.* 236, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Santaluce, pag.* 374.

— *Idem* 2 *giugno* 1904, *n.* 248, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Arona, pag.* 394.

— *Idem* 2 *giugno* 1904, *n.* 249, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Pallanza, pag.* 394.

— *Idem* 9 *giugno* 1904, *n.* 250, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Massa Marittima, pag.* 395.

— *Idem* 12 *giugno* 1904, *n.* 251, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Carsoli, pag.* 398.

— *Idem* 16 *giugno* 1904, *n.* 264, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Pontedera, pag.* 418.

TASSE DI FAMIGLIA.

— *Regio decreto* 16 *giugno* 1904, *n.* 265, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Portula, pag.* 419.

— *Idem* 23 *giugno* 1904, *n.* 277, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Monteleone, pag.* 444.

— *Idem* 3 *luglio* 1904, *n.* 281, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Forlì, pag.* 449.

— *Idem* 21 *luglio* 1904, *n.* 301, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Croce Mosso, pag.* 487.

— *Idem* 18 *luglio* 1904, *n.* 308, *che applica la tassa di famiglia nel comune di San Marco in Lamis, pag.* 506.

— *Idem* 21 *luglio* 1904, *n.* 310, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Ravenna, pag.* 507.

— *Idem* 21 *luglio* 1904, *n.* 311, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Macerata, pag.* 507.

— *Idem* 10 *agosto* 1904, *n.* 343, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Roma, pag.* 542.

— *Idem* 11 *agosto* 1904, *n.* 344, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Pavia, pag.* 542.

— *Idem* 4 *agosto* 1904, *n.* 347, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Baveno, pag.* 544.

— *Idem* 11 *agosto* 1904, *n.* 348, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Strona, pag.* 544.

— *Idem* 29 *agosto* 1904, *n.* 362, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Codogno, pag.* 556.

— *Idem* 25 *agosto* 1904, *n.* 363, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Caldarola, pag.* 557.

— *Idem* 29 *agosto* 1904, *n.* 364, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Santeramo in Colle, pag.* 557.

— *Idem* 29 *agosto* 1904, *n.* 429, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Guardiagrele, pag.* 654.

TASSE DI FAMIGLIA.

TASSE DI FAMIGLIA.

— *Regio decreto* 8 *dicembre* 1904, *n.* 524, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Santa Sofia, pag.* 757.

— *Idem* 18 *dicembre* 1904, *n.* 564, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Messina, pag.* 820.

TASSE SUL BESTIAME.

— *Regio decreto* 14 *gennaio* 1904, *n.* 18, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Orta Atella, pag.* 25.

— *Idem* 28 *gennaio* 1904, *n.* 29, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Arezzo, pag.* 32.

— *Idem* 28 *gennaio* 1904, *n.* 30, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Catanzaro, pag.* 32.

— *Idem* 28 *gennaio* 1904, *n.* 31, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Venezia, pag.* 33.

— *Idem* 11 *febbraio* 1904, *n.* 52, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Novara, pag.* 46.

— *Idem* 3 *marzo* 1904, *n.* 72, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Delianova, pag.* 76.

— *Idem* 10 *marzo* 1904, *n.* 98, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Macerata, pag.* 130.

— *Idem* 24 *marzo* 1904, *n.* 117, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Nemi, pag.* 161.

— *Idem* 21 *aprile* 1904, *n.* 160, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Chieti, pag.* 254.

— *Idem* 21 *aprile* 1904, *n.* 162, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Marciana, pag.* 255.

— *Idem* 24 *aprile* 1904, *n.* 170, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Pergola, pag.* 271.

TASSE SUL BESTIAME.

— *Regio decreto* 15 *maggio* 1904, *n.* 210, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Preci, pag.* 334.

— *Idem* 21 *luglio* 1904, *n.* 302, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Massa Marittima, pag.* 488.

— *Idem* 28 *luglio* 1904, *n.* 309, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Grosseto, pag.* 506.

— *Idem* 18 *agosto* 1904, *n.* 361, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Barbara, pag.* 556.

— *Idem* 7 *ottobre* 1904, *n.* 432, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Mola di Bari, pag.* 656.

— *Idem* 7 *ottobre* 1904, *n.* 433, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Palmi, pag.* 656.

— *Idem* 7 *ottobre* 1904, *n.* 438, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Modena, pag.* 665.

— *Idem* 7 *ottobre* 1904, *n.* 448, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Ascoli Piceno, pag.* 673.

— *Idem* 31 *ottobre* 1904, *n.* 489, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Reggio Calabria, pag.* 714.

— *Idem* 8 *dicembre* 1904, *n.* 525, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Alessandria, pag.* 757.

— *Idem* 15 *dicembre* 1904, *n.* 526, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Senigallia, pag.* 758.

TRAMVIE.

— *Regio decreto* 14 *gennaio* 1904, *n.* 9, *che autorizza la trasformazione a trazione elettrica della tramvia a cavalli che da piazza delle Terme va a Campo Verano in Roma, pag.* 7.

— *Idem* 10 *marzo* 1904, *n.* 112, *che approva lo statuto del consorzio fra la provincia di Venezia ed il comune di Mestre per l'impianto e l'esercizio di una tramvia elettrica da Mestre a San Giuliano, pag.* 150.